

# PUNTI DI MOTIVAZIONE

## Trib. Genova – App. Genova

### Sezione II Civile

*Estratti di sentenze*

NEXT GENERATION UPP: NUOVI SCHEMI COLLABORATIVI TRA  
UNIVERSITÀ E UFFICI GIUDIZIARI PER IL MIGLIORAMENTO  
DELL'EFFICIENZA E DELLE PRESTAZIONI DELLA GIUSTIZIA NELL'ITALIA  
NORD-OVEST

#### **Prof. Vincenzo Ansanelli**

Responsabile scientifico Progetto *Next Generation UPP* DIGI-UNIGE  
Professore associato in Diritto  
processuale civile  
Dipartimento di Giurisprudenza  
Università degli Studi di Genova  
Via Balbi, 30 – 16126 Genova (GE)  
Email: [vincenzo.ansanelli@unige.it](mailto:vincenzo.ansanelli@unige.it)

#### **Team di progetto area civile UNIGE**

Dott. Filippo Noceto (assegnista –  
coordinatore)  
Dott.ssa Laura Antoniotti (assegnista)  
Dott. Daniele Colonna (assegnista)  
Dott. Eugenio Costa (assegnista)  
Dott. Riccardo Perotti (assegnista)  
Dott.ssa Stefania Trebiani (borsista)

## *Presentazione*

Il presente lavoro si inserisce nell'ambito del Progetto *Next Generation UPP – Nuovi schemi collaborativi fra Università e Uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia nord-ovest* ed è stato realizzato da assegnisti e borsisti di ricerca del Dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova.

La rassegna consiste in una selezione di punti di motivazione estratti da recenti sentenze emesse dalla Sezione II del Tribunale di Genova e della Corte d'Appello di Genova.

I tratti operativi della linea di intervento e gli obiettivi ricercati dalla stessa sono stati definiti dalla Dottoressa Maria Cristina Scarzella, Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Genova, come da allegato alla presente rassegna.

La collaborazione si è innestata in un progetto della sezione già in essere; allo scopo di realizzare un catalogo di punti di motivazione afferenti a questioni di fatto e di diritto ricorrenti, erano già state selezionate e catalogate circa 250 decisioni (sia del tribunale di Genova che della Corte d'Appello di Genova) relative alle materie trattate dalla sezione ed era appena iniziata da parte di un AUPP l'opera di classificazione dei punti di motivazione, che è stata completata e portata a termine in tempi rapidi dal Team di Progetto del Dipartimento di Giurisprudenza della Università di Genova.

Ordinati per tema, e tutti individualmente identificati da parole chiave che descrivono in sintesi il loro oggetto, i punti di motivazione esprimono principi di diritto astratti riguardanti questioni giuridiche ricorrenti in giurisprudenza e, principalmente, già oggetto di pronunce di legittimità; l'eventuale emersione, nell'ambito dell'attività di composizione della raccolta, di pronunce di legittimità contrastanti è stata di volta in volta segnalata.

Il presente lavoro intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di giudizio, inserendosi organicamente nel più ampio

## PUNTI GENERALI

quadro delle finalità perseguite dal PNRR-Giustizia e delle sottese esigenze di certezza e prevedibilità delle soluzioni di indirizzo giurisprudenziale.

Genova, 1° marzo 2023

## INDICE - SOMMARIO

Punti generali.....	1
Assicurazione .....	72
Compenso prestazione professionale .....	96
Danni da attività di ristrutturazione, manutenzione, custodia, padroni e committenti	112
Danni da reato .....	136
Danno cagionato da animali.....	203
Danno da amianto .....	223
Danno da cosa in custodia.....	235
Danno da PA.....	296
Danno da perdita rapporto parentale.....	305
Danno da responsabilità professionale .....	326
Danno da sinistro stradale.....	347
Inadempimento stato – diritto ue .....	361
Querela di falso.....	371
Responsabilità civile stato italiano.....	374
Responsabilità dei genitori, tutori, precettori e maestri d'arte.....	385
Responsabilità medica .....	399

## PUNTI GENERALI

- **Difetto di procura**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 1076/2019 – Sentenza n. 1349/2022 pubbl. il 28/12/2022– Pres. Dott. Bruno)**

Il difetto della procura può essere rilevato d'ufficio anche in appello ed anche se non vi è stato uno specifico motivo di appello (Cass. Sez. Un. 4248/16; Cass. 19169/14).

Il c.p.c. non specifica quali sono le conseguenze nel caso di del giudizio, come è previsto per le altre ipotesi in cui la condizione di decidibilità del merito mancante avrebbe potuto essere, ma in concreto non venne, sanata (si vedano le ipotesi di mancata riassunzione del giudizio a valle della declinatoria di competenza o di giurisdizione: artt. 50 c.p.c. e 59, L. n. 69/2009; la mancata integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario pretermesso, art. 102 c.p.c.; e la mancata rinnovazione della notifica della citazione: art. 291 c.p.c. Casi tutti considerati dall'art. 307 c.p.c., ad eccezione della translatio iudicii intergiurisdizionale, per cui l'estinzione è espressamente prevista dal 4° comma dell'art. 59, L. n. 69/2009). La conseguenza del difetto di rappresentanza, allora, non essere la declaratoria di nullità di tutti gli atti del giudizio che hanno coinvolto le parti falsamente rappresentate, seguendo anche la soluzione fatta propria da Cass. Sez. Un. 4248/16.

[28/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Danno da reato**
- **Litispendenza**

### **Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 13-14)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).

Circa la litispendenza, che l'appellante ravvisa tra questa causa e il [...], merita di essere seguita l'argomentazione svolta nella sentenza impugnata; **non coincidente è, infatti, il *petitum* delle due cause [...].**

**Inoltre, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente rilevare due *petita* diversi, pur con identità degli altri elementi di causa, per poter negare l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza di cui all' art. 39 c.p.c.:** così si esprime, ad esempio, Cass. n. 6826/2017 laddove afferma che *“Non sussiste litispendenza - che presuppone la contemporanea pendenza della “stessa causa” davanti a giudici diversi - tra due giudizi nei quali, sebbene vi sia coincidenza della domanda volta all'accertamento della responsabilità da sinistro, tuttavia è diverso il “petitum” delle distinte azioni risarcitorie formulate dagli attori o dai diversi aventi diritto”.*

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da ritardo nel recepimento di direttive UE
- Ragione più liquida

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 8, nota 7)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 249/2019 – Sentenza n. 1253/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott. Marcello Bruno, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza n. 37/2019 del Tribunale di Genova, pubblicata il 3/1/2019 a definizione del procedimento R.G. 6919/2015)

**In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più**

**agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre**, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura). (Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01).

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; si segnala, a completamento Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/11/2019, n. 30745:

L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2017) [One Legale Wolters Kluwer].

- **Danno da reato**
- **Nullità atto di citazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 9-10)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello**

**avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).**

La Cassazione a Sezioni Unite (Cass.S.U. n. 8077/2012), confermando un orientamento già consolidato, ha chiarito quale sia il **procedimento che il giudice deve compiere per dichiarare la nullità dell'atto di citazione**: *"nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa"* (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023/2003 e n. 27670/2008).

In conclusione, nel caso di specie l'individuazione delle azioni proposte dall'attore è avvenuta *ictu oculi* e il cumulo delle due *causae petendi* non ha provocato un nocumento per le difese del convenuto in primo grado [...].

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Specificità dell'appello**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1104/2019 – Sentenza n. 1047/2022 pubbl. il 7/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**



La giurisprudenza ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Inammissibilità dell'appello**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Corte di Appello – R.G. n. 1228/2017 – Sentenza n. 247/2022 pubbl. il 10/03/2022– Pres. Dott.ssa Alparone)**

Va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata da parte appellata, in relazione alla mancanza dei requisiti ex art. 342 c.p.c. qualora l'impugnazione contenga un'indicazione dei fatti e un'esposizione dei motivi che rendono le doglianze sufficientemente individuabili negli elementi costitutivi, come richiesto dalla sentenza n. 17712/2016 a proposito dell'art. 434 c.p.c., avente identica formulazione dell'art. 342 c.p.c., ed, in conformità, anche con le successive pronunce Cass. 13535/18 e Cass. 7675/19.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'appello**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 802/2020 – Sentenza n. 1105/2022 pubbl. il 25/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**

L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata ex art.348 bis c.p.c. può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art.348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva (Cass. n.26097/2014) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro). L'ordinanza di inammissibilità può essere invero pronunciata solo *in limine litis* quando l'impugnazione appaia "a prima vista" infondata, con eventualità di accoglimento ritenute *ab origine* pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico "altamente" probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione "sommaria" che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell'appello.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Forma dell'appello**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 6-7)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1229/2016 – Sentenza n. 351/2022 pubbl. il 31/03/2022 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento d'appello avverso sentenza Tribunale di Genova N. 1417/2016)**

Nell'interpretazione dell'**art. 342 c.p.c.**, la giurisprudenza ha affermato che "*Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle*

*relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).*

**In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.**

Ciò è quanto fatto da parte appellante.

Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: [...].

**Non è, invece, necessaria un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa:** *"Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. [citazione così ripetuta nel testo della sentenza].*

Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità espressamente difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/01/2019, n. 97.

N.B.: l'art. 342 c.p.c. è stato oggetto di modifica da parte dell'art. 3, comma 26, lett. a), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La disposizione novellata ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023

ed è da applicarsi alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

- **Risarcimento del danno**
- **Premorienza del danneggiato prima della liquidazione del danno biologico**
- **Danno intermittente o da premorienza**

**(Corte d'Appello – RG n. 1156/2018 – Sentenza n. 1012/2022 pubbl. il 30/09/2022 – Giudice Dott. Alparone, Dott. Pelosi, Dott. Ferrini)**

Qualora il danneggiato muoia prima - e per cause indipendenti dal sinistro - di ottenere il risarcimento per l'evento sinistroso per cui è causa, si tratta della fattispecie cd. del danno intermittente o di premorienza.

Questo pregiudizio è definito anche danno biologico intermittente poiché è un danno che viene liquidato in un preciso "intervallo" temporale (tra la lesione ed il decesso), parametrato alla vita in concreto vissuta con i postumi invalidati.

Nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale, quando al momento di provvedere alla liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non conseguente all'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella in concreto, riferita, non più alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva e al pregiudizio effettivamente sofferto, con la conseguenza che l'ammontare del danno biologico (ovviamente richiesto *iure successionis* dagli eredi del defunto) va calcolato con riferimento alla suddetta durata effettiva della vita del danneggiato.

Da ultimo la Corte Suprema, con la sentenza n. 41933/2021 sulla liquidazione del danno da premorienza, ha affermato che *"Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile."*

*Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”.*

La fattispecie in esame, inerente il decesso intervenuto per causa diversa dalla lesione, differisce infatti da quella in cui il decesso deriva dalla lesione, per il quale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, stante l'assenza di stabilizzazione dei postumi, risarcisce unicamente il danno biologico correlato dall'inabilità temporanea (Cassazione civile, n. 2297/2011; n. 4551/2019).

- **Responsabilità ente/persona fisica**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Un conto è la responsabilità dell'ente, chiamato a rispondere in persona di chi riveste una posizione di legale rappresentanza; altra questione è la responsabilità in proprio del soggetto persona fisica, individuato quale autore materiale del fatto, la cui personale conoscenza dello stato dei luoghi, se sostenuta, va dimostrato in modo effettivo e concreto.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Obblighi assicuratore - assicurato**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Nell'assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori dalle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l'assicuratore è obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno,

sicché soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, neppure a titolo extracontrattuale. Invero un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge solo quando l'assicuratore assuma l'iniziativa di adempiere direttamente delle mani del danneggiato, oppure quando l'assicurato chieda il pagamento diretto al danneggiato ai sensi dell'art. 1917 c.c.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Interpretazione del contratto**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 7469/2019 - Giudice Dott. Casella)**

In diritto va ricordato, quanto ai criteri di interpretazione del contratto, che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l'interpretazione del contratto è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione (vd. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 21/4/2005, n. 8296)

Il sindacato di legittimità può avere cioè ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere i compiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 22/10/2014, n. 22343; Cass., 29/7/2004, n. 14495).

Deve quindi porsi in rilievo, richiamando Cass. n. 17718 del 2018, che, pur non mancando qualche pronunzia di segno diverso (v., Cass., 10/10/2003, n. 15100; Cass., 23/12/1993, n. 12758), in tema di interpretazione del contratto, risponde ad orientamento consolidato che ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate.

La Suprema Corte ha al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole

clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass., 22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626). Va d'altro canto sottolineato che, pur assumendo l'elemento letterale funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, il giudice deve invero a tal fine necessariamente riguardarlo alla stregua degli ulteriori criteri di interpretazione, e in particolare di quelli (quali primari criteri d'interpretazione soggettiva, e non già oggettiva, del contratto: v. Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; 7 Cass., 23/5/2011, n. 11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998; con riferimento agli atti unilaterali v. Cass., 6/5/2015, n. 9006) dell'interpretazione funzionale ex art. 1369 c.c. e dell'interpretazione secondo buona fede o correttezza ex art. 1366 c.c, avendo riguardo allo scopo pratico perseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativa causa concreta (cfr. Cass. 23/5/2011, n.11295).

Il primo di tali criteri (art. 1369 c.c.) consente di accertare il significato dell'accordo in coerenza appunto con la relativa ragione pratica o causa concreta. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1366 c.c. quale criterio d'interpretazione del contratto (fondato sull'esigenza definita in dottrina di "solidarietà contrattuale" ) si specifica in particolare nel significato di lealtà, sostanziantesi nel non suscitare falsi affidamenti e non speculare su di essi, come pure nel non contestare ragionevoli affidamenti comunque ingenerati nella controparte (v. Cass., 6/5/2015, n. 9006; Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass., 25/5/2007, n. 12235; Cass., 20/5/2004, n. 9628). A tale stregua esso non consente di dare ingresso ad interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole contrattuali, non rispondenti alle intese raggiunte (v. Cass., 23/5/2011, n. 11295) e deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta dell'accordo negoziale (cfr., con riferimento alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia, Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947).

Assume dunque fondamentale rilievo che il contratto venga interpretato avuto riguardo alla sua ratio, alla sua ragione pratica, in coerenza con gli interessi che le parti hanno specificamente inteso tutelare mediante la stipulazione contrattuale (v. Cass., 19/3/2018, n. 6675; Cass., 22/11/2016, n. 23701), con convenzionale determinazione della regola volta a disciplinare il rapporto contrattuale (art. 1372 c.c.).

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Danno da reato
- Legittimazione passiva

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 6)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 12605/2022 – Sentenza n. 1417/2022 pubbl. il 01/06/2022 – Dott. Alberto La Mantia)**

Non può [...] trovare accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata, tra l'altro in termini generici, [da parte convenuta], dato che la questione relativa alla sua asserita estraneità rispetto alle condotte prospettate [da parte attrice] in citazione attiene in realtà al merito della controversia; ed invero, **ai fini della sussistenza o meno della predetta condizione dell'azione, occorre avere riguardo alla prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, nel caso di specie dal lato passivo, del rapporto sostanziale dedotto in causa** (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 8699/2009).

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.

- Chiamata di terzo
- Difetto legittimazione passiva

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 9272/2016 - Sentenza n. 1559/2022 pubbl. il 16/06/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**



Qualora il convenuto deduca il difetto della propria legittimazione passiva (*rectius* titolarità del rapporto dal punto di vista passivo) e chiami in causa un terzo quale vero legittimato, non si versa in un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva) ma di chiamata del terzo responsabile, con conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta (Cassazione civile sentenza n. 1043/2019).

Nello stesso senso Cassazione civile n. 12598/2015 *“Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l’atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l’effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la corresponsabilità dell’evento dannoso e, pertanto, in tal caso, essendo peraltro unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con la domanda principale e con la chiamata dei terzi, si verifica l’estensione automatica della domanda al terzo chiamato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l’attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione”*.

**Conforme: Cass., n. 5580/2018**

- **Chiamata di terzo**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 15703/2016 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)**

*“Nell’ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell’evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un’espressa dichiarazione in tal senso dell’attore”*(vd ex multis Cass 5057/2020).

**Conforme: Cass., n. 26208/2022**

- **Elemento soggettivo**
- **Colpa**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

L'assoluta involontarietà del gesto non assume i connotati della colpa (un fatto non può dirsi commesso con coscienza e volontà quando la condotta non può essere concretamente impedita dagli sforzi di volontà dell'agente).

[23/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Stato di necessità**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Qualora il fatto che ha cagionato il danno sia stato commesso in stato di necessità, l'indennità di cui all'art. 2045 c.c. non può comunque essere riconosciuta in favore del danneggiato che abbia già trovato integrale ristoro del danno patito (per essergli stato risarcito dal soggetto su cui sono venute a gravare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito) pena un ingiustificato arricchimento del danneggiato (art. 2033 c.c.) e una frustrazione sostanziale della ratio della norma (reintegratrice e riparatoria), che è quella di non pregiudicare del tutto il diritto di colui che abbia incolpevolmente subito una lesione, considerato il rischio di non godere di una concreta aspettativa di risarcimento.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Rapporto di causalità**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale - R.G. n. 10832/2019 - Sentenza n. 1867/2022 pubbl. il 25/07/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Secondo il principio di causalità efficiente, l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se la stessa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause. Tale principio va temperato con quello di causalità adeguata (dovendosi dare rilievo a quelle soltanto che appaiono *ex ante* idonee a determinare l'evento secondo l'*"id quod plerumque accidit"*) ( cfr Cass. Civ. Sez. 3<sup>a</sup> 10038/2021Cass. SS.UU. 11.1.2008, n.576, Cass.Civ. n. 2482, 1.2.2018,)

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Risarcimento del danno**
- **Accertamento responsabilità civile, nesso di causalità**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 12)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 283/2020 – Sentenza n. 668/2022 pubbl. il 10/06/2022 – Dott.ssa Valeria Albino, Presidente relatore; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere; Dott. Fabrizio Pelosi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza n. 214/2020 del 27/04/2020 del Tribunale di La Spezia)**

L'espressione del perito per cui l'ipotesi del pugno quale causa del decesso sia la maggiormente probabile e la più pregnante dal punto di vista causale appare alla Corte, per così dire, di corretta traduzione nel senso **che è appunto "più probabile che non", che sia stato il pugno inferto [...] a determinare l'insorgenza dell'ematoma subdurale, e, quindi, il decesso.** Occorre ricordare, infatti, che, come affermato in più occasioni dalla Corte Suprema (cfr. Cass. N. 23197/2018) "La responsabilità civile -a differenza dell'accertamento della responsabilità penale- non richiede la assoluta certezza (intesa come esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio) che dal fatto accertato proceda inevitabilmente una

determinata conseguenza, ma ritiene **sufficiente a fondare il nesso di derivazione causale la applicazione del criterio logico della cd. "elevata certezza probabilistica"**, tale per cui un fatto (la condotta omessa), valutato alla stregua di un complessivo esame di tutte le circostanze concrete, viene ad essere riconosciuto -tra molteplici altri fatti tutti astrattamente idonei ad integrare "possibili fattori causali" di un determinato evento- come il "più probabile" fattore genetico, nel senso che l'evento verificatosi può ritenersi "più probabilmente che non" effetto conseguenza di quel determinato fatto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 05/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13214 del 26/07/2012; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013).

La diversa ricostruzione del nesso causale in ambito civilistico consente di superare il giudizio assolutorio dal reato di omicidio preterintenzionale [...] espresso dalla Corte di Assise [...].

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/06/2021, n. 18584.**

- **Nesso causale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 811/2020 – Sentenza n. 262/2022 pubbl. il 11/03/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

Un evento dannoso (nella specie, la morte) è da considerare causato, sotto il profilo materiale, da un altro (nella specie, l'intervento chirurgico) se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della "conditio sine qua non"): ma, nel contempo, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano eccezionali. Tale indagine deve essere compiuta ex ante,

avendo riguardo alle regole statistiche e probabilistiche della miglior scienza di quel dato momento.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Prova del nesso di causalità**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 3530/2018 - Sentenza n. 1812 pubbl. il 14/07/2022 - Giudice Dott.ssa D'Arrigo)**

Il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile.

La ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico, cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto.

Nondimeno se sulla causa del danno si formulano solo delle mere ipotesi, la prova del nesso non può dirsi raggiunta (cfr. Cass., 20 febbraio 2018, n. 4024).

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Integrità del risarcimento**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

In virtù del generale principio dell'integrità del risarcimento, il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito: sicché, nell'ipotesi in cui il danneggiato ottenga il prima del risarcimento del danno, l'obbligo risarcitorio del terzo responsabile viene meno in quanto l'intervento dell'ente ha eliso (in tutto o in parte) il

pregiudizio patito dal danneggiato stesso, e non si può pretendere il risarcimento di un danno che non c'è più. In altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato, il quale deve invece essere collocato nella stessa curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato se non avesse subito l'illecito: come l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così occorre tener conto degli eventuali effetti vantaggiosi che il fatto dannoso ha provocato a favore del danneggiato, calcolando le poste positive in diminuzione del risarcimento.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Lucro cessante**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 14755/2016 - Sentenza n. pubbl. il 20/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

Per giurisprudenza consolidata il danno da lucro cessante deve essere probabile e non meramente potenziale e ipotetico.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Solidarietà dei danneggianti**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 15703/2016 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)

Una volta accertata la responsabilità della convenuta, quanto alla domanda proposta dalla parte attrice, a nulla rileva il contestuale accertamento di responsabilità a carico di altri soggetti, dovendosi applicare i principi in materia di solidarietà del debito come individuati dalla Suprema Corte: *“In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistono più possibili danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione*

*interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto dannoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerge la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili” ((Cass. Sez III Civile ordinanza 29 gennaio 2018 n. 2066).*

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Copie atti**
- **Efficacia probatoria copie atti – onere disconoscimento ex artt. 214-215 c.p.c.**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 2523/2015 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 20/09/2018** – Giudice: Dott. La Mantia)**

Per quanto concerne l'omesso disconoscimento della conformità della copia della scrittura all'originale (cfr., sul punto, pagine 2 e 3 della memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. dei Raucci) occorre evidenziare che la S.C. ha stabilito che “l’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel silenzio della norma citata in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli art. 214 e 215 c.p.c., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (Cass. civ., 4476/2009 e Cass. civ. n. 19680/2008).

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

- **Valutazione risultanze CTU**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 9272/2016 - Sentenza n. 1559/2022 pubbl. il 16/06/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Il giudice può non fare proprie le conclusioni del ctu nell'esercizio del suo potere di scelta e valutazione discrezionale della prova: "La scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, cfr (Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 16467 del 4 luglio 2017).

[Conforme: Cass., n. 30733/2018]

- **CTU**
- **Valenza CTU e osservazioni CTP**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 1321/2017 - Sentenza n. 294/2022 pubbl. il 18/03/2022 – Collegio: Dott.ssa Sanna; Dott.ssa Aicardi, Dott. Silvestri)**

Devono essere recepiti le **risultanze della CTU** non rilevandosi alcuna palese devianza dalle correnti nozioni della scienza nella materia in esame od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta conclusione.

Peraltro, la Suprema Corte ha statuito che "in materia che richiede un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche è consentito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e



*valutazioni comparative che mancherebbero del supporto di un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente" (Cass. civ., sentenza n. 23362 del 2012).*

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

- **Specificità dei motivi dell'appello**
- **Impugnazione di sentenza fondata su una CTU**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 811/2020 – Sentenza n. 262/2022 pubbl. il 11/03/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

Il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che, alle argomentazioni della sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. A tal fine, non basta che l'appellante si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma è necessario che questi argomenti circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado. Nel caso in cui, come nella specie, la sentenza si fondi su una ctu, recepita e richiamata per relationem nel suo contenuto dalla sentenza, *"Ai fini dell'integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., è necessario indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame, indicando altresì gli errori logici e giuridici della decisione impugnata. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado abbia rigettato una domanda di accertamento di responsabilità professionale medica sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'appellante non può limitarsi a esprimere dissenso dalle suddette conclusioni, formulando dubbi sull'attendibilità dei criteri di valutazione scientifica impiegati, ma deve svolgere critiche che evidenzino decisive insufficienze delle argomentazioni sul piano scientifico e logico, tali da costringere il giudice di secondo grado a riesaminarle* (Cass. 7773/04; in termini

analoghi, Cass. 25588/10; principi affermati ante riforma dell'art. 342 c.p.c.). La giurisprudenza (Cass. 3302/13) ha, poi, sostenuto che, nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del ctu - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appellante deve indicare in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza, provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il ctu, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente, argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso. *“L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado”.*

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Efficacia probatoria prove raccolte in altri giudizi**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 10832/2019 - Sentenza n. 1867/2022 pubbl. il 25/07/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, sempre che siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (così ex multis Cass. n.25067/2018). “.. la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice, che costituisce in ogni caso un documento che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio... la necessità che il giudice proceda ad una diretta ed autonoma valutazione delle circostanze

*accertate con altra sentenza, non implica che debbano essere nuovamente esibiti e direttamente riesaminati i documenti presi in considerazione nell'altro giudizio, o che debbano essere riprodotti o ripetuti le prove o gli accertamenti ivi già compiuti, e non esclude che l'acquisizione o l'utilizzazione di quegli elementi e circostanze possa avvenire anche mediante adesione alla ricostruzione dei fatti eseguita dall'altro giudice, quando risulti che a tale adesione il giudice sia pervenuto attraverso un autonomo vaglio critico delle prove già raccolte e delle argomentazioni e deduzioni proposte dalle parti" (così Cass.n. n.840/2015, conforme a Cass. n.132/2008 circa il fatto che l'autonomo accertamento non deve necessariamente concretizzarsi nella reiterazione dell'istruttoria).*

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Efficacia della confessione resa in una delle cause riunite**

**(Tribunale - R.G. n. 10622/2015 riunita a R.G. n. 15682/2015 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2018 - Giudice Dott. La Mantia)**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della sua generalizzazione**

Alla luce della piena autonomia mantenuta dai giudizi riuniti (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. n. 22019/2016 e Cass. n. 15860/2014) e della conseguente assenza di contraddittorio tra i soggetti non presenti in ciascuno dei procedimenti, la confessione produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, senza che possa invece acquisire valore di prova legale nei confronti di persona diversa dal confitente.

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Fatture commerciali e prova del credito**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 8)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1229/2016 – Sentenza n. 351/2022 pubbl. il 31/03/2022 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella,**

**Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento d'appello avverso sentenza Tribunale di Genova N. 1417/2016)**

[...] l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato la domanda attorea nonostante le risultanze istruttorie [...] dalle quali evincere l'esborso di denaro da parte appellante per il pagamento dei lavori di manutenzione espletati dalla sopracitata impresa.

Sul punto, il Tribunale ha così statuito: *“la fattura non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione, deve essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi”*.

Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: *“Le fatture commerciali non possono costituire piena prova del credito, avuto riguardo per la loro formazione unilaterale* (cfr. Cass., VI Sez. Civ., Ordinanza N. 8848/2021)

Va, altresì rilevato che le fatture risultano oltremodo generiche nell'indicazione delle “voci” ivi riportate, che non contemplano distinte previsioni di pagamento, ma unicamente l'indicazione di un importo totale. [...]

Le stesse, peraltro, neppure risultano quietanzate.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento danno per spese sanitarie**
- **Strutture sanitarie private**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Secondo l'orientamento tradizionale maggioritario, per ottenere il risarcimento del danno per le spese sanitarie per cure effettuate presso strutture privata, per curare le lesioni subite a seguito di sinistro, il danneggiato deve fornire la prova della necessità delle cure mediche stesse ed anche del fatto di non poter essere curato, con la stessa efficacia, presso le strutture pubbliche gratuitamente o, comunque, dietro pagamento del ticket sanitario (provando per esempio che le spese sanitarie sostenute per le cure erogate da strutture sanitarie private

sono giustificate da tempi molto più brevi e/o da macchinari più sofisticati e che le cure mediche effettuate in modo tempestivo hanno consentito una migliore guarigione). Si ritiene tuttavia maggiormente condivisibile il recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di legittimità (Cassazione civile n. 5801/2019) che, a fronte di spese utili ed anzi necessarie ha sostenuto l'inapplicabilità dell'art. 1227 comma 2 c.c. (danno evitabile secondo l'ordinaria diligenza). La Suprema Corte ha, più in generale, precisato che l'obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta privo di base normativa e logica e ha inoltre rilevato che l'applicazione del secondo comma dell'art. 1227 c.c. (irrisarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare) impone che i danni siano suscettibili di essere considerati:

- a) quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento, a tale stregua rimanendo a carico del danneggiante, o
- b) determinativi dell'interruzione del nesso di causalità, e pertanto ridondanti ad esclusivo carico dello stesso creditore/danneggiato.

Questo significa che il danneggiato, che si sia sottoposto a cure mediche comunque utili e necessarie presso strutture private, ha comunque diritto al risarcimento, in quanto libero di scegliere su come e dove curarsi, salvo non si ravvisi una arbitraria e inconferente deviazione dal modello curativo astrattamente praticabile o un difetto di proporzionalità, con esclusione dunque di quelle spese superflue o alberghiere di lusso, in stretta adesione al disposto di cui all'art 1223 c.c. (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 4435/2014 *“Infatti il rapporto tra medico (e, di riflesso, della struttura sanitaria in cui opera) e paziente è un rapporto di carattere strettamente fiduciario e personale, per cui, venuta meno per qualsiasi ragione la fiducia (non ricollegabile solo alla competenza professionale del primo), viene a mancare uno degli elementi essenziali di tale rapporto, con la conseguenza che il paziente non può essere ritenuto obbligato in senso contrario, né tanto meno negligente o in mala fede, nel momento in cui decide di rivolgersi ad un diverso medico e/o ad una diversa struttura ospedaliera (pubblica o privata); nel caso di specie è quindi del tutto irrilevante la circostanza che la dott.ssa (...), nell'immediatezza del sinistro soccorsa presso il (...), pure struttura pubblica di buon livello, abbia successivamente scelto di rivolgersi per il ricovero e le operazioni alla Casa di cura privata (...), ove – secondo lo stesso perito d'ufficio – ha*

*ricevuto cure adeguate. Gli stessi (meno rigorosi) limiti riconosciuti da tale indirizzo giurisprudenziale più recente ai rimborsi di spese sostenute dal danneggiato presso cliniche private, che devono comunque rispettare i criteri di necessità/utilità e di proporzionalità (per cui è stato ad es. escluso il ristoro di spese relative a cure superflue, a prestazioni di carattere alberghiero “di lusso”, ad onorari professionali palesemente eccessivi e sostanzialmente ingiustificati), a ben vedere derivano non tanto dall’art. 1227 c.c. – che impone di non aggravare il pregiudizio subito (danno alla salute) – quanto dall’art. 1223 c.c., per cui il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’illecito: ciò che viene meno, in caso di spese ingiustificate, è lo stesso nesso di causalità tra danno e fatto illecito. Nel caso di specie il perito d’ufficio ha comunque ritenuto “documentate, congrue ed adeguate al caso esaminato spese sanitarie per l’importo di E 15.690, 93 ”.*

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Danno patrimoniale**
- **Danno da perdita di chance lavorativa**
- **Liquidazione**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 10456/2018 – Sentenza n. 1938/2022 pubbl. il 03/08/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

È noto che la compromissione (perdita o riduzione) della capacità lavorativa generica (in un soggetto non ancora percettore di reddito) ha ripercussioni che non restano circoscritte nell’ambito della valutazione del danno alla persona, quale componente non patrimoniale (il lavoro è certamente uno degli ambiti in cui la persona si esprime nella società) ma vanno valutate anche in ambito patrimoniale, rispetto alle possibili occasioni di guadagno perdute (Cassazione civile, n. 32649/2021).

Nel caso di specie è evidente che parte attrice non ha perduto qualsiasi possibilità di guadagno, ma solo quelle connesse a posizioni lavorative di concetto, perché ad essere compromessa è solo la possibilità di svolgere lavori ad alto impegno mentale.

Altrettanto evidente che parte attrice non abbia subito una perdita (lucro cessante) nell'immediato ma che ne abbia prospettato la perdita per il futuro (danno da perdita di chance lavorativa).

A tal fine, il giudice è chiamato a verificare quanto il danno subito influirà sulle future possibilità di guadagno del danneggiato.

L'occasione perduta è, infatti, risarcibile solo se il risultato sperato sarebbe stato ragionevolmente raggiunto e cioè se il danneggiato si sarebbe collocato, nel mondo del lavoro, nella posizione che gli è stata definitivamente preclusa, senza possibilità di compensare, con le attività lavorative che sono rimaste alla sua concreta portata, i maggiori redditi auspicabili.

Il Giudice deve, quindi, valutare, secondo un giudizio prognostico, la concreta possibilità che il soggetto danneggiato avrebbe avuto di acquisire quel possibile guadagno, andato irrimediabilmente perduto, se la "*chance*" fosse stata spendibile.

Occorrerà verificare il "*curriculum vitae*" del danneggiato, occorrerà valutare quale livello di reddito avrebbe percepito il danneggiato, se la lesione non si fosse prodotta, sulla base di l'età anagrafica, le condizioni fisiche, il percorso formativo e le attitudini lavorative, sulle probabili occasioni lavorative che il mercato del lavoro avrebbe offerto, sulla natura e sulla gravità della invalidità, financo sulla posizione socio economica della famiglia (cfr di recente Cassazione civile, n. 32649/2021) .

Quanto alla sua concreta liquidazione dal punto di vista risarcitorio, essa non può che essere equitativamente determinata dal giudice *ex artt.* 1226, 2056 c.c. (Cassazione civile, n. 2348/2018).

Occorre poi tenere conto che il danno patrimoniale futuro da ridotta capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, quindi destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima (*ex plurimis*, Cassazione civile, n. 2003/2014; Cassazione civile, n. 25634/2013), e che quindi il reddito annuo perduto dalla vittima (al netto delle imposte) dovrà moltiplicarsi per un numero che tenga già conto del montante di anticipazione (cd. coefficiente di capitalizzazione).

Recentemente la Suprema Corte, con sentenza n. 20615/2015, ha espressamente posto in risalto le problematiche correlate alla trasformazione di un danno futuro in capitale, giungendo ad affermare, in modo chiaro, l'inapplicabilità, in particolare, dei coefficienti di cui al RD 1430/1922, non più attuali sotto plurimi profili, tra cui quello che essi si basano sulle tavole di mortalità del 1911 e sono perciò redatte tenendo conto di quella che era a quella data la durata della vita media degli italiani, considerevolmente inferiore a quella attuale.

Pare opportuno utilizzare, quali coefficienti di capitalizzazione, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.).

- **Danno da reato**
- **Lesioni personali a dipendente Ministero della Difesa**
- **Quantificazione danno patrimoniale**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 3-4)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 3294/2019 – Sentenza n. 1635/2022 pubbl. il 23/06/2022 – Dott.ssa Stefania Polichetti)**

Sull'importo pari ad € [...] riconosciuto a titolo di **danno patrimoniale** vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data dei singoli esborsi al saldo, trattandosi di debito di valore (*«l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione a vuoto, si traduce, in difetto dell'attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto del terzo»*, Cass., Sez. III, 30 ottobre 1984, n. 5562).

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**



- **Valutazione equitativa del danno**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 21-23)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).**

L'operazione compiuta per la determinazione fatta in via equitativa dal Tribunale di tale danno si basa su una concatenazione di presunzioni che questo Collegio non condivide.

**La valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. può operare solo al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza, sicché, comunque, è onere della parte provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre (cfr.Cass.civ.n. 22638/2016).**

E ancora, quanto agli elementi di prova da fornire da parte del creditore, il Supremo Collegio n. 5375 del 05/04/2003, ha affermato (in motivazione) che: *"la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, per cui se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito nonostante l'affermazione generica e astratta di un virtuale diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi, dovendo anche in tale caso procedersi in applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio e secondo cui attore non probante reus absolvitur. (Da ultimo in tale senso, ad esempio, cfr. Cass., 25 ottobre 2002, n. 15085, specie in motivazione). In altri termini il potere discrezionale, riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c. di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare non esonera la parte dall'onere di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso e di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica di colmare solo le inevitabili lacune*

*al fine della precisa determinazione del danno. (In termini, ad esempio, Cass., 25 ottobre 2002, n. 15103, specie in motivazione) ”.*

Ancora recentemente la Cassazione ha ribadito che: " *La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto...*" (Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021).

**Per affermare la sussistenza di un danno patrimoniale, al contrario di quanto indicato in tali autorevoli pronunce, il Giudice non disponendo di alcuna prova in merito, si è basato su una mera ipotesi astratta, facendone da ciò discendere altri fatti presunti, disancorati da qualsivoglia elemento oggettivo.**

**Nel caso in esame , quindi, non si versa neppure in un caso di violazione delle regole circa la “presunzione sulla presunzione”, che è stata a lungo ritenuta non ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5045 del 2002; Cass. n. 3642 del 2004), e su cui da ultimo si sono avute pronunce di segno opposto (cfr. Cass. n. 19556 del 2017).**

Qui, manca alla radice la prova di un fatto noto da cui poter inferire, in una concatenazione logica, seppure presuntiva, altri fatti da cui emerga la sussistenza di un danno.

L'appello, sul punto, quindi, può essere accolto, riformandosi la sentenza di primo grado e negandosi un ristoro per il danno patrimoniale lamentato [dall'appellata] di cui non sussiste alcuna prova.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Liquidazione danno**
- **Calcolo accessori su somme risarcitorie**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 4763/2013 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 19/04/2016** – Giudice: Dott. La Mantia)**

Riguardo poi agli **accessori sulle somme risarcitorie** riconosciute è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria dalla data del fatto (XXX) fino all'odierna liquidazione da calcolarsi applicando gli indici Istat del costo della vita. Per il calcolo interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto dalla giurisprudenza (Cass. S.U. 1712/1995), secondo cui gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi, la somma capitale come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici ISTAT fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

- **Liquidazione danno patrimoniale**
- **Interessi e rivalutazione**

**(Tribunale - R.G. n. 10832/2019 - Sentenza n. 1867/2022 pubbl. il 25/07/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

L'importo riconosciuto quale risarcimento del danno patrimoniale deve essere maggiorato, trattandosi di debito di valore, della rivalutazione, dalla data di aggiornamento delle Tabelle di Milano alla data della decisione, e di interessi di tipo compensativo, al tasso legale, dalla data del fatto alla data odierna. Detti interessi, dovranno, peraltro, essere calcolati, previa devalutazione dell'importo di cui sopra, secondo l'indice ISTAT FOI, alla data del sinistro, anno per anno, sulla somma via via rivalutata secondo il principio di cui alla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 17.2.1995, n. 1712, il tutto così da garantire un pieno risarcimento, escludendo, comunque, indebite locupletazioni. Su tutte le voci di danno, spettano infine gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) sulla somma complessiva (capitale+riv.istat+int.compensativi) dalla data della presente sentenza fino al pagamento.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Risarcimento del danno non patrimoniale**
- **Art. 2059 c.c.**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 1061/2014 - Sentenza n. pubbl. il 21/04/2018 - Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale – R.G. n. 3516/2019 – Sentenza n. pubbl. il 10/06/2022 – Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale - R.G. n. 8834/2013 - Sentenza n. pubbl. il 11/01/2017 - Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale - R.G. n. 11103/2015 - Sentenza n. pubbl. il 15/02/2019 - Giudice Dott. La Mantia)

Il fatto illecito viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. datane dalla giurisprudenza (Cass. 17144/2006, Cass. 14302/2006 e Cass. 26972/2008).

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Risarcimento del danno non patrimoniale**
- **Art. 2059 c.c.**

(Tribunale – R.G. n. 4865/2021 – Sentenza n. 2083/2022 pubbl. il 06/09/2022- Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale – R.G. n. 9012/2020 – Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 – Giudice Dott.ssa Tamborino)

Il fatto illecito, oltre a configurarsi come reato di lesioni colpose, viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di seguito illustrati, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. datane dalla giurisprudenza (Cass. 17144/2006, Cass. 14302/2006 e Cass. 26972/2008).

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Risarcimento del danno**
- **Sinistro stradale, acqua su manto stradale**
- **Quantificazione e liquidazione danno non patrimoniale**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 6-7)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1193/2019 – Sentenza n. 1161/2022 pubbl. il 07/11/2022 – Dott.ssa Maria Laura Morello, Presidente; Dott. Fabrizio Pelosi, Consigliere; Dott. Gabriele Marroni, Giudice ausiliario relatore – procedimento di appello avverso ordinanza ex art. 702 ter cpc, Tribunale di Imperia, 04.12.2019)**

[Le risultanze documentali] forniscono tutti gli elementi necessari e sufficienti alla Corte per la **quantificazione del danno** subito dall'appellante [...], conducente della moto, che, come confermato anche con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 III Sez. Civile Corte Cassazione, è **suddivisibile in soltanto due categorie: quella del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale; il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria** e, per "categoria unitaria", si intende che **qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori** (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

Per la liquidazione del danno biologico temporaneo deve farsi riferimento alla tabella vigente per la liquidazione delle macro-permanenti del Tribunale di Milano, aggiornata al 2021. [...]

Per il **calcolo degli interessi legali di natura compensativa**, la somma, corrispondente alla valutazione del danno al momento attuale, deve essere devalutata alla data del sinistro e, successivamente, rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito, dalla data

del fatto alla data odierna in relazione agli importi dovuti per danno biologico temporaneo. Gli interessi corrispettivi nella misura legale sono dovuti dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Art. 139 Codice delle Assicurazioni vs. Tabelle di Milano**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 622/2019 – Sentenza n. 329/2022 pubblicata il 05/04/2022 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

La giurisprudenza della Suprema Corte, il cui orientamento ha trovato seguito nelle pronunce di questa Corte d'Appello, ha avuto modo di chiarire la questione circa l'applicazione analogica dell'art. 139, Codice delle Assicurazioni alle lesioni non derivanti da sinistri stradali, risolvendola in senso negativo. In particolare, la Cassazione ha statuito che: "I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. assicur., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (Cass., III Sez. civ., Sentenza N. 12408/2011). Conformemente a questo indirizzo, questa Corte, ha già ribadito come il giudice sia chiamato ad esercitare un potere di liquidazione equitativo (sulla scorta delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per le lesioni macropermanenti in caso di liquidazione del danno non patrimoniale), trovando le Tabelle Ministeriali di cui al citato art. 139, applicazione limitata al campo specifico dell'infortunistica stradale (cfr. Corte d'Appello di Genova, II Sez. civ., Sentenza N. 319/2020). Alla luce della sentenza N. 235/2014 della Corte costituzionale, deve, peraltro, escludersi la prospettazione di una disparità di trattamento, che potrebbe paventarsi allorquando per eguali lesioni sia consentito l'accesso a una diversa tutela risarcitoria (maggiore per coloro i quali abbiano riportato tali lesioni per cause diverse dagli infortuni stradali), dal momento che la obbligatorietà della copertura assicurativa nella materia

dell'infortunistica stradale rende comunque la tutela per i danneggiati da sinistro stradale "più incisiva e sicura rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi diversi". Ricadendo la vicenda di cui è causa nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., è quindi al criterio equitativo delle Tabelle milanesi, diffuso su tutto il territorio nazionale, che deve farsi riferimento per la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla invalidità permanente riportata dall'odierno appellante.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Tabelle di Milano**
- **Ratio applicativa**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

E' ormai noto che la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente confermato che *"nella liquidazione del danno biologico, l'adozione della regola equitativa ex [art 1226 c.c.](#) deve garantire sia una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, sia l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici Giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C. in applicazione dell'art 3 Cost. riconosce la valenza di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli [artt. 1226 e 2056 c.c.](#) – salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono"* così [Cass. n. 12408/2011](#); [Cass. n. 14402/11](#); [Cass. n. 19376/2012](#); [Cass. n. 4447/2014](#)).

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Tabelle di Milano**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 8834/2013 - Sentenza n. pubbl. il 11/01/2017 - Giudice Dott. La Mantia)**

Il danno non patrimoniale subito – nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il *quantum* riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie - viene determinato applicando le c.d. Tabelle di Milano, alla luce della natura delle lesioni. Il valore del punto come sopra liquidato tiene conto della lesione in termini medi e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, poichè frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva; senza contare, in ogni caso, che parte attrice, nonostante l'onere probatorio a suo carico, non ha dimostrato in alcun modo l'asserito peggioramento della sua qualità di vita dedotto in citazione.

[25/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- Liquidazione del danno non patrimoniale
- Tabelle di Milano

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 15703/2016 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)**

**(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

**(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

**(Tribunale – R.G. n. 9012/2020 – Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 – Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Nell'ambito di una stima comunque necessariamente equitativa, occorre fare riferimento alle tabelle vigenti in uso presso il Tribunale di Milano, sia perché i criteri di liquidazione



contenuti nelle elaborazioni dell'A.G. meneghina sono stati costantemente ritenuti presso questo Tribunale coerenti con l'obiettivo di meglio soddisfare le esigenze di integrale risarcimento dei danneggiati, sia perché i parametri *de quibus* sono stati, altresì, adattati e resi pienamente compatibili, in termini quantitativi, con i principi desumibili dalle note sentenze dalla Corte di Cass. a SS.UU., nn. 11.11.08, nn. 26972 e 26973 (con modificazione del valore del cosiddetto "punto" , così da ricomprendere nello stesso una percentuale ponderata per il danno non patrimoniale relativo alla sofferenza soggettiva, sia in relazione all'invalidità permanente, che temporanea), individuando, comunque, ambiti di personalizzazione che consentono , al di fuori di rigidi automatismi, di tenere in considerazione le peculiarità delle singole fattispecie (ciò ancor più alla luce del fatto che il "danno morale" ha comunque mantenuto una specifica rilevanza - vedasi Cass., sez. III, 20.5.2009, n. 11701; Cass. sez. III, n.16448, 15.7.09; Cass., sez.III, 12.9.2011, n. 18641; vedasi anche Cass. sez.III, 8.5.2012, n.6930, in tema di danno esistenziale, sempre, peraltro, al di fuori della configurabilità di un'autonoma voce di danno, come da Cass. , sez.III, n.23778, 7.11.2014 ed ancora Cass.. sez.III, n.336 ,13.1.2016, oltre alla recente Cass., sez.III, n. 21939, 21.9.2017 e Cass., sez.III, n. 27562, 21.11.2017, confermativa della natura omnicomprensiva del danno non patrimoniale; vedasi anche Cass., sez. III, n. 7513, 27.3.2018, Cass., sez.III, 11754, 15.5.2018, Cass. sez.III, n. 23469, 28.9.2018 e Cass., sez.III, n. 24155, 4.10.2018, in tema di personalizzazione e valutazione delle diverse componenti descrittive del danno non patrimoniale, anche in termini di onere probatorio).

Il fatto, in ultimo, che detti criteri siano stati condivisi dalla stessa Suprema Corte, per essere apparsi i più idonei ad uniformare la quantificazione del danno a livello nazionale, ferme le personalizzazioni del caso, anche oltre i limiti previsti, qualora ricorrano specifiche e comprovate ragioni, induce ancor più all'applicazione degli stessi ( vedasi Cass. sez.III, 7.6.2011, n.12408, e , più recentemente, Cass., sez.VI, 14.1.2013, n. 134, Cass. , sez.III, 6.3.2014, n. 5243, Cass., sez.III, n.20895, 15.10.2015 , Cass. sez.III , n. 3505, 23.2.2016, Cass., sez.I, n. 17678, 7.9.2016 ed, in ultimo, Cass., sez.III, n.913, 17.1.2018, la citata Cass. 11754/2018 e Cass., sez.III, n.17018, 28.6.2018).

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Tabelle di Milano**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11455/2019 - Sentenza n. pubbl. il 10/02/2022 - Giudice Dott.ssa Casella)**

Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale dedotto correlato alla lesione dell'integrità psico-fisica, occorre evidenziare che, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, deve applicarsi l'ultima Tabella pubblicata dal Tribunale di Milano, in uso presso questo Tribunale così come indicato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7 giugno 2011, n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290) e non le tabelle ministeriali.

[Conforme: Cass., ord., 37009/2022]

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Tabelle di Milano**
- **Personalizzazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

**(Tribunale – R.G. n. 8910/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

**(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

Il danno alla persona, nella sua componente biologica e non patrimoniale, va liquidato facendo ricorso alle Tabelle Milanesi comprensivo, dunque, della componente "soggettiva" del danno morale presuntivamente correlato al tipo di menomazione subita, cfr. Cass. Civ. n. 23146/2019; Cass. Civ.n. 25164/2020)

Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche

attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Danno non patrimoniale**
- **Personalizzazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 12393/2014 - Sentenza n. pubbl. il 04/02/2018 - Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale - R.G. n. 10622/2015 riunita a R.G. n. 15682/2015 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2018 - Giudice Dott. La Mantia)**

Nulla spetta per il c.d. danno biologico "personalizzato", qualora l'attore non dimostri il concreto peggioramento, a seguito del sinistro, degli aspetti della sua vita quotidiana e delle attività a-reddituale asseritamente svolte in precedenza. D'altra parte, il valore del punto come liquidato applicando le Tabelle di Milano tiene conto della lesione in termini medi e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, poiché frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva.

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Personalizzazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11455/2019 - Sentenza n. pubbl. il 10/02/2022 - Giudice Dott.ssa Casella)**

Il danno morale viene riconosciuto sulla base della concreta dinamica del sinistro e delle concrete lesioni (colpose) subite, nonché da elementi fattuali che facciano emergere con tutta evidenza e con immediatezza la sofferenza interiore soggettiva patita dal danneggiato, sul piano strettamente emotivo, senza alcun automatismo (Cassazione civile sentenza n. 23146/19), secondo nozioni di comune esperienza.

L'importo predetto non richiede alcuna personalizzazione in mancanza di specifiche deduzioni che dimostrino detta esigenza, rispetto alla media stimata in forza delle Tabelle di Milano. Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano infatti un "fatto costitutivo" della pretesa e devono essere allegare in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Tabelle di Milano**
- **Voci invalidità permanente e temporanea**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 1061/2014 - Sentenza n. pubbl. il 21/04/2018 - Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

**(Tribunale – R.G. n. 9012/2020 – Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 – Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Le tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT, per quanto riguarda, la invalidità permanente prevedono un importo unitario nel valore minimo che dà ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi” e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini uguali per ogni vittima sia come danno biologico dinamico-relazionale sia a titolo di sofferenza soggettiva interiore.

L'altra voce del prospetto per l'invalidità temporanea si riferisce sempre al danno non patrimoniale biologico temporaneo in senso statico e dinamico comprendendo altresì anche il danno morale come tradizionalmente inteso quale sofferenza transitoria che, in assenza di ulteriori allegazioni e prove, spetta nella misura indicata in tabella per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, comprensivo sia delle menomazioni anatomico-funzionali che delle sofferenze oggettive “standard”, presumendosi, in base ad una evidente massima d'esperienza, che la vittima di un illecito patisca sempre, nella vicinanza dello stesso, quanto meno, una sofferenza dell'animo correlata all'ansia della guarigione e alla compromissione delle attività della vita ordinaria. Detto importo può essere personalizzato fino al 50% in presenza di interventi chirurgici, periodi di ricovero o periodi di immobilizzazione, che abbiano aggravato l'obiettiva lesività del fatto nel periodo considerato e la sofferenza soggettiva della vittima.

Gli importi indicati nella tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, sono parametrati alla riparazione delle conseguenze ordinarie, ossia al risarcimento del pregiudizio che qualunque vittima avrebbe patito in circostanze analoghe. Per superare il risarcimento quantificato forfettariamente, occorre che nel dibattito processuale siano emerse specifiche circostanze di fatto, peculiari della fattispecie, caratterizzate dalla irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata (Cass. 15084/2019 (Cass. 7513/2018, Cass. 10912/2018, Cass. 23469/2018, Cass. 27482/2018, Cass. 28988/2019, Cass. 25164/2020).

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Personalizzazione**
- **Danno morale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11455/2019 - Sentenza n. pubbl. il 10/02/2022 - Giudice Dott.ssa Casella)**

Il danno morale viene riconosciuto sulla base della concreta dinamica del sinistro e delle concrete lesioni (colpose) subite, nonché da elementi fattuali che facciano emergere con tutta evidenza e con immediatezza la sofferenza interiore soggettiva patita dal danneggiato, sul piano strettamente emotivo, senza alcun automatismo (Cassazione civile sentenza n. 23146/19), secondo nozioni di comune esperienza.

L'importo predetto non richiede alcuna personalizzazione in mancanza di specifiche deduzioni che dimostrino detta esigenza, rispetto alla media stimata in forza delle Tabelle di Milano. Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano infatti un "fatto costitutivo" della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro,

risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

- **Danno da reato**
- **Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche**
- **Quantificazione del danno**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 21-25)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)**

Tenuto conto che i postumi permanenti riportati rientrano, per come valutati dal ctu, nell'ambito delle "macro permanenti" **deve applicarsi l'ultima Tabella pubblicata dal Tribunale di Milano nel 2021, in uso presso questo Tribunale così come indicato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7 giugno 2011, n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290), con le precisazioni contenute nella recente pronuncia n. 25164 del 10.11.2020.**

**In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli.** Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore

approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).

Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che *“il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegare dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'”* (Cass.23778/2014).

Ciò premesso, **il danno morale viene riconosciuto sulla base della concreta dinamica del sinistro e delle concrete lesioni (colpose) subite che fanno emergere con tutta evidenza e con immediatezza la sofferenza interiore soggettiva patita dal danneggiato, sul piano strettamente emotivo, senza alcun automatismo** (Cassazione civile sentenza n. 23146/19), **secondo nozioni di comune esperienza**. Nessuna ulteriore personalizzazione è predicabile. Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegare in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che **soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è**



**consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione** (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). [...]

A fronte di ciò, tenuto conto dell'età [di parte attrice], al momento del fatto [...], il danno non patrimoniale, sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021 deve essere determinato come segue: [...].

Trattandosi di **debito di valore**, detta somma deve essere maggiorata di interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto, previa devalutazione alla data stessa secondo l'indice ISTAT FOI, calcolo degli interessi da effettuarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata annualmente, come da nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1712/95, ciò al fine di dare piena soddisfazione, seppure con criterio equitativo, alle pretese risarcitorie, senza locupletazioni indebite e con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà inizialmente essere devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine di invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (cfr., tra le altre, Cass. n. 10303/2012 e Cass. n. 3806/2004).

Il credito risarcitorio in capo all'attore, come sopra determinato, va poi maggiorato di interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Quanto al **danno patrimoniale**, spetta all'attore il rimborso delle spese mediche riconosciute congrue nella misura di euro [...]. Atteso che trattasi, comunque, di un credito risarcitorio, costituente debito di valore, si impone una liquidazione effettiva del danno, nell'attualità, salvo gravame. Tale liquidazione, pertanto, deve essere effettuata con lo stesso criterio già sopra applicato e previsto dalla sentenza Cass.SS.UU. 1712/95, che pare idoneo al caso, con contemperamento, in senso riduttivo, in rapporto alla diversa epoca degli esborsi di cui si tratta, somma che dovrà essere maggiorata di interessi legali dalla data della presente sentenza, come già sottolineato implicante la liquidazione del danno salvo gravame, al saldo.

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Liquidazione del danno non patrimoniale
- Danno morale vs. danno biologico

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 15703/2016 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)**

Per quanto attiene segnatamente alla liquidazione del danno non patrimoniale, questo giudice si attiene al condivisibile principio di diritto evidenziato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n.25164/2020, la cui applicazione è resa più agevole dalla nuova versione delle tabelle milanesi aggiornate al 2021, secondo cui premesso che “..., il **danno morale** rappresenta una voce ulteriore ed a sé stante rispetto al danno biologico, perchè non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto - pur potendole influenzare - dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, compete al giudice di merito “1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso,), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale ....”

A fronte di ciò, nulla deve essere riconosciuto a titolo danno morale o “danno da sofferenza soggettiva interiore” in mancanza di deduzioni e di prove specifiche di sofferenze particolari subite.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Danno non patrimoniale**
- **Danno biologico**
- **Personalizzazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 10456/2018 – Sentenza n. 1938/2022 pubbl. il 03/08/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

In punto personalizzazione, la Suprema Corte ha stabilito più volte che la perdita o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "*normali*" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, *ex multis*, Cassazione civile n. 23778/2014; n. 21716/2013, n. 11950/2013).

Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "*fatto costitutivo*" della pretesa, e devono essere allegare in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cassazione civile, n. 24471/2014).

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile, n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "*specifiche ed eccezionali*", tempestivamente allegare dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cassazione civile, n. 23778/2014).

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 5297/2020 – Giudice Dott. Casella)**

In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli.

Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cassazione civile, Sez. Un., n. 26972/08).

Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che *“il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo ‘tenuto conto della gravità delle lesioni’”* (Cassazione civile, n. 23778/2014).

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Danno morale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Il danno morale è già contenuto nella valutazione del danno da inabilità temporanea, sebbene ci si tenga sui valori minimi qualora non sia dedotta e dimostrata una sofferenza superiore alla media. Ci si richiama sul punto al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il grado di invalidità espresso da un *barème* medico legale *“esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”* (Cass., sez III, 7 novembre 2014, n. 23778).

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Liquidazione danno non patrimoniale**
- **Danno per impossibilità di intrattenere rapporti sociali**
- **Personalizzazione**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 9272/2016 - Sentenza n. 1559/2022 pubbl. il 16/06/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)

(Tribunale - R.G. n. 16434/2016 - Sentenza n. pubbl. il 27/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

La Suprema Corte ha stabilito più volte che la perdita o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una

delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Rivalutazione e interessi**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

**(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

**(Tribunale – R.G. n. 9012/2020 – Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 – Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Riguardo agli accessori sulle somme risarcitorie riconosciute, è dovuta, conformemente ai principi generali sui debiti di valore, la rivalutazione monetaria maturata dalla data dell'evento fino all'odierna liquidazione quanto al danno patrimoniale e dalla data cui sono state aggiornate quanto alla rivalutazione monetaria le tabelle milanesi sino alla data odierna quanto al danno non patrimoniale, da calcolarsi applicando gli indici ISTAT del costo della vita.

Sono dovuti altresì gli interessi compensativi, per il calcolo dei quali occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Spettano infine a parte attrice gli ulteriori interessi legali (di natura corrispettiva) su tutte le somme liquidate, per tutti i titoli di danno sopra esaminati, e sulle relative rivalutazioni monetarie, dalla data della presente sentenza al pagamento.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Liquidazione del danno non patrimoniale**
- **Rivalutazione e interessi**

**(Tribunale – R.G. n. 3516/2019 – Sentenza n. pubbl. il 10/06/2022 – Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale - R.G. n. 9272/2016 - Sentenza n. 1559/2022 pubbl. il 16/06/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

(Tribunale – R.G. n. 4865/2021 – Sentenza n. 2083/2022 pubbl. il 06/09/2022m- Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale – R.G. n. 14802/2018 – Sentenza n. 2475/2022 pubbl. il 03/11/2022- Giudice Dott.ssa D'Arrigo)

(Tribunale – R.G. n. 8910/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)

(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)

(Tribunale - R.G. n. 16434/2016 - Sentenza n. pubbl. il 27/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

Sulla somma riconosciuta quale risarcimento del danno non patrimoniale deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria fino alla liquidazione con sentenza, nonché gli interessi di natura compensativa, previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del fatto, mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà inizialmente essere devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine di invalidità temporanea, così come accertata in sede di CTU (cfr., tra le altre, Cass. n. 10303/2012 e Cass. n. 3806/2004). Devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- Liquidazione del danno non patrimoniale
- Rivalutazione e interessi

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 12393/2014 - Sentenza n. pubbl. il 04/02/2018 - Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale - R.G. n. 5928/2016- Sentenza n. pubbl. il 29/11/2019 - Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale - R.G. n. 10622/2015 riunita a R.G. n. 15682/2015 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2018 - Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale - R.G. n. 8834/2013 - Sentenza n. pubbl. il 11/01/2017 - Giudice Dott. La Mantia)



**(Tribunale - R.G. n. 11103/2015 - Sentenza n. pubbl. il 15/02/2019 - Giudice Dott. La Mantia)**

Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), la somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere previamente devalutata fino alla data del sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

[25/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Danno non patrimoniale, rivalutazione e interessi**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 13693/2018 – Sentenza n. 2270/2022 pubbl. il 10/10/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2021 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa, dovuti in misura legale, previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine

d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da attività di manutenzione, incendio**
- **Duplicazione risarcitoria**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 18-19)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 949/2019 – Sentenza n. 657/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Dott. Marcello Bruno, Presidente relatore; Dott.ssa Valeria Albino, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza n. 171/2019 del Tribunale di Massa)**

**[L'appellante] non può ottenere un doppio risarcimento per il medesimo sinistro.**

Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato - assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” (Cass., sez. unite, 22 maggio 2018 n. 12565). La prestazione assicurativa, invero, non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato e determinare, in suo favore, una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l'evento dannoso non si fosse verificato.

[...] l'appellante ha provato solo il danno alle cose, già risarcito dalla sua assicurazione.

Pertanto, [i motivi di appello], che attengono all'accertamento della responsabilità esclusiva o almeno prevalente [degli appellati] nella causazione dell'incendio de quo, rimangono assorbiti apparendo inutile un siffatto accertamento.

Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/05/2019, n. 14358; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 06/05/2020, n. 8532.

- **Risarcimento del danno**
- **Ponte Morandi**
- **Duplicazione risarcitoria, *compensatio lucri cum damno***

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 5-6)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 665/2020 – Sentenza n. 1437/2021 pubbl. il 18/06/2021 – Dott.ssa Manuela Casella)**

[...] la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento in quanto **il danno non patrimoniale richiesto dagli attori, nella sua accezione di sofferenza e disagio per la perdita della casa, è stato già risarcito mentre nella sua declinazione di danno da perdita del rapporto di vicinato non è suscettibile di risarcimento.** [...]

Per quanto concerne il pregiudizio consistente nel disagio patito per la perdita della casa, esso, come sopra esposto, è già stato ristorato in varie forme. [...]

L'ammontare complessivo delle tre **indennità** garantisce, per come riconosciuto anche in sede di giurisprudenza amministrativa, *"al contempo non solo la tutela della proprietà (art. 42 comma 3 Cost.), ma anche la tutela del diritto all'abitazione (art. 47 comma 2 Cost.) e quindi risponde non solo all'esigenza di indennizzare la perdita della proprietà, ma anche a un più ampio fine di "speciale tutela sociale" (cfr. sub doc. n. 7 sentenza TAR Liguria 12.6.2019).* [...]

Le domande degli attori implicano pertanto una duplicazione del ristoro già ricevuto, all'elargizione del quale ha partecipato anche la convenuta con proprie risorse, operando dunque il principio della *compensatio lucri cum damno*, la cui corretta applicazione postula che *"quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a*

*consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato “ (cfr Cassazione civile, sez. I, 18/06/2018, n. 16088)*

In aggiunta a quanto sopra si constata che gli attori non hanno offerto neppure un principio di prova dell'esistenza di un maggior danno morale per la perdita della propria casa, non coperto dal risarcimento già ricevuto.

**Di identico tenore: Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 781/2020 – Sentenza n. 1463/2021 pubbl. il 08/06/2022 – Giudice Unico Dott.ssa Cristiana Buttiglione.**

- **Copertura INAIL**
- **Danno differenziale**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11455/2019 - Sentenza n. pubbl. il 10/02/2022 - Giudice Dott.ssa Casella)**

Qualora il sinistro si sia verificato *in itinere* dal luogo di lavoro vige la copertura Inail sia per quanto concerne il periodo di assenza dal posto di lavoro, sia con riguardo ai riconosciuti postumi invalidanti di natura permanente.

La normativa posta a fondamento delle erogazioni INAIL, fra cui, in particolare, l'art. 13 D.L.vo 38/2000, prevede , oltre alla liquidazione, in favore del lavoratore, di provvidenze connesse alla sussistenza del periodo di invalidità temporanea assoluta, avente natura alimentare integrativa in favore del lavoratore medesimo, pregiudizio di natura patrimoniale, il pagamento di un'indennità, in forma capitale, o in forma di rendita (a seconda della gravità), a titolo di danno biologico, definito come lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico -legale, provvidenza che è calcolata mediante meccanismi che prescindono da qualsivoglia personalizzazione , anche in termini di capacità reddituale del danneggiato; è , inoltre, prevista , per le invalidità pari o superiori al 16%, una quota ulteriore, quanto alla rendita, tesa , tuttavia, a coprire il pregiudizio aggiuntivo presunto, in termini di riduzione della capacità lavorativa, componente di danno comunque di contenuto tipicamente patrimoniale, alla luce del chiaro tenore della lettera b)

del citato art.13, ove si fa espresso riferimento alle conseguenze , appunto, patrimoniali, in rapporto alla categoria di attività lavorativa dell'assicurato ed alla ricollocabilità.

Da tali assunti deriva, pertanto, che quanto liquidato dall'INAIL deve essere tenuto in considerazione in relazione alla quota di risarcimento spettante in sede civile per il danno biologico in senso stretto, detto Ente non coprendo, in alcun modo, né la personalizzazione liquidabile in forza dei succitati criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Milano per il danno non patrimoniale, tese a consentire il pieno ristoro in capo al danneggiato di tutte le componenti descrittive dello stesso, né la quota di danno non patrimoniale ulteriore, compreso nel punto unico delle tabelle medesime, diverso da quello biologico, né, ancora, il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, attesa la diversità ontologica di quanto corrisposto come sopra , sub tale voce, solo apparentemente sovrapponibile, né, in ultimo, eventuali differenze in termini di danno biologico in senso stretto, con l'effetto, nella sostanza, che competono al solo lavoratore i danni cosiddetti differenziali , rispetto a voci omogenee, e quelli complementari, poiché non rientranti nella copertura previdenziale.

Al fine di determinare il concreto ammontare del risarcimento deve dunque procedersi in conformità di quanto espresso da Cassazione, sez L, sentenza n. 9112 del 02/04/2019 secondo cui *"In tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente soddisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale; pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per*

*poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente".*

In ordine alla applicabilità dell'art. 1 comma 1126 legge 30 dicembre 2018 n. 145 (recante Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2019 e Bilancio Pluriennale) occorre precisare che *"le modifiche dell'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, introdotte dall'art. 1, comma 1126, della legge n. 145 del 2018, non possono trovare applicazione in riferimento agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima dell'1.1.2019, data di entrata in vigore della citata legge finanziaria"*; poiché il sinistro de quo risale al 2016, la novella in esame non ha rilievo nel presente procedimento.

- **Decurtazione indennizzo INAIL da risarcimento del danno**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

Dal risarcimento come calcolato per invalidità permanente va detratto l'indennizzo corrisposto dall'INAIL per tale voce, così come dal risarcimento calcolato per invalidità temporanea totale andrà detratto l'indennizzo corrisposto dall'INAIL per tale voce, mentre l'importo calcolato a titolo di invalidità temporanea, al pari di quello calcolato per spese mediche, va riconosciuto per intero (essendo voce di danno esclusa dalla tutela INAIL che copre solo il danno patrimoniale e il danno biologico permanente).

L'indennizzo (da trattare alla stregua di un acconto) va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da Cassazione civile, Sez. 3, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017; Cassazione civile Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014, pertanto occorre: (a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito; (c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato: (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento

dell'acconto; (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Rapporto tra menomazione esistente e sopravvenuta**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11455/2019 - Sentenza n. pubbl. il 10/02/2022 - Giudice Dott.ssa Casella)**

Richiamando la pronuncia in materia resa da Cass. Civ. Sez. III sentenza 11.11.2019 n.28986, si ritiene che la menomazione preesistente non sia concausa, né aggravi la menomazione sopravvenuta qualora, applicando il criterio controfattuale, le rinunce patite in conseguenza del sinistro per cui è causa sarebbero state identiche anche se il danneggiato fosse stato sano prima dell'infortunio. In questi casi, la menomazione preesistente è giuridicamente irrilevante. *“Pertanto, non solo la liquidazione del risarcimento, ma anche, prima ancora, la determinazione del grado percentuale di invalidità permanente sofferto da persona già menomata, quando lo stato anteriore della vittima non abbia inciso in alcun modo sui postumi concretamente prodotti dal secondo infortunio, va determinato come se a patire le conseguenze fosse stata una persona sana, in virtù della inesistenza di causalità giuridica tra stato anteriore e postumi”.*

[Conforme: Cass., ord., 28327/2022]

- **Spese processuali**
- **Soccombenza reciproca e ripartizione spese**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 417/2018 - Sentenza n. 163/2022 pubbl. il 17/02/2022 – Collegio: Dott.ssa Sanna; Dott.ssa Aicardi, Dott. Baudinelli)**

Quanto all'eccezione dell'appellante secondo cui la soccombenza (nel giudizio di primo grado) per quasi due terzi rende illegittimo l'addebito integrale delle spese alla convenuta in quanto le spese dovevano essere compensate per i due terzi, sul punto è sufficiente ricordare che: *"In tema di spese di lite, la **reciproca soccombenza** va ravvisata ... nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento, con la precisazione che, in tale ultima circostanza, è necessario che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto"* (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 516 del 15/01/2020).

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

- **Liquidazione spese processuali**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 622/2019 – Sentenza n. 329/2022 pubblicata il 05/04/2022 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

Nonostante il possibile divario tra *petitum* e *decisum* la precipua soccombenza di parte convenuta, odierna appellata, della quale è stata accertata la responsabilità nella causazione del sinistro, è idonea a determinare, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite di primo grado in favore di Nano Michael, che si liquidano come in dispositivo, in conformità al D.M. 55/2014

*[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]*

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da attività di manutenzione, incendio**
- **Spese generali, spese forfettarie rimborsabili**



**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 19)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 949/2019 – Sentenza n. 657/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Dott. Marcello Bruno, Presidente relatore; Dott.ssa Valeria Albino, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza n. 171/2019 del Tribunale di Massa)**

Circa l'omessa indicazione delle spese generali, va detto che in tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle **spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014**, queste ultime devono ritenersi **riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante**, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata in seguito all'entrata in vigore del **d.m. n. 37 del 2018**, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili di "regola". **Il rimborso delle spese forfettarie, costituisce una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta**, al pari del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista (Cass., sez. VI civ., ordinanza n. 1421 del 22.01.2021).

**Alla data del 24.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Rimborso spese processuali terzo chiamato in garanzia**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 10)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1229/2016 – Sentenza n. 351/2022 pubbl. il 31/03/2022 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella,**

**Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento d'appello avverso sentenza Tribunale di Genova N. 1417/2016)**

Quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata [compagnia di assicurazione], appaiono inconferenti i rilievi effettuati da parte appellante [visto la carenza di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione, compensare integralmente le spese di lite]. Invero, costante e pacifica giurisprudenza afferma che: *“Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore spesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria”* (Cass. II Sez. Civ., Sentenza N. 25541/2015).

Nel caso di specie il coinvolgimento della [compagnia di assicurazione] si è reso necessario in virtù degli addebiti mossi dalla [parte appellante, originariamente parte attrice] nei confronti [della parte appellata, originariamente parte convenuta], affinché questi potesse essere garantito e manlevato dalla propria compagnia di assicurazione. Da ciò deriva l'obbligo di rimborsare le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia.

Tale conclusione non può essere scalfita dall'ulteriore questione proposta dall'appellante circa la operatività o meno della polizza, poiché tale aspetto risulta del tutto assorbito dal rigetto delle domande.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Liquidazione spese in favore Erario**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 21-23)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).

Nel presente grado le spese si liquidano in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellata; sul punto si richiama Cass.civ.Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 secondo cui: *"In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità."* (successivamente confermata da Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).

Pertanto, le spese del grado si liquidano a favore dell'Erario, senza alcun dimezzamento, in complessivi € [...] oltre spese generali, Iva e C.p.a. di legge.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Spese processuali
- Soccombenza

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 10-11)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 830/2018 – Sentenza n. 1255/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Cinzia Casanova, Presidente relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere; Dott.ssa Enrica Drago, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Genova in composizione collegiale, Rel. Dr.ssa Zampieri, n. 1680/2018 Sent. del 07 giugno 2018, pubblicata il 13 giugno 2018).**

Com'è pacifico, la ctu disposta in primo grado ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte [dalla appellata] sui titoli cambiari azionati in sede esecutiva, ed il Tribunale, pertanto, ha accolto la sua opposizione.

Del tutto coerentemente, quindi, ha posto a carico della opposta le spese di lite e di ctu, senza particolare motivazione, semplicemente, facendo riferimento al principio di soccombenza.

**Ciò appare del tutto condivisibile, poichè le norme relative al regime delle spese processuali è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa, mentre l'onere di motivazione incombe sul Giudice solo laddove voglia derogare a questo principio, e propenda per la compensazione delle spese, possibilità che, nel tempo ha subito diverse restrizioni da parte del legislatore.**

Infatti, vi è stata una progressiva erosione dei margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente, poichè, mentre nel regime anteriore al 2005 la compensazione era possibile, ex art. 92 c.p.c.: *“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi..”* ; dopo la riforma introdotta con la L.28 dicembre 2005 n.26, si è previsto che: *«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»*; per giungere alla riforma del 2009 che recitava: *«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»* ; in ultimo, riformando l'art.92 c.p.c. , la Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto: *“Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”*.

Vale ricordare, poi, anche la pronuncia della Corte costituzionale, n.77 del 19 aprile 2018, che ha accolto le censure mosse dall'ordinanza del tribunale di Torino [...] e così ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche *qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*.

Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre nessuna delle ipotesi che potrebbero giustificare la compensazione delle spese, poichè non sussiste alcuna *soccombenza reciproca*, nè è ravvisabile alcun *novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti*, nè sussiste una *grave ed eccezionale ragione* che possa far deflettere dal principio di soccombenza.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno patrimoniale**
- **Remunerazione dell'attività stragiudiziale volta a favorire la conciliazione**

**(Tribunale - R.G. n. 6992/2019 – Sentenza n. 2897/2022 pubbl. il 22/12/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

Nel danno patrimoniale risarcibile va altresì compresa la remunerazione per l'attività stragiudiziale svolta da parte attrice al fine di favorire la conciliazione della lite. A tale proposito deve darsi continuità all'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr Cassazione civile n. 32483/2019) che, nel richiamare i principi di diritto già espressi da Cassazione civile sezioni unite n. 16990/2017, ha avuto modo di chiarire:

- che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa;
- che l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente

presumersi essere l'esito del futuro giudizio: da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da avvocato, è comunque qualcosa di diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie;

- che la liquidazione, anche se deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova, secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente.

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Danno da PA
- Responsabilità processuale aggravata

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 18)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 249/2019 – Sentenza n. 1253/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott. Marcello Bruno, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza n. 37/2019 del Tribunale di Genova, pubblicata il 3/1/2019 a definizione del procedimento R.G. 6919/2015)**

Non può accogliersi la domanda di condanna [dell'appellante] ex art. 96 c.p.c. chiesta dagli appellati [...] in quanto **“la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta** (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), **non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi”** (Cass. n. 15629 del 2010), mentre nel caso di specie difetta la prova della sussistenza di tale elemento soggettivo [...].

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Spese processuali
- Responsabilità processuale aggravata

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 12-13)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 830/2018 – Sentenza n. 1255/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Cinzia Casanova, Presidente relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere; Dott.ssa Enrica Drago, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Genova in composizione collegiale, Rel. Dr.ssa Zampieri, n. 1680/2018 Sent. del 07 giugno 2018, pubblicata il 13 giugno 2018).**

[...] deve [...] ritenersi che l'appellante , in questa sede, abbia agito con colpa grave.

Infatti, è del tutto evidente la pretestuosità dell'appello, che censura l'applicazione del principio legale di soccombenza, senza , del resto, minimamente contestare la statuizione di merito del Tribunale, circa l'accoglimento dell'opposizione.

**Nell'ipotesi di responsabilità aggravata, l'attuale formulazione della norma consente, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L.69/2009 , e quindi dopo il 4.7.09, la condanna, anche *ex officio* , in ogni caso della parte soccombente in punto spese di lite , al pagamento di una somma: "*equitativamente determinata*" , sicchè , in oggi, deve ritenersi venuto meno l'onere della parte vittoriosa di fornire la prova del danno patito dal comportamento avversario.**

Quindi, la domanda della [appellata] ex art. 96 c.p.c. deve essere accolta.

**In merito all'ammontare della somma da riconoscere, di recente il supremo Collegio ha indicato i parametri cui fare riferimento, così statuendo: "*In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88***

*c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza.” (cfr.Cassazione civile, sez. III, 04/07/2019, n. 17902).*

Ritiene il Collegio , pertanto, che debba condannarsi [appellante], ex art.96 cpc, al pagamento della somma che pare ragionevole determinare in € [...] oltre interessi dalla presente sentenza al saldo, somma corrispondente a circa l'80% delle spese di lite liquidate per il grado a carico della soccombente.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Liquidazione spese accertamento tecnico preventivo**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 14755/2016 - Sentenza n. pubbl. il 20/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

La Corte di Cassazione, ordinanza n. 15492/2019, ha affermato che le spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, pur se anteriori al giudizio, vanno a comporre le spese complessive della lite, trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione. Ne consegue – si legge nella pronuncia – che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda, essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e consequenziale legata al criterio della soccombenza e dovendo pertanto il giudice provvedervi anche in assenza di una espressa richiesta della parte vittoriosa), esse devono essere poste a carico dei convenuti in solido ex art. 97 c.p.c. (stante la solidarietà del rapporto sostanziale e, in ogni caso, la comunanza di interessi, alla luce della identità delle questioni sollevate e dibattute e della convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa attorea), come sotto liquidate in base al DM 55/2014 come aggiornato dal DM 37/2018 (Scaglione compreso da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00 valori medi), secondo soccombenza, ivi inclusi gli oneri di atp effettivamente sostenuti da parte attrice.



[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Vizi sentenza**
- **Vizio di ultrapetizione per violazione art. 112 c.p.c. - insussistenza**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 417/2018 - Sentenza n. 163/2022 pubbl. il 17/02/2022 – Collegio: Dott.ssa Sanna; Dott.ssa Aicardi, Dott. Baudinelli)**

Appare evidente che non è ravvisabile il dedotto **vizio di ultrapetizione** proprio perché il Tribunale ha interpretato la domanda non solo alla luce delle conclusioni formulate, ma mettendole in correlazione con la narrativa dell'atto introduttivo del giudizio, in conformità alla Giurisprudenza secondo la quale: *“Ai fini di una corretta interpretazione della domanda, il giudice di primo grado è tenuto ad interpretare le conclusioni contenute nell'atto di citazione, alle quali si è riportato l'attore in sede di precisazione delle conclusioni, tenendo conto della volontà della parte quale emergente non solo dalla formulazione letterale delle conclusioni assunte nella citazione, ma anche dall'intero complesso dell'atto che le contiene, considerando la sostanza della pretesa, così come è stata costantemente percepita dalle parti nel corso del giudizio di primo grado, tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche della condotta processuale delle parti, nonché delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa”* (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 18653 del 16/09/2004)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel solco di tali principi si pongono le seguenti pronunce, sia pur non specificamente riferite all'art. 112 c.p.c., ma pur sempre concernenti i criteri cui il Giudice si deve uniformare nell'interpretazione della domanda, non essendo *“necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni”* (Cass. civ., Sez. L, sentenza n. 17991 del 09/07/2018; v. anche Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 1681 del 29/01/2015: Anche ai fini della nullità dell'atto di citazione per *“petitum”* omesso od assolutamente incerto, si deve *“tener conto ... del contenuto complessivo dell'atto di citazione...”*). Di nuovo, con specifico riferimento all'art. 112 c.p.c.: *“Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, non condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ha il potere - dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata...”* (Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 8225

Nello stesso senso, da ultimo: *“Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti: ne deriva che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate”* (Cass. civ., Ordinanza n. 17897 del 03/07/2019).

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

- **Vizi sentenza**
- **Recepimento *per relationem* delle conclusioni della CTU**
- **Carenza di motivazione sentenza di primo grado - *insussistenza***

#### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 395/2019 - Sentenza n. 1182/2021 pubbl. il 23/11/2021 – Collegio: Dott.ssa Sanna, Dott.ssa Casanova, Dott.ssa Aicardi)**

Riguardo alle censure mosse avverso la sentenza di primo grado per aver recepito (integralmente) la CTU dell’ing. XXX, innanzitutto si ricorda che la giurisprudenza del Supremo Collegio si è così espressa: “non è **carente di motivazione** la sentenza che recepisce “per relationem” le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiarare di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione” (così in massima Cass. 4352/2019, conformi Cass. 22056/2020 e Cass. 7264/2012).

---

del 29/04/2004; Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 15802 del 28/07/2005; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza n. 13602 del 21/05/2019; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019).

## PUNTI GENERALI

*Alla data del 23.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

## ASSICURAZIONE

- Polizze “unit linked” e loro natura giuridica
- Qualificabilità delle polizze “unit linked” come prodotti finanziari
- Applicazione della disciplina di cui all’art. 23 TUF

### Punto di motivazione riportato testualmente

(Tribunale - R.G. n. 2741/2017 - Giudice Dott. La Mantia)

Tanto premesso, risulta anzitutto pacifico che il contratto sottoscritto da ...*omissis*... rientra nella categoria delle polizze c.d. “unit linked”, ossia prodotti che si distinguono dalla tradizionale assicurazione sulla vita, dato che la prestazione eseguita dall'assicuratore è direttamente collegata, in tutto o in parte, al valore delle quote – acquistate con il versamento del premio iniziale - di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni; in sostanza, il valore del capitale investito dipende da quello delle quote dei fondi di investimento e delle Sicav in cui la compagnia assicurativa ha investito i premi corrisposti, senza alcuna garanzia per l'assicurato di ottenere un rendimento minimo o, almeno, la restituzione del capitale.

Per quanto attiene alla questione della natura delle polizze che qui interessano, la S.C. ha recentemente stabilito che “nelle polizze “unit linked”, caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato

dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento" (Cass. n. 6319/2019).

Orbene nella fattispecie in esame, alla luce del criterio sopra richiamato, deve ritenersi che il contratto concluso tra le parti abbia carattere finanziario e non assicurativo, dato che dallo stesso emerge chiaramente che i rischi sono stati assunti solo dalla contraente (alla quale ...*omissis*... non sono stati garantiti né un rendimento minimo, né quanto meno la restituzione del valore nominale del capitale corrisposto in via anticipata) e non anche dalla compagnia, a carico della quale non risulta la copertura di alcun rischio demografico, consistente nella differenza tra la durata media della vita della popolazione e la durata della vita della persona assicurata.

...*omissis*...

Del resto, la natura finanziaria dello strumento per cui è causa emerge anche dall'assenza di qualsiasi finalità previdenziale, non essendo garantito alcun risultato (sia pure minimo) dell'investimento

.....*omissis*...

Dalla qualifica della polizza ...*omissis*... come prodotto finanziario consegue l'applicazione al caso di specie della disciplina di cui all'art. 23 TUF, secondo cui: *"1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo"*.

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Polizze "unit linked" e loro natura giuridica

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 5611/2017 – Sentenza sottoscritta il 9 aprile 2021 - Giudice Dott. Polichetti)**

La questione sulla natura giuridica delle polizze denominate *linked* (cioè quelle nella quali l'obbligazione principale dell'assicuratore è collegata al valore di organismi di investimento del risparmio o di fondi interni o comunque ad indici predeterminati di riferimento, cfr. art 2 D.lgs 209/2005) deve essere risolta in base a quanto statuito da Cassazione civile sentenza n. 6319/2019 a mente della quale:

- in tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della legge n. 262 del 2005 e del d.lgs n. 303 del 2006, nel caso in cui venga stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni od esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in qual momento (polizze denominate *united linked*), il ricorso allo schema legale (artt. 1882 – 1895 c.c.) del contratto di assicurazione, la cui causa deve essere rinvenuta nel trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore, rischio che, a pena di nullità, deve esistere alla stipula del contratto, non può essere automatico;
- è possibile far rientrare nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c. le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato purchè sia mantenuto comunque il rischio demografico; in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari canoni ermeneutici;
- la funzione assicurativa può dirsi mantenuta tutte le volte in cui sia possibile rintracciare, dall'entità della prestazione dovuta, secondo le specifiche regole

contrattuali, un effettivo impegno da parte dell'impresa a liquidare prestazioni il cui valore sia dipendente dalla valutazione del rischio demografico; al contrario ove il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato, l'operazione costituisce un investimento in strumento finanziario rispetto al quale la funzione previdenziale è assente, venendo meno la possibilità certa di contare su una risorsa finanziaria in grado di fronteggiare il bisogno connesso all'evento vita;

- le polizze del Ramo III del Decreto legislativo n. 209/2005 – categoria alla quale appartengono pacificamente le unit linked – recano sempre al loro interno (seppur talvolta in modo molto contenuto se non addirittura irrisorio) un rischio demografico che consiste nella differenza tra la durata media della vita della popolazione e la durata della vita di una persona: lo sbilanciamento del rischio verso l'assicurato (che si verifica quando c'è assunzione di un rischio demografico concreto e non irrisorio) non si traduce in una sua assenza e l'ancillarità della funzione assicurativa rispetto alla componente finanziaria determina l'insorgenza di un contratto a causa mista, con conseguente applicabilità della disciplina del tipo contrattuale prevalente

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Cessione del credito**
- **Azioni esperibili dal cessionario del credito**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 14838/2019 –Sentenza n. 1646/2022 pubbl. il 27/06/2022- Giudice Dott. Polichetti) (*n.b.: impugnazione sentenza n. 1428/2019 del Giudice di Pace di Genova, resa ella causa rgn 5756/2017*)

Al cessionario del credito è consentito esperire tutte le azioni dirette ad ottenere la *realizzazione del credito*, non anche quelle di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione che riguardano la fonte del credito.

Le azioni di nullità, annullamento, rescissione e risoluzione, per la giurisprudenza prevalente *“non trapassano al cessionario sull’assunto che “in tema di cessione del credito, la previsione dell’art. 1263 c.c., comma 1 in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli “altri accessori”, deve essere intesa nel senso che nell’oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, “ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito”.* (Cass. 15.9.1999 n. 9823). *Pertanto, nella nozione di “accessori” di cui all’art. 1263 c.c., comma 1 rientrano sicuramente le azioni giudiziarie a tutela del credito, ad esempio l’azione di adempimento dell’obbligazione ceduta. D’altra parte, è coerente con la ratio complessiva dell’art. 1263 c.c., comma 1 che oggetto della cessione sia non solo il diritto di credito isolatamente considerato, ma anche ogni situazione giuridica in grado di accrescerne la possibilità di soddisfazione e l’utilità economica mediante l’adempimento, quali garanzie, privilegi ed azioni a tutela del diritto di relativo ceduto...Infatti questa Corte ha affermato che mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell’altro contraente, dell’intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all’originario creditore-cedente, e l’esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, costui acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè – come sopra esposto – le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette a tutela del credito ceduto.* (Cass. Sez. 3 n. 776 del 28 aprile 1967)” (cfr Cass Civ Sez III, 13.2.2013 n. 6422).

Alla luce dei principi di diritto sopra esposti si ritiene che parte appellante, cessionaria del credito, sia legittimata a promuovere ogni azione (ivi inclusa l’azione destinata ad accertare la vessatorietà di



*una clausola contrattuale) che miri ad accrescere la possibilità di soddisfazione del suo credito e salvaguardi la titolarità del diritto acquisito dal cessionario e che, per contro, gli sono precluse le sole azioni che afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (Cassazione civile, sez. 3 , Sentenza n. 17727 del 06/07/2018).*

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Restrizione libertà contrattuale del consumatore**
- **Art. 33 lett. t del Codice del Consumo**

**(Tribunale - R.G. n. 14838/2019 –Sentenza n. 1646/2022 pubbl. il 27/06/2022- Giudice Dott. Polichetti) (n.b.: impugnazione sentenza n. 1428/2019 del Giudice di Pace di Genova, resa ella causa rgn 5756/2017)**

Ricorre l'ipotesi di cui all'art. 33 lett. t del Codice del Consumo ove la clausola contrattuale ponga a carico del consumatore una restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi che non risulta bilanciata da alcun serio vantaggio e non sia stata oggetto di alcuna trattativa individuale della clausola ai sensi dell'art 34 Codice del Consumo (cfr. Cassazione civile sentenza n. 8268 del 28 aprile 2020).

[20/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Rischio invalidità permanente**
- **Distinzione fra invalidità permanente e malattia**
- **Interpretazione del contratto**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 3980/2020 –Sentenza n. 2791/2022 pubbl. il 09/12/2022 - Giudice Dott. Polichetti)**

Le definizioni di Invalidità Permanente o Malattia accolti dalla medicina legale e fatti propri in ambito assicurativo ...*omissis*... sono noti: in particolare, per invalidità permanente si intende la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione svolta dall'assicurato; per malattia si intende ogni alterazione anatomo patologica evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Altrettanto noto è l'arresto giurisprudenziale di cui alla sentenza resa da Cassazione civile n. 5197/2015: in esso si afferma che il perdurare di una malattia e l'invalidità permanente siano due situazioni inconciliabili, infatti:

- sinché dura la malattia, permane un'invalidità temporanea;
- quando la malattia cessa, ma vi sono dei postumi, si ha un'invalidità permanente;
- infine, se la malattia conduce alla morte, essa ha causato "solo" un'invalidità temporanea (Cass. Ord. 32372/2018; Cass. 5197/2015; Cass. 7632/2003).

In virtù di quanto sopra esposto, la Suprema Corte, tenuto conto che l'invalidità permanente costituisce uno stato menomativo, stabile e non remissibile, che si consolida soltanto all'esito di un periodo di malattia e non può quindi sussistere prima della sua cessazione, ha fatto discendere il principio per cui, se un contratto di assicurazione prevede il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, nessun indennizzo è dovuto se la malattia, senza guarigione clinica, abbia avuto esito letale.

Certo è che anche le premesse di quelle pronuncia sono parimenti importanti: *"Un contratto è un testo giuridico. Le espressioni in esso contenute, se potenzialmente ambivalenti, vanno interpretate secondo il senso che è loro proprio nel contesto giuridico"*. E, si aggiunga, secondo i principi generali che regolano l'interpretazione dei contratti.

Quando si tratta di interpretare un contratto, in altri termini, occorre sempre avere presente, al di là delle espressioni letterali utilizzate, prima di tutto la comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.): *“In tema di interpretazione del contratto, l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”*, Cassazione civile n. 23701/2016.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Inapplicabilità art. 141 Codice delle assicurazioni**
- **Differenza rispetto all’azione risarcitoria ordinaria ex art. 144 Codice delle assicurazioni**

**(Tribunale - R.G. n. 992/2020 –Sentenza n. 1806/2022 pubbl. il 12/07/2022- Giudice Dott. D’Arrigo)**

Nella specie è inapplicabile l’art. 141 del Codice delle assicurazioni.

Ed invero, in relazione a ciò è appena il caso di richiamare la recentissima sentenza n. 17963 del 23 giugno 2021 con cui la Suprema Corte, attenendosi a un’interpretazione letterale della norma, ha sottolineato che l’esigenza di una tutela di favore per il terzo trasportato ha significato solo quando vi è una pluralità di veicoli coinvolti, perché solo in questo caso il danneggiato può agire *“a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”*.

Nella sopra richiamata pronuncia i giudici di legittimità, in particolare, hanno affermato che *“In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l’art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, ‘a prescindere dall’accertamento della*

*responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro', introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo 'caso fortuito', da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che **tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico** equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria 'di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno', che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito".*

*Ed ancora: "Nel caso di sinistro nel quale risulta coinvolto solo il veicolo del vettore del trasportato l'esigenza di tutela rafforzata non emerge perché gli oneri probatori di danneggiato e responsabile sono di portata equivalente a quelli previsti dall'art. 141. Ai sensi dell'art. 2054, comma 1, cod. civ. il danneggiato ha il solo onere di provare il danno ed il nesso di causalità, alla stessa stregua di quanto previsto dall'art. 141, mentre spetta al vettore provare 'di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno', che è previsione equivalente all'esimente del caso fortuito previsto dall'art. 141. Sia nel caso dell'art. 2054, comma 1, in sinistro con un solo veicolo coinvolto, che dell'art. 141, è il caso fortuito, quale fattore naturale o fattore umano estraneo alla circolazione di altro veicolo, il fatto che viene opposto alla domanda del trasportato. **L'azione spettante al trasportato, per il danno cagionato dalla circolazione del veicolo in mancanza di altri veicoli coinvolti nel sinistro, è dunque quella generale prevista dall'art. 144 nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Agendo nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, la persona trasportata agisce nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, sulla base della fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ.** Tale conclusione non risponde ad una esigenza meramente classificatoria: lo si comprende non appena si presti attenzione al profilo delle conseguenze risarcitorie, che è, in realtà, la chiave della norma dal punto di vista ermeneutico. Nella fattispecie di cui all'art. 141 il terzo trasportato, proprio alla luce della peculiarità dell'azione che è promossa nei confronti del proprio*

vettore, il quale potrebbe non essere il responsabile del sinistro, è risarcito dall'impresa di assicurazione (del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), non nei limiti del massimale contrattuale, ma di quello minimo di legge, che per ipotesi potrebbe essere inferiore a quello contrattuale. Resta 'fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo'. Il risarcimento del massimale contrattuale interviene quindi solo in sede di responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile, ed a condizione che sia stato pattuito in polizza un massimale superiore a quello minimo di legge. Il doppio passaggio, prima attraverso l'un massimale e poi attraverso l'altro, rispecchia la pluralità dei veicoli coinvolti. Si comprende così peraltro perché la norma sottragga all'ambito del caso fortuito la responsabilità dell'altro conducente. Il costo sopportato dal trasportato, per il beneficio dell'esclusione dal campo del caso fortuito della responsabilità dell'altro conducente, è la possibilità di conseguire il risarcimento solo nei limiti del massimale minimo di legge e non nei limiti del massimale contrattuale. Tale costo non c'è **nell'azione generale ai sensi dell'art. 144** dove però **può essere opposta e provata la mancanza di responsabilità del vettore sulla base dell'esclusiva responsabilità del veicolo antagonista, con la perdita del vantaggio per il danneggiato di un coobbligato solidale**. Per converso, il beneficio per l'assicuratore di essere tenuto, ai sensi dell'art. 141, nei limiti del massimale minimo di legge ha il costo della possibilità di opporre esclusivamente quale causa del sinistro il fattore naturale o il fattore umano, estraneo alla responsabilità del conducente del veicolo antagonista. Dal punto di vista del giudizio di responsabilità il cerchio si chiude, nel caso della previsione di cui all'art. 141, con la responsabilità sussidiaria dell'assicuratore del responsabile e la rivalsa nei confronti di quest'ultimo prevista dal quarto comma (a parte il passaggio al giudizio sulla responsabilità che può aver luogo nel processo promosso ai sensi dell'art. 141 con l'intervento dell'assicuratore del responsabile civile e l'estromissione dell'assicuratore convenuto). Ascrivendo l'ipotesi del sinistro in presenza di un solo veicolo all'art. 144 si consente al danneggiato di agire per il danno 'entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione'. Diversamente, collocando l'azione nell'alveo dell'art. 141, per un verso, pur in presenza di massimale contrattuale più elevato, apparentemente il risarcimento dovrebbe arrestarsi a quello minimo di legge, per l'altro al massimale contrattuale potrebbe accedersi solo in presenza di un giudizio di responsabilità civile, ma in tal caso l'azione non

sarebbe diversa dal combinato disposto degli artt. 2054, comma 1, cod. civ. e 144 cod. assicurazioni. Il massimale convenzionale più elevato sarebbe applicabile previa identificazione del responsabile civile, il che non è altro che la fattispecie di cui all'art. 2054, comma 1. **Il trasportato in sinistro con più veicoli coinvolti e quello in sinistro con un solo veicolo allegano la medesima causa petendi, e cioè il danno ed il nesso di causalità, ma, mentre il primo, ove agisca ai sensi dell'art. 141 senza dedurre la responsabilità civile del proprio vettore, può conseguire dal relativo assicuratore il risarcimento entro il massimale minimo di legge, con la possibilità che gli venga opposto il caso fortuito (nei termini in cui la norma lo delimita e che sono stati precisati sopra), il secondo agisce deducendo la responsabilità civile del proprio vettore ai sensi dell'art. 2054, comma 1, con la possibilità sempre che gli venga opposto il caso fortuito (il conducente ha 'fatto tutto il possibile per evitare il danno'), al fine di conseguire però il risarcimento entro i limiti della somma per la quale è stata stipulata l'assicurazione''.**

Non può – ovviamente – essere trascurato che la possibilità di applicare l'azione “di favore” prevista dall'articolo 141 del Codice delle Assicurazioni private o l'azione risarcitoria ordinaria regolata dall'articolo 144 comporta notevoli differenze sul piano probatorio: **nel caso dell'azione ordinaria, infatti, al danneggiato è richiesto non solo di provare l'avvenuto trasporto sul veicolo del vettore, ma anche di dimostrare la responsabilità del conducente del veicolo, l'entità dei danni e il nesso di causalità fra il sinistro e i danni lamentati.**

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Pagamento a favore dell'assicurato dell'indennizzo contrattualmente convenuto
- Onere della prova

(Tribunale - R.G. n. 4158/2021 – Sentenza n. 2087/2022 pubbl. il 07/09/2022 - Giudice Dott. Tamborino)

Nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo contrattualmente pattuito, costituisce fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza.

L'assicurato, dunque, ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. (cfr Cass Civ . sez. III n. 1558/2018).

L'onere della prova gravante sul soggetto assicurato di polizza infortuni fa riferimento alla stessa definizione di infortunio che è descritto come l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna tale da produrre all'assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano quale conseguenza una invalidità permanente od una inabilità temporanea.

L'assicurato deve quindi dare anzitutto la prova dell'esistenza di un infortunio; e quindi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna; se manca la prova anche solo di una di dette cause viene, di conseguenza, esclusa la stessa esistenza dell'infortunio.

Deve altresì provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi, cioè nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa. Ed ancora dovrà dimostrare che tale evento ha prodotto una lesione che possa venir obiettivamente constatata, provando ovviamente anche la presenza del nesso causale tra l'evento e la lesione stessa, nonché l'esistenza della menomazione conseguente alla lesione ed il nesso causale tra le stesse.

L'assicuratore, a sua volta, per esimersi dal pagamento dell'indennizzo dovrà dimostrare che manca nell'evento uno dei requisiti della causa, o che manca la lesione od il nesso eziologico tra questa e l'evento o tra essa e le conseguenze che le si vogliono addebitare; o ancora che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" nell'oggetto del contratto, quale fatto impeditivo della pretesa dell'assicurato.

Riepilogando l'assicurato che agisca per ottenere l'adempimento del contratto e, quindi, la corresponsione dell'indennizzo ha l'onere di dimostrare:

- - che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
- - che lo stesso è derivato dalle cause previste dalla polizza;

- - che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Nozione di circolazione stradale e rapporto con la copertura assicurativa**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 2016/2018 – Sentenza n. 2782/2022 pubbl. il 31/10/2022 - Giudice Dott. Bonsignore)**

Infatti, è pur vero che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 20.06.2019 causa C-100/18 ha precisato che l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto deve ritenersi sempre operante anche nel caso in cui il veicolo si trovi parcheggiato in un garage privato e prenda fuoco per cause intrinseche al veicolo (nel caso di specie impianto elettrico) in tal modo precisando il concetto di circolazione stradale, comprendente ogni situazione di fatto (circolazione, sosta, fermata, ed arresto) che interessi e coinvolga un mezzo di locomozione purché lo stesso corrisponda alla definizione di "veicolo" dettata dalla Direttiva 2009/103/CE e svolga la sua peculiare funzione di mezzo di trasporto.

Sul punto già la giurisprudenza di legittimità aveva specificato che: *"La sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2054 cod. civ. e della legge 990/1969, anch'essa gli estremi della fattispecie "circolazione del veicolo", con la conseguenza che, dei danni derivati a terzi (nella specie, il conduttore di un immobile) dal relativo incendio ( non determinato da fatto idoneo ad interrompere il nesso della sua derivazione causale dalla circolazione, degradandola a mera occasione del danno stesso ) risponde anche l'assicuratore, indipendentemente dal lasso di tempo intercorso tra l'inizio della sosta e l'insorgere dell'incendio."*

Cass. Civ. Sez. 3 Sentenza n. 14998 del 05.08.2004.

A dirimere la questione in merito alla circolazione stradale ed alla copertura assicurativa art. 122 Codice Assicurazione è intervenuta una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte



di Cassazione che ha così affermato: *“Ai fini dell’operatività della garanzia per R.C.A., l’art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell’Unione europea e alla giurisprudenza eurocomunitaria (Corte Giustizia del 4 settembre 2014 in causa C-162/2013; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 28 novembre 2017 in causa C-514/2016; Corte Giustizia del 20 dicembre 2017 in causa C-334/2016; Corte Giustizia, Grande Sezione, del 4 settembre 2018 in causa C-80/2017; Corte Giustizia del 20 giugno 2019 in causa C-100/2018) nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.”* Corte Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 21983 del 30.07.2021.

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 144.2 Codice delle assicurazioni**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 9843/2021 – Sentenza n. 2867/2022 pubbl. il 20/12/2022 - Giudice Dott. Tamborino)**

Occorre preliminarmente precisare che il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del proprio assicurato è regolato dall’art. 144 C.d.A., comma secondo, che prevede la facoltà per l’ente assicuratore di agire per la restituzione delle somme versate al terzo “nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.

Il diritto di rivalsa dell’assicurazione in materia di RCA non è, quindi, ravvisabile in re ipsa nell’ipotesi di colpa dell’assicurato, ma dipende dalle singole pattuizioni contrattuali.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Vessatorietà della clausola di un contratto di assicurazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 3918/2020 – Sentenza n. 2900/2022 pubbl. il 22/12/2022 - Giudice Dott. La Mantia) (impugnazione sentenza n. 1561/2019 del 9/09/2019 del Giudice di Pace di Genova)**

Ai fini dell'accertamento dell'eventuale carattere vessatorio della clausola che qui interessa, appare particolarmente significativo quanto affermato, in una fattispecie del tutto analoga, dalla S.C. nella recente sentenza 27/7/2022 n. 23415: "questa Corte ha affermato il principio, cui deve darsi continuità, secondo il quale, nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola con cui si pattuisce che l'assicurato sia indennizzato mediante la reintegrazione in forma specifica del danno occorsogli in conseguenza di un sinistro stradale (ad es., mediante riparazione del veicolo presso una carrozzeria autorizzata) non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità agli effetti dell'art. 1341 c.c., ma delimitativa dell'oggetto del contratto, in quanto non limita le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non esclude, ma specifica, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato (Cass. 15/05/2018, n. 11757).

Infatti, premesso che, nell'ambito del contratto di assicurazione, sono da considerare limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le clausole che circoscrivono le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre, al contrario, attengono all'oggetto del contratto quelle che concernono il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (tra le altre, Cass. 10/11/2009, n. 23741 e, recentemente, Cass. 04/02/2021, n. 2660, non mass.), deve escludersi che siano soggette all'obbligo della specifica approvazione preventiva per iscritto le clausole che si limitano a prevedere, in luogo del risarcimento per equivalente, l'obbligo, per l'assicuratore, di provvedere alla riparazione in forma specifica (eventualmente, come nella specie, attraverso la previsione della riparazione del veicolo presso una carrozzeria

convenzionata), la quale costituisce una forma di risarcimento o di indennizzo che consente al danneggiato di ottenere il ristoro del pregiudizio subito mediante la diretta rimozione delle conseguenze dannose e la restitutio in integrum del medesimo bene che costituiva il punto di riferimento oggettivo dell'interesse leso.

Con siffatta clausola non viene imposto al contratto di assicurazione un peso che rende eccessivamente difficoltosa la realizzazione del diritto dell'assicurato né si consente all'assicuratore di sottrarsi in tutto o in parte alla sua obbligazione o si assoggetta la soddisfazione dell'assicurato all'arbitrio dell'assicuratore e ai tempi da questo imposti per la definitiva liquidazione della somma dovuta; piuttosto, senza determinare alcun significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione (ma, anzi, attraverso una libera stipulazione intesa ad ottenere specifici vantaggi contrattuali a fronte dell'assunzione dell'impegno di rivolgersi ad una carrozzeria convenzionata con l'assicuratore), viene specificato l'oggetto del contratto stesso e vengono pattuite le modalità e la forma con cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato del danno prodottogli dal sinistro; la clausola in questione, pertanto, non rientra tra quelle limitatrici della responsabilità dell'assicuratore e non richiede per la sua efficacia la specifica approvazione per iscritto del contraente per adesione ai sensi dell'art. 1341 c.c.”.

La clausola in esame è stata quindi ritenuta pienamente legittima dalla Suprema Corte, a conferma di un orientamento peraltro già espresso (Cass. 15/05/2018, n. 11757), non potendosi ravvisare nella stessa una restrizione alla libertà contrattuale nei confronti dei terzi.

Del resto, secondo l'art. 34 del codice del consumo, la vessatorietà di una clausola deve essere valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. La valutazione della vessatorietà non deve perciò riguardare la determinazione dell'oggetto del contratto, né l'adequatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi (purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile), rientranti nell'autonomia contrattuale.

*...omissis...*

Condivisibile appare quindi la valutazione del Giudice di prime cure per cui nessun comportamento successivo alla stipulazione del contratto ed estraneo all'oggetto può essere riconosciuto come imposto al contraente, atteso che la clausola consente una libera scelta, rimettendo la decisione al contraente stesso.

In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione nella sopra richiamata pronuncia: “contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - la quale sembra considerare il risarcimento per equivalente maggiormente soddisfattivo per il creditore rispetto a quello in forma specifica - va altresì puntualizzato, in termini generali, che, sebbene la scelta tra le due forme risarcitorie spetti al creditore (art. 2058 c.c., comma 1), tuttavia, se il debitore offre il risarcimento in forma specifica, l'eventuale rifiuto di tale offerta sarebbe contrario a buona fede, perché precluderebbe al debitore di conseguire un risultato utile che non comporta per il creditore un apprezzabile sacrificio e che è, anzi, normalmente più adeguato al fine risarcitorio e, dunque, al soddisfacimento dell'interesse creditorio (art. 1174 c.c.).

Proprio su tali presupposti la dottrina ammette che danneggiato e danneggiante possono validamente ed efficacemente accordarsi sul risarcimento in forma specifica, anche in via preventiva: tale accordo, infatti, integra un contratto innominato avente causa risarcitoria, diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322 c.c., comma 2). La clausola contrattuale diretta a prevedere siffatta forma risarcitoria, predisposta unilateralmente dal debitore, non determina, pertanto, uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto: la concreta operatività di tale istituto, ove sia materialmente possibile, trova infatti un limite, non già nelle esigenze di tutela del creditore (il cui interesse viene, al contrario, pienamente reintegrato), ma nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso”.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Clausole claims made miste**

**Punto di motivazione riportato testualmente****(Tribunale - R.G. n. 13418/2018 - Giudice Dott. Buttiglione)**

Come analizzato frequentemente in giurisprudenza, in materia di clausole assicurative c.d. *claims made* miste (ossia che richiedono la doppia copertura dell'assicurato, al momento del sinistro, e al momento della richiesta) – e a fronte di un oggettivo “buco” della copertura, identificabile nel passaggio da una assicurazione all'altra, occorre rispondere all'interrogativo su cui due volte si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione, in ordine alla validità dello schema della richiamata clausola, alla luce del dettato degli artt. 1917 c.c. e 1322 c.c..

Omettendo di richiamare in questa sede integralmente l'iter argomentativo delle Sezioni Unite, sinteticamente si osserva che sussistono evidenti problemi nel passaggio tra una polizza e l'altra nel sistema delle *claims made*, a prescindere dalla continuità temporale, dal periodo di retroattività delle polizze e dal fatto che l'assicurato abbia corrisposto i premi in modo continuativo.

Infatti è innegabile il rischio di “vuoti di copertura” nel passaggio tra una polizza e l'altra. La Cassazione sez. Unite n. 9140/2016 ha ritenuto la clausola *claims made* non vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ex art. 1322 c.c., riferibile secondo la Corte anche ai contratti tipici e anche alla valutazione di singole clausole, ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.

La Cassazione sez. Unite n. 22437/2018 ritiene che il giudizio di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti non va effettuato ex art. 1322 comma 2 c.c. perché la norma attiene alle fattispecie atipiche. Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole *claims made* rappresenta invece una deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c.,

non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore.

Il contraente assicurato può trovare tutele in caso di scoperture inaspettate attraverso differenti piani rimediali: responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti.

Da ultimo infine, va segnalata Cassazione, ordinanza n. 8894/2020, che torna nuovamente sulle clausole *claims made* dichiarandone la nullità ex art. 1965 c.c. in quanto rendono difficile l'esercizio del diritto facendolo dipendere dalla condotta del terzo (denuncia-richiesta di danno), autonoma e non calcolabile.

La Cassazione, nell'ultima pronuncia richiamata, affronta in particolare il caso di un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile stipulato da un ospedale e contenente una clausola che individua il sinistro nella richiesta risarcitoria del terzo ed estende la copertura ai sinistri denunciati entro 12 mesi dalla cessazione degli effetti del contratto.

Si tratta quindi un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile con clausola *claims made* ed una ultrattività di 12 mesi rispetto alla durata del contratto.

La Cassazione pone l'accento sul fatto che la clausola in esame introduce una decadenza a carico dell'assicurato non dipendente da una sua condotta: l'assicurato può fare denuncia dell'evento nei 12 mesi dalla cessazione del contratto solo se abbia ricevuto in quei termini temporali la richiesta di risarcimento del danno.

Ad avviso della Corte tale clausola introdurrebbe una decadenza collegata ad un atto, richiesta risarcitoria del terzo, che dipende esclusivamente dal terzo danneggiato.

In tali termini la clausola contrasterebbe con disposizioni imperative di legge, non solo con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole vessatorie, e che tra queste annovera espressamente quelle che impongono decadenze, ma altresì con l'art. 2965 c.c., che commina

la nullità dei patti con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto.

La Cassazione conferma l'orientamento della precedente pronuncia Cass. sez. Unite n. 22437/2018 per la quale il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. riguarda solo i contratti atipici e non deve essere effettuato in caso di contratto di assicurazione contro la responsabilità civile contenente una clausola claims made che non rende atipico il contratto di assicurazione.

La soluzione proposta dalla Cassazione 2020 è nel senso della nullità della clausola in quanto la claims made in questione introdurrebbe una decadenza la cui operatività è rimessa alla condotta di un terzo. Il termine decadenziale coincide nel caso di specie nell'arco dei 12 mesi dalla cessazione degli effetti contrattuali.

Va quindi concluso che le clausole claims made non sono vessatorie – perchè non limitative della responsabilità, ma dell'oggetto del contratto – e che le medesime sono tipiche.

I giudici di legittimità superano l'approdo di atipicità al quale erano pervenuti i giudici di legittimità nel 2016, in quanto prendono atto che la clausola claims made è l'estrinsecazione del principio di autonomia delle parti ex art. 1322 c.c.; inoltre il legislatore italiano – in conformità peraltro a quanto accaduto negli ordinamenti europei – ha adottato il modello delle claims made per le polizze di assicurazione della responsabilità civile dei professionisti.

Questo nuovo assetto comporta un sindacato di adeguatezza sui limiti imposti dalla legge ex art. 1322, comma I, c.c. e, di conseguenza, il venir meno del giudizio di meritevolezza sulla claims made.

La Corte prosegue poi nel ragionamento affermando che la clausola claims made, pur essendo tipica e non dovendo più essere oggetto di giudizio di meritevolezza, potrebbe presentare criticità e impone un'indagine sulla causa in concreto.

L'indagine di adeguatezza e il sindacato sulla causa concreta del contratto non devono unicamente attenersi alla conformazione genetica del contratto, ma altresì all'attuazione del rapporto. Alla declaratoria di nullità della clausola contraria a norme imperative ex art. 1322

comma 1 c.c. consegue la sostituzione della disciplina pattizia con la disciplina legale rappresentata dal modello loss occurrence ex art. 1917 c.c.

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Clausole claims made miste**
- **Nullità**

**(Tribunale - R.G. n. 13418/2018 - Giudice Dott. Buttiglione)**

Ebbene, applicando alla vicenda in esame le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione di meritevolezza, validità e liceità delle clausole contrattuali c.d. claims made, e in particolare richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 8894/2020, che ha stabilito la nullità della clausola che prevedeva la decadenza della copertura dopo 12 mesi dalla scadenza del contratto, deve affermarsi che sussiste nullità della clausola claims made apposta al contratto di assicurazione dell'assicurato, nella parte in cui stabilisce l'immediata decadenza della copertura in ipotesi di richieste di risarcimento avanzate da terzi in periodo successivo alla scadenza contrattuale, senza prevedere una formula di ultrattività della copertura, anche a pagamento dell'assicurato, atta a giustificare, dal punto di vista della causa del contratto, la richiesta del doppio presupposto di copertura da parte dell'assicurazione, ossia al momento del fatto e al momento della richiesta.

La clausola come prevista dalla compagnia assicurativa, al contrario, in quanto priva della facoltà per l'assicurato di godere di un periodo di prosecuzione della garanzia (limitato ai soli casi di cessazione dell'attività o morte dell'assicurato) – viola l'art. 1322 c.c. comma 1 per contrarietà al disposto dell'art. 2965 c.c., è priva di causa con conseguente nullità parziale ex art. 1418 e ss. c.c. e viola altresì il disposto dell'art. 1322 comma 2 c.c. (ove applicabile in via interpretativa o art. 1419 comma 2 c.c.) – sussistendo evidente squilibrio contrattuale nelle previsioni di polizza, laddove la doppia copertura richiesta al momento



della denuncia del danno da parte del terzo coincide con lo stesso periodo di validità della polizza secondo il principio loss occurrence.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Specificità del questionario**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 3691/2019 - Giudice Dott. Casella)**

Quanto sopra, devesi sottolineare, assume significato rispetto all'orientamento giurisprudenziale secondo cui , in particolare in tema di sottoscrizione di questionari, le caratteristiche dello stesso, in termini di maggiore o minore specificità, sono idonee a rilevare circa la valutazione che il contraente può ragionevolmente aver fatto circa la valenza di un'informazione e, dunque, circa la necessità di fornirla o meno, rispetto, appunto, all'obiettivo del questionario medesimo, con riferimento all'acquisizione di elementi per la stima del rischio da parte della compagnia assicurativa ( vedasi in merito Cass., sez. III, 24.11.2003 n. 17840,).

L'evoluzione normativa , di cui si è detto, in particolare con il codice delle assicurazioni, applicabile al caso di specie, conforta tale convincimento ed impone ancor più di ritenere che quanto più generico è il questionario, tanto meno l'assicuratore può dolersi di reticenze ( o inesatte informazioni che siano), diversamente pervenendosi ad un palese squilibrio secondo cui, grazie a domande predisposte in modo generico e fumoso, ai fini della valutazione del rischio, l'assicuratore potrebbe sempre eccepire le mancanze o le inesattezze di quanto dichiarato, attraverso , di fatto, un'ampia riserva del tutto incompatibile con la buona fede.

Ciò premesso, si rileva che nella documentazione ... è assente ... qualsiasi richiesta all'assicurato di fornire dettagliate e specifiche informazioni circa le condizioni della propria barca, il che porta ad escludere che l'asserita reticenza del dichiarante sia sostenuta in termini soggettivi da dolo o colpa grave.

[27/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Vessatorietà della clausola di un contratto di assicurazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 10493/2017 - Giudice Dott. La Mantia)**

Privi di pregio appaiono sul punto gli assunti dell'attore circa l'asserito carattere vessatorio della clausola contrattuale che qui interessa, atteso che la stessa – essendo finalizzata a stabilire i limiti entro cui l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato – contiene solo una specificazione del rischio garantito, senza invece escluderlo e senza limitare le conseguenze della colpa o dell'inadempimento della compagnia (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 23741/2009 e Cass. n. 8235/2010); ne deriva che, in mancanza di una previsione di limitazione della responsabilità, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 1341 c.c..

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Vessatorietà della clausola di un contratto di assicurazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 10493/2017 - Giudice Dott. La Mantia)**

L'invocata vessatorietà non può desumersi da una mera dicitura [*nella specie, si trattava della dicitura "coperto 80.000"*] riportata sul modulo di adesione, costituendo oramai dato di comune esperienza (acquisibile mediante l'impiego della dovuta diligenza da parte di una persona che sottoscrive un contratto di assicurazione) che i termini esatti della copertura del rischio emergono solo dalle condizioni generali di polizza.

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

## COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE

### Compenso prestazione professionale Avvocato

- Diritto al compenso
- Decorrenza termine di prescrizione (art. 2957, c. 2, c.c.)

### Punto di motivazione riportato pressoché testualmente

(Corte di Appello - R.G. n. 646/2019 - Sentenza n. 1291/2022 pubbl. il 13/12/2022 – Collegio:  
Dott. Bruno, Dott.ssa Morello, Dott. Ferrini)

L'art. 2957 c.c. fa decorrere il termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto di prestazione professionale o, comunque, dall'esaurimento dell'affare per il quale è stato conferito l'incarico.

Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, confermato anche recentemente con l'Ordinanza n. 40262 del 17.12.2021, *“la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'“ultima prestazione”, ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura “ad litem”, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte”* (Cass. civ., Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021).

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

**Compenso prestazione professionale Avvocato**

- **Determinazione compenso (art. 2233 c.c.)**
- **Distinzione “fondo spese” e “acconti sul compenso” (art. 2234 c.c.)**

**Punti di motivazione parzialmente rielaborati**

**(Corte di Appello - R.G. n. 1062/2019 - Sentenza n. 365/2022 pubbl. il 5/04/2022 – Collegio:**

**Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott. Pelosi**

**e Corte di Appello - R.G. n. 319/2019 - Sentenza n. 1043/2021 pubbl. il 15/10/2021 –**

**Collegio: Dott.ssa Alparone, Dott.ssa Latella, Dott.ssa Albino)**

L'art. 2233 c.c. disciplina l'onorario del professionista, prevedendo un criterio d'ordine gerarchico preferenziale, quanto alle fonti determinative (comma 1).

La fonte regina è l'accordo tra le parti.

Tale principio è ribadito dagli artt. 1 del DM 140/12 e DM 55/14 e dall'art. 9 del DL 1/12 (applicabile all'epoca dei fatti) che prevedono espressamente che non si fa ricorso ai parametri di liquidazione quando le parti hanno pattuito l'ammontare del compenso.

Pertanto, ai sensi dell'art. 2233, u.c., c.c. l'accordo deve risultare, a pena di nullità, per iscritto.

Bisogna, quindi, valutare se, tra le parti in causa, fu o meno raggiunto un accordo scritto sul compenso dovuto, in quanto, nel caso di risposta affermativa, non potrebbero venire in rilievo i parametri giudiziali di cui al DM 55/14, sui quali l'avv. XXX ha fondato le proprie richieste.

[Stante il requisito della forma scritta a pena di nullità per l'accordo sul compenso ex art. 2233, u.c., c.c., infatti, in assenza di preventivo scritto, la valutazione in ordine al *quantum* della prestazione, va operata sulla base della documentazione prodotta dall'avv. XXX e della liquidazione della parcella compiuta dal Consiglio dell'Ordine, sulla base dei DM 55/14.]

Dagli atti risulta che l'avv. XXX presentò, in data XXX, al cliente uno "*schema di notula*", con l'indicazione dell'importo di euro XXX (doc. X).

Nel documento, si legge: "... " (descrizione attività giudiziale da svolgere)

Fondo spese

Competenze ed onorari euro XXX;

Spese generali 15% euro XXX;

C.P. A. 4% euro

I.V.A. 22% euro XXX

L'art. 2234 c.c. distingue il "**fondo spese**", e, cioè, le spese occorrenti al compimento dell'opera, dagli "**acconti sul compenso**".

Si deve quindi valutare se l'accordo tra le parti riguardava il pagamento di un acconto, come sostenuto dall'avv. XXX o rappresentava il compenso globale, come sostenuto dal cliente.

Nello schema di notula non si parla di acconti, ma solo di "*fondo spese*".

Ciò esclude che l'importo in esame fosse un'anticipazione sul compenso ...

Ma non si può neppure ritenere che l'importo in esame fosse limitato a ristorare solo gli esborsi correlati al patrocinio in giudizio. Infatti, nel documento inviato al cliente in data XXX, l'avv. XXX usò sì l'espressione "*fondo spese*", ma senza associarvi alcun importo.

Le uniche somme indicate nello schema di notula si riferiscono a "*competenze*", "*onorari*" ed accessori di legge. Quindi, gli importi indicati erano destinati al pagamento dei compensi del professionista.

### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- **Difesa in giudizio Ente pubblico**
- **Normativa Enti locali: nullità delibera per difetto di copertura della spesa – esclusione in caso di conferimento di incarico per difesa in giudizio**

**Punti di motivazione parzialmente rielaborati**

**(Corte di Appello - R.G. n. 319/2019 - Sentenza n. 1043/2021 pubbl. il 15/10/2021 – Collegio: Dott.ssa Alparone, Dott.ssa Latella, Dott.ssa Albino  
e Corte di Appello - R.G. n. 1062/2019 - Sentenza n. 365/2022 pubbl. il 5/04/2022 – Collegio: Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott. Pelosi)**

Il cliente dell'avv. XXX era un ente pubblico. Nell'ordinamento della contabilità pubblica è regola generale che le spese possono essere effettuate solo se sussiste il previo impegno contabile: riguardo agli enti locali, questa regola si ritrova nell'art. 191 del T.U. n. 267/2000.

Non può ritenersi rilevante ed avente valenza decisiva ai fini del contenimento del compenso l'argomento per cui la maggiore spesa non potrebbe essere assunta dall'ente pubblico alla luce della normativa pubblicistica per cui gli enti pubblici sono tenuti al pagamento della misura del compenso pattuito in sede di incarico e per cui gli enti locali possono sostenere spese solo se sussiste l'impegno contabile (art. 7, c. 6, d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165, e art. 191, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Sotto il primo profilo occorre ribadire che nessuna misura del compenso risulta essere stata pattuita e, sotto il secondo profilo, per quanto riguarda la normativa sull'ordinamento degli enti locali e le regole per l'assunzione di impegni, se è vero che in via generale gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi sono validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, è altresì vero che in più occasioni è stato affermato dalla Corte Suprema che, addirittura, non sono affette da nullità le delibere dell'ente locale che affidino l'incarico di difendere in giudizio l'ente a un avvocato, a causa della omessa indicazione della spesa e dei mezzi per farvi fronte, perché le prescrizioni dettate dalla legge in materia riguardano solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definite, e non sono applicabili nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione e che la nullità per la mancata previsione di tali elementi non riguarda i

*provvedimenti relativi alla partecipazione a controversie giudiziarie, sia per l'incerta incidenza del relativo onere economico, condizionato alla soccombenza, sia per il preventivo inserimento nel bilancio dell'ente di una voce generale inerente alle spese di lite (cfr. in tal senso Cass. n. 27309/2020; Cass. n. 21007/2019; Cass. n. 22652/2020; Cass. SS. UU. n. 11098 del 2002).*

Pertanto, dato atto che tali voci possono essere inserite nella voce inerente le spese di lite e l'esborso può essere indicato nei debiti fuori bilancio per attività andata a vantaggio dell'ente pubblico, il compenso richiesto dal professionista per l'attività svolta (complessivi euro XXX) deve essere corrisposto dall'ente territoriale, all'esito della procedura prevista per l'inserimento del debito in base ai principi di contabilità pubblica.

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- **Esclusione diritto al compenso per violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176, c. 2 c.c.**

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 689/2018 - Sentenza n. 798/2021 pubbl. il 12/07/2021 – Collegio: Dott.ssa Alparone; Dott.ssa Latella, Dott.ssa Albino)**

È indubbio che il caso di cui trattasi rientra nella responsabilità contrattuale.

Secondo il giudice di legittimità, *“la responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la*



*scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale"* (così Cass. civ., sentenza n. 10289 del 20/05/2015).

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- **Inadempimento e domanda risarcitoria**
- **Mancata proposizione di domanda di risoluzione del contratto d'opera professionale e restituzione di indebito oggettivo - sussistenza diritto al compenso**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 5478/2020 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 08/07/2021** – Giudice: Dott.ssa Casella)

Quanto alla **domanda di restituzione del compenso** versato all'avv. XXX, si rileva che il cliente ha agito per far accertare l'inadempimento del professionista in rapporto al contratto d'opera professionale intercorso con lo stesso, chiedendo, espressamente, il risarcimento del danno, il tutto, dunque, ai sensi degli artt.1218 e 1223 c.c., combinato disposto, secondo cui è comunque a carico del committente/cliente l'onere della prova del pregiudizio patito e del nesso causale fra il pregiudizio stesso e l'attività del professionista integrante l'inadempimento (*ex plurimis* Cass. sez. II, 23.3.2006, n. 6537), pregiudizio risarcibile in quanto conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento stesso.

Il cliente **non** ha, invece, proposto **domanda di risoluzione** del contratto d'opera professionale che occupa, per grave inadempimento, ex artt.1453, 1455 c.c., con gli effetti restitutori propri di tale pronuncia costitutiva ai sensi dell'art.1458 c.c.

In rapporto, dunque, a quanto dedotto in causa [...] risulta evidente che il pagamento del compenso non è in rapporto causale con qualsivoglia errore del professionista, ma

costituisce una delle obbligazioni del contratto dedotto in causa, in alcun modo reso inefficace dalla mera domanda di risarcimento dei danni come proposta.

Da quanto sopra, per l'effetto, discende che la domanda di restituzione del compenso versato al convenuto è stata impropriamente chiesta, cumulativamente ed in modo indistinto, con il danno conseguente all'inadempimento, e, comunque, in modo espresso, al medesimo titolo, mentre detta somma avrebbe dovuto essere richiesta quale ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., una volta venuta meno, *ex tunc*, la causa sottesa agli importi corrisposti, in forza della citata pronuncia di risoluzione del contratto, previa, anche in questo caso, apposita domanda, o, comunque, sempre ai sensi del citato art. 2033 c.c., in forza del principio "*cum nulla subest causa, constare non potest obligatio*", domanda quest'ultima, in ogni caso, non proposta, in ragione delle conclusioni comunque assunte, oltre che, peraltro, con diverso onere probatorio rispetto all'art. 1218 c.c. (*ex plurimis* Cass., sez. I, 2.8.2006, n. 17558, Cass., sez. II, 19.3.2003, n. 3555, vedasi anche Cass., sez. III, 12.12.2005, n. 27334, secondo cui l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo; vedasi anche Cass., sez. III, 19.3.2014, n. 6347).

In conclusione, non può essere accolta la domanda di restituzione del compenso proposta dal cliente.

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- **Patto di gratuità della prestazione – forma e prova**
- **Rinuncia al compenso per comportamento concludente**

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 890/2018 - Sentenza n. 800/2021 pubbl. il 12/07/2021 – Collegio: Dott.ssa Alparone, Dott.ssa Latella, Dott.ssa Morello)**

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 23893 del 23/11/2016), nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione.

Va chiarito però che *“La rinuncia al compenso da parte del professionista può essere espressa anche attraverso comportamento concludente concretatosi nel lungo tempo trascorso senza ottenere il compenso e nell'insussistenza di un'intesa sulla retribuzione sia in fase genetica che successivamente”* (in tal senso Cass n.13904 del 27/05/2013).

Ed invero, dal momento che il patto di gratuità della prestazione non postula forma specifica, tantomeno quella scritta, e può perciò essere stipulato anche verbalmente, non necessitando di prova documentale, la sua sussistenza può desumersi anche e soprattutto dal contegno assunto dalle parti, o nel suo momento genetico ovvero in fase di esecuzione.

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

#### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- Svolgimento di attività stragiudiziale
- Liquidazione compenso – applicabilità artt. 28-29-30, L. 794/1942

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 1066/2019 - Sentenza n. 530/2022 pubbl. il 12/05/2022 – Collegio: Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott.ssa Morello)**

La Suprema Corte ha chiarito che “la speciale procedura di liquidazione dei compensi degli avvocati prevista dagli artt. 28, 29 e 30 della Legge n. 794/1942, seppure dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, è ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali ad esse strumentali e complementari” (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 21954 del 16/10/2014).

Per giurisprudenza costante, ai fini della speciale procedura di liquidazione, *“devono considerarsi giudiziali non solo le prestazioni degli avvocati preordinate al compimento degli atti processuali, ma anche quelle che si svolgono fuori dal processo, purché siano strettamente dipendenti dal mandato relativo alla difesa in giudizio, così da potersi considerare attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale”* (si vedano ad es.: Sez. II, 4 dicembre 2009, n. 25675; Sez. Lav., 3 dicembre 2008, n. 28718; Sez. II, 13 giugno 2007, n. 13847; Sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652; Sez. II, 8 novembre 2002, n. 15718; Sez. II, 18 aprile 2001, n. 5700; Sez. II, 13 aprile 2001, n. 5566; Sez. II, 6 agosto 1997, n. 7223; Sez. II, 3 luglio 1991, n. 7275).

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- Liquidazione onorari e diritti avvocato
- Rito speciale ex art. all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 1066/2019 - Sentenza n. 530/2022 pubbl. il 12/05/2022 – Collegio: Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott.ssa Morello)**

In tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocato, nel caso in cui il ricorrente abbia introdotto il giudizio con le forme del rito sommario ordinario, ex art. 702-bis c.p.c., piuttosto che con quelle del rito speciale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, il provvedimento

di primo grado deve essere impugnato con l'appello, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c. non potendo essere proposto ricorso per cassazione “*per saltum*” se non nel caso di accordo delle parti, ciò in ragione del consolidato principio di ultrattività del rito che - quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice - trova fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice (Cass. civ., sez. I, Ordinanza 8 gennaio 2019, n. 210).

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- **Richiesta pagamento compenso**
- **Esperibilità del procedimento di ingiunzione - requisito della “*prova scritta*” ex artt. 633 e 636 c.p.c.**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 646/2019 - Sentenza n. 1291/2022 pubbl. il 13/12/2022 – Collegio: Dott. Bruno, Dott.ssa Morello, Dott. Ferrini)**

Di recente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza 8 luglio 2021, n. 19427, ha stabilito che “*in tema di liquidazione del compenso all'avvocato, l'abrogazione del sistema delle tariffe professionali per gli avvocati, disposta dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla L. 27 marzo 2012, n. 27, non ha determinato, in base all'art. 9 D.L. n. cit., l'abrogazione dell'art. 636 c.p.c. Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 1 del 2012, convertito dalla L. n. 27 del 2012, l'avvocato che intende agire per la richiesta dei compensi per prestazioni professionali può avvalersi del procedimento per ingiunzione regolato dagli artt. 633 e 636 c.p.c., ponendo a base del ricorso*

*la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale, il quale sarà rilasciato sulla base dei parametri per compensi professionali di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 247, e di cui ai relativi decreti ministeriali attuativi”.*

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Compenso prestazione professionale Avvocato**

- **Intervenuta transazione e solidarietà passiva ex art. 68 L.P. (oggi art. 13 c. 2)**
- **Presupposti applicazione art. 68 L.P. - pendenza del giudizio e qualità di parte**
- **(Segue) Intervenuto fallimento e automatica interruzione del giudizio ex art. 43 L.F.**
- **(Segue) Terzietà del Curatore fallimentare – no coobbligato solidale**

### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 119/2016 - Sentenza n. 898/2022 pubbl. il 9/08/2022 – Collegio: Dott.ssa Alparone, Dott. Pelosi, Dott. Ferrini)**

L’**art. 68 della L.P.** (R.D.L. 1578/1933; oggi art. 13, c. 2, L. 247/2012) prevede che “*quando un giudizio venga definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto siano solidalmente obbligate al pagamento degli oneri e al rimborso delle spese di cui gli avvocati, partecipanti al giudizio, negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori (per il giudizio stesso)*”.

La Corte di Cassazione ha chiarito con una recente sentenza che “*la speciale solidarietà passiva prevista dall’art. 68 legge professionale (oggi art. 13 c. 2), a favore dell’avvocato, opera solo tra le parti del giudizio” (Cass. 3052/2021).*

L'applicabilità della norma citata, pertanto, richiede il necessario presupposto dell'attualità della pendenza del giudizio (si veda Cass. 18343/04 che ha escluso tale evenienza in ipotesi di transazione intervenuta durante la pendenza del termine di gravame della sentenza senza che alcuna delle parti avesse in concreto proposto impugnazione).

Più di recente, la Suprema Corte ha affermato che *“in tema di transazione, presupposto ineludibile perché il difensore possa far valere, per il pagamento degli onorari e per il rimborso delle spese, l'obbligo solidale della parte avversa al proprio cliente è la sussistenza di un giudizio nel corso del quale le parti stipulino la transazione che lo definisca, senza soddisfare le competenze del professionista”*. (Cass. civ., sez. II, 28/03/2017, n. 7952).

Nel caso di specie, non vi è la prova della pendenza della causa originariamente promossa da X nei confronti della società *in bonis* - causa interrottasi per intervenuto fallimento e solo successivamente riassunta - né che la stessa sia stata transatta nell'ambito del fallimento di tale società, non essendo andata a buon fine né mai sottoscritta la transazione, già autorizzata.

Invero: *“l'obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori, ex art. 68 del R.D.L. n. 1578 del 1933, in caso di definizione della lite mediante transazione, grava su tutti coloro che abbiano aderito a quest'ultima ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito, non estendendosi, al contrario, nei confronti di chi, pur prestando adesione alla transazione, non abbia però assunto la qualità di parte processuale”* (Cass. civ, sez. VI, 09/02/2021, n. 3052).

Viceversa il Curatore del fallimento, interviene alla transazione (peraltro in specie neppure conclusa) *“avvalendosi di un **potere autonomo** conferitogli direttamente dalla legge, **senza assumere così la veste di coobbligato solidale**, né quale terzo né tanto meno quale avente riguardo al giudizio definito con transazione dal curatore dell'intervenuto fallimento di una delle parti in giudizio l'avvocato di tale parte, non può (salva la richiesta in sede concorsuale) chiedere alla controparte il pagamento delle sue prestazioni in favore del fallimento, invocando detta solidarietà nei confronti del curatore del fallimento, in quanto questi è intervenuto alla transazione avvalendosi di un potere autonomo conferitogli direttamente dalla legge, senza assumere così la veste di coobbligato solidale, né quale terzo né tanto meno quale avente causa del fallito in favore del quale sono state svolte quelle prestazioni”* (Cass. civ., sez. II, 06/11/1987, n. 8224).

Ciò, anche alla luce dell'**art. 43, c. 3, L. F.**, aggiunto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, che recita: *"l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo"*, e l'automatica interruzione del processo non è vincolata alla dichiarazione nel processo della conoscenza del fatto interruttivo. Quindi, l'eventuale transazione che si venisse a definire tra il debitore e la Curatela non riguarderebbe le parti del giudizio interrotto né può ritenersi il giudizio pendente una volta avvenuta l'interruzione ex art. 43, c. 3, L. F.

*Alla data del 27.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

#### **Compenso prestazione professionale Commercialista**

- **Conferimento dell'incarico – forma e prova**

#### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 10882/2019 - Sentenza n. 2107/2022 pubbl. il 13/09/2022 – Giudice: Dott.ssa Polichetti)**

**L'incarico professionale può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi dell'attività del professionista [...] e lo scambio del consenso tra le parti può intervenire anche per *facta concludentia* e provato, oltre che per testi, per presunzioni, purché gravi, precise e concordanti.**

Il cliente non ha mai seriamente contestato l'esistenza del rapporto né avrebbe potuto farlo visto che il professionista, al fine di ottemperare ai propri oneri probatori, ha depositato corposa documentazione atta a dimostrare non solo il conferimento dell'incarico, ma anche la mole di lavoro necessaria ad espletare lo stesso.

Tra gli allegati figurano numerosi processi verbali, provenienti da pubblici funzionari, nei quali risulta ripetutamente la presenza del/della dott./dott.ssa X e risultano acconti



corrisposti al professionista (per Cass. 21/10/2019 n. 26801 *“la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e, inoltre, una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l’accettazione non richiede formule sacramentali, potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”*).

Alla luce della documentazione prodotta, non vi è dubbio che tra le parti fosse stato stipulato un **contratto d’opera intellettuale**.

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

#### **Compenso prestazione professionale Commercialista**

- Quantificazione
- Mancanza di preventivo scritto e riferimento ai parametri di cui al D.M. 140/2012

#### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 10882/2019 - Sentenza n. 2107/2022 pubbl. il 13/09/2022 – Giudice: Dott.ssa Polichetti)

Con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 sono state abrogate, come è noto, le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

Già a tale data l’art. 9 c. 4, onerava il professionista di informare il cliente, quantomeno con un preventivo di massima, del compenso richiesto per le prestazioni professionali domandategli, oltre a gravarlo di ulteriori oneri informativi nel rispetto del principio di trasparenza.

Con legge 4 agosto 2017, n. 124, il legislatore ha poi sancito, per il preventivo, l’obbligo di forma scritta o digitale.

In mancanza di preventivo accordo professionista-cliente circa il compenso, il c. 2 dell'art. 9 prevede che, per la quantificazione delle prestazioni comunque realizzate, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il corrispettivo del professionista venga determinato con riferimento ai parametri stabiliti nel D.M. 140/2012.

Più nel dettaglio, l'art. 17 del menzionato decreto ministeriale, prevede al c.1 dei parametri generali cui fare riferimento al fine di determinare il compenso dovuto al professionista, il quale - precisa poi il c. 3 - è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al c. 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

Inoltre, il seguente art. 18, "maggiorazioni e riduzioni" prevede la possibilità di maggiorazioni fino al 100% dell'importo dovuto, nel caso in cui la pratica rivesta i caratteri di eccezionale importanza, complessità o urgenza o di riduzioni fino al 50% nel caso di prestazioni più semplici.

L'assenza di preventivo, mentre può produrre effetti specifici sul piano disciplinare, da un punto di vista civilistico non priva il professionista del diritto al compenso (né tanto meno abilita ad azione di nullità, annullabilità o risoluzione del contratto).

### **Compenso prestazione professionale Medico Odontoiatra**

- **Determinazione in base alle prestazioni effettivamente eseguite**

#### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 539/2018 - Sentenza n. 496/2021 pubbl. il 30/04/2021 – Collegio: Dott.ssa Alparone, Dott.ssa Albino, Dott. Ferrini)**

In primo luogo è opportuno rilevare che parte attrice al fine di provare il proprio diritto a ottenere il saldo di quanto indicato nel preventivo di spesa per complessivi euro XXX, si è

limitata a produrre: a) le ricevute a dimostrazione delle somme in acconto dalla stessa percepite; e b) il “consenso informato al trattamento odontoiatrico” sottoscritto dal/dalla paziente in data XXX e contenete il preventivo di spesa per i trattamenti concordati.

Quindi, parte attrice non ha fornito la prova e neppure richiesto di provare che gli interventi indicati nel preventivo (riportato nel modulo “consenso informato”) fossero stati tutti effettivamente eseguiti.

Alla luce della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dalle parti può ritenersi credibile che vi sia stata una **riduzione dell'importo del preventivo**, in quanto per volontà del/della paziente il ciclo di cure non venne terminato.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che a seguito dell'interruzione anticipata delle cure, anche per espressa volontà del/della paziente oltre che per impossibilità di realizzare gli interventi di implantologia preventivati, le parti avrebbero concordato il saldo sulla base delle sole prestazioni fino a quel momento effettuate e concluse.

## DANNI DA ATTIVITÀ DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE, CUSTODIA, PADRONI E COMMITTENTI

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Fatture commerciali e prova del credito**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 8)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1229/2016 – Sentenza n. 351/2022 pubbl. il 31/03/2022 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento d'appello avverso sentenza Tribunale di Genova N. 1417/2016)**

[...] l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia rigettato la domanda attorea nonostante le risultanze istruttorie [...] dalle quali evincere l'esborso di denaro da parte appellante per il pagamento dei lavori di manutenzione espletati dalla sopracitata impresa.

Sul punto, il Tribunale ha così statuito: *“la fattura non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione, deve essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi”*.

Orbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che: *“Le fatture commerciali non possono costituire piena prova del credito, avuto riguardo per la loro formazione unilaterale* (cfr. Cass., VI Sez. Civ., Ordinanza N. 8848/2021)

Va, altresì rilevato che le fatture risultano oltremodo generiche nell'indicazione delle “voci” ivi riportate, che non contemplano distinte previsioni di pagamento, ma unicamente l'indicazione di un importo totale. [...]

Le stesse, peraltro, neppure risultano quietanzate.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Ponte Morandi**
- **Onere della prova, fatto notorio**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 5)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 665/2020 – Sentenza n. 1437/2021 pubbl. il 18/06/2021 – Dott.ssa Manuela Casella)**

Nelle note difensive finali quanto alla responsabilità di ASPI per il crollo del ponte, gli attori richiamano, per la prima volta, il disposto dell'**art. 115, comma secondo, c.c.**, che, derogando al principio dispositivo, consente al giudice, senza bisogno di prova specifica, di porre a fondamento della sua decisione "le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza". **La responsabilità di Aspi sarebbe dunque riconducibile alla categoria dei "fatti notori". Trattasi di una prospettazione giuridicamente priva di fondamento: a tale proposito è sufficiente osservare che il fatto notorio è quello che si impone all'osservazione ed alla percezione della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile ed indubitabile mentre sulle cause del crollo del ponte è in corso un complesso procedimento penale non ancora giunto, dopo quasi tre anni, alla conclusione delle indagini preliminari.**

**Di identico tenore: Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 781/2020 – Sentenza n. 1463/2021 pubbl. il 08/06/2022 – Giudice Unico Dott.ssa Cristiana Buttiglione.**

- **Risarcimento del danno**
- **Accertamento responsabilità civile, nesso di causalità**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 12)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 283/2020 – Sentenza n. 668/2022 pubbl. il 10/06/2022 – Dott.ssa Valeria Albino, Presidente relatore; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere; Dott. Fabrizio Pelosi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza n. 214/2020 del 27/04/2020 del Tribunale di La Spezia)**

L'espressione del perito per cui l'ipotesi del pugno quale causa del decesso sia la maggiormente probabile e la più pregnante dal punto di vista causale appare alla Corte, per così dire, di corretta traduzione nel senso **che è appunto "più probabile che non", che sia stato il pugno inferto [...] a determinare l'insorgenza dell'ematoma subdurale, e, quindi, il decesso.** Occorre ricordare, infatti, che, come affermato in più occasioni dalla Corte Suprema (cfr. Cass. N. 23197/2018) "La responsabilità civile -a differenza dell'accertamento della responsabilità penale- non richiede la assoluta certezza (intesa come esclusione di qualsiasi ragionevole dubbio) che dal fatto accertato proceda inevitabilmente una determinata conseguenza, ma ritiene **sufficiente a fondare il nesso di derivazione causale la applicazione del criterio logico della cd. "elevata certezza probabilistica"**, tale per cui un fatto (la condotta omessa), valutato alla stregua di un complessivo esame di tutte le circostanze concrete, viene ad essere riconosciuto -tra molteplici altri fatti tutti astrattamente idonei ad integrare "possibili fattori causali" di un determinato evento- come il "più probabile" fattore genetico, nel senso che l'evento verificatosi può ritenersi "più probabilmente che non" effetto conseguenza di quel determinato fatto (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10285 del 05/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 13214 del 26/07/2012; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013).

La diversa ricostruzione del nesso causale in ambito civilistico consente di superare il giudizio assolutorio dal reato di omicidio preterintenzionale [...] espresso dalla Corte di Assise [...].

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 30/06/2021, n. 18584.**

- **Risarcimento del danno**
- **Sinistro stradale, acqua su manto stradale**
- **Nesso di causalità**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 2, 3 e 5)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1193/2019 – Sentenza n. 1161/2022 pubbl. il 07/11/2022 – Dott.ssa Maria Laura Morello, Presidente; Dott. Fabrizio Pelosi, Consigliere; Dott. Gabriele Marroni, Giudice ausiliario relatore – procedimento di appello avverso ordinanza ex art. 702 ter cpc, Tribunale di Imperia, 04.12.2019)**

Il Giudice di primo grado riteneva non provato il nesso causale fra la presenza sull'asfalto dell'acqua, ritenuta *“di scarsa consistenza”* [...] La Corte non condivide la valutazione sull'assenza del **nesso causale fra la fuoriuscita d'acqua presente sulla sede stradale e la caduta del motociclo** ed anche sull'**efficienza causale della perdita**, che, per le caratteristiche, nel caso concreto, di imprevedibilità, non visibilità ed inevitabilità, era tale da renderla potenzialmente pericolosa. Sul punto da ultimo la Cassazione civile, con l'ordinanza n. 33212/2021, ha confermato che *“in tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene.”* [...]

La Corte ritiene provato sia il nesso causale fra la presenza del rivo d'acqua sull'asfalto e lo scivolamento della moto, sia la pericolosità, nel caso concreto, della perdita d'acqua che era poco visibile perché posta subito dopo l'inizio di una discesa e nel pieno di una curva, non era evitabile in quanto occupava tutta la parte di destra della carreggiata percorsa dalla moto ed era anche imprevedibile perché in giornata soleggiata e, seppur presente da tempo, non segnalata e soggetta ad aumenti e diminuzioni che la rendevano non omogenea nella sua consistenza.

Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso conforme si segnala: Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, n. 2184 (origine della citazione riportata nel punto di motivazione).

- **Risarcimento danno**
- **Danno da ristrutturazione**
- **Responsabilità del committente**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 31-32)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 10790/2014 – Sentenza n. 2205/2022 pubbl. il 30/09/2022 – Dott. Domenico Pellegrini)**

[Parte convenuta] deduce l'assenza di una propria responsabilità in quanto nel caso di specie non sussisterebbe nessuna delle due **ipotesi di responsabilità del committente, da ricondursi alla culpa in eligendo o al cd. Appalto a regia, che la giurisprudenza individua come unici casi di responsabilità diretta del committente.** [...]

A supporto della propria difesa gli attori richiamano la sentenza N. 10233/2015 del Tribunale di Genova [...] Tale sentenza applica un indirizzo giurisprudenziale di Cassazione che esclude una responsabilità oggettiva del proprietario del fondo, in quanto tale, per gli scavi disposti su di esso. Secondo tale indirizzo *"nell'ipotesi in cui i lavori di escavazione siano affidati in appalto, è l'appaltatore ad essere di regola l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente aveva- in forza del contratto di appalto- la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro"* (cfr. Cass. civ. Sez. III, 13/03/2013, n. 6296). Precisa poi la sentenza che *Il Supremo Collegio ha anche condivisibilmente precisato che: "È configurabile il concorso di responsabilità del committente, per i danni causati dall'appaltatore al terzo nella realizzazione dell'opera, qualora il committente si sia ingerito nell'attività dell'appaltatore, ovvero si*



*sia riservato poteri di direzione e di sorveglianza e, proprio nell'ambito dell'esercizio di tali poteri sia stato provocato il danno, ovvero, nel caso in cui il danno sia stato prodotto in esecuzione di direttive del committente o di un suo specifico ordine" (Cass.civ, sez. II, 05/06/2007, n. 13123).*

Va però osservato che l'indirizzo giurisprudenziale citato in tale sentenza è quantomeno controverso ed anzi, nella giurisprudenza di legittimità più recente è avvenuto un vero e proprio revirement con la riaffermazione dei principi della responsabilità extracontrattuale anche nelle ipotesi di appalto.

Ed invero la più recente giurisprudenza di Cassazione ribadisce come il committente resti certamente nel possesso ed anche nella giuridica detenzione del bene oggetto dell'appalto, di cui ha comunque la disponibilità materiale e può disporre sia giuridicamente che materialmente, conservando sempre il potere di impartire direttive all'appaltatore in merito alle opere da eseguire e alle modificazioni da apportare allo stesso e, quanto alla custodia del bene oggetto di appalto, l'affidamento a terzi dell'appalto non fa venir meno di per sé l'obbligo di esercitare il controllo, sempre gravante sul committente, in modo da impedire che l'oggetto dell'appalto produca danni a terzi (**Cassazione Sez. III, 17/03/2021 n. 7553**).

Ciò significa che «*verso i terzi danneggiati, estranei al contratto di appalto, prevale il principio del neminem laedere di cui sono espressione anche i doveri del custode e del preponente, ex artt. 2051 e 2049 c.c., e ciò a prescindere da qualsiasi ripartizione interna di responsabilità tra committente e appaltatore*» (v. Cass. civ. Sez. III, 29/10/2019 n. 27612).

Proprio in relazione ai rapporti verso i terzi la più recente giurisprudenza di legittimità (**Cassazione Sez. III, 17/03/2021 n. 7553**) ha sottolineato come, nel tempo, la giurisprudenza abbia dato grande rilievo all'autonomia dell'appaltatore finendo per neutralizzare l'incidenza dell'art. 2051 c.c. e trascurando l'essenziale circostanza che **il rapporto con i terzi, che sono estranei al contratto, è extracontrattuale, e pertanto, ad esso, devono applicarsi le tutele extracontrattuali.**

La Corte - che ha anche valorizzato la corretta valutazione della importanza dell'opera appaltata di cui si tratti - ha quindi ritenuto che «*nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna*

*dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore».*

Tale orientamento giurisprudenziale porta quindi a concludere innanzitutto per la sussistenza di una responsabilità oggettiva ex art. 2051 del committente per i danni prodotti a terzi, responsabilità solidale con l'appaltatore (valendo solo tra le parti del contratto di appalto eventuali esoneri di responsabilità).

Ma anche senza voler ricorrere all'ipotesi dell'art. 2051 [a parte convenuta] è comunque imputabile una responsabilità ex art. 2050 in quanto l'affidamento a terzi dell'appalto non fa venir meno di per sé l'obbligo di esercitare il controllo, sempre gravante sul committente, in modo da impedire che l'oggetto dell'appalto produca danni a terzi soprattutto nel caso di una opera di tale pericolosità in considerazione della sua importanza e del contesto nel quale veniva realizzata che imponeva, come ricordato dal CTU, di nominare un proprio consulente quale supervisore.

**Alla data del 22.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Responsabilità contrattuale, contratto speditività**
- **Violazione doveri di custodia, assistenza e protezione per omessa vigilanza**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 13)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 283/2020 – Sentenza n. 668/2022 pubbl. il 10/06/2022 – Dott.ssa Valeria Albino, Presidente relatore; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere; Dott. Fabrizio Pelosi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza n. 214/2020 del 27/04/2020 del Tribunale di La Spezia)**

Deve confermarsi [...] in coerenza con la originaria prospettazione attorea-, il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla **violazione da parte della Struttura dei doveri di custodia, assistenza e protezione cui la stessa è contrattualmente tenuta, violazioni**

**ascrivibili ad omessa vigilanza da parte dei dipendenti, condotte colpose di cui la struttura deve rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c..** Ai sensi di tale articolo, è stata data prova del rapporto contrattuale (**cd. contratto di ospitalità**), del danno occorso [...] e del nesso causale fra condotta colposa del personale nell'omesso controllo e vigilanza dei degenti e danno, che vanno dimostrati dal creditore secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., comma 1, in quanto fatti costitutivi dell'azionato diritto al risarcimento come sopra ricostruito. **L'art. 1218 c.c. esonera, invece, il creditore dalla prova della colpa del debitore che si presume, salvo la prova liberatoria eventualmente fornita dal debitore stesso, ossia la prova dell'esistenza di una causa imprevedibile ed inevitabile che abbia reso impossibile la prestazione** (Cass. n. 28991/2019; Cass. n.25228/2019).

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 29/03/2022, n. 10050.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da ristrutturazione**
- **Interpretazione polizza assicurazione responsabilità civile**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 43-44)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 10790/2014 – Sentenza n. 2205/2022 pubbl. il 30/09/2022 – Dott. Domenico Pellegrini)**

[Parte convenuta] ha chiamato in giudizio il proprio assicuratore [...] che ha eccepito la non operatività della garanzia assicurativa in quanto, da contratto, l'obbligo della società di assicurazione era di tenere indenne l'assicurato di quanto questi si è tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi "in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stata stipulata l'assicurazione" [...].

Sostiene [la compagnia assicuratrice] che, ove si ravvisi la responsabilità anche parziale della convenuta [...], deve ritenersi carente il requisito della accidentalità essendo l'evento

dannoso verificatosi in dipendenza dalla sola attività dell'agente e delle stesse modalità con cui la stessa è stata predisposta ed eseguita (che avrebbe accettato consapevolmente il rischio e quindi posto in essere una condotta connotata da dolo indiretto o eventuale o quantomeno da colpa e quindi reso non operante la garanzia assicurativa).

L'interpretazione del contratto proposta [dalla compagnia assicuratrice] non può essere condivisa.

Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità *“la formula impiegata nelle condizioni di polizza in cui si fa riferimento a danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale, non limita la copertura assicurativa ai soli danni dovuti al caso fortuito, ma comprende i fatti colposi dell'assicurato, sì che rientra nell'ambito di operatività del contratto, il comportamento dell'impresa edile che abbia eseguito i lavori con modalità tali da cagionare a terzi danni (Cass. civ., 6/8/1988, n. 4860, in Giust. Civ., 1988, I, 2908).*

Tale orientamento è proprio anche del Tribunale di Genova secondo cui in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, il limite contenuto nella polizza dell'indennizzabilità degli eventi dannosi *“involontariamente cagionati...in dipendenza di un fatto accidentale”* deve essere interpretato – al fine di consentire al contratto di conservare una giustificazione causale – come riferentesi ai comportamenti colposi dell'assicurato, in contrapposizione a quelli dolosi, per i quali non opera la copertura assicurativa (Trib. Genova, 27/4/1999).

L'eccezione va quindi respinta e la polizza ritenuta pienamente operativa.

**Alla data del 22.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da ristrutturazione**
- **Procedura concorsuale del responsabile civile**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 12)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 10790/2014 – Sentenza n. 2205/2022 pubbl. il 30/09/2022 – Dott. Domenico Pellegrini)**

Ritiene questo Tribunale di aderire all'indirizzo di Cassazione secondo il quale nell'ipotesi in cui il danneggiato, dopo l'interruzione e la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela o del commissario liquidatore, rinunci ad ogni pretesa verso questi e si limiti a chiedere la condanna della parte *in bonis*, la partecipazione per effetto del litisconsorzio necessario della procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore) non rende operante la "*vis attractiva*" della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla "*par condicio creditorum*" (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/11/2017, n. 27756; Cass. civ. Sez. III Sent., 26/06/2012, n. 10640).

Pertanto non sussiste «alcuna esigenza di attrazione della causa nell'ambito della procedura concorsuale, con conseguente improcedibilità del giudizio risarcitorio, che, al contrario, potrà proseguire fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell'ordinario procedimento contenzioso» (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/11/2017, n. 27756; Cass. civ. Sez. III Sent., 08/01/2016, n. 128; Cass. civ. Sez. III Sent., 26/06/2012, n. 10640).

**Alla data del 22.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da ristrutturazione**
- **Responsabilità solidale responsabili civili**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 38, 39-41)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 10790/2014 – Sentenza n. 2205/2022 pubbl. il 30/09/2022 – Dott. Domenico Pellegrini)**

[...] le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24707/2015) hanno superato la distinzione tra garanzia propria e garanzia impropria, cui attribuiscono un mero valore descrittivo ma senza fondamento normativo, affermando il principio che la chiamata in

causa comporta ex se l'effetto della estensione soggettiva della legittimazione processuale rispetto al rapporto principale. [...]

Per siffatte ipotesi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità prevede che «*quando la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato*» (Cass. civ. Sez. I Sent., 29/11/2016, n. 24294; Cass. civ. Sez. III Sent., 07/10/2011, n. 20610; conf. Cass. civ. Sez. II Ord., 11/09/2018, n. 220504).

Di conseguenza «*Qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione*» (Cass. civ. Sez. II Ord., 11/09/2018, n. 22050).

Ed anche nel caso in cui i terzi siano coinvolti quali corresponsabili, la Cassazione ha ulteriormente precisato: «*nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio; un'esplicita domanda dell'attore è, invece, necessaria quando la chiamata del terzo si fondi sulla deduzione di un rapporto sostanziale differente da quello invocato dall'attore nei confronti del convenuto*» (Cass. civ. Sez. III Ord., 28/11/2019, n. 31066).

Dunque, la giurisprudenza di legittimità valorizza l'esigenza di economia processuale in relazione all'accertamento del responsabile all'interno di un rapporto oggettivamente unico,

ossia quando il convenuto chiamante coinvolge i terzi per essere liberato dalla responsabilità o per dividerla in ordine al medesimo fatto.

Ne risulta da alcun atto che l'attore abbia espressamente escluso che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.

Pertanto si deve ritenere che la chiamata in causa di Coopsette verso i subappaltatori, ma anche verso [la compagnia assicurativa], abbia determinato l'automatica estensione della domanda dell'attore nei confronti di tali terzi chiamati.

Conseguentemente la fattispecie rientra in una ipotesi di **responsabilità solidale**, ex art. 2055 c.c. che si applica quando un *“medesimo danno sia conseguenza di diverse azioni di più soggetti responsabili, anche tra loro indipendenti ma insieme concorrenti nella sua produzione, stabilendo perciò l'effetto della solidarietà sul presupposto dell'efficienza causale delle rispettive azioni”*

La diversità del titolo per cui ciascuno dei convenuti risponde del fatto dannoso non esclude invero la solidarietà tra i concorrenti. [...]

Ed invero il mero affidamento in appalto di un'opera non è sufficiente ad escludere la responsabilità del Committente, posto che *“verso i terzi danneggiati, estranei al contratto di appalto, prevale il principio del neminem laedere di cui sono espressione anche i doveri del custode e del preponente, ex artt. 2051 e 2049 c.c., e ciò a prescindere da qualsiasi ripartizione interna di responsabilità tra committente e appaltatore”* (Cass. sentenza del 17/03/2021 n. 7553).

Gli attori hanno quindi il **diritto di pretendere il risarcimento anche da uno solo dei responsabili**.

**Alla data del 22.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da attività di ristrutturazione**
- **Concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.)**
- **Buona fede**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 6)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1155/2018 – Sentenza n. 1018/2021 pubbl. il 08/10/2021 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott. Marcello Bruno, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza Tribunale di Genova del 24.9.2018, procedimento RG 9591/2015)

Venendo ad esaminare la **condotta del creditore in tema di risarcimento del danno**, giova evidenziare che l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui al **primo comma dell'art. 1227 c.c.**) va **distinta** da quella (disciplinata dal **secondo comma** della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacché - mentre **nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato**, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - **la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto**, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede (si v. **Cassazione civile, ordinanza n. 19218 del 19 luglio 2018**).

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Compressione o limitazione del diritto causate dall'altrui fatto dannoso**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 7-8)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 862/2020 – Sentenza n. 1182/2022 pubbl. il 16/11/2022 – Dott. Marcello Bruno, Presidente; Dott.ssa Maria Laura Morello,



**Consigliere; Dott.ssa Valeria Albino, Consigliere relatore – procedimento di appello  
avverso sentenza n. 160/2020 del 14/03/2020 del Tribunale della Spezia)**

[...] la domanda di risarcimento del danno pari al valore del canone locativo dell'immobile reso inagibile [...] è infondata. Parte attrice-appellante richiama la sentenza della Corte Suprema n. 33439/2019 che afferma *“La compressione o la limitazione del diritto di proprietà o di usufrutto di un immobile, che siano causate dall'altrui fatto dannoso - nella specie, infiltrazione di acqua proveniente da terrazze di copertura dell'edificio condominiale - sono suscettibili di valutazione economica non soltanto se ne derivi la necessità di una spesa ripristinatoria (c.d. danno emergente) o di perdita dei frutti della cosa (c.d. lucro cessante), ma anche se la compressione e la limitazione del godimento siano sopportate dal titolare con suo personale disagio o sacrificio. In ordine alla sussistenza e quantificazione di tale danno, mentre resta a carico del proprietario o dell'usufruttuario il relativo onere probatorio, che può essere assolto altresì mediante presunzioni semplici, il giudice può fare ricorso anche ai parametri del cosiddetto danno figurativo, trattandosi di casa di abitazione, come quello del valore locativo della parte dell'immobile del cui godimento il proprietario è stato privato.”.*

Tuttavia la Corte osserva che **la domanda non è stata proposta in primo grado nei termini delineati dalla Corte Suprema, ossia quale danno per il disagio o sacrificio sopportato, e quindi, in sostanza a titolo di danno non patrimoniale.** La domanda è stata proposta negli esatti termini in cui è stata interpretata dal Tribunale, **ossia come danno di natura patrimoniale.** Ciò si desume chiaramente [dal richiamo effettuato dalla parte attrice/appellante al danno da lucro cessante]. L'espressione danno da lucro cessante è proprio ciò che nella sentenza della Suprema Corte, richiamata dalla parte appellante, viene decifrato quale danno per perdita dei frutti della cosa. Danno che, come condivisibilmente affermato dal Tribunale, risulta incompatibile con l'allegazione della stessa appellante per cui, in assenza delle infiltrazioni, avrebbe continuato ad abitare il suo immobile.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da attività di manutenzione, incendio**
- **Duplicazione risarcitoria**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 18-19)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 949/2019 – Sentenza n. 657/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Dott. Marcello Bruno, Presidente relatore; Dott.ssa Valeria Albino, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza n. 171/2019 del Tribunale di Massa)**

**[L'appellante] non può ottenere un doppio risarcimento per il medesimo sinistro.**

Sul punto la giurisprudenza di legittimità afferma che “il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall’ammontare del danno risarcibile l’importo dell’indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato - assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto” (Cass., sez. unite, 22 maggio 2018 n. 12565). La prestazione assicurativa, invero, non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per l'assicurato e determinare, in suo favore, una situazione economica più vantaggiosa di quella in cui egli verserebbe se l'evento dannoso non si fosse verificato.

[...] l'appellante ha provato solo il danno alle cose, già risarcito dalla sua assicurazione.

Pertanto, [i motivi di appello], che attengono all'accertamento della responsabilità esclusiva o almeno prevalente [degli appellati] nella causazione dell'incendio de quo, rimangono assorbiti apparendo inutile un siffatto accertamento.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 27/05/2019, n. 14358; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 06/05/2020, n. 8532**

- **Risarcimento del danno**
- **Ponte Morandi**
- **Duplicazione risarcitoria, *compensatio lucri cum damno***

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 5-6)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 665/2020 – Sentenza n. 1437/2021 pubbl. il 18/06/2021 – Dott.ssa Manuela Casella)**

[...] la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento in quanto **il danno non patrimoniale richiesto dagli attori, nella sua accezione di sofferenza e disagio per la perdita della casa, è stato già risarcito mentre nella sua declinazione di danno da perdita del rapporto di vicinato non è suscettibile di risarcimento.** [...]

Per quanto concerne il pregiudizio consistente nel disagio patito per la perdita della casa, esso, come sopra esposto, è già stato ristorato in varie forme. [...]

L'ammontare complessivo delle tre **indennità** garantisce, per come riconosciuto anche in sede di giurisprudenza amministrativa, *"al contempo non solo la tutela della proprietà (art. 42 comma 3 Cost.), ma anche la tutela del diritto all'abitazione (art. 47 comma 2 Cost.) e quindi risponde non solo all'esigenza di indennizzare la perdita della proprietà, ma anche a un più ampio fine di "speciale tutela sociale" (cfr. sub doc. n. 7 sentenza TAR Liguria 12.6.2019).* [...]

Le domande degli attori implicano pertanto una duplicazione del ristoro già ricevuto, all'elargizione del quale ha partecipato anche la convenuta con proprie risorse, operando dunque il principio della *compensatio lucri cum damno*, la cui corretta applicazione postula che *"quando unico è il fatto illecito generatore del lucro e del danno, nella quantificazione del risarcimento si tenga conto anche di tutti i vantaggi nel contempo derivati al danneggiato, perché il risarcimento è finalizzato a sollevare dalle conseguenze pregiudizievoli dell'altrui condotta e non a consentire una ingiustificata locupletazione del soggetto danneggiato"* (cfr Cassazione civile, sez. I, 18/06/2018, n. 16088)

In aggiunta a quanto sopra si constata che gli attori non hanno offerto neppure un principio di prova dell'esistenza di un maggior danno morale per la perdita della propria casa, non coperto dal risarcimento già ricevuto.

**Di identico tenore: Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 781/2020 – Sentenza n. 1463/2021 pubbl. il 08/06/2022 – Giudice Unico Dott.ssa Cristiana Buttiglione.**

- **Risarcimento del danno**
- **Ponte Morandi**
- **Danno da perdita rapporto di vicinato**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 5 e 7)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 665/2020 – Sentenza n. 1437/2021 pubbl. il 18/06/2021 – Dott.ssa Manuela Casella)**

[...] la domanda attorea è infondata e non merita accoglimento in quanto il danno non patrimoniale richiesto dagli attori, nella sua accezione di sofferenza e disagio per la perdita della casa, è stato già risarcito mentre nella sua declinazione di danno da perdita del rapporto di vicinato non è suscettibile di risarcimento. [...]

Per quanto concerne poi il danno psichico irreversibile [...] non è stata prodotta alcuna certificazione medica attestante la sussistenza di una patologia psichica a carico degli Attori.

Quanto al dedotto danno esistenziale, inteso quale alterazione delle abitudini di vita e degli assetti relazionali, nella seconda memoria istruttoria gli attori hanno articolato dei capitoli di prova volti a dimostrare la vita comunitaria che essi hanno condotto negli anni con i propri vicini di casa e la cessazione di tale vita a causa della perdita della casa.

Osserva il Tribunale che **il danno da perdita del rapporto di vicinato non è suscettibile di ristoro.**

**Infatti, il “danno” in senso giuridico consiste nella perdita derivante dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva (diritto od interesse che sia) “presa in considerazione dall’ordinamento” (vd. Cass. Sez. U, sentenza n. 500 del 22.07.1999). Situazione giuridica protetta dall’ordinamento è quella alla quale una o più norme apprestino una qualsiasi forma di tutela. Se dunque una situazione o rapporto di fatto non è tutelato in alcun modo dall’ordinamento, la lesione di esso non costituisce un danno risarcibile**

La regola appena ricordata vale per ogni tipo di danno: patrimoniale o non patrimoniale.

La pacifica non risarcibilità del danno patito, per esempio, per la morte di un amico carissimo trova appunto fondamento nella irrilevanza di tale relazione per il diritto.

Il risarcimento del lamentato danno non patrimoniale da perdita del rapporto di vicinato va dunque negato in radice in quanto trattasi di danno non patrimoniale non giuridicamente rilevante.

Senza contare che, nel caso in esame, l'asserita cessazione dei rapporti con le famiglie [...] risulta liberamente determinata, visto che tali nuclei famigliari continuano a risiedere a Genova in zone vicine e nulla vieta agli attori di frequentarli.

**Di identico tenore: Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 781/2020 – Sentenza n. 1463/2021 pubbl. il 08/06/2022 – Giudice Unico Dott.ssa Cristiana Buttiglione.**

- **Risarcimento danno**
- **Manutenzione strada**
- **Quantificazione e liquidazione danno non patrimoniale**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 9-10)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 215/2019 – Sentenza n. 1922/2022 pubbl. il 01/08/2022 – Dott. Alberto La Mantia)**

Passando poi alla disamina del *quantum*, il fatto illecito viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di seguito illustrati, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. datane dalla giurisprudenza (Cass. 17144/2006. Cass. 14302/2006 e Cass. 26972/2008). [...]

Il danno non patrimoniale subito – nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare, dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il quantum riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie, viene determinato (applicando le Tabelle Ministeriali, trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti a seguito di sinistro stradale) sulla base del seguente calcolo: [...]

Non può, invece, riconoscersi l'invocato danno morale, non essendo emerso che il sinistro in questione abbia provocato una particolare sofferenza interiore all'attore, più intensa di quella ordinariamente causata da un evento lesivo come quello per cui è causa.

Sull'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa, previa devalutazione fino alla data del sinistro (24/2/2017) e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno dell'incidente, mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà inizialmente essere devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine di invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (cfr., tra le altre, Cass. n. 10303/2012 e Cass. n. 3806/2004).

Devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

**Alla data del 22.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Sinistro stradale, acqua su manto stradale**
- **Quantificazione e liquidazione danno non patrimoniale**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 6-7)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1193/2019 – Sentenza n. 1161/2022 pubbl. il 07/11/2022 – Dott.ssa Maria Laura Morello, Presidente; Dott. Fabrizio Pelosi, Consigliere; Dott. Gabriele Marroni, Giudice ausiliario relatore – procedimento di appello avverso ordinanza ex art. 702 ter cpc, Tribunale di Imperia, 04.12.2019)**

[Le risultanze documentali] forniscono tutti gli elementi necessari e sufficienti alla Corte per la **quantificazione del danno** subito dall'appellante [...], conducente della moto, che, come confermato anche con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 III Sez. Civile Corte

Cassazione, è **suddivisibile in soltanto due categorie: quella del danno patrimoniale e quella del danno non patrimoniale**; il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) **costituisce una categoria giuridicamente** (anche se non fenomenologicamente) **unitaria** e, per "categoria unitaria", si intende che **qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole ed ai medesimi criteri risarcitori** (articoli 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

Per la liquidazione del danno biologico temporaneo deve farsi riferimento alla tabella vigente per la liquidazione delle macro-permanenti del Tribunale di Milano, aggiornata al 2021. [...]

Per il **calcolo degli interessi legali di natura compensativa**, la somma, corrispondente alla valutazione del danno al momento attuale, deve essere devalutata alla data del sinistro e, successivamente, rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito, dalla data del fatto alla data odierna in relazione agli importi dovuti per danno biologico temporaneo. Gli interessi corrispettivi nella misura legale sono dovuti dalla data della presente sentenza alla data del pagamento sulla somma non più soggetta a rivalutazione.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Forma dell'appello**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 6-7)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1229/2016 – Sentenza n. 351/2022 pubbl. il 31/03/2022 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento d'appello avverso sentenza Tribunale di Genova N. 1417/2016)**

Nell'interpretazione dell'**art. 342 c.p.c.**, la giurisprudenza ha affermato che *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. 27199/17).*

**In sostanza, il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime.**

Ciò è quanto fatto da parte appellante.

Questa, infatti, ha indicato le parti della sentenza impugnate e le ragioni per cui queste dovrebbero essere riformate. Inoltre, dal contesto dell'atto di appello è chiaramente evincibile quello che, a giudizio di parte appellante, avrebbe dovuto essere il contenuto della sentenza di primo grado: [...].

**Non è, invece, necessaria un'indicazione analitica o formale di tale modifica, con un progetto di sentenza alternativa:** *“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. [citazione così ripetuta nel testo della sentenza].*



Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità espressamente difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/01/2019, n. 97.

N.B.: l'art. 342 c.p.c. è stato oggetto di modifica da parte dell'art. 3, comma 26, lett. a), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La disposizione novellata ha effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 ed è da applicarsi alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Inammissibilità/rinuncia tacita istanza probatoria**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 9)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1229/2016 – Sentenza n. 351/2022 pubbl. il 31/03/2022 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento d'appello avverso sentenza Tribunale di Genova N. 1417/2016)**

[...] [l'appellante] contesta il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione dei documenti amministrativi [...] va rilevato che l'istanza formulata ai sensi dell'art. 210 c.c. è da ritenersi inammissibile in quanto non reiterata da parte attrice/appellante in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado. In siffatta ipotesi, e stante il rigetto da parte del giudice di primo grado, la richiesta si intende tacitamente rinunciata con conseguente inammissibilità della riproposizione della medesima in appello (cfr. Cass., III Sez. Civ., Sentenza N. 25157/2008; Cass., III Sez. Civ., Sentenza N. 11752/2018).

Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso conforme si segnala: Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 31/05/2019, n. 15029.

- **Risarcimento del danno**

- **Danno da attività di manutenzione, incendio**
- **Spese generali, spese forfettarie rimborsabili**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 19)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 949/2019 – Sentenza n. 657/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Dott. Marcello Bruno, Presidente relatore; Dott.ssa Valeria Albino, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza n. 171/2019 del Tribunale di Massa)**

Circa l'**omessa indicazione delle spese generali**, va detto che in tema di liquidazione delle spese processuali, nel caso in cui il provvedimento giudiziale non contenga alcuna statuizione in merito alla spettanza, o anche solo alla percentuale, delle **spese forfettarie rimborsabili ex art. 2 del d.m. n. 55 del 2014**, queste ultime devono ritenersi **riconosciute nella misura del quindici per cento del compenso totale, quale massimo di regola spettante**, secondo un'interpretazione che non può ritenersi mutata in seguito all'entrata in vigore del **d.m. n. 37 del 2018**, il quale ha modificato il d.m. n. 55 sopra citato, introducendo l'inderogabilità delle riduzioni massime, ma non anche degli aumenti massimi, che continuano ad essere previsti come applicabili di "regola". **Il rimborso delle spese forfettarie, costituisce una voce accessoria che va necessariamente riconosciuta**, al pari del rimborso dell'imposta sul valore aggiunto e della quota di contribuzione previdenziale che per legge è a carico del cliente del professionista (Cass., sez. VI civ., ordinanza n. 1421 del 22.01.2021).

**Alla data del 24.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Risarcimento del danno**
- **Danno da infiltrazioni, mancata manutenzione**
- **Rimborso spese processuali terzo chiamato in garanzia**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 10)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1229/2016 – Sentenza n. 351/2022 pubbl. il 31/03/2022 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Morello, Consigliere relatore – procedimento d’appello avverso sentenza Tribunale di Genova N. 1417/2016)**

Quanto alla condanna al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata [compagnia di assicurazione], appaiono inconferenti i rilievi effettuati da parte appellante [visto la carenza di legittimazione passiva della compagnia di assicurazione, compensare integralmente le spese di lite]. Invero, costante e pacifica giurisprudenza afferma che: *“Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore spesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si rilevi palesemente arbitraria”* (Cass. II Sez. Civ., Sentenza N. 25541/2015).

Nel caso di specie il coinvolgimento della [compagnia di assicurazione] si è reso necessario in virtù degli addebiti mossi dalla [parte appellante, originariamente parte attrice] nei confronti [della parte appellata, originariamente parte convenuta], affinché questi potesse essere garantito e manlevato dalla propria compagnia di assicurazione. Da ciò deriva l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia.

Tale conclusione non può essere scalfita dall’ulteriore questione proposta dall’appellante circa la operatività o meno della polizza, poiché tale aspetto risulta del tutto assorbito dal rigetto delle domande.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

## DANNI DA REATO

- Danno da reato
- Litispendenza

Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 13-14)

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).

Circa la litispendenza, che l'appellante ravvisa tra questa causa e il [...], merita di essere seguita l'argomentazione svolta nella sentenza impugnata; **non coincidente è, infatti, il *petitum* delle due cause [...].**

Inoltre, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente rilevare due *petita* diversi, pur con identità degli altri elementi di causa, per poter negare l'accoglimento dell'eccezione di litispendenza di cui all' art. 39 c.p.c.: così si esprime, ad esempio, Cass. n. 6826/2017 laddove afferma che *“Non sussiste litispendenza - che presuppone la contemporanea pendenza della “stessa causa” davanti a giudici diversi - tra due giudizi nei quali, sebbene vi sia coincidenza della domanda volta all'accertamento della responsabilità da sinistro, tuttavia è diverso il “petitum” delle distinte azioni risarcitorie formulate dagli attori o dai diversi aventi diritto”*.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato

- Nullità atto di citazione

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 9-10)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).

La Cassazione a Sezioni Unite (Cass.S.U. n. 8077/2012), confermando un orientamento già consolidato, ha chiarito quale sia il **procedimento che il giudice deve compiere per dichiarare la nullità dell'atto di citazione**: *"nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto. Ma occorre anche tener conto che quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda: ragione che risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa"* (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023/2003 e n. 27670/2008).

In conclusione, nel caso di specie l'individuazione delle azioni proposte dall'attore è avvenuta *ictu oculi* e il cumulo delle due *causae petendi* non ha provocato un nocumento per le difese del convenuto in primo grado [...].

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche
- Riparto giurisdizione GO/GA

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 9-10)**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)**

L'eccezione sollevata dalla Avvocatura dello Stato [...] è infondata per le condivisibili ragioni esposte nell'ordinanza resa dal Presidente istruttore in data 16.12.19, da intendersi come integralmente richiamata. Nell'ordinanza predetta è stato evidenziato che la *“causa petendi della domanda di risarcimento rivolta al datore di lavoro nel presente giudizio, non è fondata sulla violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 2087 c.c. (e quindi una responsabilità diretta nella causazione del fatto che in sede penale è stata di fatto esclusa) ma rientra nell'ambito del criterio di imputazione fondato sull'art. 2049 c.c. e sul rapporto di preposizione che trova operatività in riferimento ai comportamenti compiuti dai pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro incombenze”*.

L'ordinanza prosegue [...]: *“... la giurisprudenza di legittimità, ha individuato, in ordine alle domande di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, quale criterio di riparto della giurisdizione, quello basato sulla individuazione in concreto della condotta lesiva tenuta dall'amministrazione distinguendo tra condotta potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati (responsabilità extracontrattuale) o solo dei propri dipendenti (responsabilità contrattuale) (cfr. ex multis Sez. U -, Sentenza n. 28368 del 28/11/2017); osservato che tale criterio è però sempre stato applicato a situazioni nelle quali alla pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, veniva addebitato un deficit strutturale nella tutela della salute del lavoratore, ossia l'impiego di strumenti, tecniche, modalità non adeguati ex se (tipicamente la sedia dell'ufficio non adeguata, la porta carraia non mantenuta, l'ascensore non conforme alle norme di sicurezza etc., come si può*

*desumere dalla plurima giurisprudenza di legittimità che ha statuito in materia); ritenuto quindi che la presente situazione differisce radicalmente dalle situazioni analizzate dal citato filone giurisprudenziale in quanto si è in presenza di una interruzione della riferibilità alla condotta (rectius posizione di garanzia) del datore di lavoro di quanto accaduto al lavoratore per l'intervento di una condotta anomala ed autonoma di un preposto, condotta non riferibile al datore di lavoro che, di fatto, si pone addirittura in un situazione di conflitto con il medesimo potendo eventualmente svolgere una successiva azione di surroga se condannato; ritenuto inoltre che, anche volendo applicare il citato criterio basato sulla individuazione dell'eventuale potenzialità lesiva nei confronti della generalità dei consociati della condotta lesiva tenuta dall'amministrazione va sottolineato come all'addestramento partecipavano anche dei Vigili del Fuoco non professionisti, cosiddetti "discontinui" che in sostanza sono volontari e non hanno alcun rapporto di lavoro con il Ministero dell'Interno sicchè la condotta tenuta dal preposto poteva in astratto anche estendersi a persone non dipendenti ma esterne alla struttura amministrativa e come tale aveva una potenzialità estensiva che configura necessariamente una responsabilità extracontrattuale.."*

[...] l'azione proposta dagli attori deve qualificarsi giuridicamente come domanda di responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione per fatto illecito del dipendente, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Danno da stalking
- Prova dell'illecito

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 2)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1661/2018 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Stefania Polichetti)**

rilevato, in diritto che, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Civile Ord. Sez. 3 Num. 7014 Anno 2020) **la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c.**, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 445 comma 1 bis c.p.p.);

[rilevato, in diritto] che, **la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto** e, come qualsiasi altro fatto del mondo reale, può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Lesioni personali a dipendente Ministero della Difesa
- Prova dell'illecito

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 2)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 3294/2019 – Sentenza n. 1635/2022 pubbl. il 23/06/2022 – Dott.ssa Stefania Polichetti)**

In ordine alla prova del fatto illecito commesso dal convenuto ai danni [del dipendente del Ministero della Difesa] valga quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: **“la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c.**, atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della



sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (Cass. civ. Sez. III Ord., 11/03/2020, n. 7014; Cass. Civ. n. 20170/2018).

Nel caso di specie sussistono indizi gravi, precisi e concordanti che il convenuto abbia commesso i reati contestatigli in sede penale e che, dunque, sussista la responsabilità da fatto illecito posta a fondamento della domanda risarcitoria azionata nel presente giudizio.

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche**
- **Prova dell'illecito**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 10-11)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)**

La sentenza penale irrevocabile di condanna [dell'autore materiale del reato] non ha [...] efficacia di giudicato ai sensi dell'art 651 c.p.c. nel presente processo civile di risarcimento del danno, in quanto il Ministero, responsabile civile, non è stato citato, né è intervenuto nel processo penale.

Da ciò consegue che deve procedersi all'accertamento autonomo della dedotta responsabilità [dell'autore materiale del reato].

**In proposito occorre considerare che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice civile, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza che in detto giudizio sia stata pronunciata costituisce documentazione (Cass. 11753/2018, Cass 569/2015, Cass S.U 9040/2008) sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cui cognizione il giudice è investito. Il giudice civile può, quindi, trarre dagli atti del procedimento penale (sentenza e/o atti delle indagini preliminari), elementi di**

convincimento, idonei, potenzialmente, anche ad assumere valenza sufficiente per la decisione della causa, ferma la necessità di autonoma valutazione, tale da escludere il mero recepimento della valutazione già effettuata, ciò tenuto conto della facoltà, comunque, delle Parti interessate di contrastare dette risultanze.

A tal fine questo giudice ha disposto l'acquisizione integrale dei fascicoli dei processi penali celebrati in primo grado [...] ed in secondo grado [...].

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Responsabilità civile magistrato**
- **Prescrizione**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 11-12)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).**

Orbene, l'art. 2947 c.c., al primo comma prevede che *"Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato"*. Tuttavia, **la norma deve essere raccordata con le discipline dei casi tipici di responsabilità extracontrattuale, nel caso di specie, l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 117/1988.**

Deve allora ricordarsi che Cassazione civile, sez. III, 03/01/2014, n. 41, rispondendo al quesito: *"se è erronea l'interpretazione della L. n. 117 del 1988, art. 13, nel senso che esso esige che l'azione di responsabilità diretta verso il magistrato per fatti costituenti reato debba necessariamente essere esercitata mediante costituzione di parte civile o previa condanna irrevocabile nel processo penale"*, dando seguito ad un orientamento già consolidato, ha affermato che *"in tema di responsabilità civile del magistrato, la L. n. 117 del 1988, art. 13, nel prevedere l'azione diretta nei*

*confronti del magistrato e dello Stato, quale responsabile civile, in caso di reati commessi dal magistrato medesimo nell'esercizio delle proprie funzioni, si pone su di un piano diverso da quello delle ipotesi di responsabilità contemplate dall'art. 2 e ss., della legge stessa e si riferisce a fattispecie che presentino – rispetto all'ipotesi di dolo di cui all'art. 2 – un ulteriore connotato, rappresentato dalla costituzione di P.C. nel processo penale eventualmente instaurato a carico del magistrato, ovvero da una sentenza penale di condanna del medesimo, passata in giudicato. (Conformi Cass. N. 10295/2007; Cass. N. 24387/2006; Cass. N. 9288/2005), ribadendo che : “l'azione risarcitoria “può essere esercitata soltanto in sede penale, mediante costituzione di parte civile del danneggiato nel processo penale, e, direttamente in sede civile, solo dopo che sia intervenuta sentenza di condanna del magistrato passata in giudicato” (Cass. N. 9288 del 2005, cit.)....” (e che) “In tema di risarcimento dei danni provocati dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, la sentenza irrevocabile di condanna è prodromica all'esercizio del diritto ad ottenere il risarcimento civile del danno; pertanto, il soggetto leso dalla condotta illecita del magistrato può soltanto adirlo in sede penale e costituirsi parte civile e non può citarlo in un giudizio civile senza possedere la sentenza di condanna penale irrevocabile dello stesso, pena l'infondatezza della domanda”.*

Perciò, anche senza prendere in esame la sussistenza o meno del termine più lungo di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c., osservate le date del processo penale in cui era coinvolto [appellante], risulta rispettato persino il termine quinquennale, tenuto conto che la sentenza penale è passata in giudicato quando la Corte di Cassazione [...] ha dichiarato inammissibile il ricorso [...].

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Diffamazione a mezzo Facebook**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 3-5)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 15981/2015 riunita a RG n. 126/2016 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Stefania Polichetti)**

rilevato in diritto che l'art. 595 del codice penale recita: "chiunque [...] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro". Ai commi 2 e 3 del medesimo articolo si sottolinea che se l'offesa consiste nell'attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (diffamazione aggravata);

che l'articolo 21 della Costituzione, nel garantire il diritto di libera manifestazione e diffusione del pensiero, non definisce il diritto stesso come illimitato e assolutamente prevalente su ogni altro diritto parimenti garantito dalla Costituzione o dalle altre leggi;

che, in particolare, l'esercizio della libertà di opinione, e di pensiero non può risolversi in diritto di offesa dell'altrui onorabilità, bene che altra norma costituzionale (art. 2) tutela come inviolabile: ne consegue che la facoltà di manifestare il proprio pensiero va concretamente esercitata entro e non oltre i limiti posti dall'intero ordinamento giuridico;

che l'elemento oggettivo del reato implica tre requisiti: il primo requisito è l'assenza dell'offeso; il secondo è l'offesa all'altrui reputazione; l'ultimo è la comunicazione a più persone e cioè la divulgazione, con qualsiasi mezzo (a voce, per iscritto etc.), ad almeno due persone del fatto offensivo;

che, in particolare, **è necessario che le più persone percepiscano il fatto offensivo ed non è richiesta la contemporaneità della comunicazione**, potendo essa aver luogo in tempi diversi ed anche ad intervalli più o meno lunghi. Più in dettaglio, per aversi il requisito della comunicazione con più persone occorre che l'agente renda partecipi dell'addebito diffamatorio almeno due persone, le quali siano state in grado di percepire l'offesa e di comprenderne il significato. Tra le due o più persone non vanno, ovviamente, conteggiati il soggetto passivo, il soggetto attivo e gli eventuali concorrenti nel reato;

**che, quanto all'individuabilità dell'offeso, non occorre che l'offensore ne indichi espressamente il nome, ma è sufficiente che l'offeso possa venire individuato per esclusione in via deduttiva**, tra una categoria di persone, a nulla rilevando che in concreto l'offeso venga individuato da un ristretto gruppo di persone (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 25 maggio 1978, n. 6507). Per costante giurisprudenza di legittimità l'offesa

dell'altrui reputazione necessaria ad integrare l'illecito diffamatorio presuppone necessariamente l'attitudine della comunicazione a rendere individuabile il soggetto diffamato, sulla base di elementi che, ancorché non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere l'offesa o il fatto offensivo su un determinato soggetto (tra le altre, Cass. 21424/14; 16543/12); in particolare, da un lato, “non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purché la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita” (Cass. n. 17207/15) e, dall'altro, “l'indicazione del solo cognome, se talvolta permette di identificare una determinata persona (come nel caso di un politico che rivesta un importante incarico pubblico, di un campione sportivo o di una "star" del cinema), non è, di norma, sufficiente ove non sia munita di immediata attitudine individualizzante” (Cass. n. 21424/14).

che, rispetto al tema della “divulgazione” la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che la pubblicazione di una frase offensiva su un social network rende la stessa **accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti** con la sola registrazione al social network e pertanto è indubbio che uno degli elementi essenziali della diffamazione venga riscontrato: il carattere quindi della diffusività del “profilo”, della “bacheca” e di ogni altro spazio presente sui social network è oramai stato assodato dalla più recenti sentenze della Suprema Corte, che si sono succedute negli ultimi anni e che hanno rilevato quanto i social network siano mezzi idonei per realizzare la pubblicizzazione e la circolazione, tra un numero indeterminato di soggetti, di commenti, opinioni e informazioni, che, se offensivi, comportano l'integrazione del reato di diffamazione, aggravata dall'utilizzo di un mezzo di pubblicità (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 50/2017, secondo cui “la diffusione di un **messaggio diffamatorio** attraverso l'uso di una bacheca “Facebook” **integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma**

**del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica".**

che l'elemento soggettivo del reato (dolo generico) consiste nella mera consapevolezza di offendere l'onore o la reputazione altrui. Inoltre, per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in commento (art. 595 c.p.) non occorre alcuna indagine sui motivi dell'azione, essendo sufficiente la prova della volontà libera e cosciente di diffondere notizia e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l'altrui reputazione;

**che, al reato di diffamazione, si possono applicare, in linea generale, tutte le cause di giustificazione comuni (scriminanti) previste dagli articoli 50-54 c.p., oltre alle cause di non punibilità "speciali" previste negli artt. 596-599 c.p. In quest'ultimo contesto si deve precisare che l'esercizio dei diritti di cronaca e critica possono "scriminare" l'illiceità del fatto-reato qualora ricorrono le seguenti condizioni:**

- **l'utilità sociale dell'informazione**, ossia l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia. Con tutto ciò, l'utilità sociale dell'informazione, in grado di scriminare il reato [de quo](#), è indissolubilmente connessa alla veridicità dell'informazione medesima. Ciò lo si deduce facilmente in quanto la diffusione di notizie non rispondenti al vero è sia inutile, così come anche controindicata al formarsi di una corretta opinione pubblica e sociale;

- **la verità della notizia pubblicata (pertinenza)**, ossia la corrispondenza fra i fatti accaduti e quelli narrati. Inoltre, il principio di pertinenza impone che i fatti narrati rivestano un certo interesse per l'opinione pubblica;

- **la correttezza della forma espositiva ossia la continenza**. Quest'ultimo elemento, principio richiede l'esattezza nell'esposizione dei fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all'altrui reputazione. Più in particolare, il linguaggio utilizzato (ad esempio da

un giornalista, da un esponente politico etc..) deve essere improntato a serena obiettività e correttezza, senza degenerare in gratuite espressioni volgari, prive di ogni rispetto per la dignità e l'individualità delle persone o della persona di cui trattasi;

ritenuto sulla scorta dei principi di diritto sopra richiamati, che la domanda svolta dagli attori debba essere accolta

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Diffamazione a mezzo stampa**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 5-7)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 15225/20015 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Alberto La Mantia)**

**In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice ritiene di aderire, “la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) ....” (Cass. n. 1435/2015 e, in senso conforme, tra le altre Cass. n. 16899/2015, Cass. n. 14822/2012 n. 14822, Cass. n. 20285/2011 n. 20285).**

Orbene, per quanto attiene al primo requisito, occorre sottolineare che dalla documentazione versata in atti [...] emerge in modo inequivocabile come [parte attrice] avesse oramai assunto, all'epoca della pubblicazione di entrambi gli articoli, la qualità di **imputato** (stante la previsione dell'art. 60 c.p.p.) relativamente al reato di truffa aggravata di cui all'art. 640 bis c.p..

**Ne deriva che le pubblicazioni che qui interessano si sono limitate a riportare le ipotesi accusatorie effettivamente formulate in quel momento dalla Procura della Repubblica**

**presso il Tribunale di Genova a carico dell'odierno attore, senza che possa invece rilevare, al fine di escludere il presupposto della verità della notizia, il successivo esito del processo penale.**

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, la S.C. ha stabilito che "in tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, sub specie di "nome iuris" del fatto, ma anche la verità del solo dato oggettivo che è rappresentativo, di per sè, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato. La verità del fatto, in tal senso inteso, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il "post factum", in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione ..." (Cass. n. 5767/1998).

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Diffamazione a mezzo stampa**
- **Diritto di critica personalità politiche**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 10-22)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 11311/2019 – Sentenza n. 1409/2022 pubbl. il 31/05/2022 – Dott.ssa Cristiana Buttiglione)**

La continenza espressiva dell'articolo, rispetto ai fatti veri menzionati [...], è [...] rispettata con riferimento alla questione concretamente sollevata dal giornalista, che è assolutamente circoscritta alla critica contestazione di un conflitto di interessi, passaggio in



cui l'articolo, muovendo dall'esercizio del diritto di cronaca, approda all'esercizio del diritto di critica.

**E a tale proposito, infine, ossia, sempre valutando l'aspetto del requisito della continenza espressiva in ambito di lecito esercizio del diritto di cronaca, e qui anche di critica politica giornalistica, giova riportare lo stato della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che si è specificamente occupata del tema della libertà di stampa, del diritto di critica, e dei limiti a tale diritto, con particolare riferimento ad articoli su uomini politici.**

Si tratta della sentenza depositata il 24 settembre 2019, e divenuta ormai definitiva, resa nei casi *Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz contro Portogallo* (ricorsi n. 75637/13 e n. 8114/14) dalla Corte di Strasburgo – che si ritiene perfettamente applicabile al caso di specie, con conseguente esclusione – anche in questo caso – della lamentata diffamazione. Si riporta di seguito, per la sua indubbia importanza, una analisi pubblicata in ordine al rapporto libertà di stampa/diritto di critica/politici –di cui alla richiamata pronuncia.

*“La definizione precisa dei contorni entro i quali gli Stati possono invocare una misura limitativa della libertà di stampa, fondando detta limitazione sulla necessità del provvedimento in una società democratica, si arricchisce di un nuovo intervento della Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento, in particolare, al rapporto tra politici e giornalisti che, sempre più di frequente, sono destinatari di azioni per diffamazione e connesse condanne sul piano nazionale. Malgrado gli stessi politici debbano dimostrare una maggiore tolleranza alle critiche, è oggi possibile constatare un incremento delle azioni per diffamazione con richieste di risarcimenti spesso milionarie in grado di compromettere la libertà di stampa, al pari dei casi di violenza fisica perché, come sottolineato dall'Unesco, «misuse of defamation laws can have a chilling (not to mention silencing) effect on freedom of expression»[2]. Con la sentenza depositata il 24 settembre 2019, e divenuta ormai definitiva, resa nei casi *Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz contro Portogallo* (ricorsi n. 75637/13 e n. 8114/14), la Corte di Strasburgo ha ampliato l'esercizio del diritto di opinione e di critica da parte dei giornalisti - garantiti anche nei casi in cui utilizzino un linguaggio provocatorio - allorché i destinatari degli articoli “irriverenti” siano politici che scendono volontariamente nell’“arena pubblica”. Oltre che per i profili relativi al rafforzamento*

della libertà di stampa dei giornalisti, che permettono di assegnare alla Corte europea un ruolo di fondamentale importanza nella tutela della libertà di stampa, oggi in controtendenza rispetto ad alcune legislazioni limitative di tale diritto, finanche in Paesi europei, situazione che ha portato a ritenere che “press freedom in Europe is more fragile now than at any time since the end of the Cold War”, la sentenza si segnala per l’individuazione di un più ampio margine di intervento della Corte europea rispetto alle valutazioni effettuate dai giudici nazionali con un richiamo preciso da parte di Strasburgo in ordine alla necessità di considerare non unicamente l’articolo, ma anche il contesto nel quale l’opinione del giornalista si sviluppa, in considerazione del fatto che la libertà di stampa è funzionale a realizzare la libertà di opinione attiva e passiva di ogni individuo. Inoltre, dalla pronuncia, che unisce due diversi ricorsi, affiora un differente trattamento nei casi in cui la condanna per diffamazione sia indirizzata a un giornalista e quelli in cui sia colpito un normale cittadino, con un rafforzamento del diritto ad esprimere giudizi di valore a vantaggio dei giornalisti rispetto ad altri soggetti. Il primo ricorso è stato presentato da un giornalista di un settimanale regionale portoghese che aveva pubblicato un articolo dal titolo “Only chickens were left” che conteneva aspre critiche nei confronti della classe politica portoghese e, in particolare, verso l’allora Segretario di Stato all’agricoltura, alle foreste e allo sviluppo rurale. Quest’ultimo era stato definito “...the most idiotic politician I know” e, a seguito della pubblicazione dell’articolo, l’uomo aveva denunciato il giornalista per diffamazione, ottenendo una condanna a versargli una multa di 2.500 euro e un indennizzo di 2.785 euro al politico perché i giudici nazionali avevano ritenuto che il giudizio di valore non avesse un fondamento nella condotta del politico e non contenesse una critica oggettiva, motivi in base ai quali l’affermazione era andata al di là di una critica ammissibile. Il verdetto era stato confermato anche nelle altre fasi di giudizio. La seconda vicenda aveva al centro la pubblicazione di una lettera su un quotidiano, scritta da un medico e manager di una clinica portoghese, che accusava il sindaco di essere “dishonest” e “coward”, contestando la mancata convocazione alle riunioni per l’accreditamento delle strutture nell’ambito dei servizi comunali, situazione che aveva portato l’esclusione della sua clinica dalle strutture individuate dal Comune per la fornitura di servizi alla collettività. Anche in questo caso era arrivata la condanna, con una multa pecuniaria da versare al Comune pari a 18mila euro e un indennizzo al sindaco di 4.500 euro, malgrado i giudici di appello avessero richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Un segno evidente

*che, nonostante la maggiore consapevolezza circa gli obblighi di applicazione della Convenzione sul piano interno, permangono difficoltà sull'effettiva e corretta applicazione anche perché le norme internazionali devono essere attuate tenendo conto della giurisprudenza degli organi di garanzia internazionali, talvolta non valutata nella sua corretta portata.*

*Anche in questa vicenda, l'aspetto controverso ha riguardato il difficile raggiungimento di un giusto equilibrio tra diritto alla libertà di espressione (in un caso di un giornalista e nell'altro di un normale individuo) e protezione della reputazione dei politici, collegata soprattutto all'analisi dei limiti imposti dalle autorità nazionali in forza della necessità della misura restrittiva in una società democratica.*

*L'articolo 10 della Convenzione europea assicura a ogni persona la libertà di espressione prevedendo, però, che tale libertà, «comportando doveri e responsabilità», possa essere sottoposta «a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».*

*Le ingerenze, quindi, che limitano l'esercizio del diritto possono essere considerate ammissibili in base alla Convenzione solo se previste dalla legge, se perseguono un fine legittimo, specificato nel paragrafo 2 dell'articolo 10 e se necessarie in una società democratica. Nel caso in esame, le parti convergono sul fatto che i primi due requisiti sono stati soddisfatti perché la limitazione era prevista nel codice penale portoghese e l'oggetto della tutela era la reputazione del politico nazionale in un caso, del sindaco nell'altra vicenda. La questione controversa è la necessità della misura in una società democratica, formula che si presta a problemi interpretativi e che la stessa Corte europea ha provveduto, tassello dopo tassello, a precisare.*

*Con la pronuncia in oggetto, relativa non all'informazione su un fatto, ma alla critica politica, la Corte ha evidenziato l'esigenza di considerare un ulteriore elemento per assicurare il diritto convenzionale, ossia che la valutazione della necessità della misura sia variabile in base all'elemento soggettivo e, quindi, considerando l'individuo che esercita la libertà di opinione. Questo aspetto affiora con precisione proprio nella sentenza in esame perché, nel*

*riunire due vicende con oggetto simile ossia la critica verso politici, su questioni di interesse generale, la Corte, come vedremo, lascia maggiore libertà al giornalista rispetto ad altri individui, per i quali richiede, a fondamento della critica, una base fattuale. La pronuncia tratta, infatti, due questioni differenti: nel primo caso, come detto, l'esercizio della libertà di espressione da parte dei giornalisti che accanto a un diritto hanno anche il dovere di informare su questioni di interesse generale e, nell'altro caso, l'esercizio di detta libertà da parte di un medico e, quindi, di un normale cittadino, diverso dai giornalisti. Ed invero, lo schema seguito dalla Corte è, nel suo impianto essenziale, identico perché Strasburgo procede a valutare l'interesse pubblico dell'argomento sotteso al commento, la circostanza che si tratti di una dichiarazione di fatto o di un giudizio di valore, lo stile utilizzato, la valutazione sull'individuo che si ritiene colpito dall'articolo e la sanzione inflitta. Tuttavia, nel caso di giudizi di valore – che erano quelli rilevanti in entrambi i casi – la Corte procede a imporre limiti maggiori per il privato cittadino rispetto a una più ampia libertà concessa al giornalista. Pertanto, per garantire la corretta applicazione dell'articolo 10, i giudici nazionali devono considerare il dato oggettivo ossia l'articolo/notizia e il dato soggettivo sotto un duplice profilo ossia autore dell'articolo e destinatario.*

*Giova ricordare che sin dalla sentenza Lingens contro Austria dell'8 giugno 1986, la Corte europea ha stabilito che i politici devono avere maggiore tolleranza nel recepire critiche della stampa, finanche evitando il ricorso a misure di tutela di carattere penale, in ragione della posizione dominante da loro rivestita che, non di rado, si manifesta anche, secondo noi, con il godimento di immunità di cui gli altri soggetti non usufruiscono.*

*Pertanto, anche se nell'esprimere la propria opinione il giornalista aveva utilizzato un linguaggio colorito definendo il politico "idiotic", le autorità giurisdizionali portoghesi, applicando l'articolo 10 della Convenzione come interpretato da Strasburgo, avrebbero dovuto garantire la libertà del reporter evitando un'ingerenza non giustificata. Ed invero, proprio su questo punto si può evidenziare una divergente interpretazione tra giudici nazionali, che pure hanno richiamato la giurisprudenza della Corte europea e la stessa Corte di Strasburgo.*

*Per i primi, infatti, si era verificata una violazione della reputazione del politico, mentre per la Corte europea l'ingerenza dello Stato non era necessaria in una società democratica tenendo conto del fatto che si trattava di un giudizio di valore (per di più proprio nei confronti di un politico),*

*come tale non suscettibile di prova, senza che l'indicato giudizio costituisse «a personal attack on R.B., but should rather be read in the context of the political situation and the article itself».*

*La Corte fa così un ulteriore passo avanti perché non solo distingue tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, tra cronaca e critica che, contenendo un giudizio di valore e non una dichiarazione di fatto, assicura una maggiore libertà al giornalista non tenuto a provare quanto affermato, ma introduce un obbligo di valutazione, per assicurare il pieno rispetto della Convenzione, di elementi esterni rispetto al mero articolo quali il contesto della situazione politica - che diventa anche un parametro per accertare l'interesse generale a ricevere informazioni - e la stessa persona destinataria delle critiche.*

*Se quest'ultimo aspetto costituisce una conferma di quanto affermato in passato da Strasburgo, la valutazione sulla base del contesto non solo dell'articolo, ma anche della situazione politica generale costituisce una novità che va ad allargare la libertà di stampa e le possibilità di valutazioni critiche, anche provocatorie ed esagerate, nei confronti dei politici.*

*Inoltre, nella valutazione, la Corte non richiede un collegamento del giudizio di valore espresso con una base fattuale, lasciando ampia libertà al giornalista a differenza, come vedremo analizzando il secondo caso al centro della sentenza della Corte del 24 settembre 2019, di quanto avviene per altri individui.*

*Ed invero, nel rapporto stampa-politica, Strasburgo, nel corso degli anni, ha "eroso" la protezione della reputazione dei politici a vantaggio della stampa considerando diversi elementi e procedendo a individuare parametri ad hoc nel caso di coinvolgimento di politici. Prima di tutto, tra questi vi è la valutazione circa l'esistenza di un interesse pubblico e generale della notizia o del contenuto dell'articolo. È così evidente che un'analisi politica effettuata dal giornalista, che svolge una funzione di intermediazione a favore della collettività, esercitando la libertà di opinione e di trasmissione di idee, è di primaria importanza in una democrazia compiuta perché funzionale anche al libero e consapevole esercizio del diritto di voto.*

*Se certo ciascuno è libero di formarsi con diversi mezzi la propria opinione, è anche vero che il giornalista è in grado sia di fornire informazioni sia di compiere un'analisi politica approfondita che un singolo individuo potrebbe non essere in grado di formulare. In pratica, non è solo la notizia in sé da proteggere, ma anche l'analisi politica che ovviamente contiene un giudizio di valore che non può*

*essere oggetto di prova e, come risulta della pronuncia in esame, neanche di una base fattuale sufficiente (in modo diverso, come vedremo, dai casi che coinvolgono altri individui).*

*È così garantita la peculiare situazione dei giornalisti che godono di una protezione rafforzata proprio perché non esprimono solo la propria opinione, esercitando la libertà di espressione, ma permettono anche l'esercizio del diritto della collettività a ricevere informazioni, espressamente garantito, nella sua forma passiva, dallo stesso articolo 10 della Convenzione.*

*Applicando tale principio, non solo i giudici nazionali devono procedere a una diversa valutazione del diritto alla libertà di espressione a seconda dei casi in cui si sia in presenza di una dichiarazione di fatto o di un giudizio di valore (risultato raggiunto in molti Paesi), ma anche il legislatore deve intervenire per assicurare una diversa disciplina, in linea con quanto già affermato, tra le altre, con la sentenza *Ukrainian Media Group contro Ucraina* (ricorso n. 72713/01) del 29 marzo 2005, nella quale la Corte ha considerato che la legge ucraina, che non conteneva una differenza di trattamento tra i casi di diffamazione relativi a giudizi di valore e quelli relativi a dichiarazioni di fatto, fosse contraria alla Convenzione.*

*L'assenza di considerazione di questa differenza, infatti, comportava che "...the publications contained criticism of the two politicians in strong, polemical, sarcastic language" finissero per non godere di alcuna protezione. Così la Corte aveva concluso per la violazione della Convenzione precisando che "No doubt the plaintiffs were offended thereby, and may have even been shocked. However, in choosing their profession, they laid themselves open to robust criticism and scrutiny; such is the burden which must be accepted by politicians in a democratic society".*

*A questo elemento, che già assicura una maggiore tutela del giornalista che esprime giudizi su un politico su questioni di interesse generale, la Corte europea ha aggiunto un ulteriore elemento relativo all'onere della prova perché i giudici internazionali hanno rilevato che non si può chiedere al giornalista di provare le proprie opinioni, mentre si può chiedere al politico la prova del danno ricevuto dalla valutazione considerata diffamatoria. In questo senso, si può ricordare la sentenza *Dyuldin e Kislov contro Russia* del 31 luglio 2007 (ricorso n. 25968/02), con la quale la Corte ha rilevato che i tribunali nazionali non possono chiedere a un giornalista di provare quanto sostenuto in un giudizio di valore ritenuto offensivo, ma devono piuttosto chiedere*

*alla parte che si ritiene diffamata di mostrare la lesione subita in connessione al giudizio di valore.*

*Al contempo, l'eventuale lesione va rapportata e bilanciata con la necessità di informare la collettività e con l'interesse pubblico a ricevere le informazioni che – come precisato dalla Corte nella sentenza del 24 settembre – devono godere di un “high level of protection by the domestic courts”, tenute a considerare il testo facendo riferimento al momento in cui è stato scritto (nel caso di specie nel 2011, anno della crisi del debito sovrano e della richiesta di aiuto del Governo portoghese all'Unione europea, alla Banca centrale europea e al Fondo monetario internazionale). Proprio il particolare contesto politico giustificava l'utilizzo di un linguaggio provocatorio e finanche del termine “idiotic”, che non costituiva un attacco personale perché – come detto - doveva essere letto “in the context of the political situation and the article itself”. **Chiarita l'esistenza di un interesse pubblico a ricevere informazioni su una questione di interesse generale e dell'impossibilità di richiedere una prova di un giudizio di valore, la Corte è passata ad analizzare la possibilità di giustificare un'ingerenza con riguardo al linguaggio scelto dal giornalista.** Sul punto, è opportuno ricordare che nel diritto alla libertà di espressione di cui all'articolo 10 è inclusa anche la possibilità di scegliere lo stile con il quale esprimersi.*

*Tale facoltà ha ampia portata in particolare a vantaggio del giornalista che beneficia di una maggiore libertà proprio in ragione della sua attività che consiste anche nel richiamare l'attenzione della collettività (che giustifica l'impiego di uno stile incisivo), per di più in tempi rapidi, su questioni di interesse generale. **Proprio la sentenza Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz contro Portogallo del 24 settembre 2019 evidenzia questa scelta della Corte e permette di comparare due diverse situazioni.***

*Con riferimento ai giornalisti, la Corte ha precisato che non spetta né ai giudici nazionali né ad essa stessa sostituirsi alle scelte stilistiche del giornalista che devono richiamare l'attenzione del pubblico anche ricorrendo a un certo grado di provocazione. Già in precedenza, con la sentenza Lopes Gomes da Silva contro Portogallo, ricorso n. 37698/97, depositata il 28 settembre 2000, la Corte aveva ritenuto contraria alla Convenzione la condanna del giornalista, il quale aveva definito “zotico” e “grossolano” un politico. Anche in quell'occasione, poiché non si*

trattava di un attacco personale, la sanzione nei confronti del giornalista non era giustificata in base alla Convenzione.

*Così, con la sentenza Oberschlick contro Austria del 1° luglio 1997, era stata esclusa la diffamazione verso un politico di destra austriaco definito in un articolo “un idiota” proprio perché il destinatario era un politico e il giornalista aveva diritto ad usare un linguaggio provocatorio; nella sentenza del 13 novembre 2003, nel caso Scharsach and New Verlagsgesellschaft mbH contro Austria (ricorso n. 39394/98), la Corte aveva accertato la violazione del diritto alla libertà di espressione di un giornalista condannato dai tribunali interni per diffamazione per aver usato l’espressione “closet Nazi” nei confronti di un politico. A ciò si aggiunga che, come chiarito nella sentenza Riolo contro Italia del 17 luglio 2008 (ricorso n. 42211/07), le autorità nazionali non possono estrapolare la singola frase dall’articolo, ma devono procedere a una valutazione globale.*

*Nella sentenza, infatti, la Corte, malgrado il giornalista avesse definito un politico “goffo emulo locale”, ha ritenuto che «la libertà giornalistica può comprendere il possibile ricorso ad una certa dose di provocazione».*

*Questo ha poi portato la Corte di Strasburgo a concludere, nella sentenza dell’8 ottobre 2009 nel caso Brunet-Lecomte e Tanant contro Francia (ricorso n. 12662/06), che «la marge d’appréciation dont disposaient les autorités pour juger de la ‘nécessité’ de la mesure litigieuse était particulièrement restreinte» nei casi in cui il destinatario della frase fosse un politico. **Come osservato dalla Commissione Venezia del Consiglio d’Europa, nel parere n. 715/203 del 9 dicembre 2013 sulla legislazione italiana in materia di diffamazione,** «Public authorities must respect the right of journalists to disseminate information on questions of general interest, including through recourse to a degree of exaggeration or provocation provided that the act in accordance with responsible journalism».*

*Il grado di esagerazione e provocazione concesso al giornalista, inoltre, è rapportato al soggetto al quale le affermazioni sono rivolte, con un ampliamento del livello nei casi in cui il destinatario sia un politico che sceglie liberamente di apparire nell’“arena pubblica” e che è consapevole di essere sotto i riflettori e di avere obblighi maggiori di trasparenza rispetto ai privati e ad altri personaggi pubblici. Di conseguenza, da un lato il politico deve*



***dimostrare una maggiore tolleranza*** (anche, ad esempio, nel caso della satira che per sua natura è funzionale a provocare) e, dall'altro lato, ***l'ingerenza dello Stato, seppure per i motivi specificati nel secondo comma dell'articolo 10, è sensibilmente ridotta proprio perché – come precisato dalla Corte – il margine di apprezzamento è particolarmente ristretto.***

Accanto a quanto affermato dagli organi internazionali di garanzia, è rilevante anche che i giudici interni, seppure tra alti e bassi, procedano a considerare e attuare quanto stabilito dalla Corte europea nei casi di critiche espresse dai giornalisti verso politici. A titolo di esempio, per limitarci all'Italia, si consideri la sentenza n. 19694 della Corte di Cassazione, V sezione penale, depositata l'8 maggio 2019, con la quale la Suprema Corte ha annullato la pronuncia dei giudici di merito, i quali avevano condannato per diffamazione un giornalista che aveva espresso una critica politica molto dura nei confronti di un ex sindaco.

La Cassazione ha ribaltato il verdetto della Corte di appello di Trieste sottolineando che «il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica».

La Suprema Corte, richiamando la giurisprudenza di Strasburgo con riguardo ai giudizi di valore ha sottolineato la possibilità per il giornalista di ricorrere a toni forti e sferzanti nell'ambito della polemica politica, evidenziando che perché si configuri un'offesa alla reputazione «non è sufficiente l'astratta idoneità delle parole a offendere, ma è necessario che esse siano a ciò destinate, in quanto adoperate appunto nel loro significato offensivo».

***La sentenza Antunes Emídio e Soares Gomes da Cruz contro Portogallo contribuisce a chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 10 della Convenzione europea con specifico riferimento ai giornalisti, permettendo di tracciare una sempre più chiara linea di demarcazione tra tutela della libertà esercitata dai giornalisti o da altri soggetti.***

La Corte, infatti, ha sottolineato che nella valutazione dell'ingerenza nella libertà di stampa, accanto all'interesse pubblico dell'articolo e della libertà offerta nei giudizi di valore, deve essere considerato l'articolo nel contesto generale della situazione politica, permettendo così una maggiore libertà al giornalista e una minore possibilità di ingerenza delle autorità nazionali.

*Tuttavia, l'aspetto più interessante è costituito dalla circostanza che, nello scegliere di riunire due ricorsi e pronunciare un'unica sentenza, la Corte europea ha permesso di cogliere con maggiore evidenza le differenze tra libertà di espressione dei giornalisti e quella di altri individui.*

*Per i primi, infatti, con particolare riguardo ai giudizi di valore, la Corte non fa riferimento alla necessità di una base fattuale con riguardo ai giudizi espressi, anche attraverso un linguaggio provocatorio, mentre nel caso del medico che aveva criticato un politico, pur ribadendo l'ampia libertà in un giudizio di valore che non si presta, persua natura, all'esistenza di una prova, la Corte ha richiesto l'esistenza di una base fattuale che mostri una "sufficiently close connection" con l'opinione espressa.*

*Ed invero, mettendo a confronto i due casi e le affermazioni della Corte nella stessa sentenza del 24 settembre, nel ricorso del medico, i giudici internazionali hanno effettuato un controllo sulla "factual basis" al fine di verificarne la sufficienza rispetto all'opinione espressa, precisando che la proporzionalità dell'ingerenza può dipendere dall'esistenza di una base fattuale collegata alla dichiarazione contestata e che, in assenza di tale base, il "value judgment may prove excessive". Nel caso in esame, la Corte conclude che le espressioni utilizzate dal medico "had a sufficiently close connection with J.C.'s conduct".*

***Per la vicenda del giornalista, invece, la base fattuale non è stata richiesta, a differenza, ad esempio, della sentenza I Avgi Publishing e Karis contro Grecia nella quale i giudici internazionali avevano sottolineato che «...l'expression litigieuse n'était pas dépourvue de base factuelle»[22], e l'analisi è stata collegata al contesto generale e non solo a quello espositivo.***  
*In questo modo, la Corte fornisce un'ampia tutela del giornalista non solo nella sua attività di diffusione di informazioni di interesse generale, ma anche nella sua funzione di trasmissione di idee e di opinioni che, se frenata, avrebbe un effetto dissuasivo sulla libertà di stampa, ma anche, più in generale, sulla democrazia.*

*Pertanto, i giornalisti non devono dimostrare l'esistenza di una base fattuale nei giudizi di valore, potendo utilizzare un linguaggio provocatorio - che serve anche a esprimere un giudizio valutativo - che va considerato non solo con riguardo all'articolo, ma anche al contesto politico generale (richiedendo, però, che non vi siano gratuiti attacchi personali verso il politico), mentre gli altri individui sono tenuti a provare l'esistenza di una base fattuale sufficiente.*

*La Corte, inoltre, conferma che l'utilizzo di un'espressione provocatoria o esagerata non può essere considerato centrale tanto più che lo stile è parte della comunicazione e deve essere protetto in modo analogo al contenuto dell'articolo".*

Alla luce della sopra estesa giurisprudenza, e analisi dell'evoluzione delle pronunce, rispetto alla garanzia del diritto di libertà di stampa, qualora il destinatario sia un soggetto politico, si ritengono ricorrenti nel caso in esame tutti i presupposti di un lecito esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica: qualità del soggetto dell'articolo (politico), contesto in cui viene redatto l'articolo (presentazione di un emendamento in materia di bilancio e possibili soggetti beneficiari), stile provocatorio (ammissibile e ampiamente tollerabile). **In conclusione, anche i toni e i termini che si avvertono (nel titolo e nel corpo dell'articolo), in tema di qualità del linguaggio, come esagerati, irridenti, e provocatori, oltre che indubbiamente fastidiosi, sono scriminati dal lecito esercizio del diritto di cronaca e di critica nei confronti di un soggetto politico.**

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Diffamazione a mezzo stampa
- Diritto di critica politica

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 2-4, 5-6)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 5632/2021 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Stefania Polichetti)**

rilevato, in diritto che l'iniziativa intrapresa da parte resistente, espressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 50 Cost.), non può essere impedita nella sua materiale realizzazione, *tout court*, ma, al più, ove ne ricorrano i presupposti, può essere, in via cautelare, conformata, nel suo contenuto, al fine di **evitare che la libera manifestazione di pensiero si traduca in una ingiustificata aggressione all'immagine e alla reputazione altrui, suscettibile di provocare un ingiusto ed irreparabile danno;**

che, in via generale, in tema di esimenti del diritto di critica e di cronaca, la giurisprudenza della Suprema Corte penale si esprime ormai in termini consolidati in riferimento ai requisiti caratterizzanti il necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (libera manifestazione del pensiero da un alto, immagine e reputazione dall'altro), individuati nell'interesse sociale all'informazione, nella continenza del linguaggio e nella verità del fatto narrato;

che, in tal senso, è stato evocato anche **il parametro dell'attualità della notizia, nel senso che una delle ragioni fondanti della esclusione della antigiuridicità della condotta lesiva della altrui reputazione deve essere ravvisata nell'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico, e dunque nell'attitudine della informazione a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (tra le tante, Sez. 5, n. 39503 del 11/05/2012);**

che, con specifico riferimento al diritto di critica politica, **il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica** (Sez. 5, n.25518 del 26/09/2016, Rv. 270284, Sez. 5, n.7715 del 04/11/2014 - dep. 2015 Rv. 264064, Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010 - dep. 2011, Rv. 249239);

**che siffatta impostazione si pone in linea con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo**, secondo cui la incriminazione della diffamazione costituisce una interferenza con la libertà di espressione e quindi contrasta, in principio, con l'art. 10 CEDU, a meno che non sia "prescritta dalla legge", non persegua uno o più degli obiettivi legittimi ex art. 10 par. 2 e non sia "necessaria in una società democratica" (Cassazione penale, sez. V, sentenza 18/02/2019 n° 7340);

che, in riferimento agli enunciati limiti, la Corte EDU ha, in varie pronunce, sviluppato il principio inerente la verità del fatto narrato per ritenere giustificabile la divulgazione lesiva dell'onore e della reputazione: ed ha declinato l'argomento in una duplice prospettiva,

distinguendo tra dichiarazioni relative a fatti e dichiarazioni che contengano un giudizio di valore, sottolineando come anche in quest'ultimo sia comunque sempre contenuto un nucleo fattuale che deve essere sia veritiero che oggettivamente sufficiente per permettere di trarvi il giudizio, versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perchè assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali;

che, in tal senso, la Corte Europea si riferisce principalmente al diritto di critica, politica, etica o di costume e, in generale, a quel diritto strettamente contiguo, sempre correlato con il diritto alla libera espressione del pensiero, che è il diritto di opinione, indicando quali siano i limiti da non travalicare nel caso di critica politica;

che, nella delineata prospettiva si pone la sentenza CEDU Mengi vs. Turkey, del 27.2.2013, che costituisce la più avanzata ricognizione della posizione della Corte in materia di art. 10 della Carta nella distinzione tra diritto di critica e diritto di cronaca: distinguendo tra *statement of facts* (oggetto di prova) e *value judgements* (non suscettibili di dimostrazione), rileva come nel secondo caso il potenziale offensivo dell'articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile - data la sua natura - *exaggeration or even provocation*, sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo; se il nucleo fattuale è insufficiente, il giudizio è gratuito e pertanto ingiustificato e diffamatorio;

che, nel quadro così delineato, ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, Rv. 231269; Sez. 1, n. 23805 del 10/06/2005, Rv. 231764);

che il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, pertanto, costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che, comunque, non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010, Rv. 250218; Sez. 5, n. 38448 del 25/09/2001, Rv. 219998);

che, in un quadro di valori di riferimento così peculiarmente connotato, va poi considerato il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in

cui vengono utilizzate, quale quello politico, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, poichè nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica (Sez. 5, n. 15236 del 28/01/2005, 232125);

che, di conseguenza quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perchè chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini (Sez. 5, n. 11662 del 06/02/2007, Rv. 236362);

rilevato in fatto [...] che, **in particolare, in tema di diffamazione, nella valutazione del requisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur aspri e forti, non siano gravemente infamanti e gratuiti, ma siano, invece, comunque pertinenti al tema in discussione** (Sez. 5, n.4853 del 18/11/2016 - dep.2017 Rv. 269093, N. 13735 del 2006 Rv. 233986, N. 48712 del 2014 Rv. 261489, N. 5695 del 2015 Rv. 262531, N. 7244 del 2015 Rv. 267137, N. 7715 del 2015 Rv. 264064, N. 4298 del 2016 Rv. 266026, N. 37397 del 2016 Rv. 267866, N. 41414 del 2016 Rv. 267865);

che continenti, con riferimento all'art. 51 cod. pen., sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata dalla polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico. La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati (sez. 5, n. 3356 del 27/10/2010);

che, in altri termini, l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a

garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica (Sez. 5, n. 25138 del 21/02/2007, Rv. 237248);

**che, nel caso di specie, la difesa dei valori antifascisti si è posta, nella prospettiva del promotore della petizione, come bene supremo: gli aggettivi "vergognosa" o "inaccettabile", usati per declinare una nomina ritenuta inappropriata per mancanza di rappresentatività, appaiono dunque correlati all'importanza dei temi rievocati e non costituiscono un attacco indiscriminato alla professionalità e all'esperienza maturata, a titolo personale, dal ricorrente in ambito diplomatico, mai posti in discussione;**

che, in un caso sovrapponibile al presente, si è espressa Cassazione Penale, sezione V, sentenza 20 luglio 2007 n. 29433: *"Con il termine «fascista», infatti, non si fa altro che richiamare una ideologia ed una prassi politica che è stata in passato propria di molti italiani, che ha caratterizzato per un ventennio del secolo scorso il governo del Paese e che, peraltro, trova ancora oggi espliciti sostenitori. Sul piano politico con l'uso di tale termine si intende stigmatizzare, da parte degli avversari politici, un comportamento ritenuto arrogante ed antidemocratico, improntato cioè a scarso rispetto nei confronti degli oppositori politici, oltre che reazionario nelle scelte di politica sociale. È un termine che, quindi, sinteticamente ed efficacemente consente di esprimere una valutazione complessiva sull'operato di un pubblico amministratore ed il giudizio negativo che sottende è facilmente comprensibile anche per i comuni cittadini perché l'esperienza del ventennio del secolo scorso dominata dalla ideologia fascista è ancora viva nel ricordo di molti italiani. Non vi è dubbio, quindi che tale termine non può essere considerato un argumentum ad hominem, ma deve essere ritenuto come espressione di una critica politica, certo assai aspra, ma del tutto legittima. È appena il caso di considerare, infine, che dare gratuitamente del «fascista» ad un comune cittadino è certamente offensivo perché mira a dipingere lo stesso come arrogante e prevaricatore, ma riferirlo ad un politico che, peraltro, esercita rilevanti poteri pubblici è espressione di critica perché si paragona il modo di governare e di amministrare la cosa pubblica dello stesso ad una prassi ben nota ai cittadini"*;

che, infine, il contenuto del diverso messaggio inviato in modo indiscriminato a più persone, dal ritenuto contenuto ancor più diffamatorio, che parte ricorrente pone a conferma dell'atteggiamento persecutorio del convenuto, potrà essere posto a fondamento, ove ritenuto, di un'azione risarcitoria ma esula dall'ambito del procedimento cautelare di cui si discute, che mira alla mera rimozione della petizione avviata;

che, conclusivamente, alla luce delle argomentazioni esposte in diritto e in fatto, il ricorso non può essere accolto per l'insufficienza del fumus boni iuris rispetto alla sussistenza del diritto che si assume violato;

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Diffamazione a mezzo stampa**
- **Diritto di satira**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. . 13916/2015 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Cristiana Buttiglione)**

**[...] deve valutarsi come **dirimente, al fine di negare natura diffamatoria all'articolo, la circostanza che esso rappresenta un chiaro esempio di esercizio del diritto di satira, caratteristica che amplia ancora di più la libertà di espressione in capo all'autore, rispetto, ovviamente al diritto di cronaca e anche al diritto di critica.****

Si espongono di seguito gli indirizzi prevalenti della giurisprudenza in materia di diritto di satira.

*“La satira non deve rispettare la verità, ma anzi può essere grottesca, ironica, utilizzare paradossi che consentano al pubblico di percepire il messaggio oggetto di comunicazione: pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito, nella formulazione del giudizio critico possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente*



*collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.*

*Corte di Cassazione sez. III Civile, ordinanza 6 – 22 novembre 2018, n. 30193*

*La satira esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su di un fatto, pur restando soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato". (cfr. Cass. 6919/2018).*

*L'utilizzo del paradosso consente al pubblico di percepire il messaggio oggetto di comunicazione, attivando nel contempo tutti gli strumenti cognitivi per non darvi credito".*

Ricorrono nell'articolo oggetto di giudizio tutti gli elementi stilistici e contenutistici atti a farne un pezzo di satira, mediante il quale l'autore intende veicolare una critica a [...].

La liceità dell'argomento è pacifica, non si richiede all'autore di essere realistico nel riportare le vicende che narra [...]

La continenza dei toni e la funzionalità del racconto rispetto al messaggio che l'autore intende veicolare risultano presenti, in quanto è ben chiaro al lettore l'intento dell'autore di criticare [...]

Il messaggio veicolato con l'articolo è questo, e non travalica l'obiettivo.

Il requisito della verità non è richiesto, e nemmeno che l'autore sia "politically correct" [...] il tono canzonatorio, in particolare, e la rappresentazione caricaturale [...] costituiscono una evidente declinazione della narrazione iperbolica di fantasia, l'intenzione è di provocare il sorriso, non certamente l'offesa.

L'offesa non può ragionevolmente conseguire a un racconto, che può piacere o non piacere, ma è un racconto condito di molta fantasia.

La continenza dei toni e la funzionalità del racconto quindi sussistono, difetta ogni intento e significato diffamatorio, in quanto qualsiasi sgradevolezza del testo è assorbita

dall'intento satirico, che poi equivale a volontà di far sorridere, e non di offendere, mentre si critica e si polemizza anche aspramente.

Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.

- Danno da reato
- Diffamazione a mezzo stampa
- Individuazione soggetto passivo

#### Punto di motivazione riportato testualmente

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. . 13916/2015 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Cristiana Buttiglione)

[...] in punto riconoscibilità delle persone descritte nell'articolo con [parte attrice], si osserva quanto segue.

*“In tema di **diffamazione**, con la sentenza 26 novembre 2019, n. 48058, la V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui il reato di diffamazione di cui all'**articolo 595 cod. pen.** è configurabile in presenza di un'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili, o a categorie, anche limitate, di persone (negli stessi termini, fra molte, **Cass. Pen., Sez. V, 26/1/2018, n. 3809**).*

*L'interpretazione giurisprudenziale sul punto è rigorosa, richiedendo che **l'individuazione del soggetto passivo del reato di diffamazione, in mancanza di indicazione specifica e nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fatti e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili ad un determinato soggetto, deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita.***

*In particolare, il recente arresto in parola afferma che, in ipotesi di riferimento a persone innominate, la valutazione di determinabilità soggettiva - intesa come inequivoca riferibilità ex ante ad un singolo soggetto - non può risolversi "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione*

*soggettiva di taluno che si riconosca come destinatario della propalazione, in virtù di un'immedesimazione fondata su collegamenti fattuali che non rispondono ad un'oggettiva cifra di riconoscibilità, nel contesto di riferimento dell'informazione.*

*In altri termini, secondo tale insegnamento della S.C. del tutto consolidato, in punto di concreta offensività della diffamazione è necessaria l'univoca riconducibilità dei fatti ad una persona determinata, oggettivamente riconoscibile, nella sua identità, da parte di un numero indeterminato di soggetti, ai quali l'informazione è diretta o è accessibile, alla stregua di una valutazione dei fatti e delle dichiarazioni svolta con giudizio ex ante ed in concreto, alla luce delle circostanze di contesto già notorie nell'ambiente di riferimento ed attraverso le quali è possibile, con elevato grado di affidabilità, l'inequivoca identificazione del destinatario in riferimento alla generalizzata cognizione dei fatti in relazione a soggetti di media cultura in un dato tempo e luogo.*

*Siffatto principio ribadito dalla Cassazione penale trova conferma e piena continuità nella giurisprudenza civile della stessa S. C. ed in quella della sua più autorevole composizione (Cass. civ., Sezioni Unite, 13/6/2019, n. 15897), giurisprudenza ove viene evidenziata – con riferimento ad espressioni "in incertam personam" (anche quando rese in occasione di interventi a forum di discussione su un blog internet: cfr., **Cass. civ., Sezioni Unite, 17/3/2017, n. 6965**) – l'impossibilità di ricondurre tali espressioni al reato di diffamazione in ragione dell'inesistenza di un destinatario identificato o identificabile, quando a siffatta identificazione non si pervenga attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceità si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita.*

*D'altro canto, pure in tema di trasmissioni radiofoniche la S. C. (Cass. civ., Sez. III, 27/8/2015, n. 17207), nel ribadire che la riconoscibilità del soggetto che si assume leso nell'onore dalla falsa notizia costituisce condizione imprescindibile per la sussistenza del reato di diffamazione e, quindi, per la configurazione della relativa responsabilità civile, puntualizza che ciò che rileva è la possibilità di identificare l'offeso sulla base di elementi che si ricavano dalla stessa notizia ovvero che siano di notoria conoscenza, e tra questi ultimi il Giudice di merito ben può annoverare quelli resi pubblici da*

*fonti informative diverse, se, per le modalità, i tempi e l'ampiezza della diffusione, rendano, nel caso concreto, riconoscibile il soggetto diffamato.*

*Tale riconoscibilità deve sussistere nel momento in cui la notizia è percepita dal pubblico, che coincide col momento di consumazione del reato di diffamazione (il quale, in quanto reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa: cfr., Cass. pen., 27/4/2012, n. 23624). Nel caso di pubblico di radioascoltatori, il momento rilevante è quello della trasmissione da parte dell'emittente radio.*

*Alla luce dei rilievi riportati nel prefato arresto n. 17207/2015 la S. C. ha affermato, quindi, il principio per il quale, «in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, in assenza di un'esplicita indicazione nominativa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta, circostanze narrate e riferimenti personali e temporali, tra i quali possono rientrare quelli desumibili da fonti informative diverse dalla fonte della cui illiceità si tratta, ove la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico -nel caso di specie, al pubblico dei radioascoltatori di riconoscere con certezza la persona cui la notizia è riferita, anche mediante un collegamento di dati desunti da fonti informative diverse, purché già di pubblico dominio al momento della diffusione per radio della notizia offensiva».*

*La regola che si trae, dunque, dai principi citati - i quali si collocano in un solco, comune ed univoco, tracciato sia dalla giurisprudenza civile che da quella penale - è nel senso che l'individuazione della persona offesa, in assenza di una sua indicazione specifica e nominativa, deve desumersi, in termini di certezza ed inequivocità, dalla prospettazione oggettiva dell'offesa, tenendo conto dell'intero contesto, informativo e temporale, in cui questa si inserisce”.*

**In base alla granitica giurisprudenza sopra richiamata, la individuazione del soggetto offeso in mancanza di indicazione nominativa esplicita non può ricavarsi dalla circostanza che lo stesso offeso si immedesima e così percepisca il riferimento a sé dell'offesa, in quanto da fatti notori esterni, di pubblico dominio, ed esistenti al momento della pubblicazione, devono desumersi con certezza e inequivocità i sicuri riferimenti oggettivi di individuazione del soggetto offeso.**

Ora, non si ritiene che ciò sussista nel caso di specie [...].

[parte attrice afferma] che la sicura riconoscibilità discendeva dal fatto che dell'articolo esse venivano informate da colleghi, amici pazienti e familiari.

Ma tale circostanza si ritiene insufficiente a soddisfare il requisito della riconoscibilità da parte del pubblico di una persona non nominata in un articolo.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Diffamazione a mezzo stampa**
- **Notizia mutuata da provvedimento giudiziario**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 6-7, 8-9)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. n. 16489/2016 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott. Alberto La Mantia)**

[...] le domande avanzate [da parte attrice] appaiono fondate, atteso che, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale questo giudice ritiene di aderire, **“la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: la verità oggettiva, o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, tenuto conto della gravità della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza) e la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) ....”** (Cass. n. 1435/2015 e, in senso conforme, tra le altre Cass. n. 16899/2015, Cass. n. 14822/2012 n. 14822, Cass. n. 20285/2011 n. 20285 e Cass. n. 1205/2007).

Orbene, nella fattispecie in esame, deve escludersi che [...] sussista il predetto requisito della verità della notizia, da intendersi come corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, a maggior ragione se si considera il carattere giudiziario delle pubblicazioni che qui interessano.

Al riguardo, infatti, la S.C. ha stabilito che **“in tema di esercizio del diritto di cronaca giornalistica, la verità di una notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste allorché essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti di sorta, dovendo il limite della verità essere restrittivamente inteso, poiché non è sufficiente la mera verosimiglianza in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi.** Ne consegue che eventuali inesattezze secondarie o marginali possono considerarsi irrilevanti, ai fini della lesione dell'altrui reputazione, solo qualora si riferiscano a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo” (Cass. 26/08/2014 n. 18264 e, in senso conforme, Cass. n. 20/07/2010 n. 16917). [...]

**Né può invocarsi nella fattispecie in esame la verità putativa dei fatti riferiti, dato che la stessa presuppone necessariamente un approfondito e diligente lavoro di ricerca e di controllo della notizia (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 20/02/2014 n. 4068 e Cass. n. 5081/2010), non ravvisabile invece negli articoli che qui interessano;** in altri termini, l'autore avrebbe potuto verificare – mediante l'impiego della normale diligenza e senza dovere ricorrere ad accertamenti particolarmente complessi – l'attendibilità della propria fonte e, quindi, l'eventuale effettivo coinvolgimento o meno [di parte attrice]. [...]

**Il predetto carattere non veritiero delle notizie pubblicate vale, altresì, ad escludere anche l'ulteriore requisito dell'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti, essendo evidente l'interesse dei lettori di un articolo di cronaca giudiziaria di un quotidiano a conoscere eventi il più possibile aderenti alla realtà, anche se relativi ancora alla fase delle indagini. [...]**

Va, quindi, affermata la responsabilità solidale degli odierni convenuti ([editore] ai sensi dell'art. 11 L. 47/1948) per i danni lamentati [da parte attrice], essendo stato pacificamente il sig. [...] autore materiale dell'articolo [...] e del commento [...] ed avendo gli altri soggetti omissi i necessari controlli sul contenuto delle pubblicazioni in questione.

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi. Si segnala a completamento Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 12/04/2022, n. 11769:**

*In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, laddove la notizia sia stata attinta da atti giudiziari, il requisito della verità è integrato ove la stessa sia fedele al contenuto dell'atto, senza che sia necessaria né la verifica della fondatezza del fatto "ivi" riportato, né l'indicazione specifica della fonte, purché dal contesto dell'articolo risulti con chiarezza la natura giudiziaria della fonte stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato una legittima espressione del diritto di cronaca in alcuni articoli giornalistici che davano conto dei rapporti intrattenuti da un alto ufficiale della Guardia di Finanza con un imprenditore sottoposto a indagini preliminari - dal quale il primo, in cambio di informazioni riservate, avrebbe ottenuto un posto di lavoro per la figlia e il denaro per l'acquisto di due immobili -, sul presupposto che dal contesto dei suddetti articoli si evincesse chiaramente che le notizie erano state tratte dagli atti delle indagini in corso). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/03/2019) [One Legale Wolters Kluwer].*

- Danno da reato
- Diffamazione a mezzo stampa
- Omessa rettifica

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 4-7)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 11311/2019 – Sentenza n. 1409/2022 pubbl. il 31/05/2022 – Dott.ssa Cristiana Buttiglione)**

E' documentale [...] l'attore inviò [...] richiesta di rettifica.

E' altresì incontestato che a tale richiesta di rettifica non seguì alcuna [...].

Tuttavia, poiché **il diritto alla rettifica costituisce diritto soggettivo diverso rispetto al diritto tutelato dalle norme penali e civili in materia di diffamazione, il *petitum* e la *causa petendi* rispetto a tale violazione devono essere distinti dalla specifica tutela risarcitoria della diffamazione (tanto che vi può essere lesione del diritto soggettivo alla rettifica senza che vi sia diffamazione).**

Si richiamano in proposito alcuni rilevanti passaggi della **sentenza Cassazione 2017 n. 13520**, che ha fatto chiarezza in ordine alla disciplina e agli effetti della rettifica disciplinata

dalla Legge sulla Stampa (le sottolineature sono aggiunte, e sono state inserite solo le parti ritenute rilevanti della sentenza):

*“Il sesto motivo (violazione della L. n. 47 del 1948, art. 8 e dell’art. 2 Cost., nonché insufficiente motivazione) censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la lamentata incompletezza dell’informazione resa dal giornale – che non aveva dato conto del curriculum del ricorrente nè delle dichiarazioni di solidarietà espresse nei suoi confronti da importanti membri delle istituzioni – nonché il silenzio serbato sulle numerose e documentate richieste di rettifica, fossero riconducibili “a scelte redazionali non sindacabili in sede giudiziaria” e che esulavano “dal contenzioso, per diffamazione a mezzo stampa, oggetto di causa”. Afferma che tale parte della pronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con il disposto della L. n. 47 del 1948, art. 8, recante disposizioni sulla stampa, ai sensi del quale sussiste l’obbligo del direttore o del responsabile di fare inserire gratuitamente nel quotidiano, nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche provenienti dai soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Sostiene che alla luce di tale disposizione sussisteva il diritto del magistrato ad ottenere la pubblicazione delle lettere che aveva inviato al direttore del giornale e con le quali aveva segnalato l’avvenuto annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale del riesame, il giudizio espresso sulla vicenda dal Procuratore Generale della Cassazione e l’avvenuta sua assoluzione dall’imputazione ascrittagli cui era seguita la restituzione nell’ufficio occupato e nelle funzioni svolte prima dell’arresto. Lamenta infine che la Corte di merito, nel ritenere che il giornale non fosse tenuto a pubblicare gli esiti della vicenda giudiziaria, non abbia tenuto nella debita considerazione l’interesse pubblico all’informazione, la cui tutela non avrebbe potuto ritenersi realizzata con la pubblicazione della notizia dell’arresto ma avrebbe imposto che il pubblico dei lettori fosse informato dell’accertata inconsistenza delle accuse che erano state mosse al magistrato, non potendosi lasciare alla discrezione dei direttori dei giornali l’applicazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione.*

7.1. Anche quest’ultimo motivo non può essere accolto.

Con esso vengono posti due ordini di censure: il primo fondato sulla lamentata incompletezza dell’informazione resa dal giornale per aver taciuto sul curriculum del magistrato, sulle dichiarazioni di solidarietà espresse nei suoi confronti da membri delle istituzioni e, infine, sugli stessi sviluppi e i



*successivi esiti, a lui favorevoli, della vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto; il secondo fondato sull'asserita violazione dell'obbligo di rettifica.*

*Entrambi le censure sono infondate.*

**Omissis...**

*7.2. Considerazioni analoghe valgono con riguardo alla censura fondata sull'asserita violazione dell'obbligo di rettifica.*

*La L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 8, come sostituito dalla L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 42, prevede che "il direttore o il responsabile è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale".*

*Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma esclude ogni discrezionalità in capo al direttore o al responsabile del giornale, il quale è gravato da un vero e proprio obbligo, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo dell'interessato, che trova limite esclusivamente nell'ipotesi di rilevanza penale delle dichiarazioni o delle rettifiche (Cass. 24/11/2010, n.23835).*

*Si è anche chiarito che il diritto soggettivo alla rettifica trova fondamento nel più ampio diritto all'identità personale, la cui lesione legittima il titolare all'esercizio dei rimedi speciali apprestati dal citato art. 8 della legge sulla stampa e di quelli ordinari generalmente consentiti dall'ordinamento, tra cui anche il rimedio risarcitorio (Cass. 24/04/2008, n. 10690).*

*La lesione del diritto, nell'ipotesi in cui il direttore del mezzo di informazione non dia corso alla rettifica quando ne ricorrano i presupposti, sussiste indipendentemente dalla liceità od illiceità della pubblicazione in relazione alla quale è richiesta, in quanto l'identità personale può risultare lesa dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica anche quando tale esercizio non trasmodi nell'offesa all'onore e alla reputazione della persona. In tal caso, pur non essendo configurabile una fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, sussiste ugualmente il diritto a rettifica tutte le volte che alla persona interessata dalla pubblicazione siano attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essa ritenuti lesivi della sua dignità o contrari a verità sulla base del suo personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata (cfr., in termini, Cass. 24/04/2008, n. 10690, cit.).*

Le considerazioni che precedono consentono di individuare la distinzione sussistente tra le due categorie di illecito, quello che dà luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi (riparazione pecuniaria e pubblicazione della sentenza: rispettivamente, art. 12 e art. 9 legge sulla stampa) contro la diffamazione e quello che dà luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi (ordine giudiziale di pubblicazione: artt. 8 e 21 legge sulla stampa) contro l'inosservanza dell'obbligo di rettifica: il primo trova fondamento in una condotta lesiva, punita anche con sanzione penale, dell'onore e della reputazione; il secondo trova fondamento nella lesione del diritto all'identità personale della persona ed è indipendente dal primo in quanto può sussistere a prescindere dal carattere diffamatorio della pubblicazione in relazione alla quale la rettifica è richiesta.

Sotto il profilo processuale, tale distinzione si traduce nella configurazione di domande diverse per *petitum* e *causa petendi*. Pertanto, l'esercizio dei rimedi previsti dall'ordinamento contro la violazione dell'obbligo di rettifica integra una domanda distinta che non può ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno per diffamazione.

Nel caso di specie, F.G., poichè aveva formulato in primo grado domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno conseguente alla diffamazione a mezzo stampa in relazione agli articoli pubblicati tra il (OMISSIS), nonchè la riparazione pecuniaria prevista dalla L. n. 47 del 1948, art. 12 e, infine, la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 9 stessa legge, non poteva successivamente introdurre doglianze circa l'asserita lesione del diritto a rettifica previsto dall'art. 8 della legge citata, non vertendosi in controversia attinente all'esercizio dei rimedi avverso tale violazione. Anche sotto tale profilo appare dunque conforme a diritto la motivazione della Corte di merito che ha ritenuto che le doglianze in esame esulassero dal contenzioso per diffamazione oggetto di causa, con conseguente rigetto dell'inerente motivo di ricorso per cassazione".

Applicati al caso di specie i principi espressi dalla Suprema Corte, e preso atto che non risultano formulate specifiche domande con riferimento all'omessa pubblicazione della richiesta di rettifica, **nessuna conseguenza deriva nel presente giudizio dalla documentata lesione di tale diritto soggettivo, in quanto distinto e autonomo per *petitum* e *causa petendi* rispetto alla fattispecie di diffamazione.**

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Diffamazione a mezzo web
- Scusante provocazione

Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 4-5)

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 5111/2021 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Maria Cristina Scarzella, Presidente; Dott.ssa Manuela Casella Giudice estensore; Dott.ssa Stefania Polichetti Giudice).

Ritiene il Collegio [...] che vi sia stato un confronto dialettico, sia pure a distanza, tra le due parti in causa, nell'ambito del quale [parte resistente], ha replicato alle affermazioni rese dal reclamante due giorni prima, esercitando il proprio diritto di critica. **Va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della scusante della provocazione nei delitti contro l'onore, è sufficiente che la reazione abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, come è avvenuto nella vicenda per cui è causa, non essendo necessaria una reazione istantanea, anche se è richiesta l'immediatezza della reazione, intesa come legame di interdipendenza tra reazione irata e fatto ingiusto subito", interdipendenza che nel caso di specie sicuramente sussiste (cfr. Cassazione penale, sez. V, 08/01/2021, n. 3204), dovendo il concetto di "immediatezza della reazione" intendersi in senso relativo, richiedendosi che tra l'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui vi sia una reale contiguità temporale, senza che sia necessariamente richiesta una reazione istantanea (vd Tribunale Lucca, 30/11/2016, n. 2506).**

Ritiene dunque il Collegio che non vi sia il *fumus boni iuris* del diritto invocato dal reclamante in quanto le espressioni usate dal reclamato sono riconducibili all'esercizio del diritto di critica, che afferisce al diritto costituzionale di libertà di espressione ex art.21 Cost, che deve essere temperato con i diritti della personalità di cui agli artt.2 e 3 Cost., in rapporto, in particolare, alla reputazione ed onore, quale sentimento di stima, considerazione e prestigio di cui un soggetto gode nella comunità. Nell'ambito di tale temperamento, che trova, codicisticamente fondamento nella disposizione di cui

all'art.51 c.p., secondo cui la lesione dei diritti individuali , cui sopra si è fatto riferimento, perde la propria illiceità qualora l'agente abbia esercitato un diritto, deve essere tenuto conto che il diritto di critica non si concreta, in sé, nella narrazione di fatti, consistendo intrinsecamente nell'espressione di un giudizio che, come tale, non può che essere fondato su un'interpretazione soggettiva degli eventi e dei comportamenti altrui, il che non esclude che quanto oggetto di critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti e per altre circostanze oggettive, fermo, inoltre, il limite della continenza e della pertinenza (vedasi Cass. , sez. III, n.379, 11.1.2005; Cass., sez.III, 20.10.2006, n. 22527; Cass., sez. III, n.7847 del 6.4.2011, Cass., pen. sez. V., 28.12.2011, n. 48553 e recentemente, in senso conforme, Corte appello L'Aquila, sez. I, 13/04/2021 n. 570).

**In particolare, il confronto dialettico per cui è causa attiene alla materia della politica sanitaria e quindi è riconducibile alla critica politica, in relazione alla quale si deve evidenziare che il rispetto della verità del fatto assume una valenza affievolita, attesa la peculiarità di tale manifestazione del pensiero** (vedasi in merito Cass. pen, sez. V, 10.2.2011, n. 4938, oltre a Cass. sez. V., 13.11.2009, n. 43403, circa la necessità che sussista un nucleo di veridicità, tale da escludere la mera congettura, rispetto al dato fattuale criticato), così come il limite della continenza verbale deve essere valutato con minor rigore, tenendo conto che tale critica è, per sua natura, caratterizzata dall'asprezza dei toni e dall'utilizzo di espressioni di disapprovazione più pungenti ed incisive di quelle usate comunemente, sì da risolversi in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio , altresì, valutazioni non obiettive, purchè attinenti al fatto da cui la critica medesima ha avuto origine, dovendosi, comunque, certamente, ritenere illegittime mere denigrazioni alla persona e derisioni, tali da integrare gratuite aggressioni. (vedasi Cass., sez.III, n.841 del 20.1.2015; Cass.pen. sez, V, n.1870, 9.3.2015; Cass., pen. sez. V, n. 46132, 13.6.2014; Cass,pen. sez V, n.46424, 25.9.2013; Cass.,pen. sez, V, 27.1.2011, n. 3047; Cass. pen. sez.V, 13.4.2011, n 15060; Cass. pen. sez. V, 21.1.2011, n. 1914; Cass.pen. sez.V, 28.7.2010, n. 29730; Cass. pen. sez. V, 2.4.2008, n. 13880; Cass. sez. V., 31.3.2008 n. 13565; Cass. pen. sez.V., 25.3.2005, n. 11950; Cass. pen. sez. V., 18.12.2001, n, 45163; Cass., sez. III, 7.11.2000, n. 14485).

Partendo da queste premesse, è convincimento del Collegio che [parte resistente] non abbia leso la reputazione e l'onore del [reclamante].

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Responsabilità amministrazione per reato commesso da proprio dipendente**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale di Genova, II Sezione Civile – RG n. 11243/2017 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Cristiana Buttiglione)**

[...] nel merito, va affrontata la **questione della responsabilità della P.A. datore di lavoro, per illeciti commessi dal preposto a pubbliche funzioni**, con una ricognizione dei più attuali indirizzi della giurisprudenza, che di seguito si riportano.

**“Lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche quando questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo”.**

Questo, il principio di diritto posto dalle SU della Cassazione (16 maggio 2019 n. 13246) la quale ricostruisce puntualmente lo stato dell’arte sul punto.

**Fino alla sentenza in esame, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 24744/2006 e Cass. n. 9260/1997) ha ritenuto che il fondamento della responsabilità**

**della P.A. per un fatto lesivo posto in essere dal proprio dipendente risiedesse nel rapporto di immedesimazione organica.**

Pertanto, per configurare tale responsabilità, doveva sussistere, oltre al nesso di causalità fra il comportamento e l'evento dannoso, anche la riferibilità all'Amministrazione del comportamento stesso.

Detta riferibilità "presuppone che l'attività posta in essere dal dipendente si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente pubblico e cioè tenda, pur se con abuso di potere, al conseguimento dei fini istituzionali di questo nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto"; e viene meno, invece, "quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico, che si riveli del tutto estraneo all'amministrazione o perfino contrario ai fini che essa persegue ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi cessa il rapporto organico fra l'attività del dipendente e la P.A". (v. Cass. n. 8306/2011; e Cass. n. 20986/2007).

In questo senso, Cass. pen. Sez. 6, n. 13799/2015, ha affermato che: ""è configurabile la responsabilità civile della P.A. anche per le condotte dei dipendenti pubblici dirette a perseguire finalità esclusivamente personali mediante la realizzazione di un reato doloso, quando le stesse sono poste in essere sfruttando, come premessa necessaria, l'occasione offerta dall'adempimento di funzioni pubbliche, e costituiscono, inoltre, non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio di tali funzioni, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2049 c.c.".

Secondo questa impostazione, dunque, il fondamento della responsabilità dello Stato e degli enti pubblici (*ex art. 28 Cost.*) si basa sul rapporto di immedesimazione organica, per cui l'attività dannosa posta in essere dal funzionario (o dipendente), qualora costituisca esplicazione dell'attività dello Stato o dell'ente pubblico (in quanto persegua, sia pur con abuso di potere, fini istituzionali, nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio cui il dipendente è addetto), è sempre imputabile all'ente di appartenenza, con conseguente responsabilità diretta o per fatto proprio (v. Cass. n. 2089/2008 e Cass. n. 10803/2000).

Di qui, l'esclusione di quella responsabilità nelle ipotesi in cui il comportamento persegua "un fine esclusivamente privato od egoistico, o a maggior ragione contrario ai fini istituzionali dell'ente" (v. Cass. n. 8306/2011 e Cass. n. 20986/2007).

**Netta è anche quella giurisprudenza amministrativa che ritiene interrotta l'imputazione giuridica dell'attività posta in essere da un organo della pubblica amministrazione nelle ipotesi in cui siano posti in essere fatti di reato (Cons. Stato, Sez. 6, n. 5600/2014), o di "atti adottati in ambienti collusivi penalmente rilevanti" (Cons. Stato, Sez. 5, n. 890/2008 e TAR Reggio Calabria, Sez. 1, n. 536/2012), o comunque quando "il soggetto agente, legato alla P.A. da un rapporto di immedesimazione organica, abbia posto in essere il provvedimento amministrativo, frutto del reato contro la P.A., nell'ambito di un disegno criminoso e quindi perseguendo un interesse personale del tutto avulso dalle finalità istituzionali dell'Ente" (TAR Sicilia-Catania n. 2166/2013).**

Più recentemente, tuttavia, la giurisprudenza penale di legittimità ha iniziato a configurare una responsabilità civile della PA anche per le condotte dei pubblici dipendenti finalizzate a scopi esclusivamente personali ed attuate, attraverso la realizzazione di un reato doloso, "sfruttando l'occasione necessaria offerta dall'adempimento delle funzioni pubbliche cui essi sono preposti, nonché integranti il non imprevedibile od eterogeneo sviluppo di un non corretto esercizio di tali funzioni, in applicazione del criterio previsto dall'art. 2049 c.c." (Cass. pen., n. 13799 /2015, cit. e Cass. pen. n. 33562/2003).

A tale orientamento si sono conformati i giudici civili di legittimità (nell'ambito meramente privatistici, dei funzionari di banche o dei promotori di queste o di società di intermediazione finanziaria), riconoscendo la responsabilità dei preponenti quando sussista "un nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze attribuite al preposto e il danno arrecato a terzi: nesso che è presupposto indispensabile della responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., e non viene meno in caso di commissione da parte del preposto di un illecito penale per finalità di carattere esclusivamente personale" (v. già Cass. n. 22956/2015; Cass. n. 5020/2014 e Cass. n. 6829/2011).

Il fulcro del ragionamento di questa impostazione si rinviene (accanto al rapporto di preposizione ed all'illiceità del fatto del preposto) nel nesso di occasionalità necessaria tra esercizio delle incombenze e danno al terzo: nesso che è ritenuto sussistente "non solamente se il fatto dannoso derivi dall'esercizio delle incombenze, ma pure nell'ipotesi in cui tale esercizio si limiti ad esporre il terzo all'ingerenza dannosa del preposto ed anche se questi abbia abusato della sua posizione od agito per finalità diverse da quelle per le quali le incombenze gli erano state affidate".

Tale nesso (e la relativa responsabilità del preponente) si configura quando "le funzioni esercitate abbiano determinato, agevolato o reso possibile la realizzazione del fatto lesivo".

In questa circostanza non rileva se il dipendente abbia superato o meno i limiti delle mansioni affidategli, ovvero abbia agito con dolo e per scopi strettamente personali (v. Cass. n. 18860/2015; e n. 7403/2013).

Ciò, purché il comportamento del lavoratore costituisca pur sempre "il non imprevedibile sviluppo dello scorretto esercizio delle mansioni, non potendo il preponente essere chiamato a rispondere di un'attività del preposto che non corrisponda, neppure quale degenerazione od eccesso, al normale sviluppo di sequenze di eventi connesse all'espletamento delle sue incombenze" (Cass. n. 11816/16).

L'imputazione delle condotte altrui deve, quindi, essere correlata alla normale estrinsecazione delle attività del preponente e di quelle (oggetto della preposizione) ad esse collegate (anche se tali condotte devono concretizzare violazioni o deviazioni di "verificazione probabile).

**In questo quadro, le SU ritengono non plausibile l'indirizzo secondo cui la responsabilità dello Stato (o degli enti pubblici) per il fatto illecito dei propri dipendenti (o funzionari) sussiste ed è diretta ed imputabile direttamente all'ente, esclusivamente in caso di attività corrispondente ai fini istituzionali, cioè, in ragione del rapporto organico.**

Mentre risulta vincente la tesi "in base alla quale sussiste la responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico in applicazione di criteri privatistici, corrispondenti sostanzialmente a quelli in tema di responsabilità del preponente ai sensi dell'art. 2049 c.c., sol che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra condotta illecita e danno".



**Secondo la Corte, infatti, non vi è alcun motivo per limitare la responsabilità extracontrattuale dello Stato, escludendo cioè una piena tutela risarcitoria, perseguibile, invece, con la concorrente responsabilità del preponente (pena il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nonché con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (firmata a Roma il 04/11/1950, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848) e con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (adottata a Nizza il 07/12/2000 e confermata con adattamenti a Strasburgo il 12/12/2007; efficace dalla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona – ratificato in Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130).**

Quando cioè gli atti illeciti sono posti in essere da chi dipende dallo Stato o da un ente pubblico, la tutela risarcitoria dei diritti della vittima non può essere meno effettiva rispetto al caso in cui questi siano compiuti dai privati per mezzo di loro preposti.

Più specificamente, precisano le SU, a meno che non vi sia un'esplicita diversa previsione normativa che per la peculiarità della specifica materia, mandi esente da responsabilità l'ente pubblico e mantenga esclusivamente quella dell'agente o viceversa, la responsabilità può essere riferita: a) direttamente all'Ente e questi ne risponderà, altrettanto direttamente, in forza del generale principio dell'art. 2043 c.c.; b) ovvero indirettamente all'Ente, in quanto riconducibile a fatto del proprio dipendente o funzionario, in forza di principi corrispondenti a quelli elaborati per ogni privato preponente e desunti dall'art. 2049 c.c.. Ciò, prescindendosi da ogni colpa del preponente e lasciando integra la concorrente e solidale responsabilità del funzionario o dipendente.

**In sintesi, “la concorrente responsabilità della P.A. e del suo dipendente per i fatti illeciti posti in essere da quest'ultimo al di fuori delle finalità istituzionali di quella, deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regole del diritto comune”.**

**Pertanto, lo Stato o l'ente pubblico risponde del fatto illecito del proprio funzionario o dipendente ogni qual volta questo non si sarebbe verificato senza l'esercizio delle funzioni o delle attribuzioni o dei poteri pubblicistici.**

**In questa circostanza, è applicabile la disciplina della responsabilità extracontrattuale, con:**

a) accertamento del **nesso causale** (e relativa elisione del nesso in ipotesi di fatto naturale o del terzo o del danneggiato che sia di per sé solo idoneo a determinare l'evento) ed applicazione della regola generale di cui all'art. 1227 c.c., in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato (v. Cass. ord. nn. 2480 e 2482 del 2018);

b) una **sequenza fra premesse e conseguenze** rigorosa e riferita "a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione *ex ante* della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo – anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili – di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri";

c) **necessità che il preponente abbia la possibilità di raffigurarsi *ex ante* quali componenti potenzialmente pregiudizievoli e quali effetti delle attività compiute dai preposti siano prevenibili o possano essere tenuti in adeguata considerazione nell'organizzazione della propria attività e nei poteri conferiti al preposto** (v. Cass. pen. n. 13799/2015).

In conclusione, sono fonte di responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico anche i danni determinati da condotte del funzionario o dipendente (pur se devianti o contrarie rispetto al fine istituzionale del conferimento del potere di agire), purché si tratti di condotte:

– legate al preposto da un nesso di occasionalità necessaria (fermi restando i principi in tema di elisione del nesso causale in ipotesi di caso fortuito o di fatto del terzo o della vittima di per sé solo idoneo a reciderlo e di quelli in tema di riduzione del risarcimento in caso di concorso del fatto almeno colposo di costoro);

– "raffigurabili o prevenibili oggettivamente, sulla base di analogo giudizio, come sviluppo non anomalo dell'esercizio del conferito potere di agire, rientrando nella normalità statistica pure che il potere possa essere impiegato per finalità diverse da quelle istituzionali o ad esse contrarie e dovendo farsi carico il preponente delle forme, non oggettivamente improbabili, di inesatta o infedele estrinsecazione dei poteri conferiti o di violazione dei divieti imposti agli agenti".

Applicati al caso di specie i principi espressi dalla suesposta pronuncia, deve concludersi che sussiste senz'altro responsabilità del Ministero datore di lavoro dell'imputato in quanto

ricorrono tutti i presupposti richiesti per affermare la ricaduta della responsabilità civile sul preponente [...].

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Litispendenza

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 16-18)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).**

**[...] la pronuncia del Giudice penale costituisce un accertamento circa la sussistenza *in astratto* di tale diritto risarcitorio, poichè è pacifico che resta compito del Giudice civile, sulla base delle allegazioni e degli elementi di convincimento raccolti, accertare positivamente l'*an* ed il *quantum* della responsabilità in concreto, anche nell'ipotesi di condanna generica al risarcimento.**

Si ricorda, sul punto, Cass. n. 4318/2019 secondo cui: *"La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'"an" - in concreto - ed al "quantum" del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espressamente individuato nell'atto di costituzione di*

*parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisoriale, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio "dictum" (conforme, Cass.civ.24030 del 2009).*

La Cassazione, con molteplici arresti, ha affermato anche che: *"la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati"* (Cass. 9.3.2018 n.5660).

**A contrariis, un vincolo al Giudice civile nell'accertamento della responsabilità potrebbe derivare da una pronuncia penale che, anziché limitarsi ad accertare la potenziale ed astratta lesività del fatto, ne abbia accertato la lesività in concreto.**

Solo in tal caso, il Giudice civile dovrebbe limitarsi a quantificare il danno, senza dover concretamente verificarne l'eziologia già vincolativamente verificata dal Giudice penale, pur senza esimersi dal verificare che il danno attualmente constatabile sia proprio quello derivante dal reato e non da altro (Cfr., Cass. n. 16113/2009: *"In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato"*).

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Lesioni personali a dipendente Ministero della Difesa**
- **Risarcibilità amministrazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 2-4)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 3294/2019 – Sentenza n. 1635/2022 pubbl. il 23/06/2022 – Dott.ssa Stefania Polichetti)**

[...] con riferimento al danno patrimoniale reclamato in questa sede dall'Amministrazione statale, quale conseguenza immediata e diretta delle lesioni patite [dal dipendente del Ministero della Difesa], esso discende dall'**assenza dal servizio del proprio dipendente, determinata dalle lesioni dal medesimo riportate in conseguenza del fatto illecito del convenuto.**

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha statuito che *“Il responsabile di lesioni personali in danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invalidità temporanea assoluta, è tenuto a risarcire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudizio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente, causalmente ricollegabile al comportamento doloso o colposo di detto responsabile”* (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988).

La giurisprudenza ravvisa in tale caso una chiara ipotesi di **danno patrimoniale da lesione del diritto di credito**; in particolare, è stato sostenuto, in modo pressoché pacifico, che *«in base al principio dell'applicabilità della tutela aquilana, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., anche al caso di lesione del diritto di credito da parte di soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, l'autore del fatto illecito da cui siano derivati a un lavoratore dipendente lesioni personali con invalidità temporanea assoluta è tenuto a risarcire il datore di lavoro del danno sofferto per la corrispondente, cagionata mancanza delle prestazioni lavorative»* (Cass., Sez. III, 22 settembre 1986, n. 5699).

**Il danno patrimoniale del datore di lavoro è, quindi, dato dalla perdita delle prestazioni lavorative del dipendente infortunato e non dalla corresponsione in sé della retribuzione.**

Il quantitativo delle somme erogate dal datore di lavoro al lavoratore non individua infatti in modo diretto la perdita economica subita, ma costituisce comunque *«un indice indiziario per la liquidazione patrimoniale del danno»* (Cass., Sez. III, 22 settembre 1986, n. 5699).

Nello stesso senso Cass., Sez. U, Sentenza n. 6132 del 12/11/1988 che ha chiarito come **il danno provocato al datore di lavoro in conseguenza dell'omessa prestazione lavorativa del proprio dipendente dovuta a fatto illecito del terzo, in difetto di prova diversa, "è liquidabile sulla base dell'ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell'infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute". [...]**

Sulla risarcibilità dei contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale, si veda, ancora di recente, Cass., Sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2844, secondo cui **i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale costituiscono componente del danno patito dal datore di lavoro a causa della mancata percezione della prestazione lavorativa nel periodo di inabilità temporanea del lavoratore infortunato.**

In precedenza la Suprema Corte aveva già affermato la risarcibilità anche di questa componente di danno così argomentando: «*non è riconducibile alla necessaria coerenza logico-giuridica il riconoscimento, da un canto, del danno costituito dall'importo della retribuzione pagata a vuoto e l'esclusione, dall'altro, del pregiudizio per il versamento dei contributi previdenziali a quella retribuzione direttamente connessi. In entrambi i casi l'obbligo del versamento è imposto dalla legge e non giova sottolineare che nell'ipotesi di retribuzione ricorre un rapporto di corrispettività delle prestazioni che non è dato invece riscontrare per il pagamento degli oneri previdenziali. La ordinaria corrispettività fra prestazione lavorativa e retribuzione non può dirsi invero concretamente operante allorquando il dipendente infortunato continui a percepire la retribuzione senza espletare il proprio lavoro e senza mettere a disposizione le proprie energie lavorative. Ma va soprattutto sottolineato che il valore economico della prestazione mancata – cui va rapportato il danno del datore di lavoro – non è dato esclusivamente dallo stipendio versato direttamente al dipendente ma dal costo complessivo di quella prestazione, costo che nell'ambito del rapporto di lavoro, così come complessivamente strutturato dalla vigente normativa, è rappresentato anche dall'importo dei contributi previdenziali ai quali il datore di lavoro non può sottrarsi*» (Cass., S.U., 12 novembre 1988, n. 6132).

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**

- Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche
- Responsabilità civile amministrazione

Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 12-14)

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)

[...] la Pubblica Amministrazione convenuta deve rispondere del fatto illecito posto in essere [dall'autore materiale del reato] ai sensi dell'art 2049 c.c., disposizione alla quale la Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n. 13246 del 16.5.2019 ha riconosciuto una valenza generale, non circoscritta ai rapporti privatistici ma estesa ai rapporti tra il datore di lavoro pubblico ed il dipendente in quanto espressione del principio generale *cuius commoda eius incommoda*.

Le sezioni Unite hanno rimarcato che [l'art. 28 Cost \(che, com'è noto dispone: «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»\)](#) prevede una **responsabilità diretta dello Stato** nelle ipotesi in cui l'agire del pubblico dipendente sia espressione delle finalità istituzionali e non esclude che lo Stato possa rispondere dei danni cagionati dal pubblico dipendente in via indiretta. Ricorre la responsabilità indiretta o per fatto altrui nelle fattispecie in cui il pubblico dipendente con la propria condotta abbia deviato dalle finalità istituzionali per perseguire fini personali.

Nella parte motiva di tale pronuncia si legge infatti come “*debba superarsi la rigida alternatività tra i criteri di imputazione pubblicistico o diretto e privatistico o indiretto: l'art 28 Cost. non preclude l'applicazione della normativa del codice civile...ne consegue che la concorrente responsabilità della P.A. e del suo dipendente per i fatti illeciti posti da quest'ultimo al di fuori delle finalità istituzionali di quella deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regole di diritto comune*”.

La Suprema Corte ammette dunque la coesistenza dei due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della

**responsabilità indiretta o per fatto altrui: entrambi sono validi, poiché il primo non esclude il secondo.**

Appare, quindi, in armonia con il sistema che la commissione del reato ad opera del dipendente spezza il rapporto di immedesimazione organica, impedendo la riferibilità della condotta allo Stato, ma, ove la condotta criminosa costituisca uno sviluppo non imprevedibile dei compiti spettanti al preposto, lo Stato risponda civilmente per l'illecito (penale) commesso dal dipendente.

L'applicazione [dell'art. 2049 c.c.](#) si spiega con la scelta legislativa di porre a carico dello Stato preponente gli effetti (potenzialmente pregiudizievoli) delle attività compiute dai preposti, in quanto il primo può raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e può prevenirli nell'organizzazione della propria attività. In altri termini può esigersi dal pubblico preponente il prefigurarsi degli sviluppi che possono avere le "regolari" (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri conferiti al preposto, tra i quali rientra anche la violazione del dovere d'ufficio la cui cura è stata affidata<sup>(1)</sup>.

Pertanto, come chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il preponente pubblico andrà esente dalle conseguenze dannose delle condotte del preposto quando sia "inesigibile" prevenirle o raffigurarsele oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, dell'estrinsecazione dei poteri conferiti.

Nel caso di specie, applicando il predetto principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve concludersi nel senso che la Pubblica Amministrazione convenuta risponde civilmente del danno cagionato alla parte attrice dal fatto penalmente illecito del dipendente [autore materiale del reato] ai sensi dell'art 2049 c.c. avendo questi agito per finalità estranee a quelle istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed essendo la sua condotta legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che [l'autore materiale del reato] esercitava e di cui era titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto cagionato all'attore [...] - non sarebbe stata possibile, in



applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne ha integrato uno sviluppo oggettivamente anomalo

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.

- Danno da reato
- Danno da stalking
- Quantificazione del danno

Punto di motivazione riportato testualmente (p. 2)

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1661/2018 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Stefania Polichetti)

rilevato, in fatto [...] che, ai fini del risarcimento del danno, da quantificarsi in via strettamente equitativa, va considerato, da un lato, il contenuto delle condotte illecite contestate (minacce e molestie tali da generare un fondato timore per l'incolumità) e, dall'altro, il perturbamento nell'animo provocato (danno morale), sicuramente rilevante e perdurante per un apprezzabile lasso di tempo, nonchè il cambiamento subito nelle proprie abitudini di vita [...];

che, sulla scorta di tali elementi, si ritiene equo stimare il danno non patrimoniale complessivo in euro [...] già rivalutati alla data odierna; sulla predetta somma devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data dell'illecito e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995);

che, al fine di ancorare la valutazione equitativa a parametri in ogni caso intellegibili (cfr. sul punto Corte di cassazione penale, Sez. V, sentenza 9 giugno 2021, n. 22780 ), si è deciso di fare ricorso alla forbice tabellare prevista nella tabella milanese per ambiti che, sia pure differenti (danno di media entità al diritto di autodeterminazione; danno di modesta entità per l'ipotesi di diffamazione), sono destinati a compensare, in parte, un danno

patito nella sfera intima soggettiva del soggetto leso, prodottosi a causa di un'interferenza non voluta nella propria libertà e di un'aggressione gratuita alla propria dignità personale. Detto parametro liquidatorio, considerata la componente dolosa dell'illecito, si ritiene che, nella misura indicata, possa dirsi adeguato a compensare il danno patito dalla vittima

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.

- Danno da reato
- Quantificazione del danno

Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 9-11)

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. n. 16489/2016 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott. Alberto La Mantia)

Passando [...] alla disamina del *quantum debeatur*, il pregiudizio [...] deve liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale.

Sotto tale profilo, giova osservare che la lesione dell'onore e della reputazione subita da parte attrice deve farsi rientrare nella fascia di “media gravità” prevista dalle Tabelle di Milano 2018, tenuto conto dei seguenti fattori:

- gravità delle espressioni usate [...];
- inequivocabile individuazione dell'attore [...];
- particolare diffusione [...] [anche] alla luce anche dell'avvenuta pubblicazione della notizia sul sito web del citato giornale [...];
- significativo spazio riservato all'articolo [...];
- particolare discredito subito [da parte attrice] in ambito professionale.

Risulta, pertanto, equo quantificare il danno in esame in complessivi € [...].

La menzionata somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento deve essere previamente devalutata fino alla data di ogni evento [...] e sulla stessa, progressivamente

rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

Appare fondata anche la domanda proposta dal suddetto attore ai sensi dell'art. 12 L. 47/1948, con la conseguenza che solo [autore contenuto diffamatorio] deve condannarsi al pagamento anche di € [...], oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, importo determinato in base a quanto sopra illustrato a proposito della gravità delle espressioni e della particolare diffusione del quotidiano [...].

Sotto tale profilo, la S.C. ha infatti stabilito **che “la riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47 del 1948, che si aggiunge al risarcimento causato dall'illecito diffamatorio e presuppone la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, non può essere inflitta alla società editrice, mentre può essere comminata al direttore responsabile, purché sia dichiarato responsabile per concorso doloso nel reato di diffamazione e non semplicemente per omesso controllo colposo della pubblicazione” (Cass. 8/8/2007 n. 17395);** al contrario, nel caso di specie, non è stato provato con la dovuta certezza alcun concorso doloso del [procuratore speciale dell'editore].

Risulta, inoltre, meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda attorea proposta ai sensi dell'art. 120 c.p.c., atteso che in base al più recente orientamento giurisprudenziale **“la pubblicazione costituisce una modalità di risarcimento in forma specifica volta ad aggiungersi al risarcimento per equivalente al fine di assicurare, nei casi in cui il giudice la ritenga utile, la integrale riparazione del danno, al fine di contribuire a rimuovere il discredito gettato su un soggetto e di ricostruire la sua immagine pubblica” (v. Cass. 21/1/2016 n. 1091, in parte motiva).** [...]

In considerazione del protrarsi della lesione alla reputazione derivante dalla permanenza delle pubblicazioni sul sito web de [rivista], [l'editore] va condannata alla rimozione, a proprie spese e cura, dell'articolo [...] nonchè del commento [...] eventualmente ancora presenti e consultabili sul citato sito, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, fissando - conformemente alla relativa istanza avanzata dall'attore - la somma di € 50,00 a carico della società convenuta per ogni giorno di ritardo

nell'esecuzione di quanto sopra descritto, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.; l'analogia istanza di rimozione non può, al contrario, accogliersi con riferimento ai siti internet, essendo gli stessi sottratti alla disponibilità [dell'editore].

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.

- Danno da reato
- Lesioni personali a dipendente Ministero della Difesa
- Quantificazione danno patrimoniale

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 3-4)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 3294/2019 – Sentenza n. 1635/2022 pubbl. il 23/06/2022 – Dott.ssa Stefania Polichetti)**

Sull'importo pari ad € [...] riconosciuto a titolo di **danno patrimoniale** vanno applicati la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi dalla data dei singoli esborsi al saldo, trattandosi di debito di valore (*«l'ammontare delle retribuzioni corrisposte, per legge o per contratto, nel periodo di assenza del dipendente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi di tale assenza e della correlativa retribuzione a vuoto, si traduce, in difetto dell'attività lavorativa dell'infortunato, in una perdita patrimoniale legata da rapporto di causalità con il fatto del terzo»*, Cass., Sez. III, 30 ottobre 1984, n. 5562).

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.

- Danno da reato
- Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche
- Quantificazione del danno
- Danno parentale

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 25-26)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)**

Quanto al **danno morale da lesione del rapporto parentale**, la Suprema Corte nella recente ordinanza resa dalla sezione III civile 8 aprile 2020, n. 7748, citata anche dagli attori, ha richiamato i propri precedenti secondo cui “*«il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta»* Cass. 11212/19; 2788/19). Trattasi tuttavia di casi in cui le vittime primarie avevano subito delle gravissime lesioni personali, il che, unitamente al rapporto di stretta parentela consentiva di presumere, secondo un criterio di normalità sociale, la sofferenza d’animo dei prossimi congiunti.

Nel caso in esame il signor Guani ha subito lesioni che, benchè sicuramente importanti, non rientrano nel novero delle “macrolesioni”; il periodo di ITT è stato di soli 15 giorni, quello di 900 giorni è stato riconosciuto per una invalidità temporanea del 25%, che di per sé non comporta l’assoluta impossibilità, come sostiene la difesa attorea, di svolgere il ruolo di padre.

**Non può dunque riconoscersi la sussistenza del danno morale in capo ai prossimi congiunti né in via presuntiva e neppure sulla base delle istanze istruttorie che erano state proposte [...] e che sono state condivisibilmente reputate ininfluenti dal Presidente istruttorie nel più volte citato provvedimento istruttorio.**

Conclusivamente, deve respingersi anche l’istanza di riconoscimento di un danno morale subito dai prossimi congiunti [di parte attrice].

Può invece riconoscersi in loro favore il risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese mediche riconosciute congrue e pertinenti dai CTU nella misura di complessivi [...] euro oltre rivalutazione ed interessi come sopra indicato [...].

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; si segna a completamento Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 30/08/2022, n. 25541:**

In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 29/05/2020) [One Legale Wolters Kluwer].

- **Danno da reato**
- **Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche**
- **Quantificazione del danno**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 21-25)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)**

Tenuto conto che i postumi permanenti riportati rientrano, per come valutati dal ctu, nell'ambito delle "macro permanenti" **deve applicarsi l'ultima Tabella pubblicata dal Tribunale di Milano nel 2021, in uso presso questo Tribunale così come indicato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. 7 giugno 2011, n. 12408 e Cass. 22/12/2001 n. 28290), con le precisazioni contenute nella recente pronuncia n. 25164 del 10.11.2020.**

**In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore**

approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).

Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che *“il grado di invalidità permanente espresso da un barème medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni'”* (Cass.23778/2014).

Ciò premesso, **il danno morale viene riconosciuto sulla base della concreta dinamica del sinistro e delle concrete lesioni (colpose) subite che fanno emergere con tutta evidenza e con immediatezza la sofferenza interiore soggettiva patita dal danneggiato, sul piano strettamente emotivo, senza alcun automatismo** (Cassazione civile sentenza n. 23146/19), **secondo nozioni di comune esperienza**. Nessuna ulteriore personalizzazione è predicabile. Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che **soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è**

**consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione** (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014). [...]

A fronte di ciò, tenuto conto dell'età [di parte attrice], al momento del fatto [...], il danno non patrimoniale, sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate al 2021 deve essere determinato come segue: [...].

Trattandosi di **debito di valore**, detta somma deve essere maggiorata di interessi compensativi al tasso legale dalla data del fatto, previa devalutazione alla data stessa secondo l'indice ISTAT FOI, calcolo degli interessi da effettuarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata annualmente, come da nota sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1712/95, ciò al fine di dare piena soddisfazione, seppure con criterio equitativo, alle pretese risarcitorie, senza locupletazioni indebite e con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà inizialmente essere devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine di invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (cfr., tra le altre, Cass. n. 10303/2012 e Cass. n. 3806/2004).

Il credito risarcitorio in capo all'attore, come sopra determinato, va poi maggiorato di interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Quanto al **danno patrimoniale**, spetta all'attore il rimborso delle spese mediche riconosciute congrue nella misura di euro [...]. Atteso che trattasi, comunque, di un credito risarcitorio, costituente debito di valore, si impone una liquidazione effettiva del danno, nell'attualità, salvo gravame. Tale liquidazione, pertanto, deve essere effettuata con lo stesso criterio già sopra applicato e previsto dalla sentenza Cass.SS.UU. 1712/95, che pare idoneo al caso, con contemperamento, in senso riduttivo, in rapporto alla diversa epoca degli esborsi di cui si tratta, somma che dovrà essere maggiorata di interessi legali dalla data della presente sentenza, come già sottolineato implicante la liquidazione del danno salvo gravame, al saldo.

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**



- Danno da reato
- Valutazione equitativa del danno

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 21-23)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).**

L'operazione compiuta per la determinazione fatta in via equitativa dal Tribunale di tale danno si basa su una concatenazione di presunzioni che questo Collegio non condivide.

**La valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. può operare solo al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza, sicché, comunque , è onere della parte provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre (cfr.Cass.civ.n. 22638/2016).**

E ancora, quanto agli elementi di prova da fornire da parte del creditore , il Supremo Collegio n. 5375 del 05/04/2003, ha affermato ( in motivazione) che: *"la valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. presuppone che il pregiudizio economico, di cui la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, per cui se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito nonostante l'affermazione generica e astratta di un virtuale diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi, dovendo anche in tale caso procedersi in applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio e secondo cui attore non probante reus absolvitur. (Da ultimo in tale senso, ad esempio, cfr. Cass., 25 ottobre 2002, n. 15085, specie in motivazione). In altri termini il potere discrezionale, riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c. di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare non esonera*

*la parte dall'onere di offrire gli elementi probatori circa la sussistenza del danno stesso e di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno. (In termini, ad esempio, Cass., 25 ottobre 2002, n. 15103, specie in motivazione) ”.*

Ancora recentemente la Cassazione ha ribadito che: " *La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto...*" (Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021).

**Per affermare la sussistenza di un danno patrimoniale, al contrario di quanto indicato in tali autorevoli pronunce, il Giudice non disponendo di alcuna prova in merito, si è basato su una mera ipotesi astratta, facendone da ciò discendere altri fatti presunti, disancorati da qualsivoglia elemento oggettivo.**

**Nel caso in esame , quindi, non si versa neppure in un caso di violazione delle regole circa la “presunzione sulla presunzione”, che è stata a lungo ritenuta non ammissibile dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 5045 del 2002; Cass. n. 3642 del 2004), e su cui da ultimo si sono avute pronunce di segno opposto (cfr. Cass. n. 19556 del 2017).**

Qui, manca alla radice la prova di un fatto noto da cui poter inferire, in una concatenazione logica, seppure presuntiva, altri fatti da cui emerga la sussistenza di un danno.

L'appello, sul punto, quindi, può essere accolto, riformandosi la sentenza di primo grado e negandosi un ristoro per il danno patrimoniale lamentato [dall'appellata] di cui non sussiste alcuna prova.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Liquidazione spese in favore Erario**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 21-23)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 569/2019 – Sentenza n. 636/2021 pubbl. il 07/06/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Cinzia Casanova, Consigliere relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenze del Tribunale di Genova, n. 23/2018 (sentenza parziale) e n. 1170/2019 (sentenza definitiva)).

Nel presente grado le spese si liquidano in favore dell'Erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellata; sul punto si richiama Cass.civ.Ordinanza n. 22017 del 11/09/2018 secondo cui: *"In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità."* (successivamente confermata da Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019).

Pertanto, le spese del grado si liquidano a favore dell'Erario, senza alcun dimezzamento, in complessivi € [...] oltre spese generali, Iva e C.p.a. di legge.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- Danno da reato
- Spese processuali
- Responsabilità processuale aggravata

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 12-13)**

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 830/2018 – Sentenza n. 1255/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Cinzia Casanova, Presidente relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere; Dott.ssa Enrica Drago, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Genova in composizione collegiale, Rel. Dr.ssa Zampieri, n. 1680/2018 Sent. del 07 giugno 2018, pubblicata il 13 giugno 2018).

[...] deve [...] ritenersi che l'appellante , in questa sede, abbia agito con colpa grave.

Infatti, è del tutto evidente la pretestuosità dell'appello, che censura l'applicazione del principio legale di soccombenza, senza , del resto, minimamente contestare la statuizione di merito del Tribunale, circa l'accoglimento dell'opposizione.

**Nell'ipotesi di responsabilità aggravata, l'attuale formulazione della norma consente, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della L.69/2009 , e quindi dopo il 4.7.09, la condanna, anche *ex officio* , in ogni caso della parte soccombente in punto spese di lite , al pagamento di una somma: "*equitativamente determinata*" , sicchè , in oggi, deve ritenersi venuto meno l'onere della parte vittoriosa di fornire la prova del danno patito dal comportamento avversario.**

Quindi, la domanda della [appellata] ex art. 96 c.p.c. deve essere accolta.

**In merito all'ammontare della somma da riconoscere, di recente il supremo Collegio ha indicato i parametri cui fare riferimento**, così statuendo: "*In tema di responsabilità aggravata, la determinazione equitativa della somma dovuta dal soccombente alla controparte in caso di lite temeraria non può essere parametrata all'indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001 - il quale, ha natura risarcitoria ed essendo commisurato al solo ritardo della giustizia, non consente di valutare il comportamento processuale del soccombente alla luce del principio di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., laddove la funzione prevalente della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è punitiva e sanzionatoria -, potendo essere calibrata su una frazione o un multiplo delle spese di lite con l'unico limite della ragionevolezza.*" (cfr.Cassazione civile, sez. III, 04/07/2019, n. 17902).

Ritiene il Collegio , pertanto, che debba condannarsi [appellante], ex art.96 cpc, al pagamento della somma che pare ragionevole determinare in € [...] oltre interessi dalla

presente sentenza al saldo, somma corrispondente a circa l'80% delle spese di lite liquidate per il grado a carico della soccombente.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Spese processuali**
- **Soccombenza**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 10-11)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 830/2018 – Sentenza n. 1255/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Cinzia Casanova, Presidente relatore; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere; Dott.ssa Enrica Drago, Consigliere – procedimento di appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Genova in composizione collegiale, Rel. Dr.ssa Zampieri, n. 1680/2018 Sent. del 07 giugno 2018, pubblicata il 13 giugno 2018).**

Com'è pacifico, la ctu disposta in primo grado ha accertato la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte [dalla appellata] sui titoli cambiari azionati in sede esecutiva, ed il Tribunale, pertanto, ha accolto la sua opposizione.

Del tutto coerentemente, quindi, ha posto a carico della opposta le spese di lite e di ctu, senza particolare motivazione, semplicemente, facendo riferimento al principio di soccombenza.

**Ciò appare del tutto condivisibile, poichè le norme relative al regime delle spese processuali è incentrato sul principio generale secondo cui la parte soccombente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte risultata vittoriosa, mentre l'onere di motivazione incombe sul Giudice solo laddove voglia derogare a questo principio, e propenda per *la compensazione* delle spese, possibilità che, nel tempo ha subito diverse restrizioni da parte del legislatore.**

Infatti, vi è stata una progressiva erosione dei margini di discrezionalità spettanti al giudice procedente, poichè, mentre nel regime anteriore al 2005 la compensazione era

possibile, ex art. 92 c.p.c.: *"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi.."* ; dopo la riforma introdotta con la L.28 dicembre 2005 n.26, si è previsto che: *«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»*; per giungere alla riforma del 2009 che recitava: *«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti»* ; in ultimo, riformando l'art.92 c.p.c. , la Legge 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto: *"Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero"*.

Vale ricordare, poi, anche la pronuncia della Corte costituzionale, n.77 del 19 aprile 2018, che ha accolto le censure mosse dall'ordinanza del tribunale di Torino [...] e così ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 cpc, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche *qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*.

Nel caso in esame, tuttavia, non ricorre nessuna delle ipotesi che potrebbero giustificare la compensazione delle spese, poichè non sussiste alcuna *soccombenza reciproca*, nè è ravvisabile alcun *novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti* , nè sussiste una *grave ed eccezionale ragione* che possa far deflettere dal principio di soccombenza.

**Alla data del 28.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

## DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

- Elementi costitutivi responsabilità *ex. art 2052 c.c.*
- Nesso di causalità
- Caso fortuito

### Punto di motivazione riportato testualmente

(Tribunale - R.G. n. 12393/2014 - Sentenza n. pubbl. il 04/02/2018 - Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale - R.G. n. 5928/2016- Sentenza n. pubbl. il 29/11/2019 - Giudice Dott. La Mantia)

(Tribunale - R.G. n. 10622/2015 riunita a R.G. n. 15682/2015 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2018 - Giudice Dott. La Mantia)

In base al consolidato orientamento giurisprudenziale, *“la responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario o di chi si serve dell’animale per il periodo in cui lo ha in uso, in relazione ai danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell’animale”* (Cass. n. 9037/2010 e, in senso conforme, Cass. n. 15895/2011 e Cass. n. 12161/2000).

[Conforme: Cass., 10402/2016]

- Elementi costitutivi responsabilità *ex. art 2052 c.c.*
- Onere della prova
- Concorso di colpa

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 606/2019 - Sentenza n. pubbl. il 08/11/2021 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

Ai sensi dell'art. 2052 c.c. compete al danneggiato solo l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre la controparte, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere il nesso causale. Anche il fatto del danneggiato può produrre effetti liberatori, se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere in modo certo il nesso causale tra evento e fatto dell'animale. Ciò posto, la condotta colposa del danneggiato, ancorché non idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dall'animale, ed il danno, può integrare comunque un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante

- **Elementi costitutivi responsabilità ex. art 2052 c.c.**
- **Nesso di causalità**
- **Caso fortuito**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11455/2019 - Sentenza n. pubbl. il 10/02/2022 - Giudice Dott.ssa Casella)**

L'azione promossa è configurabile quale domanda di risarcimento danni ai sensi dell'art.2052 c.c. Pertanto, chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, ai sensi del ben noto principio generale dell'ordinamento in materia di onere della prova di cui all'art.2697 c.c. Nel caso di responsabilità extra-contrattuale - azionata ai sensi dell'art.2052 c.c. - il riparto dell'onere probatorio è indubbiamente agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. Il proprietario di un animale (o chi ne abbia l'uso) risponde ai sensi dell'art. 2052 c.c. sulla base non già di un proprio comportamento o di una propria attività, ma sulla base della mera relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra lui e l'animale, nonché del nesso di



causalità sussistente fra il comportamento di quest'ultimo e l'evento dannoso, fattori - questi - di cui deve dare prova l'attrice.

Inoltre, la responsabilità ex art. 2052 c.c. del convenuto quale proprietario del cane postula il nesso causale tra il fatto dell'animale ed il danno subito dall'attore il quale, pertanto, al fine di far valere detta responsabilità, è comunque tenuto a provare la sussistenza di tale nesso. Solo a seguito di siffatta dimostrazione, il convenuto a sua volta è tenuto, per sottrarsi alla responsabilità ex art. 2052 c.c. - la quale è presunta, e prescinde, pertanto, dalla sussistenza della colpa - a fornire la prova del caso fortuito, costituito da un fattore esterno, che può consistere anche nel fatto del terzo, o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri della imprevedibilità, inevitabilità e assoluta eccezionalità. Detta imprevedibilità, ai fini della individuazione del caso fortuito, opera sotto il profilo oggettivo, nel senso di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, e non già come elemento idoneo ad escludere la colpa del proprietario, che, per quanto precisato, è irrilevante a detti fini. In sintesi, in tema di danno cagionato da animali, il proprietario o utente dell'animale, per sottrarsi alla responsabilità presunta ex art. 2052 c.c., è tenuto a fornire la prova del caso fortuito (fatto del terzo o colpa del danneggiato), ma solo dopo che sia stata dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'animale e il danno causato. Inoltre, in tema di danno cagionato da animali, il caso fortuito escludente la responsabilità ex art. 2052 c.c. costituisce un evento imponderabile ed imprevedibile che si inserisce all'improvviso nell'azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell'uomo, non potendo attenere propriamente al comportamento del proprietario (o utilizzatore) ma a quello dell'animale.

- **Legittimazione passiva**
- **Responsabilità *dog sitter***

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 5928/2016- Sentenza n. pubbl. il 29/11/2019 - Giudice Dott. La Mantia)**

In tema di responsabilità per danni causati da animali, perché la responsabilità del proprietario gravi su di un altro soggetto, occorre che il proprietario giuridicamente o di fatto si sia spogliato della facoltà di far uso dello stesso (intendendo tale locuzione nel senso di trarne un profitto economico), trasferendolo ad un terzo. Qualora, invece, il proprietario continui a far uso dell'animale sia pure tramite un terzo e, quindi, abbia ingerenza nel governo dello stesso, resta responsabile dei danni arretrati dallo stesso di qualunque danno" (Cass. n. 14743/2002).

In sostanza, colui che svolge la mansione di *dog sitter* non fa in realtà alcun uso del cane, essendo tale situazione configurabile solo allorché l'animale sia lo strumento mediante il quale un soggetto riesce a trarre una diretta utilità per se stesso. Va comunque respinta un'eventuale domanda di accertamento di una "responsabilità solidale" di tale soggetto con il proprietario essendo la responsabilità del proprietario ex art. 2052 c.c. comunque alternativa rispetto a quella del soggetto che ha in uso l'animale (Cass. n. 16023/2010).

### FAUNA SELVATICA CINGHIALI

#### IN PUNTO LEGITTIMAZIONE PASSIVA

3 orientamenti precedenti:

1. **REGIONE:** Secondo un primo orientamento l'ente preposto alla tutela risarcitoria in caso di danneggiamento provocato da animali selvatici era sempre la Regione in quanto, come titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica, è obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la stessa arrechi danni a persone o cose, rispondendo, per il caso di violazione di tale obbligo, ex art. 2043 c.c. (cfr. ex plurimis Cass. n. 23095 del 2010);
2. **PROVINCIA:** Secondo un altro orientamento la responsabilità aquiliana per i danni arrecati dalla fauna selvatica avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente alle Provincie, sul rilievo che ad esse spetterebbe l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell'ambito del loro territorio, in forza dei compiti rilevanti di volta in volta attribuiti dalle singole regioni

3. **MISTO:** Secondo un terzo orientamento, in posizione mediana tra i due appena citati, non sarebbe stato possibile, aprioristicamente, imputare alla Regione o alla Provincia la responsabilità per danni arrecati dalla fauna selvatica, dovendosi necessariamente individuare, secondo i principi generali in tema di responsabilità civile, il responsabile dei danni nell'ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e controllo del territorio e della fauna selvatica ivi esistente, con la conseguente sua concreta possibilità di prevedere, prevenire ed evitare eventi dannosi quale quello di cui si discute (Cass. n. 80 del 2010: "La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente... In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni" e ancora Cass. n. 26197 del 2011: "Posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spetta, in via di principio, alle Province, ai sensi dell'art. 19, lettera e) e f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che dette funzioni devono, però, essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà, per l'affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., in relazione ai danni provocati da animali selvatici, si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un nudus minister senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa"

Orientamenti più recenti: Legittimazione passiva esclusiva in capo alla Regione

**Cass. N. 41429 del 23.12.2021:** la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti.

La Regione potrà poi rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno».

**Cass. N. 3023 del 9/2/21:** la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

**Cass n. 8206 del 24/3/21:** la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti, può concorrere con quello di cui all'art. 2043 c.c., che, oltre a costituire il fondamento dell'azione di rivalsa della regione nei confronti degli enti a cui sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno, consente il diretto esercizio dell'azione risarcitoria anche nei loro confronti da parte del danneggiato, sul quale, peraltro, grava l'onere di provare la condotta colposa causalmente efficiente dell'ente pubblico (nella specie, la provincia), la cui eventuale omissione rispetto alla predisposizione di segnali o di altri presidi a tutela dei veicoli

circolanti, deve essere valutata "ex ante", avuto riguardo alla concreta situazione di pericolo sussistente sulla strada.

**Cass. N. 18454/22** la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla regione quale ente titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative concernenti l'attività di tutela e gestione della fauna selvatica, ancorché eventualmente svolte, per delega o in base a poteri propri, da altri enti; La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio delle funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero potuto impedire il danno.

#### IN PUNTO NORMA APPLICABILE:

1. Indirizzo precedente:

**2043 (vedi sentenze allegare)**

2. Indirizzo più recente (a partire dal 2020)

**2052 c.c.**

Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici è applicabile l'art. 2052 c.c. così che grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure, concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (Cass.18454/22 che richiama: n. 7969-20; 8384 e 8385-20; 13848-20; 20997-20; 18085-20; 18087-20; 19101-20, 25466-20; 32018-21, 3023-21 ritenendo così superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inesistibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà).

La Cassazione da ultimo ritiene pertanto che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze, indirizzo e controllo sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, determini una situazione equiparabile (nell'ambito di diritto pubblico) a quella della utilizzazione, al fine di trarne utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario con conseguente applicabilità dell'art. 2052 c.c.

- **Danno da fauna selvatica**
- **Legittimazione passiva caso per caso - Regione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11367/2013 - Sentenza n. 3999/2014 pubbl. il 16/12/2014 - Giudice Dott. Bonino)**

**(Tribunale - R.G. n. 6788/2013 - Sentenza n. 1731/2016 pubbl. il 16/05/2016 - Giudice Dott.ssa Bozzo Costa)**

**Conforme: Tribunale - R.G. n. 9365/2010 - Sentenza pubbl. il 12/11/2014**

**Parzialmente difforme: Corte d'Appello, sent. n. 170/2016**

Deve essere premesso che la legge statale n. 157/1992 all' art. 1 dispone che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelato nell' interesse della comunità nazionale ed internazionale (comma 1) e che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (comma 3).

Deve poi essere evidenziato:

- che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all' art. 10 della predetta legge e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali;

- che alle Province spettano le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna e di caccia e pesca secondo quanto previsto dall' art. 14 lett. e) ed f) della legge n. 142/1990 e dall' art. 19 lett. e) ed f) del D.Lgs n. 267/2000;
- che la legge della Regione Liguria n. 29/1994 agli artt. 1-2-3 prevede norme di attuazione del tutto analoghe;
- che le Province secondo la predetta legge regionale – art. 35 – provvedono alla redazione dei piani relativi al prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati il che è avvenuto nella Provincia di Genova mediante l' adozione negli anni 2006-2007 dei D.P.G. prodotti dalla parte convenuta ( documenti 2, 3 e 4 allegati alla memoria istruttoria );
- che le Province secondo la predetta legge regionale – art. 36 – provvedono al controllo selettivo della fauna anche mediante piani di abbattimento per specifiche finalità quali la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, motivi sanitari, la selezione biologica, la tutela del patrimonio storico-artistico, la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche;
- che pertanto il controllo che spetta alle Province non può essere inteso come signoria e/o custodia della selvaggina inteso ad evitare che la stessa produca danni a persone e cose essendo demandato all' ente pubblico per finalità meramente scientifiche, sanitarie, ambientali e zoologiche.

Ne consegue che, pur alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all' ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157/1992, i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente, e secondo cui nel caso di delega l' ente delegato o concessionario può ritenersi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter

efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi inerenti all' esercizio dell' attività stessa e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni (Cass. n. 80/2010; Cass. n. 23095/2010; Cass. n. 21395/2014), si ritiene almeno allo stato degli atti che in Liguria il soggetto legittimato passivo in relazione ad una ipotizzata responsabilità extracontrattuale dei danni cagionati dalla fauna selvatica, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, sia l' ente regionale per delega dello Stato (Cass. n. 4202/2011 Cass. n. 467/2009; Cass. n. 21282/2007; Cass. n. 24895/2005; Cass. n. 13907/2002) in mancanza di una prova, che alla Provincia siano stati conferiti i suddetti poteri e/o risorse: alla Regione, quindi, compete l' obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danno a terzi e, pertanto, nell'ipotesi di danno provocato dalla fauna selvatica, la Regione "può" essere chiamata a risponderne in forza della disposizione generale contenuta nell' art. 2043 c.c. (Precedente conforme: Trib. Genova, sent. 824/2012)

- **Danno da fauna selvatica**
- **Legittimazione passiva caso per caso - Provincia**
- **Strada provinciale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1187/2011 - Sentenza n. 170/2016 pubbl. il 15/02/2016 - Giudice Dott.ssa Casella)**

**Conforme: Tribunale - R.G. n. 9365/2010 - Sentenza pubbl. il 12/11/2014 - Giudice Dott.ssa Bonsignore**

**Parzialmente difforme: Tribunale di Genova, sent. n. 3999/2014 e 1731/2016;**

La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ricondurre la responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. (cfr. tra le varie Cass. 9276/2014 in materia di danni cagionati alla circolazione stradale).

Quanto alla legittimazione passiva, essa spetta *"all'ente cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia*



*che derivino dalla legge, sia che trovino fonte in una delega o concessione di altro ente"* (così in massima Cass. 21395/2014).

E Cass. 12808/2015 ha ritenuto che *"La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si è verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell'ambito di un determinato territorio, e non già alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica."* (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva dichiarato il difetto di legittimazione della Regione Abruzzo, la cui responsabilità non poteva essere derivata sulla base del solo impegno a far fronte agli oneri finanziari per il risarcimento dei danni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge reg. Abbruzzi 24 giugno 2003, n. 10). (così in massima).

E Cass. 21395/2014 cit. ha annullato con rinvio la decisione con cui il giudice di merito aveva ravvisato la corresponsabilità della Regione siciliana - sebbene la stessa avesse delegato legislativamente alle Province regionali i poteri di amministrazione del territorio e gestione della fauna - in ragione di non meglio precisati "compiti di coordinamento" ad essa spettanti, senza verificare se l'adozione di misure di contenimento, idonee a scongiurare l'evento dannoso, potesse compiersi dalla Regione attraverso l'esercizio di poteri di controllo e sostitutivi.

La Regione Liguria con la legge regionale 29/1994 ha attribuito alle province tutti i compiti rilevanti per la gestione della fauna: istituzione delle oasi di protezione (art. 13), zone di ripopolamento (art.14) immissione di nuovi capi (art. 9) vigilanza venatoria (art. 48), destinando alle province il 90% degli introiti della apposita tassa regionale. Alla Regione sono rimasti i poteri di programmazione e coordinamento dei piani faunistico-venatori, essendo esercitate dalle Province le "funzioni amministrative in materia di caccia, protezione e controllo della fauna selvatica" (così testualmente l'art. 2 comma 4 della legge regionale cit.). È quindi da ritenersi che la delega attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter

efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. Sarebbe stato onere della provincia allegare e dare dimostrazione della insufficienza dei fondi attribuiti a tal fine

- **Danno da fauna selvatica**
- **Legittimazione passiva caso per caso – Comune/Provincia/Regione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 9365/2010 - Sentenza pubbl. il 12/11/2014 - Giudice Dott.ssa Bonsignore)**

**Conformi: Tribunale, sent. n. 3999/2014 e 1731/2016; Corte d'Appello, sent. n. 170/2016**

La L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 1, contenente norme per la protezione della fauna selvatica, dispone che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (comma 1) e, ancora, che le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (comma 3). Oltre a ciò si rappresenta che le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico - venatoria di cui alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla stessa legge e dagli statuti regionali, mentre alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della legge (art. 9). Si osserva ancora che, per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'art. 23 (art. 26). Su tale contesto normativo e, in particolare, sul tema

dell'individuazione dell'ente obbligato a risarcire i danni cagionati da animali selvatici si sono registrate e si registrano a tutt'oggi variegati orientamenti interpretativi.

Secondo un primo orientamento l'ente preposto alla tutela risarcitoria in caso di danneggiamento provocato da animali selvatici è sempre la Regione in quanto, come titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica, è obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la stessa arrechi danni a persone o cose, rispondendo, per il caso di violazione di tale obbligo, ex art. 2043 c.c. (cfr. ex plurimis Cass. n. 23095 del 2010).

Secondo un altro orientamento la responsabilità aquiliana per i danni arrecati dalla fauna selvatica andrebbe ascritta esclusivamente alle Provincie, sul rilievo che ad esse spetta l'esplicazione delle concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell'ambito del loro territorio, in forza dei compiti rilevanti di volta in volta attribuiti dalle singole regioni.

Secondo un terzo orientamento, in posizione mediana tra i due appena citati, non sarebbe possibile, aprioristicamente, imputare alla Regione o alla Provincia la responsabilità per danni arrecati dalla fauna selvatica, dovendosi necessariamente individuare, secondo i principi generali in tema di responsabilità civile, il responsabile dei danni nell'ente a cui siano concretamente affidati, con adeguato margine di autonomia, i poteri di gestione e controllo del territorio e della fauna selvatica ivi esistente, con la conseguente sua concreta possibilità di prevedere, prevenire ed evitare eventi dannosi quale quello di cui si discute (Cass. n. 80 del 2010: *“La responsabilità extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata all'ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157 del 1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente... In quest'ultimo caso, l'ente delegato o concessionario potrà considerarsi responsabile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., per i suddetti danni a condizione che gli sia stata conferita, in quanto gestore, autonomia decisionale e operativa*

sufficiente a consentirgli di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi, inerenti all'esercizio dell'attività stessa, e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni" e ancora Cass. n. 26197 del 2011: "Posto che l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di flora e di fauna, nei profili che afferiscano a zone intercomunali o all'intero territorio provinciale, spetta, in via di principio, alle Province, ai sensi dell'art. 19, lettera e) e f) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e che dette funzioni devono, però, essere organizzate dalla Regione, titolare delle relative potestà, per l'affermazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., in relazione ai danni provocati da animali selvatici, si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato ragionevolmente posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un "nudus minister", senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa".

Ritenendo questo Giudice di aderire a tale ultimo orientamento e riportando insegnamenti da ultimo ricordati alla realtà ligure si osserva, ancora, che la Regione Liguria, in epoca successiva alla normativa statale innanzi ricordata, ha altresì emanato la Legge regionale n. 21 del 2002 - richiamata dal medesimo Ente a sostegno della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva - con la quale però, come correttamente evidenziato anche dalla Provincia di Genova, la Regione Liguria ha delegato sì compiti all'Ente provinciale per quanto concerne il prelievo venatorio degli ungulati, ma limitatamente alle aree classificate "a rischio agricolo", non potendosi ritenere che la normativa in commento possa essere estesa oltre gli stretti limiti ben delineati dalla legge medesima.

Dato compendio della normativa di settore allo stato esistente si osserva, ulteriormente, come non siano mancate pronunce che hanno individuato nella materia una responsabilità concorrente di Provincia e Regione sul presupposto che dalla normativa vigente non si potessero trarre indicazioni univoche in ordine all'ente responsabile e ai criteri di imputazione della responsabilità. Tale orientamento ben si attaglia alla realtà ligure dove la sovrapposizione di competenze, funzioni e poteri tra regione e provincia è tale da non poter ascrivere ad uno solo di essi la responsabilità per eventi quali quelli per cui è causa

con la conseguenza che entrambi possano essere chiamati a rispondere, in solido, dei pregiudizi lamentati dagli utenti della strada (cfr. Tribunale di Savona sent. n. 330/2013).

Discorso a parte merita l'eventuale responsabilità del Comune – quale proprietario della strada ove si è verificato l'incidente e soggetto deputato all'installazione e manutenzione della segnaletica stradale ex art. 14, 37, 56 e 77 c.d.S. e 95 Reg. Att. C.d.S.– che, comunque, andrà necessariamente collegata a eventuali profili di responsabilità, che devono essere adeguatamente dimostrati, ai sensi dell'art. 2043 c.c., norma pacificamente applicabile al caso di specie come da giurisprudenza di legittimità e di merito, sotto questo profilo unanime, così come, sempre in termini di illecito aquiliano, andrà valutata l'eventuale responsabilità di Regione e Provincia, (essendo stata, per converso, pacificamente esclusa l'applicabilità ad eventi quali quello per cui è causa, dell'art. 2052 c.c. per la natura stessa degli animali selvatici (Cfr. Cass. n. 20758 del 2010)). Ne consegue che, in applicazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. colui che agisce in giudizio per ottenere il ristoro del danno cagionato dalla fauna selvatica è tenuto ad offrire la prova che gli Enti territoriali si siano resi responsabili di una condotta (attiva od omissiva) posta in essere con dolo o colpa.

[Conforme: Cass., ord. 1869/2022]

- Danno da fauna selvatica
- Elementi costitutivi
- Onere della prova

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale - R.G. n. 11367/2013 - Sentenza n. 3999/2014 pubbl. il 16/12/2014 - Giudice Dott. Bonino)**

**(Tribunale - R.G. n. 6788/2013 - Sentenza n. 1731/2016 pubbl. il 16/05/2016 - Giudice Dott.ssa Bozzo Costa)**

Il danno cagionato dalla fauna selvatica – che ai sensi della L. n. 968/1977 appartiene alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato – non è risarcibile in base alla

presunzione stabilita dall' art. 2052, inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di custodia da parte della P.A., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cc. con la conseguente inversione dell'onere della prova e la necessità per il danneggiato di dimostrare un concreto comportamento colposo ascrivibile all'Ente pubblico anche in tema di onere della prova (Cass. n. 2192/1996; Cass. n. 1638/2000; Cass. n. 10008/2003; Cass. n. 7080/2006; Cass. n. 467/2009; Cass. n. 9276/2014) [Conformi: Cass., 18954/2017; Cass., ord. 5722/2019; Diforme: Cass., ord., 3556/2022]

Tale comportamento può consistere, fra l'altro, anche nella omessa collocazione di adeguata segnaletica stradale idonea ad avvisare gli utenti della sussistenza del relativo pericolo o nell'omessa predisposizione di passaggi. La situazione normativa non è mutata neanche con l'entrata in vigore della L. n. 157/1992, la quale ha ribadito che "*...la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ...*".

D'altra parte, anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 4/2001 ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato - proprietario di un animale domestico od in cattività - e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "*... animali che soddisfano il godimento della intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c....*".

In particolare il privato danneggiato non può limitarsi ad allegare la mera circostanza che, almeno in "linea di principio", la Regione e/o la Provincia, essendo obbligata a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danno a terzi, deve essere ritenuta di per sé responsabile di uno specifico danno provocato dalla fauna selvatica in forza della disposizione generale contenuta nell' art. 2043 c.c. per il "solo fatto" che un animale abbia arrecato un danno ad un veicolo circolante su una strada pubblica e al conducente che abbia riportato lesioni in seguito all' urto contro l' animale, ma deve allegare, individuare e provare esattamente quella condotta colposa che, nelle particolari

circostanze concrete di ogni singolo episodio storico, abbia reso possibile il verificarsi del danno. Invero se il privato danneggiato si limitasse “genericamente” ad imputare alla Regione e/o alla Provincia di non aver adottato, nell’ambito dell’attività di indirizzo e pianificazione cui è tenuta per legge e/o di tutela e controllo della fauna selvatica, le cautele necessarie per la salvaguardia degli utenti delle strade finirebbe con il fornire, almeno implicitamente, una ricostruzione della fattispecie del tutto analoga alla previsione dell’ art. 2052 c.c. in quanto farebbe discendere dai poteri di gestione e tutela/controllo della fauna una sorta di “responsabilità automatica” ogni qual volta si verifichi un “qualsiasi” incidente con coinvolgimento della fauna selvatica (Cass. n. 7080/2006; Cass. n. 3991/1999; Cass. n. 10008/2003).

Non si può configurare una colpa dell’ ente pubblico nel mero fatto che un animale selvatico abbia invaso temporaneamente una strada pubblica in quanto non si può certo pretendere che l’ ente proprietario della strada provveda a recintare tutti i perimetri boschivi e/o i terreni confinanti con strade pubbliche ( un obbligo di recinzione della carreggiata esiste solo per le autostrade ai sensi dell’ art. 2, III comma, lett. A), del Codice della Strada) ed a segnalare in modo generalizzato la presenza di fauna selvatica al fine di preavvertire gli automobilisti della possibilità di imbattersi in qualche animale indipendentemente dalle peculiarità del caso concreto (Cass. n. 7080/2006; Cass. n. 9276/2014). È pertanto onere dell’attore dimostrare ad esempio che il luogo del sinistro è abitualmente frequentato da animali selvatici – in particolare dalla presenza consistente di cinghiali in numero eccessivo rispetto ai livelli standard di ripopolamento - ovvero è stato teatro di numerosi incidenti tali da dover allertare le autorità preposte al controllo della fauna. L’attore dovrebbe dunque allegare elementi quali l’anomala incontrollata presenza di molti animali selvatici sul posto, l’esistenza di fonti incontrollate di richiamo di detta selvaggina verso la sede stradale, la mancata adozione di tecniche di captazione degli animali verso le aree boschive e lontane da strade ed agglomerati urbani quali condotte omissive – inadeguata gestione della fauna selvatica - efficienti sul piano della presumibile ricollegabilità causale del danno (in senso conforme Cass. n. 9276/2014). Nell’ unico precedente di legittimità che riguarda la Regione Liguria – sentenza n. 24895/2005 – emerge invero dalla lettura della sentenza della Suprema

Corte che il G.d.P. aveva ritenuto la responsabilità degli enti pubblici convenuti perché “la strada” ove era avvenuto il sinistro attraversava una “zona densamente popolata di animali selvatici”

- Danno da fauna selvatica
- Responsabilità *ex. art. 2051 c.c.*

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale - R.G. n. 6788/2013 - Sentenza n. 1731/2016 pubbl. il 16/05/2016 - Giudice Dott.ssa Bozzo Costa)**

Si esclude la responsabilità della Provincia – unica possibile legittimata passiva quale proprietaria della strada –*ex art.2051 cc.* per essere stato provato, come peraltro espressamente allegato dallo stesso attore, qualora sia provato il caso fortuito dato dall'improvviso attraversamento dell'animale, rispetto al quale sono estranei gli oneri di custodia della strada. Non trattandosi di percorso autostradale, ovvero di tratto chiuso, privato ed a pagamento, non si può esigere che il custode recinti la strada provinciale nella sua interezza, essendo peraltro stata dimostrata la presenza di adeguata e coerente cartellonistica verticale di pericolo.

- Danno da fauna selvatica
- Condotta colposa ente pubblico

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 172/2018 - Sentenza n. 948/2020 pubbl. il 13/10/2020 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

La diligenza dell'ente pubblico cui compete la gestione della selvaggina non può andare oltre l'obbligo di attuare la pianificazione faunistico-venatoria. La pretesa di far discendere dall'attribuzione agli enti pubblici di poteri di tutela faunistica l'ulteriore finalità di protezione degli utenti della strada e quindi l'obbligo di predisporre mezzi specifici e mirati



per impedire agli animali l'attraversamento della strada dovrebbe trovare fondamento in una norma specifica. Diversamente, dalla finalità generale della legislazione in materia di tutela della fauna selvatica, eminentemente pubblicistica, si farebbero discendere obblighi di tutela dei terzi, la cui incolumità può essere messa a rischio dalle attività di ripopolamento della fauna, che vanno ben oltre la generica prudenza e diligenza. Nessun obbligo specifico di diligenza era nella specie richiedibile, se non quello di apporre specifica segnaletica, che non compete alla Regione ma all'ente proprietario della strada (Cass., 09.08.16, n.16642).

- **Danno da fauna selvatica**
- **Concorso tra risarcimento danni e indennizzo**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1187/2011 - Sentenza n. 170/2016 pubbl. il 15/02/2016 - Giudice Dott.ssa Casella)**

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito le differenze tra il risarcimento dei danni e l'indennizzo, il primo fondato sull'art. 2043 c.c. e il secondo in base alle leggi regionali che lo prevedono. Cfr. Cass. 12686/2015 a proposito della legge regionale dell'Umbria: *"In tema di contributi risarcitori per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nel regime della legge reg. Umbria 20 agosto 1996, n. 23, il privato, mentre vanta un diritto soggettivo al rispetto della procedura di accertamento dei danni subiti e alla proporzione tra la loro entità e lo stanziamento erogato, è, invece, titolare di un semplice interesse legittimo all'integrale risarcimento dei danni, che è condizionato all'ammontare dei fondi regionali all'uopo assegnati. Ne consegue che, per i danni previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale citata, verificatisi nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica o inselvatichita, la risarcibilità completa del danno accertato non comporta il diritto alla liquidazione in via integrale ma solo nei limiti delle disponibilità e capienza del relativo fondo regionale."*

Ciò comporta che, in sede di richiesta di indennizzo previsto nei limiti indicati dalle leggi regionali, non si può pretendere l'integrale ristoro del danno, che invece spetta ex art. 2043 c.c., non potendosi far discendere dalla previsione di un limitato indennizzo disciplinato da

leggi regionali la perdita del diritto al risarcimento del danno previsto dal codice civile. Nonostante tale differenza di natura è però innegabile che anche la percezione dell'indennizzo arreca al danneggiato un ristoro economico, che sommato al risarcimento, verrebbe ad integrare un arricchimento privo di causa.

In ipotesi di concorso tra risarcimento ed indennizzo amministrativo, la giurisprudenza di legittimità – in un caso di concorso tra risarcimento del danno da lesioni da emotrasfusioni con sangue infetto e indennizzo ex legge 210/1992 – ha ritenuto che *"il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto all'attribuzione indennitaria regolata dalla legge n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio promosso contro il Ministero della salute per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno"), venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo"* (cfr. Cass. 25964/2014, Cass. 20111/2014, e Cass. 6573/2013).

[Conformi: Cass., n. 8532/2020; Cass., ord., 87733/2022; Cass., ord. 22528/2019]

## DANNO DA AMIANTO

- **Danno da amianto**
- **Patologia multifattoriale (amianto e fumo)**
- **Nesso di causalità**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 12972/2018 – Sentenza n. 1441/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

Costituisce giurisprudenza più che consolidata, in tema di nesso di causa, che quest'ultimo possa essere affermato tra una condotta illecita ed un danno non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile ed ancora che la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato il danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte ma in base alle specifiche circostanze del caso concreto e ciò significa che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause (cfr. Cass. Civ. Sez. UU, 11/01/2008 nr. 576, Cass. Civ. 21/07/2011 nr. 15991, Cass. Civ. Sez. III, 09/06/2016 nr. 11789).

Il corollario di ciò è che in presenza di possibili concause di un medesimo fatto, nessuna delle quali appaia del tutto inverosimile, né risulti con evidenza avere avuto efficacia esclusiva rispetto all'evento, è compito del giudice valutare quale tra esse appaia "*...più probabile che no*" rispetto alle altre nella determinazione dell'evento, e non già negare l'esistenza della prova del nesso causale, per il solo fatto che il danno sia teoricamente ascrivibile a varie alternative possibili.

I principi che regolano il nesso causale in materia penale e in materia civile (art. 40 e 41 c.p.) sono assolutamente identici: quello che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria: nel primo caso vige la regola della prova *“oltre il ragionevole dubbio”* (Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328), mentre nel secondo caso quella della preponderanza dell'evidenza o *“del più probabile che non”* (Cass. 16.10.2007, n. 21619; Cass. 18.4.2007, n. 9238).

L'accertamento del nesso causale in caso di patologia multifattoriale (quale quella in esame) non si sottrae a detto scrutinio per quanto il quadro risulti fortemente complicato dalla circostanza che i possibili fattori predisponenti, oltre che potenzialmente escludersi (o ragionevolmente escludersi) a vicenda, possono agire in modo sinergico e combinato.

Il tumore polmonare, infatti, ben può essere il risultato dell'operare di uno solo dei due fattori di rischio, avendo questi (amianto e fumo di sigaretta) potenzialmente e quindi anche in atto autonoma forza per innescare il processo cancerogenetico. Tuttavia i due fattori di rischio possono interagire tra loro.

E' noto che il sapere scientifico formula due ormai accreditate ipotesi fondamentali circa l'interazione fra fumo ed amianto: l'ipotesi additiva e quella moltiplicativa.

Nella prima l'unione dei due agenti produce un effetto che è la somma indipendente dei due fattori, presupponendo che le esposizioni delle due sostanze tossiche agiscono verosimilmente su diversi punti della cancerogenesi.

Nella seconda l'unione dei due agenti produce un effetto moltiplicativo con modalità di azione congiunta e potenziata; il modello sinergico moltiplicativo richiama la probabilità che ciascun fattore eserciti un effetto cancerogeno sulle stesse vie, potenziandosi l'uno con l'altro: sebbene il meccanismo non sia ancora chiaro, è certo che il fumo di tabacco e l'esposizione ad amianto sono causa sia di fibrosi che di proliferazione cellulare e che gli effetti tossici combinati incrementano le alterazioni somatiche durante la divisione cellulare. In altri termini, se per un soggetto non esposto a nessuna delle due sostanze il fattore di rischio è 1, per il soggetto esposto al fumo di sigaretta il coefficiente è 10 e per quello esposto ad asbesto il rischio è 5, per il soggetto esposto ad entrambe le sostanze il

fattore di rischio, in forza del modello sinergico addizionale, si attesta sui 15, intorno ai 50 per effetto di quello sinergico moltiplicativo.

La pluralità dei fattori di rischio, pure in un accertato effetto sinergico degli stessi con aumento esponenziale delle probabilità di verificarsi dell'evento lesivo, non costituisce, comunque, la base scientifica su cui fondare, sotto il profilo logico-giuridico, una causalità cumulativa (per cui l'interazione di fumo ed amianto costituisce condizione necessaria per l'insorgenza della malattia) né all'opposto una causalità di tipo addizionale (in forza della quale tabagismo ed asbesto sarebbero cause autonome dell'evento lesivo che agiscono simultaneamente e indefettibilmente nella causazione della malattia). Non la prima perché le due sostanze tossiche sono in grado, anche indipendentemente una dall'altra, di causare la malattia; non la seconda perché è ben possibile che uno dei due fattori di rischio non abbia in concreto inciso sull'insorgenza del tumore.

Per risolvere, sul piano della causalità, il problema, si è soliti fare ricorso alla regola dell'art. 41 c.p. secondo cui il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni (Cass. 27592 del 2018; Cass. n. 23990 del 2014, n. 23207 del 2014, Cass. n. 14770 del 2008; Cass. n. 13361 del 2011).

In materia di nesso causale tra attività lavorativa e malattia professionale, trova infatti diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.

Questo principio, se correttamente interpretato, significa che non si possa *"automaticamente"*, tutte le volte in cui vi sia stata esposizione ad amianto in un soggetto con abitudine al fumo, affermare la natura professionale della malattia: lo si potrà fare

tutte le volte in cui sarà possibile escludere con certezza – ipotesi invero di assai rara verifica fattuale visto che le neoplasie del polmone da causa diversa dall'amianto, come il fumo di sigarette, per l'appunto, non differiscono istologicamente da un tumore amianto correlato – che il fumo abbia provocato la malattia; lo si potrà fare quando via sia stata un'esposizione all'amianto significativa, tale da costituire, per natura ed entità, una reale fonte di rischio (perché allora l'abitudine al fumo, anche se intensa e abituale, avrà semplicemente concorso alla produzione dell'evento); o ancora quando l'abitudine al fumo rientri nel novero di una concausale che non presenta, sulla base del quadro fattuale di riferimento e degli elementi di riscontro, una reale potenzialità nel processo di verifica dell'evento, secondo un giudizio di "*probabilità qualificata*", perché allora cessa di essere con-causa e degrada a mera occasione (cfr. tra molte Cass. n. 9057/2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. n. 13814 del 2017).

E il discorso deve poter valere anche in senso inverso (visto che la derivazione causale esclusiva della patologia al fumo di sigaretta costituisce, nella prassi, un'eccezione in senso stretto che il giudice ha il dovere di esaminare). Si potrà, infatti, giungere a tale conclusione quando sarà possibile escludere con certezza che l'esposizione all'amianto abbia provocato la malattia – ipotesi di rara verifica fattuale visto che anche l'inalazione di basse fibre di amianto costituisce a livello condiviso una possibilità di rischio - o quando via sia stata un'abitudine al fumo da costituire, per natura ed entità, una fonte di rischio talmente significativa ed elevata da far degradare l'esposizione all'amianto a mera occasione in quanto priva, sulla base del quadro fattuale di riferimento e degli elementi di riscontro, di una reale potenzialità scatenante nel processo di verifica dell'evento, secondo un giudizio di "*probabilità qualificata*".

Cfr. in tale senso Cassazione civile n. 4389/2018: "*Sebbene l'abitudine al fumo di sigaretta di regola non ha, di per sé, rilievo al fine di interrompere il nesso causale (v. Cass. 30/7/2013 n. 18267), potendo al contrario agire da fattore predisponente o moltiplicatore dell'effetto della sostanza morbigena, è altresì vero che occorre pur sempre che la morbigenicità dell'attività lavorativa abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento. Ciò che nel caso è stato escluso dai giudici di merito, in considerazione delle caratteristiche concrete*

*dell'esposizione (ritenuta inidonea, per frequenza ed entità, a causare alcuna patologia asbesto correlata) sia delle caratteristiche concrete della malattia (l'aver interessato inizialmente, secondo quanto si legge nella sentenza gravata, le vie aeree di medio e grosso calibro), sicché è stato ritenuto che il diverso fattore patogeno costituito dal tabagismo abbia da solo cagionato la malattia".*

Con la doverosa precisazione che il valore causale (*rectius* "concausale") di una condotta viene ad affermarsi non solo rispetto all'evento lesivo (carcinoma polmonare), *ex sé* considerato, ma anche, eventualmente, rispetto al tempo alle modalità della sua verifica (allorquando il fatto si sarebbe comunque verificato ma in epoca posteriore e/o con minore intensità lesiva).

In tale senso, con le dovute cautele derivanti dal contesto penalistico di riferimento, Cassazione Penale n. 16715/2018 *"Per poter affermare la causalità della condotta ascritta all'imputato, rispetto alla patologia sofferta dal lavoratore, è necessario dimostrare che questa non ha avuto un'esclusiva origine nel diverso fattore astrattamente idoneo e che l'esposizione al fattore di rischio di matrice lavorativa è stata una condizione necessaria per l'insorgere o per una significativa accelerazione della patologia. Infatti il rapporto causale va riferito non solo al verificarsi dell'evento prodottosi, ma anche e soprattutto alla natura e ai tempi dell'offesa, sì che dovrà riconoscersi il rapporto eziologico non solo nei casi in cui sia provato che la condotta omessa avrebbe evitato il prodursi dell'evento verificatosi, ma anche nei casi in cui sia provato che l'evento si sarebbe verificato in tempi significativamente più lontani ovvero quando, alla condotta colposa omissiva o commissiva, sia ricollegabile un'accelerazione dei tempi di latenza di una malattia provocata da altra causa (Cass. Sez. 4, sent. n. 11197 del 21/12/2011, Chino e altri, Rv. 252153; Cass. Sez. 4, sent. n. 40924 del 02/10/2008, Catalano, Rv. 241335 [...] nel caso di malattia multifattoriale quell'elevato grado non potrà mai dirsi raggiunto prima di e a prescindere da un'approfondita analisi di un quadro fattuale il più nutrito possibile di dati relativi all'entità dell'esposizione al rischio professionale, tanto in rapporto all'entità degli agenti fisici dispersi nell'area che in rapporto al tempo di esposizione, tenuto altresì conto dell'uso di eventuali dispositivi personali di protezione; dati che devono poi essere necessariamente correlati alle conoscenze scientifiche disponibili (Sez. 4, n. 4489 del 17/10/2012)".*

Orbene, in letteratura scientifica vi è consenso piuttosto generalizzato sul fatto che, mentre per il mesotelioma pleurico l'amianto può avere un ruolo causale anche in dosi estremamente basse, la relazione causale tra esposizione ad asbesto e neoplasia polmonare richiede un'esposizione cumulata (cfr. Cassazione Penale, n. 16715/2018).

Non solo se, ma quanto sia stato soggetto quel lavoratore all'amianto risulta, quindi, aspetto centrale della verifica individualizzata.

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 5313/2018 - Sentenza n. 2220/2021 pubbl. il 13/10/2021 - Giudice Dott. La Mantia)**

Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova applicazione la regola contenuta nell'articolo 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, per il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto nello stesso articolo 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (Cassazione civile, n. 15762/2019 e, in senso conforme, Cassazione civile, n. 13954/2014 e Cassazione civile, n. 15156/2011).

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 1994/2015 - Giudice Dott. La Mantia)**

Per quanto attiene al rapporto causale che deve necessariamente sussistere tra la condotta del soggetto tenuto a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e la malattia contratta dal lavoratore ai fini dell'imputabilità dell'evento lesivo, occorre sottolineare che l'accertamento del nesso tra un comportamento omissivo (quale quello addebitato al convenuto) e l'evento di danno è regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., che stabiliscono un



principio valido anche per l'illecito civile: nell'interpretazione fornita dalle SSUU penali con la sentenza 10 luglio 2002, n. 30328, *"nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicchè esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva"*.

In sostanza, a prescindere dal grado di probabilità in base al quale stabilire se la condotta omessa avrebbe evitato il danno, probabilità che la Suprema Corte definisce *"logica"*, resta il fatto che, secondo il giudizio c.d. controfattuale, la condotta è condizione necessaria dell'evento se, eliminata mentalmente, l'evento non si sarebbe verificato (*a contrariis*, la condotta non è *conditio sine qua non* dell'evento laddove, eliminata mentalmente, l'evento si sarebbe comunque realizzato).

- **Danno da amianto**
- **Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.**
- **Conoscenza della nocività dell'amianto per la salute**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 13454/2017 – Giudice Dott. Polichetti)**

Per quanto concerne il profilo soggettivo della responsabilità datoriale, ex art. 2087 c.c., costituente norma di chiusura del sistema, il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche del momento storico.

L'art. 2087 c.c., in particolare, non è da intendersi quale semplice enunciazione di un dovere imposto al datore di lavoro ma è da declinarsi in termini di vera e propria obbligazione dello

stesso con ciò postulando il dovere datoriale di adoperarsi nell'approntare tutte le misure dettate:

- 1) dalla particolarità del lavoro, in base alla quale devono essere individuati i rischi e nocività specifiche;
- 2) dall'esperienza, in base alla quale devono essere previste le conseguenze dannose, sulla scorta di eventi già verificatisi e di pericoli già valutati in precedenza;
- 3) dalla tecnica, in base alle conoscenze in materia di sicurezza messe a disposizione dal progresso tecnico-scientifico.

L'art. 2087 c.c. esprime un basilare principio che è quello della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, in relazione al quale il datore di lavoro deve perseguire la massima sicurezza, tecnica, organizzativa o procedurale fattibile, del lavoratore.

La S.C. di Cassazione è da tempo consolidata nell'affermare che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d. 14.6.1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri; idem, nel d.lgt. 6/81916, n.1136; e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass., sez IV, 43786/2010 e Cass., sez IV, n. 38991/2010).

Sul punto si veda anche Cass. civ., sez. lav., n. 8204/2003, che, si occupa di un caso di mesotelioma causato dall'amianto, manifestatosi nel 1990, con esposizione a rischio accertata tra il 1968 e il 1983, e nella quale la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di risarcimento del danno proposta dagli eredi di un lavoratore, già addetto alla lavorazione dell'amianto, deceduto per mesotelioma, ritenendo congruamente motivato il giudizio secondo la quale il rispetto di tutte le prescrizioni cautelative possibili all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa, ed in particolare di quelle concernenti la riduzione di fumi o polveri nocive e comunque dei rischi, avrebbe, alla

stregua di un giudizio probabilistico, ridotto il rischio di assumere la dose innescante e quindi di contrarre la malattia (v., ad esempio, art. 21 D.P.R. n. 303/56, normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive “di qualsiasi specie”, e, quindi, applicabile anche alle fibre c.d. ultra fini e invisibili).

- **Danno da amianto**
- **Responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.**
- **Ministero della Difesa**
- **Diligenza esigibile**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 4200/2018 – Giudice Dott. Buttiglione)**

Premesso che la responsabilità dell'imprenditore *ex art. 2087 c.c.* non è limitata alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma va estesa, invece, nell'attuale sistema italiano, supportato a livello costituzionale, alla cura del lavoratore attraverso l'adozione, da parte del datore di lavoro, nel rispetto del suo diritto di libertà d'impresa, di tutte quelle misure e delle cautele che, in funzione della diffusione e della conoscibilità, pur valutata in concreto, delle conoscenze, si rivelino idonee, secondo *l'id quod plerumque accidit*, a tutelare l'integrità psicofisica di colui che metta a disposizione della controparte la propria energia vitale (v. ad es. Cassazione civile, n. 8204/2003), nel caso di specie, ai fini della valutazione della sussistenza e del grado della colpa datoriale, non può non valorizzarsi il fatto che il datore di lavoro non fosse costituito da una piccola impresa, ma da un soggetto pubblico, dotato dell'organizzazione e degli strumenti per tutelare la salute dei propri dipendenti; e rispetto alla quale, pertanto, non è configurabile alcuna causa che valga ad escluderne o anche solo ad attenuarne la responsabilità per non aver rilevato tempestivamente il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d'amianto, adottando rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai

allo studio, dal momento che, come detto, erano ben noti gli allarmi manifestati dalla scienza medica sui nocivi effetti incidenti sul bene primario della salute (che la Costituzione e il codice garantiscono) in caso di situazioni non occasionate da congiunture sporadiche o transitorie, ma avvalorate da attività continuative, contigue alle fonti di diffusione delle particelle di asbesto (v. Cassazione civile, sez. lav., n. 644/2005).

Quindi, le dimensioni e l'organizzazione del Ministero della Difesa erano tali da rendere esigibile la massima diligenza ed attenzione nell'adeguamento alle conoscenze scientifiche concernenti il proprio settore di operatività.

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da amianto**
- **Azione civile proposta dai familiari della vittima**
- **Prescrizione**
- **Applicabilità art. 2947, c. 3, c.c.**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 12972/2018 – Sentenza n. 1441/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

Posto che la morte quale conseguenza di esposizione ad amianto costituisce astrattamente fatto di reato (omicidio colposo in dipendenza di condotte poste in essere in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), alla prescrizione civile si applica il termine prescrizione più lungo previsto dall'art. 589 c.p.

Se i congiunti agiscono *iure proprio*, cioè chiedendo il risarcimento di un danno diretto da loro patito per la morte del congiunto, è invocabile il delitto di omicidio colposo, con la conseguenza che la prescrizione eventualmente più lunga valevole in sede penale è applicabile anche all'azione risarcitoria civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., comma 3 e si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa

risarcitoria, sia esso la persona penalmente imputabile o colui che sia tenuto al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cassazione civile, n. 28464/2013).

Quanto alla decorrenza, il *dies a quo* della prescrizione così individuata non potrà che essere quello coincidente con la verifica del fatto (evento morte) purchè a partire da tale data possa dirsi ragionevolmente appreso il rapporto eziologico dell'evento con la fonte o causa remota (esposizione amianto).

- **Danno da amianto**
- **Azione civile proposta dai familiari della vittima**
- **Prescrizione**
- **Giudizio penale non ancora promosso**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 13510/2019 – Giudice Dott. Casella)**

Nel caso in cui l'illecito civile è considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non è stato ancora promosso, anche per la mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione civile di risarcimento dei danni a condizione che il giudice civile accerti "*incidenter tantum*" con gli strumenti probatori ed i criteri propri del giudizio civile la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi (Cassazione civile, sez. un, n. 27337/2008).

- **Danno da amianto**
- **Azione civile proposta dai familiari della vittima**
- **Prescrizione**
- **Determinazione del termine in caso di modifica della norma penale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 13510/2019 – Giudice Dott. Casella)**

All'azione civile di risarcimento dei danni derivanti da reato si applica il termine di prescrizione vigente al momento della consumazione del reato. Infatti – ha affermato la Corte di Cassazione – l'art.2947 co.3 c.c. individua il termine della prescrizione con la tecnica del rinvio recettizio, ma rimane fermo il principio della irretroattività della norma (art.11 preleggi), per cui – ai fini della determinazione di tale termine – occorre avere riguardo al momento in cui il fatto illecito si è esaurito e non al momento della decisione, poiché in quel primo momento si cristallizza il termine prescrizionale (Cassazione civile, n. 6333/2018 *“Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole”*).

**N.B.** Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.

## DANNO DA COSA IN CUSTODIA

- Rapporto tra azione *ex art. 2051* ed *ex art. 2043*

### Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione

(Tribunale - R.G. n. 15703/2016 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)

Le azioni *ex art.2051* ed *ex art.2043* c.c., sono proponibili in via di alternatività o reciproca subordinazione (vedasi in ultimo sul punto Cass., sez.III, n.2481, 1.2.2018).

[Conforme: Trib. Lecce, n. 774/2020]

- Elementi costitutivi responsabilità *ex art. 2051* c.c.
- Rapporto di custodia

### Punto di motivazione riportato testualmente

(Tribunale - R.G. n. 15703/2016 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)

(Tribunale – R.G. n. 14630/2018 – Sentenza n. pubblicata il 25/02/2022– Giudice Dott.ssa Casella)

(Tribunale - R.G. n. 10832/2019 - Sentenza n. 1867/2022 pubbl. il 25/07/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

La responsabilità *ex art.2051* c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima, ciò a prescindere da qualunque connotato di colpa, estraneo al criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale norma ( vedasi la recente Cass., sez. 6-3, n. 27724, 30.10.2018, oltre a Cass., sez.3, n.2477,

1.2.2018; Cass., sez.III, n.15761, 29.7.2016; Cass., sez.III, 19.5.2011, n. 11016; Cass. sez.III, n.8005 1.4.2010; Cass. , sez.III, n. 858 del 17.1.2008, vedasi anche Trib. Napoli, sez. VIII, 22.7.2013, Trib. Genova, sez.II, 24.10.2014, Trib. Trento 19.1.2015, Trib. Pisa 1.3.2016, App. Lecce Taranto 28.8.2014). **[Conforme: Cass., ord., n. 3739/2023]**

In merito al citato potere di controllo sulla cosa, va sottolineato che quest'ultimo, per assurgere ad idoneo fondamento di responsabilità, deve manifestarsi come effetto di una situazione giuridicamente rilevante rispetto alla "res", tale da rendere attuale e diretto il potere medesimo, consistente nell' esercizio di una signoria di fatto sulla cosa stessa, di cui il soggetto ha la disponibilità materiale, così da trovarsi in situazione di garanzia, in termini di azioni precauzionali e preventive, situazione che costituisce il criterio di imputazione della responsabilità de qua rispetto ai danni derivanti dai contatti fra " bene custodito" e terzi ( vedasi in tal senso Cass. sez.III, 2477/2018, oltre a Cass. sez. 6-3, n.6703, 19.3.2018 e Cass., sez. 6-3, n. 1725, 23.1.2019, che sottolinea come la custodia si concretizzi non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi ad un evento modificativo della stessa, ma anche in un'attività preventiva che, in termini probabilistici ex ante, possa rappresentare una causa di danno attinente alla cosa stessa).

- **Elementi costitutivi responsabilità ex art. 2051 c.c.**
- **Onere della prova**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 1061/2014 - Sentenza n. pubbl. il 21/04/2018 - Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale – R.G. n. 3516/2019 – Sentenza n. pubbl. il 10/06/2022 – Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale – R.G. n. 4865/2021 – Sentenza n. 2083/2022 pubbl. il 06/09/2022 – Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale - R.G. n. 8834/2013 - Sentenza n. pubbl. il 11/01/2017 - Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale - R.G. n. 11103/2015 - Sentenza n. pubbl. il 15/02/2019 - Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale - R.G. n. 1665/2015 - Sentenza n. pubbl. il 04/01/2019 - Giudice Dott. La Mantia)**



**(Corte di Appello – R.G. n. 785/2019 – sentenza n. 121/2022 pubbl. il 04/02/2022 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

La responsabilità *ex art. 2051 c.c.* ha **carattere oggettivo**, per cui il rapporto di custodia - in base al quale il custode deve ritenersi responsabile per ciò solo del danno causato dalla cosa soggetta al suo potere fisico – si sostanzia in una mera situazione di appartenenza in via esclusiva della *res* medesima, indipendentemente dalla sua pericolosità.

Ne deriva che sul **danneggiato** incombe soltanto la **prova del rapporto causale** tra il bene e l'evento lesivo, mentre sul **convenuto** grava la prova liberatoria costituita dall'allegazione e dimostrazione dell'esistenza del **caso fortuito**, ossia di un fattore esterno, idoneo ad interrompere il citato nesso eziologico (cfr., tra le altre, Cass. 25/7/2008 n. 20427).

In particolare, il caso fortuito non attiene ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa ma ad un elemento esterno ed estraneo alla sfera di custodia, avente i caratteri dell'imprevedibilità, dell'eccezionalità e dell'inevitabilità (v. Cass. n. 2284/2006 e Cass. 15429/2004).

[Conforme: Cass., n. 4051/2023]

- Elementi costitutivi responsabilità *ex art. 2051 c.c.*
- Onere della prova

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 14755/2016 - Sentenza n. pubbl. il 20/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

**(Tribunale – R.G. n. 8910/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

**(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

In termini generali, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ha base: a) nell'essersi l'evento verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa

stessa o dallo sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa; b) nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere fisico inerisce il dovere di custodire la cosa stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo che non produca danni a terzi:

La responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiché il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047, 2048, 2050 e 2054 c.c.) ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi (Cassazione civile, sez. III, 19 febbraio 2008 n. 4279).

Pertanto, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo; il convenuto per liberarsi dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale: il giudizio è puramente tipologico e consiste nell'appurare se l'evento che si è verificato appartenga o meno alla serie di quelli che il criterio di imputazione ascrive ad una certa sfera del soggetto per il loro semplice accadere.

[Conforme. Cass., n. 4051/2023]

- **Elementi costitutivi responsabilità ex art. 2051**
- **Onere della prova**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 9272/2016 - Sentenza n. 1559/2022 pubbl. il 16/06/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

(Tribunale - R.G. n. 4277/2017 - Sentenza n. pubbl. il 19/02/2021 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

È noto che *“La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità”* (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761).

L’orientamento prevalente (Cass. civ. sez. III 1° febbraio 2018, n. 2477; Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2840; Cass. civ. sez. VI 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e 15384) ritiene che la responsabilità per danno da cose in custodia sia una responsabilità oggettiva in senso stretto. Il caso fortuito, infatti, viene considerato un fattore esterno naturale, derivante del fatto del terzo o del danneggiato stesso idoneo a recidere il nesso di causalità tra custodia della res e pregiudizio.

La responsabilità ex art. 2051 c.c., pertanto, si basa sul positivo riscontro del solo nesso di causalità tra la cosa causativa del danno e l’evento dannoso a prescindere dal comportamento colpevole del custode. Il danneggiato è chiamato, quindi, a provare solo la sussistenza del nesso eziologico non dovendo fornire la prova dell’intrinseca pericolosità della cosa o della condotta commissiva od omissiva del custode, mentre quest’ultimo, per andare esente da responsabilità, dovrà fornire la prova del caso fortuito.

[Conforme. Cass., n. 4051/2023]

- **Elementi costitutivi responsabilità ex art. 2051 c.c.**
- **Onere della prova**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 3530/2018 - Sentenza n. 1812 pubbl. il 14/07/2022 - Giudice Dott.ssa D'Arrigo)**

La formulazione dell'art. 2051 c.c. – “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” – postula:

- la **sussistenza di un rapporto di custodia della cosa**;
- una **relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa**, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa (cfr., ex plurimis, Cass., 29 luglio 2016, n. 15761).

Ad integrare la suddetta responsabilità è, poi, **necessario (e sufficiente) che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa**, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 cod. civ. (ex multis, Cass., 24 febbraio 2011, n. 4476. Da quanto sopra evidenziato discende, pertanto, che **il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa** (non rilevando, ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui all'art. 2051 cod civ., la colpa o l'assenza della stessa in capo al custode), ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato; si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (si veda Cass., 16 maggio 2017, n. 12027) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.

[Conforme. Cass., n. 4051/2023]

- **Elementi costitutivi responsabilità ex art. 2051 c.c.**

- **Onere della prova**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa **Tamborino**)

(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa **Tamborino**)

(Tribunale - R.G. n. 9012/2020 - Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 - Giudice Dott.ssa **Tamborino**)

Nel caso di responsabilità extra-contrattuale, azionata ai sensi dell'art.2051 c.c. - il riparto dell'onere probatorio è agevolato per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno , essendo sufficiente all'attore provare: 1) Il **rapporto di custodia**, ovvero l'esistenza di un potere di fatto, da parte del convenuto, sui luoghi di causa, individuando la norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, e non una presunzione di colpa, essendo perciò sufficiente, per l'applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, consistente appunto in una relazione di fatto tra soggetto e res custodita, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (tra le tante Cass. Civ. 14373/2019; Cass. Civ. 2481/2018; Cass. Civ. 2482/2018; Cass. Civ. 15761/2016 ; Cass., sez.III, 19.5.2011, n. 11016 Cass. sez.III, n.8005 1.4.2010; Cass. , sez.III, n. 858 del 17.1.2008). 2) Il **nesso eziologico** fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa ( vedasi Cass. , sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI, 11.3.2011, n. 5910, oltre che Cass. , sez.III, 17.1.2008, n. 858 e Cass. , sez. III, 6.2.07, n. 2563). Dimostrata la ricorrenza di entrambe gli elementi suindicati, la domanda deve essere accolta.

[Conforme: Cass., n. 4051/2023]

- **Elementi costitutivi responsabilità ex art. 2051**

- **Onere della prova**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 16434/2016 - Sentenza n. pubbl. il 27/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

La Suprema Corte (cfr. Cass. civile n. 2480/2018, Cass. civile n. 2481/2018, Cass. Civile n. 2482/2018), all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c.), ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto:

- a) «l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima»;
- b) «la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso»;
- c) «il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere». Sotto quest'ultimo profilo (sub c), si è, peraltro, precisato (sempre dalle sentenze sopra citate) "che l'imprevedibilità - idonea

ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode; tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sé un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati". Sicché, *"può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicché è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva"*.

[Conforme: Cass., n. 4051/2023]

- Elementi costitutivi
- Nesso di causalità
- Pericolosità intrinseca

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

(Tribunale - R.G. n. 9012/2020 - Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

Per quanto attiene alla **valutazione del nesso causale**, la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., non rileva che la cosa di cui trattasi sia suscettibile di produrre danni per sua natura e, tanto meno, che sia pericolosa, conseguendone che tutte le cose possono costituire causa di danno, quale che sia la loro

struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno. Ne discende che la disciplina dell'art. 2051 c.c. può applicarsi anche ad un marciapiedi, ad una scala o ad una strada.

La pericolosità intrinseca della cosa rileva, tutt'al più, sul piano probatorio, costituendo una presunzione rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità. Per ritenere sussistente il nesso di causalità, nel caso di cadute su cose di proprietà altrui, è necessario dimostrare che queste ultime non hanno avuto un ruolo meramente passivo nella causazione del danno, e, dunque, non sono state semplicemente "occasione", ma "causa", di quest'ultimo; ipotesi che si verifica, secondo la giurisprudenza prevalente, di legittimità e di merito, quando il danno sia stato arrecato o dal dinamismo intrinseco della cosa stessa, oppure da un agente dannoso insorto in essa. Deve, invece, escludersi l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nelle ipotesi in cui la *res* abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno. Ed infatti il nesso causale tra il fatto illecito ed il danno prodotto, può dirsi provato a condizione che il primo costituisca un «antecedente necessario» del secondo, sia nel senso che il pregiudizio non si sarebbe verificato senza la condotta illecita, della quale, anzi, il pregiudizio suddetto costituisce una conseguenza normale ed ordinaria (principio c.d. della *conditio sine qua non*); sia nel senso che l'antecedente medesimo non deve essere stato neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di circostanze esterne ed ulteriori, idonee, da sole, a determinare l'evento (principio c.d. della regolarità causale). Sul piano probatorio, poi, la giurisprudenza ha affermato che è necessario compiere un'indagine relazionale che consideri la potenziale pericolosità della cosa nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 16527/03, Cass. n. 20601/10). La prova del nesso di causalità si considera assolta nel momento in cui l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 7125/13). [24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Elementi costitutivi responsabilità ex art. 2051**
- **Cose prive di dinamismo proprio**



**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11099/2017 - Sentenza n. 1901/2022 pubbl. il 28/07/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione *iuris tantum* della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità, tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. civ. sez. III 1° febbraio 2018, n. 2477; Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2840; Cass. civ. sez. VI 16 maggio 2017, n. 12027; Cass. civ. sez. III 9 agosto 2004, n. 15383 e 15384) [Conforme: Cass., n. 4051/2023]; il dovere di controllo e di custodia, posto dall'art. 2051 c.c., sussiste anche in relazione alle **cose prive di un dinamismo proprio** e, nondimeno, suscettibili, in concorso di altri fattori causali, di cagionare danni (Cassazione civile n. 10277/1990) [Conforme: Cass., n. 28825/2006] e che il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento dannoso può essere anche indiretto e mediato, essendo sufficiente che il primo abbia realizzato uno stato di cose, senza il quale il secondo non si sarebbe prodotto, e che il danno si trovi, con tale antecedente necessario, in un rapporto eziologico normale e non fuori dell'ordinario (Cass. 11.1.1989 n. 65) [Conforme: Cass., n. 15274/2006].

- Responsabilità custodia strada
- Condotta utente

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – R.G. n. 14630/2018 – Sentenza n. pubblicata il 25/02/2022– Giudice Dott.ssa Casella)**

**(Tribunale – R.G. n. 4916/2019 – Sentenza n. pubblicata il 17/02/2022 – Giudice Dott.ssa Casella)**

**(Tribunale – R.G. n. 1197/2019 – Sentenza n. pubblicata il 24/06/2021 – Giudice Dott.ssa Casella)**

Occorre osservare, in generale, che la responsabilità ex art.2051 c.c. presuppone, in primo luogo, la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima (Cass., sez.III, 19.5.2011, n. 11016; Cass. sez.III, n. 8005 1.4.2010; Cass. , sez.III, n. 858 del 17.1.2008, vedasi anche Trib. Genova, sez.II, 24.10.2014, Trib. Trento 19.1.2015, App. Lecce Taranto 28.8.2014).

In merito, devesi porre in risalto che, con riferimento a tale disposto normativo, incombe, comunque, sul danneggiato provare il nesso eziologico fra la cosa custodita ed il danno, in termini di conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa (vedasi Cass, sez.III, 18.5.2012, n. 7937, Cass., sez.VI, 11.3.2011, n. 5910, oltre che Cass. , sez.III, 17.1.2008, n. 858 e Cass. , sez. III, 6.2.07, n. 2563).

Tale specifico onere probatorio, va sottolineato, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene inerte e l'azione dinamica del danneggiato, come nel caso di specie, in cui si tratta dell'incidente occorso a soggetto in movimento, a bordo di una bicicletta, su una strada, in sé statica.

Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.

E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al caso fortuito, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (vedasi la citata Cass., sez. III, 19.5.2011, n.11016, vedasi Cass., sez. III, 20.1.2014, n. 999, vedasi Trib.Trento 8.11.2013).

A tal riguardo sussiste il cosiddetto “fortuito autonomo”, allorquando un fattore esterno alla cosa, interferendo nella situazione, abbia di per sé prodotto l’evento, mentre sussiste il cosiddetto “fortuito incidente”, comunque tale da escludere il nesso causale, allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato ( Cass., sez. III, n. 2563 del 6.2.2007).

In forza di tali premesse, la giurisprudenza ha, dunque, affermato, in particolare in tema di strade, che, allorquando si accerti la concreta possibilità per l’utente di percepire e prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo, sì da poter superare la stessa con normali cautele, il comportamento della vittima deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale (vedasi ex plurimis, Cass., sez.III, 13.1.2015, n. 287; App. Lecce- Taranto 15.1.2015; Cass. , sez.III, 18.2.2014, n.3793, Cass., sez.III, 22.10.2013, n. 23919, Cass., sez. III, 22.4.2013, n. 9726; App.Napoli, sez.IV, 25.7.2013 e Cass., sez.IV, 13.6.2012, n. 34154, oltre che la citata Cass., sez.III, 20.1.2014, n. 999).

Detto assunto, rileva anche con riferimento all’ipotesi dell’insidia, la quale, va sottolineato, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare, in termini probatori, ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma, comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale ( vedasi sul tema Cass., sez.III, 16.5.2013, n. 11946, secondo cui: *“tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della PA, quanto in ipotesi di responsabilità della P.A: ex art.2043 c.c, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità ..... se tale comportamento è idoneo ad interrompere ...il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso...”*; si veda anche Cass., sez. VI, n.12821, del 19.6.2015).

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- Responsabilità custode strada
- Concessionari impianti/utenze sottosuolo pubblico
- Ente proprietario

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – R.G. n. 14630/2018 – Sentenza n. pubblicata il 25/02/2022– Giudice Dott.ssa Casella)**

A norma del regolamento comunale del Comune di Genova (l'ultimo è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 13/04/2021 ma è identico sul punto a quelli precedenti, compreso a quello in vigore all'epoca dei fatti per cui è causa) concessionari di qualunque impianto o utenza nel sottosuolo pubblico sono tenuti a far sì che *“le parti degli impianti o utenze che affiorano sul suolo pubblico siano sempre mantenuti a raso e che venga mantenuta complanare anche la pavimentazione stradale sul perimetro dell'opera affiorante, per una larghezza di cm. 50 partendo dal bordo più esterno del manufatto”*.

Ciò non esime da corresponsabilità il Comune di Genova, in quanto gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285., devono provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Ne deriva la sussistenza di un obbligo, comunque, del proprietario della strada sia a mantenere e gestire non solo le strade, ma anche gli impianti, le pertinenze, a controllarne l'efficienza e ad apporre la segnaletica prescritta. Sotto tutti tali profili, può individuarsi la responsabilità solidale del Comune, stante il nesso causale, l'obbligo anche di controllo dell'efficienza della strada, nonché di segnalazione del pericolo, nella specie assente. Trattasi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari il quale può concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 cod. civ. (Cass. 9527/2010).

[24/02/2023: non risultano orientamenti difformi]

- **Responsabilità custode strada**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

In caso di azione per il risarcimento dei danni derivanti da caduta su strada, il soggetto tenuto alla manutenzione della stessa e, quindi, custode della strada sulla quale era presente la ghiaia / terriccio, asseritamente causa del sinistro, risponde *ex art. 2051 c.c.* qualora non provi: la presenza di appositi cartelli segnaletici specificatamente riferiti alla presenza di sabbietta sulla strada; l'effettuazione di periodici interventi volti a rimuovere la ghiaia e il terriccio presente sull'asfalto, adempiendo agli oneri manutentivi a suo carico. Il soggetto può comunque fornire la prova liberatoria dimostrando l'efficacia interruttiva della condotta del danneggiato.

[In tal senso: Cass., ord., n. 3739/2023]

- **Responsabilità custode di autorimessa a rischio allagamento**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale - R.G. n. 10832/2019 - Sentenza n. 1867/2022 pubbl. il 25/07/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Gli avvisi affissi in un'autorimessa ubicata in un'area a rischio allagamento sono inadeguati e insufficienti quale "indiretta" misura antiallagamento, funzionale, nella sostanza, a prevenire le situazioni di danno. Non hanno dunque efficacia quali elementi interruttivi del nesso causale o quali esimenti *ex art.1227, comma 1, c.c.* In considerazione dell'assoluta specialità del luogo, sarebbe invece efficace a tali fini la comunicazione agli utenti

dell'autorimessa di un esplicito messaggio, in forza del quale, in caso di "avviso per temporali", i veicoli avrebbero dovuto essere ritirati e che, conseguentemente, in tale situazione, non sarebbe stato concesso l'accesso alle vetture. Chi esercita un potere di fatto su una cosa da cui possono derivare danni a beni o persone, come nel caso di un'autorimessa pubblica sotterranea, priva di misure antiallagamento, anche ove non possa ovviare da sé solo ad eliminare i difetti strutturali della stessa, può di certo regolare l'utilizzo della "cosa" stessa in modo cautelativo, procedendo ad escludere i soggetti terzi dal contatto con la "res", all'occorrenza con la chiusura della struttura.

- **Responsabilità custode di area su cui insiste cantiere**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 9272/2016 - Sentenza n. 1559/2022 pubbl. il 16/06/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Qualora l'area, per tutta la durata dei lavori e al momento della loro ultimazione, sia adibita al pubblico traffico, permane, in capo al proprietario del bene, l'obbligo di vigilare affinché dalla stessa non sorgessero situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonché – ove, invece, essi si fossero verificati – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere (Corte di Cassazione, Ordinanza 12 marzo 2019 n. 7096); nello stesso senso cfr. Cassazione civile n. 15383/06 *"allorquando l'area su cui vengono eseguiti i lavori e quindi insiste il cantiere, risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. (in concreto non escludibile a carico dell'ente per le dimensioni necessariamente ridotte dell'area adibita a cantiere) sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale di cui al secondo comma dell'art. 2055 cod. civ., sulla base anche degli obblighi di segnalazione e manutenzione imposti dalla legge per*

*opere e depositi stradali (art. 21 del d.lgs. n. 285 del 1992), nonché di quelli eventualmente discendenti dalla convenzione di appalto”.*

[Conforme: Cass., n. 4495/2011; difforme: Cass., n. 3651/2006]

- **Responsabilità committente**

**(Tribunale – R.G. n. 14802/2018 – Sentenza n. 2475/2022 pubbl. il 03/11/2022- Giudice Dott.ssa D’Arrigo)**

Ove dall’esecuzione dell’appalto siano derivati danni a terzi, ricorre la responsabilità dell’ente committente che può essere:

- concorrente e solidale con quella dell’appaltatore, laddove il danno sia stato cagionato in esecuzione del progetto o delle direttive del committente;
- esclusiva, nel caso in cui l’ingerenza del committente pubblico sia tale da escludere qualsivoglia libertà di autodeterminazione dell’appaltatore nell’organizzazione ed esecuzione dei lavori, c.d. nudus minister (si veda, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2016, n. 25408; Cass., 27 gennaio 2012, n. 1263; Cass., 22 febbraio 2008, n. 4591 e Cass., 5 ottobre 2000, n. 13266).

Quanto al titolo di responsabilità della committente la Suprema Corte ancora recentemente ha avuto modo di affermare che *“In tema di appalto, la consegna del bene all’appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell’art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato – se del caso – per il tramite di un direttore dei lavori)”* (v. Cass., 17 marzo 2021, n. 7553). [Conforme: Cass., ord., n. 31601/2021] E ancora *“la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la ‘consegna’ dell’immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori,*

*equivalgia a un corrispondente 'trasferimento' del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte ... la conclusione dell'appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di privarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d'altronde, nell'appalto d'opere siano esse pubbliche o private – il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l'iniziativa consistente nel disporre l'esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null'altro che l'esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso; se, dunque, rispetto all'appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l'autonomia dell'appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endo-contrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull'art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l'appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente "svuotato", ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l'opera sia un mero nudus minister; da qui l'affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di un contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore" (Cass., 11 giugno 2021, n. 16609).*

La permanenza della qualità di custode comporta l'onere, per il committente, di dimostrare che l'attività dell'appaltatore integri un caso fortuito, vale a dire non sia prevedibile o evitabile.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Responsabilità custode locale**
- **Condotta danneggiato**



**(Tribunale – R.G. n. 9012/2020 – Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 – Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Qualora la caduta del danneggiato sia stata cagionata dalla presenza di un cestello d' acqua improvvidamente abbandonato davanti al bancone del bar, il danno denota incuria del custode preposto alla manutenzione dei luoghi in condizioni di sicurezza per gli utenti del bar . Emerge tuttavia anche il concorso di colpa del danneggiato, imputabile ad un' evidente distrazione dello stesso nel relazionarsi con la pavimentazione del locale, essendo il cestello un ostacolo sufficientemente ingombrante da essere notato. Detto comportamento non si reputa tuttavia interruttivo del nesso causale, avendo comunque il danneggiato fatto un uso del locale adeguato, e tenuto conto che , come già detto, il titolare-custode del bar avrebbe dovuto mantenere la pavimentazione in condizioni di sicurezza per gli utenti, non lasciando sul pavimento un ostacolo certamente fonte di pericolo.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Responsabilità custode cassonetti**
- **Onere della prova**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 785/2019 – sentenza n. 121/2022 pubbl. il 04/02/2022 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

In caso di incendio di autovettura parcheggiata in prossimità di un cassonetto, la mancata prova dell'evento e del nesso causale (incendio del cassonetto, con propagazione dell'incendio all'autovettura dell'appellante) esclude la responsabilità del custode del cassonetto.

In ogni caso, la Corte evidenzia che la probabile causa dell'incendio, indicata nel lancio di fuochi artificiali, costituisce un fatto doloso e/o colposo del terzo, idoneo ad assurgere a caso fortuito ai fini della esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c.. Pur essendo fatto notorio il lancio di fuochi d'artificio e di petardi, durante la notte di San Silvestro e del primo dell'anno, non è possibile pretendere dal custode la sorveglianza di tutti i cassonetti sparsi nella città, né è possibile pretendere che possa prevenire un fatto del terzo doloso e/o

colposo del tutto estemporaneo, improvviso e non evitabile quale il lancio di un petardo all'interno o nelle vicinanze di un cassonetto. Trattasi di un chiaro episodio di caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

[28/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Responsabilità da custodia beneficiario contratto di deposito container**
- **Fuoriuscita di gas**

#### **Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Corte di Appello – R.G. n. 1034/2018 – Sentenza n. 165/2022 pubbl. il 18/02/2022– Pres.**

**Dott.ssa Sanna)**

Va esclusa la responsabilità contrattuale del beneficiario di un contratto di deposito di container nei confronti della società che gestisce il terminal in caso di fuoriuscita di gas. Con riferimento ai profili giuridici, va ricordato che gli articoli 1321 e 1372 c.c. esprimono il principio di relatività degli effetti contrattuali, il quale comporta che il contratto non può imporre obbligazioni in capo a terzi. In ordine all'efficacia del contratto rispetto ai terzi, la Cassazione ha più volte affermato che il contratto, come non giova ai terzi così non li pregiudica, essendo per essi *res inter alios acta*, né l'autonomia contrattuale legittima l'invasione nella sfera giuridica del terzo (Cfr. Cass. n. 2268/1971; Cass. n. 1821/1970). Applicazioni di tale principio sono, ad esempio, l'art. 1381 c.c. che per la promessa del fatto del terzo non contempla alcuna responsabilità del terzo per il mancato compimento della prestazione promessa, nonché l'art. 1333 c.c. in forza del quale la proposta contrattuale con obbligazioni a carico del solo proponente attribuisce al beneficiario un diritto di credito senza bisogno della sua accettazione, fatta sempre salva la possibilità di suo rifiuto. E' invece ammesso che, sulla base del contratto, vengano a nascere in favore del terzo determinati diritti di credito, i quali risultano compatibili con l'articolo 1372 c.c., anche alla luce, come appunto accade nel contratto a favore di terzo.

In caso di contratto di deposito stipulato tra vettore marittimo e il terminalista in favore di un terzo beneficiario, il terminalista, ricevendo il container dal vettore marittimo, assume

l'impegno di consegnarlo del destinatario. In tale contesto, il terzo beneficiario, acquista il diritto derivante dalla stipulazione alla consegna del container, ma, in applicazione del principio della relatività degli effetti contrattuali di cui si è detto, acquista esclusivamente il diritto derivante da contratto, salva la possibilità di rifiutare l'attribuzione, senza diventarne parte. Ciò è stabilito dall'articolo 1411, secondo comma, c.c. per il quale «il terzo acquista diritto contro il promettente per effetto della stipulazione». Tale assunto è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione, la quale *ex multis* ha affermato che: «La norma di cui all'articolo 1411 c.c. non attribuisce al terzo la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la successiva adesione (rilevabile anche per "facta concludentia") si pone come mera "condicio iuris", di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed imm modificabile il contratto stipulato in suo favore» (12447/1997). E' vero che in materia di trasporto è prevista una disciplina specifica, di cui all'articolo 1689 c.c. in parziale deroga di quella generale prevista dall'articolo 1411 c.c.: disciplina specifica secondo la quale il destinatario ha la possibilità di esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione e scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore, versando al vettore stesso il pagamento dei crediti derivanti dal trasporto degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate, divenendo a tutti gli effetti parte del rapporto contrattuale. Tuttavia, qualora il titolo azionato sia il contratto di deposito (e non quello di trasporto) il beneficiario non assume la qualità di parte del contratto.

Non è quindi configurabile a carico del terzo beneficiario una responsabilità di carattere contrattuale, ma lo stesso può rispondere a titolo anche se soltanto a titolo extracontrattuale, e ciò nonostante lo stesso neghi, infatti, di aver avuto la semplice custodia delle merci, di cui ribadisce di non avere la proprietà, e dichiarare non imputabile a sé alcuna condotta di carattere colposo e tantomeno doloso, né ravvisabile il nesso di causalità.

Con riguardo all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, va infatti ricordato che del danno cagionato dalla cosa risponde, ex articolo 2051 c.c., chi ha la cosa in custodia, con il

solo limite del caso fortuito. Sul punto occorre precisare che la giurisprudenza ha da tempo elaborato una definizione di “custode” che prescinde totalmente dalla proprietà del bene che ha generato il danno: *«la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa... »* (Cass. n. 2482/2018 in motivazione). Tale relazione di fatto può consistere anche nell’attivazione della società beneficiaria del contratto di deposito ai fini della riparazione del container danneggiato, con la quale la stessa assume pertanto il controllo della cosa, accollandosi la correlativa responsabilità in ordine alla limitazione del danno e, pertanto, rivestendo la qualità di custode ex articolo 2051 c.c.

In merito all’assenza di dolo o colpa sostenuta dall’appellante, la condotta rilevante ex art. 2051 c.c. prescinde dal dolo o dalla colpa. La già citata Cass. n. 2482/2018 ha chiarito affermato che: *«prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c... quanto al fondamento della responsabilità, l’art. 2051 c.c., prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui unico presupposto è l’esistenza di un rapporto di custodia; del tutto irrilevante, per contro, è accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa... purché si tratti di un danno “cagionato” da una cosa e che questa sia una cosa che si “ha in custodia”, null’altro è richiesto»*. Ex multis, con sentenza numero 2480 del 2018, la Cassazione, in motivazione, ha ribadito che *«... prospettato e provato dal danneggiato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l’assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.»*. Ne consegue che l’eventuale assenza di criteri di imputazione soggettivi è del tutto irrilevante ai della responsabilità ex art. 2051 c.c..

Infine, per quanto attiene al nesso causale, la Giurisprudenza ha stabilito che l’art. 2051 c.c. *«non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno»* ma a tal fine è sufficiente allo stesso *«dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la*

*dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità» (Cass. n. 2482/2018 in motivazione al punto 4.1) e ancora « ove la cosa oggetto di custodia abbia avuto un ruolo nella produzione, a tanto deve limitarsi l'allegazione e la prova da parte del danneggiato; incombe poi al custode o negare la riferibilità causale dell'evento dannoso alla cosa, ciò che esclude in radice l'operatività della norma, cioè dare la prova dell'inesistenza del nesso causale, oppure dare la prova della circostanza, che solo a prima vista potrebbe coincidere con la prima, che il nesso causale sussiste tra l'evento ed un fatto che non era né prevedibile, né evitabile» (sempre Cass. n. 2482/18 cit. punto 4.14). Peraltro, il caso fortuito in grado di far venire meno il nesso di causalità deve possedere i caratteri di "assoluta eccezionalità" che deve essere tale da interrompere il nesso di causalità e deve essere provata dal danneggiante. Peraltro, i danni causati dalla fuoruscita di gas, anche in seguito all'inefficace riparazione del container compiuta sulla base di un intervento non possono certo configurare gli estremi del caso fortuito, essendo il rischio di fuoruscita di gas connaturato al trasporto di tal genere di merce.*

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- Elementi costitutivi responsabilità ex art. 2051 c.c.
- Cose prive di dinamismo
- Nesso di causalità
- Fortuito autonomo (comportamento vittima e terzi)

#### Punto di motivazione riportato testualmente

(Tribunale - R.G. n. 15703/2016 - Sentenza n. pubbl. il 11/05/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)

Devesi porre in risalto che, con riferimento alla responsabilità ex art.2051 c.c., incombe, comunque, sul danneggiato provare il **nesso eziologico** fra la cosa custodita ed il danno, in rapporto alla condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, occorrendo, peraltro, precisare che tale prova prescinde dalla pericolosità e dalle caratteristiche intrinseche della

cosa stessa, rilevanti, tuttavia, anche in termini di violazioni di regole tecniche o di comune prudenza, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., per avvalorare la prova del nesso causale medesimo ( vedasi ex plurimis, Cass., sez. 6-3, n. 30775, 22.12.2017; Cass. , sez.III, 18.5.2012, n. 7937; Cass., sez.VI, 11.3.2011, n. 5910; Cass. , sez.III, 17.1.2008, n. 858 e Cass. , sez. III, 6.2.07, n. 2563, oltre alla già ricordate recenti pronunce Cass. n.2477/2018, Cass. n. 6703/2018, Cass. n.27724/2018).

Tale specifico onere probatorio , va sottolineato, a pena di rimanere assorbito dalla prova dell'esistenza del danno, non può, tuttavia, risolversi nella mera dimostrazione dell'esistenza di quest'ultimo, soprattutto allorquando **la situazione dannosa sia caratterizzata dall'interazione fra un bene, almeno in astratto, inerte e l'azione dinamica del danneggiato**, (vedasi circa l'onere probatorio attoreo Cass., sez.III, 21.6.2016, n. 12744, Cass., sez. VI, -3, 20.10.2015, n. 21212, oltre a Trib, Bari, sez. III, 2.5.2016 e Trib. Lecce 15.11.2016). Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima.

E' indubbio, peraltro, che detto nesso sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al **caso fortuito**, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (vedasi la citata Cass., sez. III, 19.5.2011, n.11016, vedasi Cass. , sez.III, 20.1.2014, n. 999, vedasi Trib.Trento 8.11.2013 ). A tal riguardo sussiste il cosiddetto **"fortuito autonomo"**, allorquando un fattore esterno alla cosa, interferendo nella situazione, abbia di per sé prodotto l'evento, mentre sussiste il cosiddetto **"fortuito incidente"**, comunque tale da escludere il nesso causale, allorquando la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto eccezionale ed imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato ( Cass., sez. III, n. 2563 del 6.2.2007).

In forza di tali premesse, la giurisprudenza ha, dunque, affermato che, allorquando si accerti la concreta possibilità per il danneggiato di percepire e prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, sì da poter superare la stessa con normali cautele, il

**comportamento della vittima** deve essere attentamente valutato ed assume rilevanza crescente fino ad interrompere il nesso causale ( vedasi ex plurimis Cass., sez. 3, n. 2480, 1.2.2018, Cass., sez.3, n.2481, 1.2.2018, Cass. , sez. III, 29.7.2016, n. 15761, Cass., sez.III, 13.1.2015, n. 287; Cass. , sez.III, 18.2.2014, n.3793, Cass., sez.III, 22.10.2013, n. 23919, Cass., sez. III, 22.4.2013, n. 9726; Cass., sez.IV, 13.6.2012, n. 34154, App. Lecce- Taranto 15.1.2015; App.Napoli, sez.IV, 25.7.2013; Trib. Taranto 8.7.2016, Trib. Lecce 28.4.2016 e Trib. Milano, sez.X, 12.3.2013, segnatamente in punto marciapiede, oltre che la citata Cass., sez.III, 20.1.2014, n. 999).

Nella materia che occupa, pare, altresì, rilevante sottolineare, come da già rammentata pronuncia Cass. n. 6703/2018, che, in termini di interruzione del nesso causale, rileva la causa concreta del danno, così da specificare che la responsabilità del custode va esclusa qualora l'evento sia stato determinato da **cause estrinseche ed estemporanee create da terzi**, non conoscibili, né eliminabili con immediatezza, in rapporto all'esigibile attività di manutenzione, ovvero da una situazione integrante un fattore di pericolo che ha estrinsecato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente exigibile l'intervento riparatore del custode, tali fattispecie integrando la nozione di fortuito, fermo l'onere probatorio a riguardo del custode medesimo. Invero, per giurisprudenza costante (cfr Cassazione 18.09.2015, n. 18317), il comportamento del terzo o dello stesso danneggiato per escludere la responsabilità oggettiva del custode deve rivelarsi *“come autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile “* tale quindi da risultare *“dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento”* (cfr Cassazione 18317/2015), requisiti che manifestamente difettano nel caso in esame.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Elementi costitutivi**
- **Cose prive di dinamismo**
- **Nesso di causalità**
- **Caso fortuito (comportamento vittima)**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 3530/2018 - Sentenza n. 1812 pubbl. il 14/07/2022 - Giudice Dott.ssa D'Arrigo)**

Per quanto riguarda **la valutazione del nesso causale** la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., **non rileva che la cosa di cui trattasi sia o non sia potenzialmente dannosa**. Detta norma (a differenza dell'art. 2050 c.c., che parla di attività "pericolosa") non richiede che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura (cioè per suo intrinseco potere) e tanto meno che sia pericolosa. Da ciò consegue che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno. Nel caso di **cose inerti**, è necessario dimostrare che l'evento dannoso sia stato causato non già "con la cosa" (caso questo ricorrente nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno), ma "dalla cosa", nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla "res" oppure dall'insorgere nella stessa di un agente dannoso.

La prova del nesso di causalità si considera assolta nel momento in cui l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass., 21 marzo 2013, n. 7125). Al contempo, nella ricostruzione del nesso di causalità, deve considerarsi che gli utenti sono *"indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità"* (Corte Cost., 29 aprile-10 maggio 1999, n. 156), onere espressione del dovere di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., che impone un generale dovere di cautela, al fine di evitare che un atteggiamento di antidoverosa negligenza e imprudenza da parte del danneggiato finisca per gravare sul custode della cosa, che sarebbe così tenuto al risarcimento di danni che lo stesso danneggiato ben avrebbe potuto evitare attraverso l'adozione dell'ordinaria cautela (cfr. Cass., 3 aprile 2019, n. 9315 e Cass., 1° febbraio 2018, n. 2480). In particolare, esaminando la più recente giurisprudenza, si osserva che deve essere escluso il nesso di causalità quando difetta la intrinseca pericolosità della cosa perché sono



percepibili le sue esatte condizioni ed il pericolo sia, comunque, superabile mediante l'adozione di un comportamento "ordinariamente cauto" da parte del danneggiato (vedi Cass., 1° febbraio 2018, n. 2481).

Per quanto riguarda, invece, la **valutazione del caso fortuito**, lo stesso – rappresentato da tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero che costituisce un'eccezione alla normale sequenza causale – può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente.

In sostanza, quanto meno la *res* inerte costituisce una fonte di pericolo, in quanto questa può essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno (Cass., 29 gennaio 2019, n. 2345).

[23/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Caso fortuito**
- **Condotta danneggiato**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 4277/2017 - Sentenza n. pubbl. il 19/02/2021 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Per quanto riguarda, in particolare, il **caso fortuito**, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III 21 marzo 2013, n. 7125) quest'ultimo è riconducibile a tre modelli: il **fatto naturale**; il **fatto del terzo** e il **fatto del danneggiato**.

In relazione al fatto del danneggiato la giurisprudenza, in una recente pronuncia (Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480, in senso conforme anche Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. civ. sez. III 27 giugno 2016, n. 13222), richiamata anche di recente da

Cassazione civile , sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 – Pres. Travaglino – Rel. Valle) ha osservato che il fatto del danneggiato può assumere efficacia liberatoria per il custode quando ricorrono due condizioni: il fatto sia riferibile alla **condotta colposa** del danneggiato e sia concretamente **imprevedibile** in modo tale da assumere efficacia determinante dell'evento dannoso (ossia non appartenga ad evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale)

Nel caso in cui, invece, la condotta del danneggiato abbia **efficacia concorrente** nell'eziologia del danno ovvero difetti il requisito dell'imprevedibilità allora sarà valutabile ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c.

Tale valutazione sarà operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell'eziologia dell'evento, con corrispondente riduzione del risarcimento.

Tali principi sono stati, nel precedente sopra indicato, così richiamati: *“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”* (Cassazione civile , sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478).

In altri termini (Cass. 29/07/2016, n. 15761; Cass. 22/03/2011, n. 6550) il custode si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della cosa custodita e delle sue pertinenze, potendo su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva, soltanto ove possa qualificarsi come estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1; e, se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo – ed elide il nesso causale con la cosa custodita – quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto.

[27/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Condotta del danneggiato**
- **Efficienza causale**
- **Art. 1127 co. 1 c.c.**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 9272/2016 - Sentenza n. 1559/2022 pubbl. il 16/06/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

(Tribunale - R.G. n. 7050/2018 - Sentenza n. 1950/2022 pubbl. il 05/08/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

(Tribunale - R.G. n. 9530/2022 - Sentenza n. 2706/2022 pubbl. il 29/11/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

(Tribunale - R.G. n. 9012/2020 - Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

(Tribunale - R.G. n. 1197/2019 - Sentenza n. pubblicata il 24/06/2021 - Giudice Dott.ssa Casella)

La valutazione sulla condotta del danneggiato (ossia la valutazione se essa abbia efficacia concorrente nell'eziologia del danno ai fini della riduzione del risarcimento ex art. 1227, co. 1, c.c. in forza del richiamo operato dall'art. 2056 c.c.) va operata in funzione del principio giurisprudenziale secondo il quale quanto più la situazione di possibile rischio sia suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente dovrà considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso danneggiato nell'eziologia dell'evento, con corrispondente riduzione del risarcimento.

*“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Ne deriva che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole od accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.”* (Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478). [24/02/2023: non sussistono orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Interruzione nesso di causalità**
- **Giudizio su autonoma idoneità causale**

**(Tribunale – R.G. n. 8910/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

**(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

L'interruzione del nesso causale può essere anche l'effetto del comportamento del danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno (art. 1227 comma 1 c.c.): tale regola è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare risarcibile il danno che ciascuno procura a sé stesso e la "colpa" del creditore-danneggiato (da intendersi quale criterio di selezione dei vari possibili comportamenti eziologicamente idonei alla produzione del danno) sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica.

A tale riguardo, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode: questo spiega perché la Suprema Corte della Cassazione ha sempre affermato che il dovere di segnalare la pericolosità della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria, la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato, che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione, integra il caso fortuito (Cassazione civile 15.10.2004 n. 20334; Cassazione civile n. 13337/2000; Cassazione civile n. 5796/1998).

Quando poi la condotta del danneggiato non assuma i caratteri del fortuito, si da elidere il rapporto causale tra cosa e danno, residua comunque la possibilità di configurare un concorso causale colposo, ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c. (applicabile anche in ambito di responsabilità extracontrattuale, in virtù del richiamo compiuto dall'art. 2056 c.c.)

che potrà essere apprezzato – al pari del fortuito – anche sulla base di una valutazione officiosa (per tutte, Cassazione civile n. 20619/2014).

[24/02/2023: non si riscontrano indirizzi difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Interruzione nesso di causalità**
- **Colpevolezza e imprevedibilità**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 7050/2018 - Sentenza n. 1950/2022 pubbl. il 05/08/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

(Tribunale - R.G. n. 9530/2022 - Sentenza n. 2706/2022 pubbl. il 29/11/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)

Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., l'onere della prova dell'attore si traduce, oltre che nella dimostrazione che il convenuto è custode della cosa nella dimostrazione del nesso di causalità tra il danno riportato e la cosa oggetto della custodia. Dimostrata la ricorrenza delle due condizioni sopra sintetizzate, la domanda deve essere accolta, salvo la prova del **caso fortuito**, il cui onere incombe sul convenuto, e che può consistere anche nella **condotta del danneggiato** (cfr. Cassazione civile, sez. III, 5 maggio 2020, n. 8478 – Pres. Travaglino – Rel. Valle; cfr. Cass. civ. sez. III 6 febbraio 2018, n. 2480, in senso conforme anche Cass. civ. sez. III 31 ottobre 2017, n. 25837; Cass. civ. sez. III 27 giugno 2016, n. 13222). [Conforme: Cass., n. 4051/2023]

Il fatto colposo del danneggiato può interrompere il nesso causale quando sia imprevedibile ed eccezionale, in modo tale da assumere efficacia determinante dell'evento dannoso (Cassazione civile n. 4035/2021). [Conforme: Cass., ord., n. 37059/2022] La valutazione sulla **colpevolezza** e sull'**imprevedibilità** sono valutazioni distinte in quanto la **colpevolezza** attiene alla condotta del danneggiato ex art. 1176 c.c. mentre l'**imprevedibilità**, deve essere valutata con riferimento alla condotta del custode. Alla stregua di una valutazione *ex ante*,

compiuta ponendosi dal punto di vista del custode, se il fatto del danneggiato colpevole si rivela anche imprevedibile e, quindi, idoneo a interrompere il nesso di causalità dovrà essere esclusa la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.

- **Condotta del danneggiato**
- **Cose prive di dinamismo**
- **Caduta su strada/in piscina**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

(Tribunale - R.G. n. 9012/2020 - Sentenza n. 2780/2022 pubbl. il 05/12/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)

La giurisprudenza, in tempi più recenti, ha precisato che nella valutazione del nesso di causalità, quando si invoca l'art. 2051 c.c. per cose inerti, occorre dar rilievo anche alla **condotta del danneggiato**, la quale può rilevare non solo come causa fortuita, ma prima ancora, come causa esclusiva dell'evento. In particolare, nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa (ad esempio scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana, ecc.), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato [come nel caso di sinistro occorso a soggetto che percorreva in moto una strada, essendo la strada di per sé statica ed inerte o il caso di caduta camminando sul bordo di una piscina a causa di una pozza d'acqua] , vi è la necessità di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare il pericolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è

conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass. 2660/2013). [Conformi: Cass., n. 12112/2020 e n. 26524/2020]

E' indubbio che il nesso causale sia escluso allorquando l'evento sia imputabile al **caso fortuito**, inteso quale fattore idoneo ad interrompere il rapporto eziologico, e comprensivo del fatto del terzo e del danneggiato medesimo (Cass., sez. III, 19.5.2011, n.11016, vedasi Cass. , sez.III, 20.1.2014, n. 999, vedasi Trib.Trento 8.11.2013) [Conformi: Cass., n. 12112/2020 e n. 11785/2017]. La Suprema Corte ha infatti sostenuto che, nel caso in cui *"la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito"* (Cass. Civ. 22684/13; Cass. 23584/13; Cass. 23919/13; Cass. 24744/13; Cass. 999/14; Cass. 287/15; Cass. 12174/16; Cass. 12895/16) [Conforme: Cass., n. 25856/2017]. Tale assunto, occorre evidenziare, in ragione delle prospettazioni attoree, rileva anche con riferimento all'ipotesi dell'insidia, la quale, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, non costituisce un concetto giuridico, afferendo ad una situazione di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità, integra una situazione di pericolo occulto, tale da rilevare , in termini probatori ,ai fini di una presunzione di sussistenza del nesso eziologico con il sinistro e di presunzione della colpa del soggetto tenuto a vigilare sulla sicurezza del luogo, ferma , comunque, la possibilità di ritenere che la condotta del danneggiato sia idonea ad interrompere il nesso causale (vedasi sul tema Cass. , sez.III, 16.5.2013, n. 11946, secondo cui: *" tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della PA....., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art.2043 c.c, il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada - che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo - esclude la responsabilità ..... se tale comportamento è idoneo ad interrompere ...il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso..."*; vedasi in merito anche Cass., sez. VI, n.12821, del 19.6.2015, oltre a Cass., sez.VI, -3, 14.6.2016, n. 12174, oltre a Trib. Lecce 16.11.2016).

La condotta della vittima, tuttavia, non rileva solo nella misura in cui integri gli estremi del caso fortuito; ed infatti, tale condotta può rilevare in via autonoma ai fini dell'applicazione



dell'art. 2051 c.c. o quale **causa esclusiva** dell'incidente oppure quale **causa interruttiva** del nesso causale. Ciò si verifica non solo quando l'utente abbia utilizzato il bene oggetto della valutazione ex art. 2051 c.c. in modo abnorme e del tutto imprevedibile, ma anche quando la condotta sia stata imprudente o negligente (Cass. 24149/10) oppure quando vi sia stata una consapevole assunzione del rischio (Cass. 10432/98). Deriva, per l'effetto, da dette considerazioni che l'onere probatorio in questione, per essere assolto, implica, comunque, la compiuta deduzione della dinamica materiale dell'evento e l'effettiva prova, anche presuntiva, della dinamica medesima. **[Conforme: Cass., n. 24886/2021]**

- **Elementi costitutivi**
- **Cose prive di dinamismo**
- **Nesso di causalità**
- **Sinistro su strada**
- **Strada viscida vs. condotta vittima**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 1076/2019 – Sentenza n. 1349/2022 pubbl. il 28/12/2022– Pres. Dott. Bruno)**

In caso di sinistro su strada, ai fini della responsabilità del custode della stessa, per quanto attiene alla prova del **nesso causale**, si osserva quanto segue. Non è dubbio che l'art. 2051 c.c. è applicabile anche in caso di cose inerti, quali, ad esempio, il fondo della strada. In questi casi, però, il danno si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è indispensabile per la produzione dell'evento. Pertanto, il concorso della condotta del danneggiato nella causazione dell'evento è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verifica dell'evento di danno. In questi casi, quindi, la prova del nesso causale può dirsi assolta solo quando il danneggiato dimostri che l'evento dannoso è stato causato non già "con la cosa" (caso, questo ricorrente nelle ipotesi in cui la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno e ne

sia stata solo occasione), ma “dalla cosa”, nel senso che il pregiudizio deve essere cagionato dal dinamismo connaturato alla “res” oppure dall’insorgere nella stessa di un agente dannoso. Secondo la giurisprudenza, la prova del nesso causale e, quindi, la prova che il danno è stato causato dalla cosa inerte, si considera assolta nel momento in cui l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 4277/14; Cass. 7125/13), capace di determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 16527/03 e Cass. 20601/10).

A tal fine, però, **non è sufficiente sostenere che la strada era viscida**. Infatti, secondo la giurisprudenza, la pericolosità rilevante deve essere tale da eccedere il rischio generico proprio dei luoghi, quel rischio, cioè, insito nella natura stessa della cosa ed evitabile in base a una condotta normalmente diligente. Infatti, deve considerarsi che gli utenti sono *“indubbiamente gravati d’un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”* (Corte cost. n. 156/1999), onere espressione del dovere di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost., che impone un generale dovere di cautela, al fine di evitare che un atteggiamento di antidoverosa negligenza e imprudenza da parte del danneggiato finisca per gravare sul custode della cosa, che sarebbe così tenuto al risarcimento di danni che lo stesso danneggiato ben avrebbe potuto evitare attraverso l’adozione dell’ordinaria cautela (Cass. 9315/19; Cass. 2480/18).

Ciò comporta che deve essere **escluso il nesso di causalità quando difetta la intrinseca pericolosità della cosa**, perché sono percepibili le sue esatte condizioni ed il pericolo sia, comunque, superabile mediante l’adozione di un comportamento “ordinariamente cauto” da parte del danneggiato; l’utente deve tenere un grado di cautela direttamente proporzionale alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza (Cass. 2345/19; Cass. 1064/18; Cass. 2481/18; Cass. 11526/2017; Cass. 2660/2013, Cass. 6306/2013, Cass. 21212/2015, Cass. 12895/2016).

Secondo la giurisprudenza, deve considerarsi notorio che qualunque superficie, bagnata dall’acqua, diventa sdruciolevole, e, quindi, qualunque automobilista nel percorrere una

strada bagnata deve usare la massima cautela, ragion per cui è correttamente motivata la sentenza di merito che rigetta una domanda risarcitoria nel caso in cui il danneggiato non abbia rispettato tale prudenza (Cass. 29936/22).

Occorrerebbe quindi la prova che la strada era più scivolosa del prevedibile, prova che non può discendere dal fatto che, successivamente all'incidente, l'ente custode sia intervenuto a modificare la strada, dal momento che potrebbe essersi trattato di un normale ammodernamento. È del tutto generica in tal senso pure l'affermazione secondo cui su quella strada vi sarebbero stati altri incidenti mortali, non sapendo se questi si siano verificati proprio nel punto in cui si è verificato l'incidente oggetto di causa.

Ai fini della prova del nesso di causalità occorre quindi provare che le condizioni della strada siano state causa (ed eventualmente in che percentuale) dell'incidente più probabile rispetto ad una non accorta e imprudente condotta della vittima, escludendo altresì ulteriori ipotesi alternative come causa della perdita del controllo del veicolo (come un malore o un colpo di sonno del conducente).

La giurisprudenza (Cass. 33212/21 e Cass. 2184/21) ha sostenuto la necessità che il danneggiato dimostri *“l'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata”*. L'assenza di tale prova impedisce inoltre di valutare se le ulteriori cautele che, secondo la vittima, l'ente custode dovuto adottare (come dotare la strada di un guard rail), ammesso e non concesso che queste potessero essere adottate, avrebbero potuto evitare l'evento mortale.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Condotta del danneggiato**
- **Cose prive di dinamismo**
- **Caduta su marciapiede bagnato**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 785/2019 – sentenza n. 121/2022 pubbl. il 04/02/2022 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

Se è vero che tutte le cose possono costituire causa di danno ai sensi della norma in esame, quale che sia la loro struttura e qualità, siano esse inerti o in movimento, pericolose o meno, è altresì vero che nel caso di **cose inerti** la **prova del nesso di causalità** viene desunta, in via presuntiva, dalla pericolosità intrinseca della cosa (eccedente il rischio generico proprio dei luoghi, evitabile in base a una condotta normalmente diligente), valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 16527/03, nonché Cass. 20601/10). In altre parole, la prova del nesso di causalità si considera assolta nel momento in cui l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 4277/14; Cass. 7125/13).

In presenza di un rischio generico come quello derivante dalla **presenza di acqua in una giornata piovosa su un marciapiede** collocato nell'immediata vicinanza del convoglio della metropolitana ed esposto alla pioggia in quanto solo parzialmente coperto dalla soprastante pensilina, facilmente calcolabile ed evitabile, deve essere valutato più rigorosamente il comportamento dello stesso danneggiato ed il suo contributo causale e colposo alla produzione dell'evento. In particolare, il rischio di scivolare su una superficie esterna normalmente bagnata proprio in ragione della sua naturale esposizione all'acqua piovana, deve essere adeguatamente calcolato ed evitato comunque usando la massima prudenza, non potendosi poi invocare come fonte di responsabilità, una volta che una caduta rovinosa si è verificata, l'esistenza di una situazione di pericolo che rientra nel rischio generico proprio dei luoghi, evitabile con una condotta normalmente diligente.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Caduta su strada**
- **Pedone**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 4277/2017 - Sentenza n. pubbl. il 19/02/2021 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

La circostanza che l'attrice si trovasse a circolare a piedi su carreggiata adibita al transito veicolare, su cui permangono comunque immutati gli obblighi di manutenzione e custodia dell'ente pubblico, non può costituire in alcun caso condotta anomala o abnorme da parte del pedone, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 190 Codice della Strada, che consente ai pedoni di [circolare](#) sul margine della [carreggiata](#) opposto al senso di marcia dei [veicoli](#), in modo da causare il minimo [intralcio](#) possibile alla circolazione, ove i marciapiedi risultino ingombri.

Tale condotta non può neppure dar luogo ad un concorso di colpa qualora non sia provata una "disattenzione" da parte della danneggiata, che non si riscontra qualora il sinistro sia avvenuto in orario serale, in luogo non adeguatamente illuminato o comunque non illuminato in maniera tale da rendere visibile, al passaggio, il dislivello presente, che aveva già provocato sinistri, a riprova della sua anomala conformazione. Ciò vale specie quando il danneggiato non è un abituale frequentatore dei luoghi di cui si discute (o quanto meno non è provato che lo sia).

E se è vero che la "naturale conformazione", lastricata a masselli, può "normalmente" creare dei lievi dislivelli, l'anomalia può non essere paragonabile a quelle che è lecito attendersi da quel tipo di strada e, se non è provato che il luogo è abitualmente frequentato e noto al danneggiato, non è esigibile che il pedone, in assenza di adeguata illuminazione, si metta a perlustrare ogni centimetro della pavimentazione stradale, al fine di evitare di inciampare.

[27/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Caduta su strada**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11465/2013 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 17/05/2013 - Giudice Dott. La Mantia)**

In caso di azione ex art. 2051 c.c. il riparto probatorio è agevolato per chi agisce in giudizio, essendo per tale soggetto sufficiente provare che il danno lamentato derivi causalmente dalla cosa da altri custodita, senza necessità di dimostrare la condotta, commissiva od omissiva, del custode, su cui grava invece l'onere probatorio del caso fortuito.

Ed invero, nell'ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., al potere/dovere del custode di intervenire sulla cosa e di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni a terzi, fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entra in contatto con la cosa medesima, allorché il danno non sia effetto di un dinamismo interno al bene custodito, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda l'agire umano, come appunto accaduto nella fattispecie in esame.

Sotto tale profilo, la S.C. ha infatti stabilito che *“ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito”* (Cass. n. 25594/2015 e, in senso conforme, Cass. 18903/2015).

Orbene, deve ritenersi, in termini di causalità adeguata, che il sinistro sia stato determinato dalla disattenzione del danneggiato qualora, l'orario in cui è avvenuto il sinistro garantisca una buona illuminazione naturale e il danneggiato sia a conoscenza delle precarie condizioni manutentive del manto stradale.

[27/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Condotta del danneggiato**
- **Caduta su strada**
- **Conoscenza strada ed eccessiva velocità**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzaizone**

**(Tribunale – R.G. n. 14630/2018 – Sentenza n. pubblicata il 25/02/2022– Giudice Dott.ssa Casella)**

La conoscenza dei luoghi, da parte del danneggiato non costituisce elemento apprezzabile per qualificare la condotta dello stesso come interruttiva del nesso causale. Abitare in un luogo e passare quotidianamente per una via, in moto, non implica l'esigibile conoscenza degli avvallamenti della strada percorsa. Anche l'assunto difensivo circa il fatto che l'attore avrebbe potuto evitare il buco predetto risulta francamente un'asserzione priva di ogni valenza posto che egli era a bordo di un mezzo in movimento.

Piuttosto, in considerazione della velocità non moderata tenuta, agli effetti di cui all'art.1227, comma 1, c.c., è possibile ripartire la responsabilità tra il danneggiato e il soggetto su cui grava il dovere di custodia. Il fatto, che sulla strada siano presenti numerose buche, rende ancora più doverosa una condotta di guida prudente e l'osservanza di una velocità adeguata.

[24/01/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Caduta su strada**
- **Tombino**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 9530/2022 - Sentenza n. 2706/2022 pubbl. il 29/11/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Non può, dunque, che darsi continuità all'orientamento più recente della Suprema Corte di legittimità (Cassazione civile n. 11794/2022) che, in caso di caduta su tombino rialzato ha escluso la responsabilità del Comune (*“ora la sentenza impugnata appare del tutto conforme ai richiamati principi anche in ordine alla prevedibilità del comportamento. Non poteva ritenersi prevedibile il comportamento della (omissis) che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiedi, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del*

*marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omissso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andata ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione").*

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Caduta su strada**
- **Buca**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

Qualora il danneggiato si trovi nella condizione di non poter percepire la situazione di pericolo e di non potersi adoperare al fine di evitarla, si configura a carico del custode della strada la responsabilità *ex art. 2051 c.c.*: non è, infatti, esigibile che l'utente, che sia conoscenza dello stato dei luoghi, memorizzi ogni singola anomalia e sia in grado di evitarla, anche quando la stessa sia occultata e non riconoscibile per situazioni contingenti.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Caduta su strada**
- **Buca**
- **Inevitabilità percorso e ridotta visibilità insidia**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 1275/2016 – Sentenza n. 526/2021 pubbl. il 11/05/2021– Pres. Dott.ssa Alparone)**



In caso di caduta di pedone causata da buca, allorquando siano provati l'inevitabilità del percorso per raggiungere la destinazione e la ridotta visibilità dell'insidia, ai fini della configurazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo all'ente custode della stessa si rende necessaria una valutazione del comportamento dell'utente adeguata alla situazione concreta. In via di principio generale, infatti, l'insidia, conseguente alla violazione dell'obbligo di custodia, può essere superata non soltanto mediante l'obbligo di "un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili" ma anche attraverso l'aggiramento dell'ostacolo "facendo quando possibile percorsi alternativi" (Cassazione n. 2481/2018), circostanza tuttavia non esigibile dalla vittima, nelle specifiche circostanze di tempo, e relative allo stato dei luoghi, evidenziate.

In questi contesti, qualora condotta del pedone non sia tale da potersi *"qualificare come abnorme, e cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, salvo in caso contrario rilevare ai fini del concorso e nella causazione dell'evento, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ."* (Cass. Civ. 29.7.2016 n. 15761) e sia l'unica esigibile, oltre al nesso eziologico fra l'insidia e la caduta, sussistono anche tutti gli elementi al fine dell'accertamento della responsabilità dell'ente proprietario e custode del bene.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Condotta del danneggiato**
- **Caduta su strada**
- **Canale scolo**

**(Tribunale – R.G. n. 8910/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)**

In caso di caduta in biciletta causata dalla presenza di un fossato, a destra della careggiata, non visibile, non segnalato e privo di alcuna recinzione di protezione, non è sostenibile che la caduta sia stata cagionata dalla condotta imprudente del danneggiato qualora lo stesso non abbia posto in essere alcuna manovra azzardata né violato le regole in materia di

circolazione stradale ma si sia, anzi, ad esse conformato. Quindi non è sostenibile che la conformazione fisica della strada e le sue condizioni di manutenzione non abbiano contribuito dal punto di vista eziologico alla caduta qualora l'utente della strada, nel marciare su tratto di strada *de quo*, abbia tenuto la destra come impone il Codice della Strada e, in assenza di segnalazione longitudinale e paracarri laterali, non avesse elementi obiettivi per valutare l'ampiezza del margine stradale oltre il quale vi era il fosso, comunque non segnalato, in presenza di un'illuminazione artificiale compatibile con l'orario notturno ma comunque limitata, e vi sia caduto dentro.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Condotta del danneggiato**
- **Caduta su marciapiede bagnato**
- **Principio di non contestazione**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 785/2019 – sentenza n. 121/2022 pubbl. il 04/02/2022 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

Il principio di non contestazione, il quale, di matrice giurisprudenziale, è poi confluito all'interno dell'art. 115 c.p.c., costituisce un meccanismo di semplificazione processuale, per cui la parte gravata dall'onere della prova, in presenza della non contestazione della controparte, non deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto (se attore) o quelli posti a fondamento delle proprie eccezioni (se convenuto). Detto principio, come affermato dalla Corte Suprema (Cass. n. 23710/2018) trova fondamento *“non solo negli artt. 167 e 416 cod. proc. civ., ma anche nel carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena, nella generale organizzazione per preclusioni successive, che caratterizza in misura maggiore o minore ogni sistema processuale, nel dovere di lealtà e di probità previsto dall'art. 88 cod. proc. civ., il quale impone alle parti di collaborare fin dall'inizio a circoscrivere la materia effettivamente controversa, e nel generale principio di economia che deve sempre informare il processo, soprattutto alla luce del novellato art. 111 Cost.”*.

Il convenuto, dopo aver ammesso il “fatto costitutivo” allegato dall’attrice costituito dalla caduta dell’attrice su pavimento bagnato del marciapiede della metropolitana a causa della pioggia, ha allegato in modo specifico nella comparsa di costituzione e risposta, quali elementi a supporto dell’esclusione della sua responsabilità (“caso fortuito”), che: 1) erano stati posizionati pannelli di avviso della presenza di pavimento bagnato; 2) che la zona di caduta era ben illuminata; 3) che a terra è presente un pavimento antiscivolo. Dei suddetti elementi, integranti circostanze di fatto, e non mere valutazioni come affermato dalla parte appellante, è stato contestato solo il primo, ma non il secondo e il terzo, per i quali nemmeno la parte attrice ha per così dire, nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 1 “ribaltato” l’onere probatorio sulla parte convenuta. Alla luce, quindi, dei suddetti elementi di fatto, ritenuti riconosciuti in causa, nonché della percepibilità, prevedibilità ed evitabilità della situazione di possibile danno, la valutazione – in senso negativo ed assorbente - della condotta imprudente tenuta dalla stessa danneggiata conduce ad escludere - sotto tutti i profili proposti con la domanda – la responsabilità della società appellata.

Nell’ipotesi di responsabilità per cose in custodia il comportamento colposo del danneggiato esclude la responsabilità del custode quando il soggetto che sia venuto in contatto con la cosa non abbia posto la dovuta attenzione alle condizioni della medesima: in tal caso la disattenzione del danneggiato, per quanto innanzi detto, incide sul nesso causale, alla stregua del caso fortuito, potendo interrompere il rapporto di causalità tra la cosa e l’evento e costituire la causa unica o concorrente del danno. Quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile - come è avvenuto nella fattispecie - che detto comportamento interrompa del tutto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**

- **Inciampo su scalino**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 785/2019 – sentenza n. 121/2022 pubbl. il 04/02/2022 – Pres. Dott.ssa Alparone)**

In caso di caduta causata dall'urto con uno scalino, la presenza di pioggia o meno al momento del sinistro è irrilevante, poiché non si tratta di accertare la scivolosità della strada, ma la presenza di un ostacolo al regolare transito pedonale delle persone.

Mero espediente difensivo l'affermazione dell'appellante di non conoscere bene i luoghi, trattandosi di una strada estesa in lunghezza, che ella sarebbe solita percorrere in auto privata o pubblica. Appare inverosimile, infatti, che non si conosca la propria via di residenza e che mai la si percorra a piedi. Il marciapiede consente agevolmente il transito di due pedoni che si incrociano. Il manufatto di cui si tratta e che rende evidente la funzione di allontanamento dell'acqua piovana è visibile anche nelle foto che lo raffigurano da lontano. Inoltre, esso è così aderente al muro perimetrale dell'edificio, da cui sporge per una misura minima (qualche centimetro), che per poterlo scontrare occorre camminare strusciando contro il detto muro, circostanza che appare francamente incredibile. La differenza cromatica di tale manufatto chiaro rispetto all'asfalto scuro è evidente, mentre è del tutto irrilevante quella rispetto al muro perimetrale, poiché l'ostacolo al passaggio, cioè al movimento del piede nel transitare, è sul fondo ed un comportamento corretto nel camminare è proprio quello di verificare l'area di transito. D'altra parte, è rilevante la presenza lungo i muri perimetrali degli edifici che costeggiano il marciapiede in questione di vari elementi architettonici, anche più sporgenti del "deviatore di acque" del circolo, come appare evidente dalle foto prodotte. Appare, invece, del tutto irrilevante, in considerazione di tutti gli elementi fin qui espressi, il fatto che successivamente all'accaduto il manufatto sia stato reso ancor più evidente con la pittura rossa.

[28/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**

- **Caduta su scalinata**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello – R.G. n. 886/2019 – Sentenza n. 993/2022 pubbl. il 27/09/2022– Pres.**

**Dott.ssa Alparone)**

L'allegazione di un fatto nuovo, ovvero l'indicazione del luogo della caduta "su di una soglia della piazza", e dunque in un punto diverso da quello indicato in citazione e nella memoria conclusionale e nella parte espositiva iniziale dello stesso atto d'appello, costituisce un ampliamento del tema di indagine rispetto a quello originariamente dedotto ed è inammissibile perché viola il disposto dell'art. 345 c.p.c.. Ciò altro non è che un tentativo per superare l'accertata corresponsabilità della vittima per l'incauta condotta nel discendere lungo la scalinata. Oltretutto, l'attenzione e prudenza della stessa nel percorrere a scendere la scalinata deve essere riferita all'inezienza della stessa, che si presentava con evidenti segni di scarsa manutenzione ed ammalorata, dovendo il generale cattivo stato della stessa indurre la medesima ad una maggiore cautela.

Occorre quindi richiamare la costante giurisprudenza della Corte di legittimità, nel ribadire, in relazione alla previsione dell'art. 2051 c.c., il principio secondo cui *"la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili) ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile, il danno"*. La Cassazione ha più

volte chiarito che anche in ipotesi di danno da insidia stradale deve comunque essere posto all'esame del giudicante il comportamento del danneggiato al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti (Cassazione n. 15859 del 28 luglio 2015; Cass. n. 15383 del 06/07/2006; Cass. n. 15375 del 13/07/2011; Cass. n. 999 del 20/01/2014). La Suprema Corte, pertanto, conferma la necessità, anche in caso di danni provocati dall'omessa custodia e manutenzione della strada da parte dell'ente proprietario, di analizzare eventuali concause, prima tra tutte la condotta tenuta dal danneggiato stesso.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Condotta danneggiato**
- **Caduta in piscina**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 8202/2020 - Sentenza n. 2628/2022 pubbl. il 12/11/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

In caso di caduta cagionata dalla presenza di una pozza d'acqua sulla pavimentazione scura circostante la piscina, si denota certamente l'incuria del personale preposto alla manutenzione dei luoghi in condizioni di sicurezza per gli utenti della struttura termale . Emerge tuttavia anche un evidente concorso di colpa del danneggiato, imputabile a distrazione dello stesso nel relazionarsi con la pavimentazione circostante la piscina che richiede di certo particolare attenzione e cautela, essendo prevedibile la presenza di acqua dovuta allo sgocciolamento dei bagnanti ed agli schizzi. Detto comportamento non si reputa tuttavia come interruttivo del nesso causale, avendo comunque il danneggiato un uso della struttura adeguato e conforme alla sua funzione, e tenuto conto che , come già detto gli addetti alla manutenzione della piscina avrebbero dovuto mantenere la pavimentazione in condizioni di sicurezza per gli utenti non consentendo che si formasse una pozza d' acqua certamente fonte di pericolo.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Caso fortuito**
- **Precipitazioni atmosferiche**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 14755/2016 - Sentenza n. pubbl. il 20/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

L'eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano *causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l'evento* e non quanto nella produzione dell'evento hanno concorso fattori causali preesistenti, strettamente connessi alla caratteristiche del bene che si è rivelato carente ed inadeguato a prevenire eventi del tipo di quelli che si sono manifestati. La straordinarietà dell'evento piovoso, in siffatti casi, lungi dal costituire fortuito "autonomo", idoneo ad escludere la responsabilità del custode, si limita ad amplificare la potenzialità dannosa del bene. Pertanto, delle due l'una: o si ritiene che il fattore "concorrente" non sia causa perché non ha avuto nessuna efficienza causale rispetto alla produzione del danno o, se l'incidenza causale c'è stata, la responsabilità del custode non può essere esclusa perché l'evento "eccezionale", da solo, senza l'interazione con il bene dotato di potenzialità offensiva, non avrebbe prodotto alcuna conseguenza rilevante o avrebbe prodotto conseguenze di minore impatto dannoso.

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Casso fortuito**
- **Precipitazioni atmosferiche**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 10832/2019 - Sentenza n. 1867/2022 pubbl. il 25/07/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

La non prevedibilità meteorologica , con riferimento alla verifica in un preciso momento di un fenomeno comunque noto e già verificatosi, oltre che, in generale, prevedibile, non concreta l' ipotesi del "caso fortuito" o "forza maggiore", nozioni che, in termini giuridici, attengono a situazioni fattuali idonee ad interrompere il nesso causale, concretandosi in ciò che non poteva essere in alcun modo previsto, o se prevedibile, non poteva essere in alcun modo prevenuto rispetto alle sue conseguenze ( Cass. Civ. Sez. V n. 22677 del 20 luglio 2022 Cass., sez. III, n.25837, 31.10.2017). In tema di eventi naturali la Suprema Corte ha affermato che tali eventi, in sé inevitabili, possono assumere la valenza di caso fortuito in relazione ai caratteri di eccezionalità ed imprevedibilità, proprio nel caso di precipitazioni atmosferiche, quando le stesse si inseriscono improvvisamente nella serie causale come fattore autonomo dell'evento, comportando seria deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale, così che, anche in presenza di precipitazioni atmosferiche protrattesi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni di normalità, tale da poter astrattamente integrare il fortuito, la sussistenza del fortuito medesimo va esclusa ove sia stato dimostrato che il danno avrebbe potuto essere evitato ( cass. Civ. Sez. 3 n. 4588 del 11.02.2022 Cass. sez. VI-3, n.18856, 28.7.2017, Cass., n.5877, 24.3.2016, Cass. , sez. III, n. 18877, 24.9.2015, Cass., sez. III, n.26545, 17.12.2014, Cass, sez,III n. 5658, 9.3.2010).

[24/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Caso fortuito**
- **Rischio idrogeologico**
- **Imprevedibilità fattore naturale**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale – R.G. n. 4476/2018 – Sent. n. pubbl. il 16/12/2021 – Giudice dott.ssa Polichetti)**



In caso di travolgimento di un'abitazione con morte degli inquilini causato da un moto franoso conseguente ad alluvione, le domande ex art. 2043 c.c. del danneggiato svolte nei confronti di Comune e Sindaco non possono essere accolte qualora difetti il nesso causale tra le specifiche condotte ascritte (assenza di un Piano Urbanistico Comunale, con le relativa cartografia geologica, geomorfologica ed idrogeologica e di un Piano di protezione civile) e l'evento di danno, ascrivibile, da un punto di vista oggettivo e delle regolarità causale, a forza maggiore (cfr. Corte di Cassazione Sez. Terza civile Sentenza N. 26545 del 17.12.2014).

Ciò si verifica quando la causa scatenante dei fenomeni gravitativi sia rappresentata da ingenti e prolungate precipitazioni meteoriche, unite all'assetto geologico e geomorfologico del comparto, e detti fenomeni fossero all'epoca dei fatti imprevedibili.

In particolare, i fenomeni di *debris flow* – che coinvolgono la coltre superficiale presente a copertura del substrato roccioso che, completamente satura, si scolla lungo superfici di scivolamento predisponenti il crollo, con la conseguente formazione di una colata detritica - sono noti da tempo in letteratura ma solo negli ultimi anni hanno cominciato a manifestarsi ripetutamente sul territorio ligure. Esistono infatti, in diversi ambiti della Liguria, condizioni geologico-geomorfologiche predisponenti per il manifestarsi dei *debris flow* e l'intensità e la durata degli eventi meteorici degli ultimi dieci anni hanno favorito l'insorgere di detti fenomeni.

Si ritiene quindi auspicabile un aggiornamento cartografico del territorio, che individui le aree potenzialmente a rischio in tal senso ma la responsabilità è da escludere qualora all'epoca degli eventi non esistesse di fatto la consapevolezza che potesse manifestarsi detto evento e non vi fosse quindi presenza dell'indicazione di una suscettività al dissesto in tal senso o per pregresse frane. Ipotesi, questa, che si riscontra qualora i fenomeni occorsi negli anni precedenti all'evento calamitoso in esame non abbiano nulla a che vedere (sotto il profilo del cinematismo di frana) con il fenomeno in esame e non possano quindi in alcun modo far prevedere il fenomeno occorso, che è da considerarsi, imprevisto e imprevedibile. Tale imprevedibilità assorbe – sul piano causale – eventuali le censure ascrivibili al Comune, quali la mancata predisposizione, all'epoca dei fatti di causa, della cartografia geologica,

geomorfologica e idrogeologica di dettaglio per il territorio comunale e il mancato inserimento nel "Piano di fabbricazione" adottato di informazioni sulla zonizzazione geologica e sulle criticità geomorfologiche ed idrogeologiche del territorio. La presenza di una cartografia completa della valutazione sul rischio l'eccezionalità dell'evento – ad adottare misure in grado di contrastarlo efficacemente.

Lo stesso dicasi sul fronte della mancata adozione degli strumenti di pianificazione in ottica di Protezione Civile, in quanto il rischio, sotto il profilo idraulico, va correlato con l'esondazione di un corso d'acqua mentre i fenomeni di *debris flow* sono, come detto, di natura completamente diversa, potrebbero risultare all'epoca dei fatti imprevisti e imprevedibili e quindi non suscettibili di essere recepiti, in termini di rischio, all'interno di un piano di protezione civile. Eventuali misure adottabili non modificano infatti possibili conseguenze di questi fenomeni qualora, sotto il profilo geomorfologico, non esistano evidenze di dissesto tali da poter essere recepite all'interno di un piano di protezione civile in termini di evacuazione di immobile in caso di allerta meteo. Situazione che si verificherebbe invece allorché il fenomeno occorso sia, con le conoscenze precedenti l'evento, previsto o prevedibile.

La responsabilità è altresì da escludere qualora il versante posto alle spalle dell'edificio di proprietà dei danneggiati, alla luce dei documenti cartografici di pianificazione, non risulti manifestare problematiche, dal punto di vista geomorfologico e della stabilità di versante, tali da far presagire il fenomeno. Non è infatti ipotizzabile, in questo senso, provvedere alla delocalizzazione dell'immobile o assumere ulteriori iniziative in relazione alle caratteristiche e criticità del versante sovrastante. Ciò qualora le criticità, sotto il profilo idraulico, del fabbricato (tutt'altro che rare sul territorio ligure) non siano comunque tali da fare ipotizzare la necessità di una delocalizzazione dell'immobile. Il moto franoso non è infatti correlato alle criticità idrauliche di cui sopra ma ad un evento geomorfologico, di fatto imprevisto ed imprevedibile alla data dell'evento in esame.

[27/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- Mareggiata
- Nesso di causalità

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 6456/2019 - Sentenza n. 2581/2022 pubbl. il 15/11/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

L'evento di danno è causalmente riconducibile alla condotta in concreto assunta, che è stata incauta, e non ad un fortuito giuridicamente rilevante qualora le condizioni meteo avverse non abbiano avuto alcuna incidenza causale autonoma sulla produzione del danno. Ciò si verifica quando l'evento atmosferico, seppur intenso, non è insuperabile nel particolare contesto di riferimento.

Sul tema del fortuito (mareggiata che ha colpito le coste marchigiane nel settembre del 2004) Cassazione n. 14861/2019 che ha negato financo la possibilità di accedere ad alcun automatismo tra dichiarazione di stato di emergenza e fortuito giuridicamente rilevante, da valutarsi con esclusivo riferimento allo specifico contesto locale: *“Va accolta, infatti, la critica alla sentenza impugnata, laddove essa - dopo aver astrattamente ricondotto la presente vicenda entro la sfera applicativa dell'art. 2051 cod. civ. - ha fatto discendere, in modo automatico, dall'avvenuta emanazione del decreto ennergenziale adottato in data 18 novembre 2004 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la ricorrenza del "caso fortuito", idoneo ad esonerare il custode Marina Dorica da responsabilità. Sul punto, occorre muovere dalla constatazione che, come è stato recentissimamente ribadito, la "giurisprudenza di questa Corte in relazione agli eventi naturali - e, segnatamente, alle precipitazioni atmosferiche dotati di un'efficacia di tale intensità da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso - ha affermato, già in epoca ormai risalente e con orientamento stabile, che la loro riconducibilità all'ipotesi di «caso fortuito», di cui (anche, ma non solo) alla fattispecie legale disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità”, giacché “quello della inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2018, n. 2482, Rv. 647936-01). Si tratta di affermazione, peraltro, coerente con la nozione generale di caso fortuito, da “intendersi un avvenimento imprevedibile, un «quid» di imponderabile che si inserisce*

*improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento", sicché il "carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza".*

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Caso fortuito**
- **Macchia d'olio**
- **Onere della prova**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 16434/2016 - Sentenza n. pubbl. il 27/02/2023 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Secondo i principi in materia di riparto dell'onere della prova ancora di recente ribaditi da Cassazione civile n. 7361/2019 *"la prova della presenza id una macchia d'olio, non prevenibile e dunque non evitabile, a cagione dell'essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno, grava sul custode medesimo, ossia sull'ente che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzione, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento".*

[27/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Macchia d'olio**
- **Caso fortuito**
- **Onere della prova**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 11103/2015 - Sentenza n. pubbl. il 15/02/2019 - Giudice Dott. La Mantia)**

**(Tribunale - R.G. n. 1665/2015 - Sentenza n. pubbl. il 04/01/2019 - Giudice Dott. La Mantia)**

Il custode della strada ha l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito mediante elementi da cui possa evincersi, con la dovuta certezza, che la sostanza oleosa che ha cagionato la caduta del danneggiato sia stata dispersa da altro vicolo subito prima del sopraggiungere del danneggiato. Infatti, nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento" (Cass. n. 5741/2009 e, nello stesso senso, Cass. n. 2284/2006).

[27/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Concorso causalità umana e naturale**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 6456/2019 - Sentenza n. 2581/2022 pubbl. il 15/11/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Una volta provata l'assenza del fortuito e la colpa del convenuto, non vi è modo per ridurre la responsabilità, sul piano materiale, perché il fattore naturale "incidente" ha rappresentato la mera occasione per il verificarsi dell'evento dannoso (cfr. Cassazione civile n. 13864/2020 *"In caso di concorso tra causalità umana e causalità naturale, si esclude che si possa dar luogo ad una riduzione proporzionale di responsabilità, e quindi conducono ad affermare che, in caso di concorso tra causalità umana e concausa naturale, il responsabile dell'illecito risponde per l'intero poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli"*).

Diverso è il caso in cui (Cassazione n. 975/2009; Cassazione n. 15991/2011) il fattore naturale preso in considerazione è rappresentato, in responsabilità medica, dalla patologia pregressa del paziente, che va considerato a fini risarcitori ex art. 1223 c.c. perché idoneo *ex se* ad

incidere sul bene salute del paziente (come a dire che lo stato di invalidità pregresso possiede un potenziale dannoso del bene salute che non dipende dall'atto medico imperito e non può essere addossate all'autore del fatto). Si tratta, evidentemente, di un principio che non può essere "esportato" nel diverso contesto di cui è causa.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- Onere della prova
- Nesso di causalità
- Mancata assistenza dei testi al sinistro

#### Punto di motivazione riportato testualmente

(Tribunale – R.G. n. 5721/2016 – Sentenza n. pubblicata il 24/02/2023 – Giudice dott.ssa Polichetti)

(Tribunale – R.G. n. 14630/2018 – Sentenza n. pubblicata il 25/02/2022– Giudice Dott.ssa Casella)

(Corte di Appello – R.G. n. 472/2018 – Sentenza n. 1120/2021 pubblicata il 08/11/2021 – Pres. Dott.ssa Alparone)

La circostanza che nessuno abbia assistito direttamente alla caduta non può, ex sé, escludere, come sostenuto da parte convenuta, il nesso causale tra il bene (buca) e il danno (**Corte di Cassazione, Sez. III Civile – sent. 9140/2013**, *“Il vizio della motivazione sta allora nell’aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perchè non v’erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta - il che dipende esclusivamente dal caso- senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio”* aggiungendo che la prova della causa dell’incidente *“è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto”, “così, ad esempio, se un’autovettura slitta in un punto della strada dov’è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via”*.

A questo, deve aggiungersi che la prova del nesso causale non implica una dimostrazione in termini di certezza del rapporto di derivazione eziologica, ma solo in termini di maggior probabilità relativa.

Da ciò consegue che ai fini dell'accoglimento della domanda è sufficiente dimostrare che, tra tutte le ipotesi, quella posta a fondamento della decisione risulta fondata su un grado di conferma probatoria relativamente maggiore delle altre ipotesi in campo.

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Onere della prova**
- **Dinamica caduta**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – R.G. n. 4916/2019 – Sentenza n. pubblicata il 17/02/2022 – Giudice Dott.ssa Casella**

La domanda di risarcimento *ex art.* 2043/2051 c.c. va respinta qualora gli elementi di prova forniti dall'attore siano insufficienti per concludere, sulla base di un ragionamento inferenziale fondato sulle regole della comune esperienza, con un grado accettabile di verosimiglianza, che tra tutte le possibili dinamiche, quella fornita dall'attore sia fondata su un grado di conferma probatoria relativamente maggiore.

L'istanza di *ctu* dinamico -ricostruttiva sulla quale l'attore insiste per accertare la dinamica e la causa dell'incidente, respinta in quanto finalizzata ad aggirare l'onere probatorio gravante sulla parte, non può colmare le lacune istruttorie e la richiesta istruttoria attorea a riguardo si appalesa superflua, oltre che esplorativa.

Discende dalle svolte considerazioni come, in definitiva, l'attore non abbia assolto il prioritario onere probatorio di cui si è detto, onere probatorio certamente rilevante sia *ex art.* 2043 c.c., che *ex art.* 2051 c.c., poiché afferente il fatto costitutivo della domanda.

[27/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Onere della prova**
- **Dinamica caduta**
- **Malformazione marciapiede**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Corte di Appello – R.G. n. 1228/2017 – Sentenza n. 247/2022 pubbl. il 10/03/2022– Pres. Dott.ssa Alparone)**

In caso di caduta causata dalla malformazione del marciapiede, qualora la teste non riconosca né contestualizzi sul tratto di marciapiede, le foto mostratele che riproducono una malformazione del marciapiede, il mancato riconoscimento del punto esatto dove sarebbe avvenuta la caduta, con conseguente mancata individuazione specifica della malformazione, impedisce valutarne l'insidiosità ed accertare la sussistenza o meno dei requisiti della visibilità e/o della prevenibilità, necessari ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c..

Il danneggiato, dunque, pur provando l'evento caduta a causa di una malformazione del marciapiede, non ha provato le caratteristiche della malformazione, in quanto la teste non ha riconosciuto le foto del particolare dell'alterazione dell'asfalto mostratele. Parte attrice è infatti onerata di fornire la prova, mediante l'individuazione del punto specifico del marciapiede dove sarebbe effettivamente avvenuta la caduta, della non visibilità, della non prevedibilità ed inevitabilità della malformazione per un pedone che procede con la normale attenzione e prudenza. Sul punto anche da ultimo Cassazione civile ordinanza n. 33212 2021 ha confermato che *"in tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene."* In mancanza della prova certa della malformazione che ha causato la caduta, la generica prova della caduta sul marciapiede, impedisce l'accoglimento della domanda.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]



- **Onere della prova**
- **Dinamica causazione danno**
- **Alluvione**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Corte di Appello – R.G. n. 1246/2018 – Sentenza n. 1199/2021 pubbl. il 25/11/2021– Pres. Dott.ssa Alparone)**

Il disposto dell'art. 2051 c.c. presuppone in capo a chi fa valere il diritto la **prova del nesso causale** tra la cosa e l'evento (si v., tra le altre, Cass 11526/2017; Cass 2482/2018), escludendosi la sussistenza del danno *in re ipsa*. Se quindi deve sussistere il rapporto di custodia, tale da consentire al custode di esercitare il controllo sulla cosa, occorre anche la **prova della dinamica della causazione del danno**, al fine di valutare la sussistenza del nesso causale.

In caso di danni cagionati da alluvione, qualora a fondamento della domanda risarcitoria sia indicata la responsabilità – per omesso controllo - del Comune, *ex art. 2051 c.c.*, quale custode del torrente, della Città metropolitana di Genova, per avere omesso di intervenire ed in via sussidiaria della Regione Liguria, se nessuna specifica individuazione delle condotte e della esplicazione di quella che avrebbe dovuto essere l'attività del custode è stata allegata, l'onere probatorio non è soddisfatto. Non è sufficiente a tal fine il richiamo alla normativa regionale (L 18/1999), con l'asserzione che sono descritti in essa i compiti manutentivi spettanti al Comune ed alla Città metropolitana (in assenza di intervento del Comune) e che la Regione doveva attuare i programmi relativi alla protezione delle sponde.

[28/02/2023: non si registrano orientamenti difformi]

- **Danno da fermo tecnico**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 14515/2019 - Sentenza n. 1988/2022 pubbl. il 11/08/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Qualora la quantificazione del danno da fermo tecnico non sia oggetto dei quesiti sottoposti al CTU in quanto non richiesto dall'attore, non può essere liquidato considerato che *"Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo"* (Cass. Sez. 3, 31 maggio 2017 n. 13718; Cass. Sez. 6-3, 28 febbraio 2020, n. 5447).

[Conforme: Cass., ord., n. 27389/2022]

- **Danno morale**
- **Impossibilità utilizzo imbarcazione**

**Punto di motivazione rielaborato ai fini della generalizzazione**

**(Tribunale - R.G. n. 6456/2019 - Sentenza n. 2581/2022 pubbl. il 15/11/2022 - Giudice Dott.ssa Polichetti)**

Le circostanze allegate a sostegno della sofferenza morale provata a livello soggettivo (per un bene materiale comunque idoneo ad essere integralmente ripristinato) devono trovare ingresso mediante allegazione specifica prima e prova adeguata poi. Il giudicante non può presuntivamente ricavare dalla proprietà dell'imbarcazione il valore affettivo ad esso correlato (cfr sul tema Cassazione civile n. 7964/2020). La temporanea impossibilità di utilizzare l'imbarcazione poi richiede parimenti l'allegazione, quanto meno, delle concrete modalità di uso e impiego dell'imbarcazione, al fine di poter trarre elementi per orientare il potere liquidatorio del giudice, e ciò perché l'effettiva limitazione di godimento del bene va comunque valutata avuto riguardo al tempo di concreto inutilizzo dell'imbarcazione (cfr. Ordinanza Cassazione civile n. 3946/2022).

[24/02/2023: non si riscontrano orientamenti difformi]

- **Competenza per danni da allegamento imputabili alla PA**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 10832/2019 - Sentenza n. 1867/2022 pubbl. il 25/07/2022 - Giudice Dott.ssa Tamborino)**

Come chiarito dalla Suprema Corte con sentenza sez.III, n.10128, 18.5.2015, condivisa da questo giudice, quando la pretesa risarcitoria sia fondata su pretesi comportamenti della P.A. connessi a mera inazione o incuria, non sussiste la competenza del Tribunale regionale speciale delle acque pubbliche ex 140 R.D. n. 1775 11.12.1933, non essendo la domanda attinente agli effetti di atti implicanti scelte di governo delle acque e del territorio.

[Conformi: Cass., ord., n. 27207/2020]

## DANNO DA PA

- Danno da PA
- Riparto giurisdizione GO/GA
- Danno da legittimo affidamento attività amministrativa

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 7-9)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 721/2018 – Sentenza n. 1097/2021 pubbl. il 29/10/2021 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott. Fabrizio Pelosi, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza del Tribunale di Genova n. 1637/2018)**

[...] la giurisprudenza (Cass, 24411/2018 e Cass 6594, 6595, 6596 del 2011) ha ripetutamente affermato che **la giurisdizione amministrativa presuppone l'esistenza di una controversia sul legittimo esercizio di un potere autoritativo ed è preordinata ad apprestare tutela contro l'agire pubblicistico della P.A. e l'attribuzione al giudice amministrativo della tutela risarcitoria sussiste nel momento in cui il danno di cui si chiede il risarcimento sia casualmente collegato all'illegittimità del provvedimento amministrativo.**

In altri termini, **perché al giudice amministrativo spetti statuire sulla fattispecie, la causa petendi dell'azione di danno dev'essere l'illegittimità del provvedimento della Pubblica Amministrazione.**

Differentemente, la causa petendi della domanda qui presa in esame non è l'illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì la lesione dell'affidamento dell'attrice nella legittimità [di un provvedimento amministrativo]. Tale atto, ancorché illegittimo, non ha prodotto alcun danno al suo destinatario, in quanto favorevole: **l'attrice non mette in discussione l'illegittimità dell'atto amministrativo annullato, ma lamenta la lesione del**

suo affidamento sulla legittimità dell'atto annullato e chiede il risarcimento per aver orientato le proprie scelte negoziali o imprenditoriali confidando nella relativa legittimità.

La giurisprudenza ha sostenuto che **esula dalla giurisdizione amministrativa ed è devoluta, invece, al giudice ordinario, la domanda con cui il destinatario di un provvedimento illegittimo ampliativo della sua sfera giuridica chieda il risarcimento del danno subito a causa della emanazione e del successivo annullamento di tale provvedimento, posto che la causa petendi di detta domanda, non è la illegittimità del provvedimento amministrativo, bensì la lesione dell'affidamento dell'attore nella legittimità del medesimo** (Cass. Sez. un. 17586/15; Cass. Sez. Un. 12799/17; Cass. sez. un. 1654/18).

La lesione che, in tal caso, viene in rilievo non è, infatti, causata dal provvedimento favorevole, bensì dalla fattispecie complessa costituita dall'emanazione dell'atto favorevole illegittimo, dall'incolpevole affidamento del beneficiario nella sua legittimità e dal successivo (legittimo) annullamento dell'atto stesso: **la lesione, cioè, discende non dalla violazione delle regole di diritto pubblico che disciplinano l'esercizio del potere amministrativo che si estrinseca nel provvedimento, bensì dalla violazione delle regole di correttezza e buona fede, di diritto privato, cui si deve uniformare il comportamento dell'amministrazione, regole la cui violazione non dà vita ad invalidità provvedimentale, ma a responsabilità** (in questi termini, si veda Cass. Sez. un. 19677/20 e Cass. Sez. un. 8236/20).

Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; si segnala in senso conforme: Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 28/04/2020, n. 8236.

- Danno da reato
- Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche
- Riparto giurisdizione GO/GA

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 9-10)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)**

L'eccezione sollevata dalla Avvocatura dello Stato [...] è infondata per le condivisibili ragioni esposte nell'ordinanza resa dal Presidente istruttore in data 16.12.19, da intendersi come integralmente richiamata. Nell'ordinanza predetta è stato evidenziato che la *“causa petendi della domanda di risarcimento rivolta al datore di lavoro nel presente giudizio, non è fondata sulla violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 2087 c.c. (e quindi una responsabilità diretta nella causazione del fatto che in sede penale è stata di fatto esclusa) ma rientra nell'ambito del criterio di imputazione fondato sull'art. 2049 c.c. e sul rapporto di preposizione che trova operatività in riferimento ai comportamenti compiuti dai pubblici dipendenti nell'esercizio delle loro incombenze”*.

L'ordinanza prosegue [...]: *“... la giurisprudenza di legittimità, ha individuato, in ordine alle domande di risarcimento dei danni per lesione della integrità psicofisica proposta da un dipendente pubblico, quale criterio di riparto della giurisdizione, quello basato sulla individuazione in concreto della condotta lesiva tenuta dall'amministrazione distinguendo tra condotta potenzialmente lesiva nei confronti della generalità dei consociati (responsabilità extracontrattuale) o solo dei propri dipendenti (responsabilità contrattuale) (cfr. ex multis Sez. U -, Sentenza n. 28368 del 28/11/2017); osservato che tale criterio è però sempre stato applicato a situazioni nelle quali alla pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, veniva addebitato un deficit strutturale nella tutela della salute del lavoratore, ossia l'impiego di strumenti, tecniche, modalità non adeguati ex se (tipicamente la sedia dell'ufficio non adeguata, la porta carraia non mantenuta, l'ascensore non conforme alle norme di sicurezza etc., come si può desumere dalla plurima giurisprudenza di legittimità che ha statuito in materia); ritenuto quindi che la presente situazione differisce radicalmente dalle situazioni analizzate dal citato filone giurisprudenziale in quanto si è in presenza di una interruzione della riferibilità alla condotta (rectius posizione di garanzia) del datore di lavoro di quanto accaduto al lavoratore per l'intervento di una condotta anomala ed autonoma di un preposto, condotta non riferibile al datore di lavoro che, di fatto, si pone addirittura in un situazione di conflitto con il medesimo potendo eventualmente svolgere una successiva azione di surroga*

*se condannato; ritenuto inoltre che, anche volendo applicare il citato criterio basato sulla individuazione dell'eventuale potenzialità lesiva nei confronti della generalità dei consociati della condotta lesiva tenuta dall'amministrazione va sottolineato come all'addestramento partecipavano anche dei Vigili del Fuoco non professionisti, cosiddetti "discontinui" che in sostanza sono volontari e non hanno alcun rapporto di lavoro con il Ministero dell'Interno sicchè la condotta tenuta dal preposto poteva in astratto anche estendersi a persone non dipendenti ma esterne alla struttura amministrativa e come tale aveva una potenzialità estensiva che configura necessariamente una responsabilità extracontrattuale.."*

[...] l'azione proposta dagli attori deve qualificarsi giuridicamente come domanda di responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione per fatto illecito del dipendente, con conseguente giurisdizione del Giudice ordinario.

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da PA**
- **Responsabilità amministrazione per reato commesso da proprio dipendente**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 11-12)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 249/2019 – Sentenza n. 1253/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott. Marcello Bruno, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza n. 37/2019 del Tribunale di Genova, pubblicata il 3/1/2019 a definizione del procedimento R.G. 6919/2015)**

[...] la giurisprudenza afferma che **"La responsabilità indiretta ex art. 2049 cod. civ. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. È irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni**

affidategli, od abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali” (Cass. 22.8.2007 n. 17836).

Da ultimo in argomento è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite che ha affermato: **“Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare**, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo” (Cass., SS.UU., 16/5/2019 n. 13246).

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; in senso difforme ma più risalente si segnala: Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 10/10/2014, n. 21408.**

- Danno da PA
- Responsabilità civile magistrato
- Diniego di giustizia

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 3)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 1285/2018 – Sentenza n. 1295/2021 pubbl. il 28/12/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere; Dott. Rosella Silvestri, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza nr. 2934/18 del Tribunale di Genova)**

In ordine al **diniego di giustizia**, l'appello è infondato e deve essere respinto.

L'appellante ammette di non aver mai depositato l'istanza prevista dall'art.3 della L. 117/88.



**L'illecito configurato dall'articolo 3 viene pacificamente considerato a struttura bifasica.**

È infatti necessario che si realizzi un primo inadempimento del Magistrato che “ometta o ritardi” un atto del suo ufficio in ordine al quale sussista la previsione di un “termine di legge”. Tale inadempimento, non è sufficiente per la realizzazione dell'illecito, in quanto, è necessario un successivo ed ulteriore inadempimento - protrattosi per oltre trenta giorni -il cui esordio coincida con il deposito in cancelleria di specifica istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Nella specie, pur essendo la domanda incentrata sull'asserito “ diniego di giustizia”, non risulta che sia mai stata depositata in cancelleria alcuna istanza sollecitatoria.

**Non può ritenersi equivalente a tale atto, come sostenuto dall'appellante, il deposito [di memoria ex art. 90 c.p.p. contenete richiesta di proscioglimento] e l'adozione di provvedimenti nei confronti delle altre parti ( ove non è formulata alcuna istanza sollecitatoria). In ogni caso la mancata nomina di un CTU non configura alcun diniego di giustizia di cui alla L. n. 117, trattandosi di decisione frutto di una discrezionalità iscritta nell'orbita del legittimamente statuito, al di là ed a prescindere dalla opportunità nel merito del provvedimento stesso, essendo il diniego di giustizia configurabile nella sola ipotesi di rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di atti dovuti del proprio ufficio.**

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da reato**
- **Responsabilità amministrazione per violazione norme antiinfortunistiche**
- **Responsabilità civile amministrazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 12-14)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 4025/2019 – Sentenza n. ASSENTE pubbl. il ASSENTE – Dott.ssa Manuela Casella)**

[...] la Pubblica Amministrazione convenuta deve rispondere del fatto illecito posto in essere [dall'autore materiale del reato] ai sensi dell'art 2049 c.c., disposizione alla quale la Suprema Corte a sezioni unite nella sentenza n. 13246 del 16.5.2019 ha riconosciuto una valenza generale, non circoscritta ai rapporti privatistici ma estesa ai rapporti tra il datore di lavoro pubblico ed il dipendente in quanto espressione del principio generale *cuius commoda eius incommoda*.

Le sezioni Unite hanno rimarcato che [l'art. 28 Cost \(che, com'è noto dispone: «i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»\)](#) prevede una responsabilità diretta dello Stato nelle ipotesi in cui l'agire del pubblico dipendente sia espressione delle finalità istituzionali e non esclude che lo Stato possa rispondere dei danni cagionati dal pubblico dipendente in via indiretta. Ricorre la responsabilità indiretta o per fatto altrui nelle fattispecie in cui il pubblico dipendente con la propria condotta abbia deviato dalle finalità istituzionali per perseguire fini personali.

Nella parte motiva di tale pronuncia si legge infatti come “*debba superarsi la rigida alternatività tra i criteri di imputazione pubblicistico o diretto e privatistico o indiretto: l'art 28 Cost. non preclude l'applicazione della normativa del codice civile...ne consegue che la concorrente responsabilità della P.A. e del suo dipendente per i fatti illeciti posti da quest'ultimo al di fuori delle finalità istituzionali di quella deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regole di diritto comune*”.

La Suprema Corte ammette dunque la coesistenza dei due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui: entrambi sono validi, poiché il primo non esclude il secondo.

Appare, quindi, in armonia con il sistema che la commissione del reato ad opera del dipendente spezzi il rapporto di immedesimazione organica, impedendo la riferibilità della condotta allo Stato, ma, ove la condotta criminosa costituisca uno sviluppo non

imprevedibile dei compiti spettanti al preposto, lo Stato risponda civilmente per l'illecito (penale) commesso dal dipendente.

L'applicazione [dell'art. 2049 c.c.](#) si spiega con la scelta legislativa di porre a carico dello Stato preponente gli effetti (potenzialmente pregiudizievoli) delle attività compiute dai preposti, in quanto il primo può raffigurarsi ex ante quali questi possano essere e può prevenirli nell'organizzazione della propria attività. In altri termini può esigersi dal pubblico preponente il prefigurarsi degli sviluppi che possono avere le "regolari" (in quanto non anomale od oggettivamente improbabili) sequenze causali dell'estrinsecazione dei poteri conferiti al preposto, tra i quali rientra anche la violazione del dovere d'ufficio la cui cura è stata affidata<sup>(1)</sup>.

Pertanto, come chiariscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il preponente pubblico andrà esente dalle conseguenze dannose delle condotte del preposto quando sia "inesigibile" prevenirle o raffigurarsele oggettivamente come sviluppo non anomalo, secondo un giudizio controfattuale oggettivizzato ex ante, dell'estrinsecazione dei poteri conferiti.

Nel caso di specie, applicando il predetto principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve concludersi nel senso che la Pubblica Amministrazione convenuta risponde civilmente del danno cagionato alla parte attrice dal fatto penalmente illecito del dipendente [autore materiale del reato] ai sensi dell'art 2049 c.c. avendo questi agito per finalità estranee a quelle istituzionali dell'amministrazione di appartenenza ed essendo la sua condotta legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che [l'autore materiale del reato] esercitava e di cui era titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto cagionato all'attore [...] - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne ha integrato uno sviluppo oggettivamente anomalo

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.

- Danno da PA
- Responsabilità processuale aggravata

Punto di motivazione riportato testualmente (p. 18)

(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 249/2019 – Sentenza n. 1253/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott. Marcello Bruno, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza n. 37/2019 del Tribunale di Genova, pubblicata il 3/1/2019 a definizione del procedimento R.G. 6919/2015)

Non può accogliersi la domanda di condanna [dell'appellante] ex art. 96 c.p.c. chiesta dagli appellati [...] in quanto **“la condanna per responsabilità processuale aggravata, per lite temeraria, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta** (ivi compresa quella controricorrente in sede di giudizio di legittimità), **non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi”** (Cass. n. 15629 del 2010), mentre nel caso di specie difetta la prova della sussistenza di tale elemento soggettivo [...].

**Alla data del 23.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

## DANNO DA PERDITA RAPPORTO PARENTALE

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno non patrimoniale *iure proprio***
- **Definizione**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 9171/2017 – Giudice Dott. La Mantia)**

Il soggetto che chiede il risarcimento a seguito della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta un pregiudizio concernente un bene giuridico diverso da quello della salute di cui è titolare (e la cui *ratio* trova tutela nell'art. 32 Cost.), in quanto l'interesse fatto valere attiene all'intangibile sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabile libertà di piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all'interno della famiglia.

Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso (a) nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché (b) nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e (c) nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 13454/2017 – Giudice Dott. Polichetti)**

Il risarcimento del danno da perdita parentale va concretamente accertato in relazione alla particolare situazione affettiva con la vittima: esso consiste non già – o comunque non semplicemente - nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, e nella sofferenza legata alla perdita ed ha, tendenzialmente, natura unitaria ed onnicomprensiva, in quanto copre tutte le conseguenze negative sulla vittima secondaria derivanti dall'evento di danno.

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno non patrimoniale *iure proprio***
- **Definizione**
- **Famiglia nucleare: presunzione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 226/2020 – Sentenza n. 680/2022 pubbl. il 14/06/2022 – Giudice Dott. Bruno, Dott. Albino, Dott. Pelosi)**

I danni patiti dai congiunti della vittima sono danni conseguenza, nel senso che non coincidono con la lesione dell'interesse protetto dalla fattispecie delittuosa e, dunque, con l'evento (morte del familiare), bensì con la privazione di un valore personale, costituito dall'irreversibile perdita del godimento dell'affetto e della vicinanza di un congiunto e della definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali.

Più specificamente, la morte di un congiunto può provocare nella vita del superstite 3 tipi di pregiudizio, tutti riconducibili all'unitaria categoria del danno non patrimoniale (Cassazione civile n. 7964/20):

- a) un danno alla salute medicalmente accertabile (danno biologico) patito dal superstite;
- b) una sofferenza morale interiore patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo);

c) una sofferenza che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), determinando una contrazione delle abitudini di vita, senza che in quest'ultimo caso, per la sua risarcibilità sia necessario il totale sconvolgimento delle stesse (Cassazione civile, n. 7748/20).

È onere dell'attore allegare e provare *ex art.* 1223 c.c. la ricorrenza di tali danni.

Mentre il danno sub a) va provato con documentazione medica e ctu, non potendo essere presunto, per quanto riguarda i danni sub b) e sub c) la giurisprudenza ha precisato che: *"In tema di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza del pregiudizio è presunta per i soggetti uniti da uno stretto legame di parentela col defunto (ovvero i membri della c.d. famiglia nucleare) ..."* (Cassazione civile, n. 5452/20; Cassazione civile, n. 24689/20; da ultimo, Cassazione civile, n. 9010/22).

In sostanza, si presume *ex art.* 2727 c.c., sulla base del notorio e dell'esperienza comune, che lo stretto legame parentale che lega i prossimi congiunti alla vittima sia sinonimo di un intenso vincolo affettivo, che viene irrimediabilmente reciso dall'evento nefasto e che ciò comporti una sofferenza interiore, che si riverbera sulla vita quotidiana di chi è sopravvissuto; l'impossibilità di condividere alcuni momenti con la vittima (mangiare insieme, sentirsi telefonicamente, ecc.) costituisce un mutamento delle proprie abitudini interiori di vita, che merita adeguato ristoro.

Per la giurisprudenza, quindi, con riguardo ai componenti della famiglia nucleare, il dato della convivenza non assume rilevanza ai fini dell'operare della presunzione (Cass. 18284/21), ma essenzialmente come criterio per la determinazione del quantum, sulla base della nozione di comune esperienza secondo cui il mutamento delle condizioni di vita e la sofferenza è maggiore per i conviventi.

Riconosciuto l'*an* del risarcimento, si deve procedere a determinare l'ammontare dell'importo da liquidare.

Dal momento che il risarcimento deve ristorare le parti di una perdita incommensurabile, qual è la vita umana e le sue ripercussioni sulla sfera intima ed esistenziale dei congiunti,

la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive, l'unica liquidazione possibile è quella equitativa, ai sensi dell'articolo 1226 c.c.

Al fine di evitare che l'equità si traduca in in arbitrio e al fine di garantire una certa uniformità di trattamento di base e una certa prevedibilità delle decisioni, pur nella peculiarità di ciascuna vicenda, gli uffici giudiziari hanno elaborato alcune tabelle per determinare i suddetti danni, sulla base delle decisioni assunte nei casi simili.

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non risultano sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno non patrimoniale *iure proprio***
- **Accertamento vincolo affettivo**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 10698/2017 – Sentenza n. 1440/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Giudice Dott. Pellegrini)**

Il diritto a essere risarciti per la perdita di una persona cara esige da un lato, che il vincolo esistente tra vittima e superstite avesse il carattere della giuridicità; dall'altro, che tra la vittima e il superstite esistesse un vincolo affettivo tangibile e profondo. Ciascuno dei presupposti è necessario, ma da solo non sufficiente: debbono sussistere entrambi.

L'accertamento della giuridicità del vincolo costituisce una questione di diritto.

*A contrario*, l'accertamento dell'esistenza del vincolo affettivo è questione di fatto e deve pertanto essere provato da chi domanda il risarcimento. A tale proposito va evidenziato che i figli e i fratelli della vittima che domandino il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalla morte, non hanno alcun onere concreto di provare l'esistenza della sofferenza. Questa infatti si presume *ex art. 2727 c.c.*: dal fatto noto che la vittima era uno stretto congiunto dell'attore si può risalire al fatto ignorato che il secondo abbia patito un pregiudizio non patrimoniale per la morte della prima. E' infatti legge di natura che la perdita di una persona così vicina provochi un grave dolore ai congiunti.



Si tratta, tuttavia, di presunzioni semplici, rispetto alle quali è possibile dedurre e provare l'inesistenza del vincolo affettivo.

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno non patrimoniale *iure proprio***
- **Quantificazione del danno**
- **Applicazione Tabelle di Roma**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 10698/2017 – Sentenza n. 1440/2022 pubbl. il 07/06/2022 – Giudice Dott. Pellegrini)**

Per ogni posizione, poi, stabilita la sussistenza del vincolo affettivo, occorre affrontare il tema della liquidazione del danno e, a monte, dei parametri da adottare per la liquidazione.

La liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del prossimo congiunto non è infatti disciplinata da alcuna norma di legge. Deve quindi avvenire in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Alla liquidazione di tale danno la giurisprudenza ha esteso le regole tipiche del danno biologico trattandosi di un danno non patrimoniale dato dalla sofferenza patita dal congiunto per la perdita di una persona cara che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, pregiudizio che va integralmente ma unitariamente ristorato (Cassazione civile, n. 25351/2015).

Conseguentemente la liquidazione deve tenere conto di tutte le conseguenze pregiudizievoli causate dall'illecito, deve garantire parità di trattamento a parità di danno e deve avvenire con un criterio che consenta di attribuire il giusto rilievo alla specificità del singolo caso.

Pertanto anche per il danno non patrimoniale da morte occorre individuare un criterio di liquidazione standard, uguale per tutti, e come tale idoneo a garantire la parità di

trattamento a parità di danno; e nel contempo adattare il criterio alla specificità del caso concreto, operando una apposita “personalizzazione”.

In ordine al criterio di liquidazione è noto che in giurisprudenza coesiste l'applicazione di due diverse tabelle, quelle elaborate dal Tribunale di Milano e quelle predisposte dal Tribunale di Roma.

Benchè la Corte di Cassazione, in attesa di un intervento legislativo, abbia ritenuto che le tabelle di Milano possano costituire un criterio standard per la liquidazione del danno va osservato che, a differenza di quelle del danno biologico, le tabelle milanesi sono così generiche da non consentire alcuna seria previsione sull'esito della domanda, né appaiono idonee a irreggimentare entro un range plausibile la discrezionalità del giudice.

Le tabelle milanesi prevedono infatti una posta risarcitoria compresa tra un minimo ed un massimo per la lesione di ogni specifico rapporto parentale (es. genitore-figlio, nonno-nipote, ecc.) ma non esplicitano, tuttavia, i criteri alla luce dei quali il giudice procederà alla individuazione dell'importo tabellare concretamente dovuto nell'ambito delle forbici sopra evidenziate.

E' ben vero che nella relazione di accompagnamento alla Tabella milanese si legge che il giudice dovrà motivare la liquidazione tenendo conto di indici quali la sopravvivenza o meno di altri congiunti nel nucleo familiare, la convivenza o meno dei congiunti, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta (criteri pienamente accolti nella giurisprudenza di legittimità) ma, non essendo indicata la valenza attribuita a ciascuno dei suddetti criteri, la tabella non appare assolvere al compito di assicurare omogeneità e non discriminazione nel risarcimento e di consentire la prevedibilità, sia pure entro certi limiti, della entità del risarcimento che potrebbe essere riconosciuta al fine di consentire la definizione stragiudiziale delle richieste di risarcimento.

Le tabelle del Tribunale di Roma (ormai dal 2007 e con alcuni correttivi apportati nel 2009) prevedono per tale tipo di danno non patrimoniale - nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio

numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.

Questo criterio ha abbandonato l'impostazione tradizionale "*per fattispecie*" (fondata, cioè, sulla previsione di una somma standard a seconda del grado di parentela tra la vittima ed il superstite) e di adottarne una del tutto nuova, cioè a punti.

L'idea che sta alla base di tale criterio è che anche la sofferenza causata dal lutto può graduarsi secondo una scala di intensità, variabile in funzione di molteplici fattori, desunti da massime di esperienza e dall'*id quod plerumque accidit*.

Tale sistema muove quindi dalla enucleazione - pur consapevole della molteplicità dei fattori che devono essere considerati nella determinazione del danno da morte - di una serie di essi che avevano la caratteristica di essere presenti in tutti i casi.

Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento - una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva -, vale a dire:

- a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il dolore causato dalla morte è tanto maggiore quanto più stretto è il rapporto;
- b. l'età del congiunto superstite: sul presupposto che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite essendo più sopportabile tale dolore, secondo l'*id quod plerumque accidit*, con l'avanzare dell'età;
- c. l'età del defunto: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita e quindi della considerazione che tanto più sia avanzata l'età del defunto tanto meno intenso sarà il dolore per la perdita, perché quest'ultimo sarebbe stato comunque provato in un futuro prossimo;
- d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il dolore sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite in considerazione dell'inevitabile mutamento dello stile di vita per i superstiti;

e. presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi (fino al 4°, inclusi, quindi, i cugini): sul presupposto che il dolore derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi per cui la solitudine aggrava la sofferenza mentre viceversa la vicinanza di persone care nei momenti di dolore è un valido aiuto al superamento del lutto.

Ciascuno di questi fattori, a sua volta, può essere graduato secondo una scala di intensità.

Per consentire una adeguata valutazione di tale sistema di variabili, nelle tabelle di Roma è stato adottato un sistema a punti basato sulla determinazione del corrispettivo economico del danno mediante l'attribuzione di un punteggio numerico che tenesse conto della sua entità, così come emergente sulla base dei criteri enucleati, e la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisca il valore ideale del singolo punto di danno non patrimoniale.

Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato sulla base dei concreti importi già liquidati dal Tribunale di Roma.

Sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame. Si è infatti previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una riduzione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.

Già varie sentenze di questo Tribunale hanno ritenuto che il sistema stabilito con le tabelle di Roma sia più aderente alle circostanze del caso concreto, attraverso la previsione di un articolato numero di circostanze (prima fra tutte l'età della vittima e del sopravvissuto in passato non preso in considerazione dalle tabelle; inoltre è un sistema modulare che

permette di ampliare o restringere in qualsiasi momento le circostanze di cui occorre tenere conto nella liquidazione del danno, aggiungendo alla tabella ulteriori voci fermo restando il valore monetario di base del punto.

Tale indirizzo risulta ora pienamente recepito dalla giurisprudenza di Cassazione: ed invero con ordinanza n. 26300 del 29/09/2021 la Cassazione ha stabilito che *“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (La S.C. ha ritenuto non applicabile, nella specie, l’enunciato principio, per essersi formato giudicato implicito sulla decisione dei giudici di merito che, in difetto di doglianze delle parti al riguardo, avevano liquidato il danno da perdita del rapporto parentale patito dalla madre della vittima facendo ricorso alle tabelle milanesi, anziché a quella romana).*

Tale ordinanza in realtà conferma la precedente sentenza n. 10579 del 21/04/2021 secondo cui *“In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d’appello che, per liquidare il danno da perdita del rapporto*

*parentale patito dal fratello e dal coniuge della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro).*

Appare quindi superata la giurisprudenza di questo Tribunale (relativa agli anni antecedenti al 2018), e della stessa Corte di Appello (richiamata dalla difesa degli attori) in ordine alla applicazione delle tabelle milanesi.

Nella presente decisione si farà quindi riferimento alle tabelle del Tribunale di Roma analizzando, per ogni posizione, l'esistenza del vincolo affettivo e la sua intensità con riferimento ai cinque criteri sopra indicati.

Va però precisato che, trattandosi di valutazione equitativa *ex art. 1226 c.c.* la tabella in questione ha solo un valore orientativo, che va poi parametrata rispetto alle singole situazioni sicché i valori ottenuti con l'applicazione di tali calcoli non sono cogenti.

### ***Contra***

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno non patrimoniale *iure proprio***
- **Quantificazione del danno**
- **Applicazione nuove Tabelle di Milano**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 836/2020 – Sentenza n. 2880/2022 pubbl. il 21/12/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

E' noto che a seguito di pronunce della Suprema Corte di Cassazione n. 7770/2021, 26300/2021, 10579/2021, 11719/2021, 33005/2021 veniva enunciato il principio secondo cui *"le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale"*; che *"il giudice a quo avendo fatto ricorso nel caso in questione alle tabelle del Tribunale di Milano per liquidare il danno non patrimoniale da morte, piuttosto che alla tabella di Roma, sarebbe incorso nella violazione di diritto, perché la tabella utilizzata a proposito*

*della liquidazione del danno non patrimoniale da morte risulterebbe oltremodo generica, limitandosi a indicare un ampio range di riferimento all'interno del quale il giudice di merito gode di ampio margine di discrezionalità, mentre invece la tabella di Roma consentirebbe di prevedere esattamente il quantum risarcibile sulla base di una adeguata ponderazione di tutte le circostanze del caso concreto"; che "al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".*

Questa Sezione del Tribunale, a seguito delle citate decisioni, applicava di preferenza le tabelle romane in tutti i casi di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Veniva in questo modo data risposta all'esigenza delle parti, degli operatori e del sistema di adottare un criterio univoco, stabile e prevedibile per la determinazione del quantum debeatur nei casi di risarcimento del c.d. danno da morte.

Anche il Tribunale di Milano recepiva le tabelle adottate dal Tribunale di Roma e quindi il recente e richiamato orientamento della S.C. di Cassazione, nelle more della adozione di autonome tabelle a punti.

Con nota illustrativa risalente a giugno 2022 il Tribunale di Milano adottava infine nuovi *"criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale – mediante tabelle integrate a punti – al fine di adeguare il proprio indirizzo all'orientamento della Suprema Corte"*.

Questa Sezione ritiene, per l'effetto, di applicare le nuove tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano, idonee a fornire risposte particolareggiate rispetto a casi analoghi, residuando – in ogni caso – un margine di valutazione equitativa del caso concreto.

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno non patrimoniale *iure proprio***
- **Relazione nonno-nipote**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 417/2020 – Sentenza n. 1154/2021 pubbl. il 15/11/2021 – Giudice Dott. Sanna, Dott. Aicardi, Dott. Casanova)**

La Suprema Corte con ordinanza n. 7743/2020 ha affermato il seguente principio di diritto:

*“In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiché la “società naturale”, cui fa riferimento l’art. 29 Cost., non è limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto”.*

**N.B.** Alla data del 20.02.2023 non risultano sentenze della Corte di Cassazione difformi.

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno biologico terminale *iure hereditatis***
- **Risarcibilità**



**(Tribunale – RG n. 9171/2017 – Giudice Dott. La Mantia)**

Il c.d. danno biologico terminale è risarcibile nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse. Esso deve essere liquidato in relazione alla menomazione della integrità psicofisica patita dal danneggiato per quel periodo di tempo ed il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento del danno è trasmissibile agli eredi "*iure hereditatis*" (Cassazione civile n. 17577/2019).

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 7986/2019 – Sentenza n. 1826/2022 pubbl. il 19/07/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

Quanto alla richiesta di liquidazione del danno c.d. "*biologico terminale*", si osserva: come noto, dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U., sentenza n. 15350/2015), il danno tanatologico è indiscutibilmente entità di per sé non risarcibile: essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità *iure hereditatis* del danno tanatologico.

La giurisprudenza ha elaborato la categoria del c.d. danno biologico terminale. Esso consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte. Tale voce di risarcimento si produce, quindi, nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi (a differenza del danno tanatologico).

Il danno biologico terminale rientra nel danno da inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità (cfr. Cass. civ., n. 7632/2003). Infatti, il giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale quale danno da inabilità temporanea, dovrà considerare che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Condizione necessaria per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale è che tra l'evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo.

Da ultimo la Cassazione riconosce il danno biologico terminale in favore degli eredi nel caso in cui la vittima sopravviva, indipendentemente dal fatto che sia stata cosciente o meno, almeno 24 ore, soglia minima prevista affinché in ambito medico – legale sia riconosciuta l'invalidità temporanea (v. Cass. civ., n. 21508/2020).

Al danno biologico c.d. terminale può talora aggiungersi anche il danno c.d. morale terminale o “catastrofale” o danno da “*lucida agonia*” riscontrabile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente.

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno biologico terminale *iure hereditatis***
- **Definizione**
- **Quantificazione in caso di assenza della componente di sofferenza psichica**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 226/2020 – Sentenza n. 680/2022 pubbl. il 14/06/2022 – Giudice Dott. Bruno, Dott. Albino, Dott. Pelosi)**

Per danno biologico terminale deve intendersi quel pregiudizio che si verifica tutte le volte in cui, tra la lesione e la morte, si interponga un apprezzabile lasso di tempo, determinandosi un danno al bene salute, consistente nella forzata rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità; può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente (Cassazione civile, n. 18056/19), che può sommarsi ad una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico) (Cassazione civile, n. 9888/20) e sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente (Cassazione civile, n. 21060/16).

L'apprezzabile lasso di tempo viene identificato, per convenzione medico legale, con il passaggio di 24 ore di tempo in vita (Cassazione civile, n. 21508/20; v. però anche Cassazione civile, n. 32372/18, che ammette anche periodi più brevi).

In caso di assenza della componente di sofferenza psichica non è, però, possibile far riferimento alle tabelle in materia del Tribunale di Roma o di Milano, dal momento che queste liquidano il danno sia catastrofe (escluso, invece, nella specie) che biologico terminale.

Per liquidare tale ultima voce di danno, sono riscontrabili due diversi orientamenti.

Secondo il primo, va liquidato un importo corrispondente ad un giorno di I.T.T., tratto dalla tabella di Milano. Tale importo, però, deve essere personalizzato, e, quindi, incrementato, al fine di tener conto delle circostanze del caso concreto, dal momento che le tabelle liquidano importi per una lesione temporanea, che viene seguita, però, da una remissione dallo stato patologico. Qui, invece, la lesione è massima, tant'è che la persona decede. In questi termini si veda Cassazione civile, n. 8055/16.

In quest'ottica, è stata ritenuta corretta una liquidazione che preveda un incremento di 3 o 4 volte il valore tabellare (Cassazione civile, n. 17577/19).

Secondo un altro orientamento, è, invece, possibile far riferimento ad un criterio equitativo puro. In questi termini, si veda Cassazione civile, n. 18163/07, che ha riconosciuto alla vittima (incosciente) a titolo di danno biologico terminale la somma di 500,00 euro per ogni giorno di sopravvivenza.

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno morale terminale / danno catastrofe *iure hereditatis***
- **Durata massima**
- **Quantificazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale – RG n. 836/2020 – Sentenza n. 2880/2022 pubbl. il 21/12/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

Va infine affrontata la questione del danno morale terminale richiesto dai ricorrenti *iure hereditatis*, in considerazione della consapevolezza, in capo alla *de cuius*, della propria morte imminente.

La stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso.

L'Osservatorio del Tribunale di Milano suggerisce, pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Occorre dunque che tra lesioni e decesso intercorra comunque un lasso temporale minimo – non convenzionalmente individuabile – ma comunque apprezzabile e tale da consentire la prova di una sofferenza psicologica (non istantanea né immediatamente consumatasi).

In nessun caso si tratta di danno *in re ipsa*, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente.

La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.

Pur nella ribadita difficoltà di individuare una “regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale, è stato posto quale criterio di base la regola, sostenuta dall'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere).

Si propone dunque un metodo tabellare che assegni a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di cento giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente –

decescente, sino ad agganciarsi, al centesimo giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario. Ferma la necessità di rigorosa prova del danno lucidamente patito in stato di coscienza.

Nulla impedisce, naturalmente, che a fronte di un decorso particolarmente lungo, la percezione della fine intervenga in un momento successivo (come nel caso in esame), e solo dal quel momento, dunque, potrà sorgere il danno terminale (con relativa decorrenza della tabella giornaliera di seguito proposta).

L'Osservatorio propone inoltre l'introduzione di un correttivo volto a consentire un'adeguata valorizzazione delle situazioni di eccezionale gravità, correlate dallo straordinario sconvolgimento emotivo che sarebbe derivato dall'evento dannoso (come, ad esempio, nei casi in cui lo stesso presenti condizioni di particolare crudezza). Tali situazioni accadono, normalmente, nell'immediatezza dell'evento (o, comunque, subito dopo la prima –scioccante- percezione del pericolo di vita).

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno morale terminale / danno catastrofale *iure hereditatis***
- **Definizione**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 226/2020 – Sentenza n. 680/2022 pubbl. il 14/06/2022 – Giudice Dott. Bruno, Dott. Albino, Dott. Pelosi)**

La giurisprudenza ha sostenuto che *“per il riconoscimento del cd. danno catastrofale è necessario che la vittima, nell'apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbiacosi potuto preconizzarsi l'incombenza dell'inevitabile evento catastrofico a suo danno”* (Cassazione civile, n. 12722/15).

Il danno in esame consiste nella sofferenza spirituale, nel patema d'animo subito dal danneggiato e nella cognizione della progressiva ingravescenza della patologia che conduce inevitabilmente alla morte.

Perché, quindi, il danno in esame rientri nel patrimonio del *de cuius* e si trasferisca agli eredi, è necessario che la vittima abbia presagito l'evento mortale, tanto da patire con lucida e consapevole percezione la sua miserabile condizione, "*a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso*" (Cassazione civile, n. 23153/19).

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non risultano sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da perdita del rapporto parentale**
- **Danno da perdita di *chances* di sopravvivenza *iure hereditatis***
- **Inammissibile: mutamento in domanda di risarcimento "*tout court*" del danno da perdita anticipata del rapporto parentale**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 226/2020 – Sentenza n. 680/2022 pubbl. il 14/06/2022 – Giudice Dott. Bruno, Dott. Albino, Dott. Pelosi)**

La giurisprudenza (Cassazione civile, n. 13870/20) ha sostenuto che, nel caso in cui la domanda sia strutturata come danno da perdita di "*chance*" di sopravvivenza (fatto valere dai congiunti della vittima "*iure hereditario*") "*... quelle stesse pretese si tramutano, di converso, in domanda di risarcimento "tout court" del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, ove sia certo e dimostrabile, sul piano eventistico, che la condotta illecita abbia cagionato l'anticipazione dell'evento fatale*".

In tale ipotesi, infatti, costituisce "*un evidente paralogismo l'evocazione della fattispecie della "chance" (in quanto "fondato sull'equivoco lessicale indotto dalla locuzione "perdita della possibilità di vivere meglio e più a lungo")*", giacchè, qui, "*l'evento di danno è specularmente costituito dalla perdita anticipata della vita e dall'impedimento a vivere il tempo residuo in condizioni migliori e*

*consapevoli". In altri termini, "nei casi in cui l'evento di danno sia costituito non da una possibilità sinonimo di incertezza del risultato sperato - ma dal (mancato) risultato stesso, non di "chance" perduta per lecito decorrere, bensì di altro e diverso evento di danno (in ambito sanitario, la perdita anticipata della vita, rigorosamente accertata come conseguenza dell'omissione sul piano causale)" (così, in motivazione, Cassazione civile, n. 28993/2019).*

**N.B.** *Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da lesione del rapporto parentale**
- **Sopravvivenza del soggetto macroleso**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 70/2019 – Sentenza n. 155/2022 pubbl. il 15/02/2022 – Giudice Dott. Alparone, Dott. Latella, Dott. Albino)**

La figura del danno riflesso a carico della vittima secondaria, conseguente al danno diretto subito dalla vittima primaria, presuppone, oltre alla titolarità di una situazione qualificata, altresì un'effettiva compromissione del vincolo parentale, non distinguibile ai fini del risarcimento dal danno morale, né perciò cumulabile con esso (Cassazione civile, n. 25351/15).

Detta figura è ormai ampiamente riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, a mente della quale *"non sussiste alcun ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale in favore dei prossimi congiunti del soggetto che sia sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti. Atteso il suo contenuto di sofferenza interiore e patema d'animo che, come tale, non può essere accertato con metodi scientifici, né provato in modo diretto, se non in casi eccezionali, il danno morale dei prossimi congiunti deve essere accertato anche sulla base di indizi che consentano di pervenire a una sua prova presuntiva"* (Cassazione civile, n. 13754/2006), o addirittura *"desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio"* (Cassazione civile, n. 2228/2012).

I sintetizzati principi sono del tutto in linea con quelli riaffermati in tema di ablazione del vincolo parentale per morte di un congiunto, che va risarcita per il sol fatto della perdita della persona cara, in forza di presunzioni circa le "*indubbie sofferenze patite dai parenti, sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita*" (Cassazione civile, n. 10823/2007; n. 4253/2012).

La Corte di Cassazione considera tendenzialmente vincolanti i valori risarcitori espressi dalle tabelle milanesi (Cassazione civile, n. 14402/11).

Detto sistema tabellare suggerisce un'interpretazione evolutiva in tema di risarcibilità dei tali danni riflessi, ma limitatamente al caso in cui la vittima primaria sia un macroleso.

***N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.***

- **Risarcimento del danno**
- **Premorienza del danneggiato prima della liquidazione del danno biologico**
- **Danno intermittente o da premorienza**

**(Corte d'Appello – RG n. 1156/2018 – Sentenza n. 1012/2022 pubbl. il 30/09/2022 – Giudice Dott. Alparone, Dott. Pelosi, Dott. Ferrini)**

Qualora il danneggiato muoia prima - e per cause indipendenti dal sinistro - di ottenere il risarcimento per l'evento sinistroso per cui è causa, si tratta della fattispecie cd. del danno intermittente o di premorienza.

Questo pregiudizio è definito anche danno biologico intermittente poiché è un danno che viene liquidato in un preciso "intervallo" temporale (tra la lesione ed il decesso), parametrato alla vita in concreto vissuta con i postumi invalidati.

Nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale, quando al momento di provvedere alla liquidazione del danno biologico la persona offesa sia deceduta per una causa non conseguente all'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella in concreto, riferita, non più



alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva e al pregiudizio effettivamente sofferto, con la conseguenza che l'ammontare del danno biologico (ovviamente richiesto *iure successionis* dagli eredi del defunto) va calcolato con riferimento alla suddetta durata effettiva della vita del danneggiato.

Da ultimo la Corte Suprema, con la sentenza n. 41933/2021 sulla liquidazione del danno da premorienza, ha affermato che *“Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti”*.

La fattispecie in esame, inerente il decesso intervenuto per causa diversa dalla lesione, differisce infatti da quella in cui il decesso deriva dalla lesione, per il quale la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte, stante l'assenza di stabilizzazione dei postumi, risarcisce unicamente il danno biologico correlato dall'inabilità temporanea (Cassazione civile, n. 2297/2011; n. 4551/2019).

**N.B.** Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.

## DANNO DA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

### Responsabilità professionale Appaltatore e Progettista

- Natura contrattuale – obbligazione di risultato
- Responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.

### Punto di motivazione riportato pressoché testualmente

(Corte di Appello - R.G. n. 395/2019 - Sentenza n. 1182/2021 pubbl. il 23/11/2021 – Collegio: Dott.ssa Sanna, Dott.ssa Casanova, Dott.ssa Aicardi)

Quanto all'ingegner XXX, progettista e D.L. delle strutture, si condivide l'addebito mosso dal primo Giudice di avere dato corso a lavorazioni in difformità dal progetto depositato, così eseguendo un progetto mai depositato, e di avere omesso calcoli e verifiche di elementi strutturali, senza avvedersi che le lavorazioni non erano state correttamente e completamente progettate; inoltre, l'aver omesso la dovuta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori ed avere consentito che l'opera fosse realizzata con vizi e difetti tali da renderla non dotata dei margini di sicurezza previsti dalle vigenti normative e tale da dover essere rimossa.

Ma è certamente responsabile, anche, l'appaltatore XXX, da nessun elemento potendo ritenersi *nudus minister*, sul punto dovendo ricordarsi che il Supremo Collegio da sempre afferma che: *“L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del*

*committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori" (Cass. civ., ordinanza n. 23594 del 09/10/2017, conforme sentenza n. 777 del 16.1.2020), e dovendo ricordarsi le risultanze delle CTU in ordine ai plurimi vizi della copertura, tali da comportarne la demolizione.*

Inoltre, non può escludersi il **vincolo di solidarietà tra i vari soggetti** (appaltatore e progettista) indicati come **responsabili del danno** ai committenti, atteso che in base all'insegnamento del Supremo Collegio deve affermarsi che: *"in tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse" (Cass. civ., sentenza n. 3651 del 24/02/2016).*

Ancora di recente il Supremo Collegio ha affermato che: *"in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" (Cass. civ., sentenza n. 18289 del 03/09/2020, conforme, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017).*

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Appaltatore e Progettista**

- Natura domanda (risarcitoria e non di risoluzione)
- Conseguente diritto ai compensi

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 395/2019 - Sentenza n. 1182/2021 pubbl. il 23/11/2021 – Collegio: Dott.ssa Sanna, Dott.ssa Casanova, Dott.ssa Aicardi)**

Riguardo all'omesso **riconoscimento** da parte del primo Giudice del saldo dei compensi ai professionisti, deve rilevarsi che il Supremo Collegio ha così affermato: *“Nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela”* (cfr. Cass. civ., sentenza n. 6886 del 24/03/2014, e più di recente, Ordinanza n. 29218 del 06/12/2017).

Per quanto i committenti abbiano contestato la debenza della somma, ed anzi abbiano affermato anche che, per le gravi colpe, i professionisti avrebbero dovuto restituire l’acconto già percepito, tuttavia, essi non hanno avanzato alcuna domanda di risoluzione per inadempimento del contratto professionale, né risulta svolta alcuna domanda di ripetizione in primo grado; pertanto, salvo l’onere risarcitorio a carico dei professionisti, deve riconoscersi a loro favore il saldo per le prestazioni rese.

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

**Responsabilità professionale Appaltatore e Progettista**

- Inoperatività copertura assicurativa (progettista)

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

(Corte di Appello - R.G. n. 395/2019 - Sentenza n. 1182/2021 pubbl. il 23/11/2021 – Collegio: Dott.ssa Sanna, Dott.ssa Casanova, Dott.ssa Aicardi)

Quanto all'operatività o meno della copertura assicurativa, preliminarmente si rileva che il fatto che la compagnia assicuratrice XXX abbia eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. X delle Condizioni Generali, per i danni derivanti da opere con profili di abusività rispetto alle normative del settore, soltanto dopo i termini di cui all'art.183 c.p.c. e nonostante fin dalla prima CTU fosse emerso che..., non determina alcuna inammissibilità per tardività, essendosi in presenza, non già di un'eccezione in senso stretto, ma di una mera difesa (cfr. Cass. civ., sentenza n. 18742 del 12/07/2019: *"In tema di assicurazione della responsabilità civile, l'eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa volta a contestare il fondamento della domanda, assumendo l'estraneità dell'evento ai rischi contemplati nel contratto. Essa, pertanto, è deducibile per la prima volta in appello"*).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Avvocato**

- Parametro della diligenza professionale (artt. 1176, c. 2, e 2236 c.c.)
- Contenuto – violazione

### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 4502/2019 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 1/12/2021** – Giudice: Dott.ssa Polichetti)

A seguito di conferimento dell'incarico sull'avvocato grava, infatti, un'obbligazione di mezzi in quanto il professionista si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del

professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.

Che tali fossero le obbligazioni a carico dei legali convenuti è confermato anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha rilevato che: *“Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'**obbligo di diligenza** da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole. A tal fine incombe su di lui l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta, insufficiente al riguardo peraltro essendo il rilascio da parte del cliente delle procure necessarie all'esercizio dello “jus postulandi”, stante la relativa inidoneità ad obiettivamente ed univocamente deporre per la compiuta informazione in ordine a tutte le circostanze indispensabili per l'assunzione da parte del cliente di una decisione pienamente consapevole sull'opportunità o meno di iniziare un processo o intervenire in giudizio”* (Cass., sentenza n. 14597/2004; Cass., ordinanza 19520/2019).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Avvocato**

- **Dovere di diligenza professionale (artt. 1176, c. 2, e 2236 c.c.)**
- **Nozione di esatto adempimento – obblighi di informazione e dissuasione**

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 5478/2020 - Sentenza n. XX/XX pubbl. il 08/07/2021 – Giudice: Dott.ssa Casella)

Seguendo i dettami della Suprema Corte, bisogna evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, con la precisazione che rientra nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di quegli atti che, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica (cfr. [Cass. civ. n. 10454/02](#), [8863/11](#), [18816/13](#)).

In generale, si osserva che in capo all'avvocato vi è nei riguardi del cliente un preciso obbligo di informazione a cui si deve adempiere nelle diverse fasi del rapporto professionale, sia giudiziale, sia stragiudiziale.

Ed infatti, secondo ormai costante e consolidata giurisprudenza, sussiste per l'avvocato l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente delle caratteristiche della controversia e delle possibili soluzioni, sussistendo in capo a questi un vero e proprio dovere di dissuasione. A tal fine, quindi, non basta che il difensore provi che il cliente aveva prestato un "*consapevole consenso*" all'avvio della causa, ma è necessario che egli dimostri di avere adempiuto il proprio dovere di dissuasione e che la causa era stata comunque introdotta a seguito della "*irremovibile iniziativa*" del cliente. Il criterio seguito per far rientrare l'obbligo di informazione nella prestazione dovuta dall'avvocato è sempre quello fondato sulla diligenza di cui all'**art. 1176, comma 2, c.c.**, e all'**art. 2236 c.c.**

La nozione di esatto adempimento, a cui è tenuto il debitore nell'esecuzione della prestazione, assume, in virtù della diligenza qualificata prevista dalle disposizioni

menzionate, una connotazione peculiare, in cui rientrano anche il dovere di informazione sulle conseguenze del compimento o meno degli atti del processo, nonché i doveri di sollecitazione a fornire gli elementi necessari e di dissuasione del cliente dall'intraprendere un giudizio o un certo tipo di giudizio, ove non sussistano condizioni favorevoli o, comunque, il rischio di esito infausto sia prevalente. L'avvocato è tenuto a rappresentare al soggetto patrocinato tutte le questioni di fatto e di diritto ostative alla possibilità di raggiungere il risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, se non altro a causa delle spese processuali a cui il cliente va incontro. Solo laddove il difensore dimostri di aver adempiuto al proprio dovere di informazione e riesca anche a provare che la causa sia stata comunque introdotta a seguito di tale irremovibile iniziativa del cliente e vi sia, in ogni caso, un consapevole consenso da parte di quest'ultimo, egli andrà esente da ogni colpa (cfr. in tal senso Cass. sent. n. 24544/2009, n. 6782/2015 e n. 9695/2016).

Collegata al dovere di informazione è la possibile responsabilità che sorge in capo all'avvocato per la promozione di una causa infondata.

Secondo quanto affermato di recente dalla Cassazione, dunque, si considera inadempiente l'avvocato che promuove una causa del tutto priva di fondamento e di possibilità di successo.

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Avvocato**

- **Dovere di diligenza professionale (art. 1176, c. 2, c.c.)**
- **Violazione – conseguente esclusione del diritto al compenso**

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 689/2018 - Sentenza n. 798/2021 pubbl. il 12/07/2021 – Collegio: Dott.ssa Alparone; Dott.ssa Latella, Dott.ssa Albino)**



È indubbio che il caso di cui trattasi rientra nella responsabilità contrattuale.

Secondo il giudice di legittimità, *“la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’**art. 1176, secondo comma, cod. civ.**; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa né ridotta quando tali modalità siano state sollecitate dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale”* (così Cass. civ., sentenza n. 10289 del 20/05/2015).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Avvocato**

- Condotta omissiva – accertamento nesso di causalità
- Giudizio prognostico meramente ipotetico

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 1321/2017 - Sentenza n. 294/2022 pubbl. il 18/03/2022 – Collegio: Dott.ssa Sanna, Dott.ssa Aicardi, Dott.ssa Silvestri)**

Secondo l’insegnamento della Suprema Corte: *“In tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico”*

*sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa" (Cass. civ., sentenza n. 25112 del 24/10/2017).*

Ricorre nella specie un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva e pertanto l'esito del **giudizio** incardinato è meramente ipotetico; esso deve costituire oggetto di un accertamento prognostico nel quale il tema dell'evento di danno e quello del nesso di causalità risultano inevitabilmente connessi sul piano della causalità materiale.

La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che, nell'accertamento del nesso causale in materia di responsabilità civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass. SS. UU., sentenza n. 576 del 11/01/2008; più di recente, fra le molte: Sez. III, sentenza n. 22225 del 20/10/2014; Sez. III, sentenza n. 23933 del 22/10/2013; Sez. III, sentenza n. 21255 del 17/09/2013).

In tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (Cass., Sez. III, sentenza n. 10966 del 09/06/2004; Cass., Sez. III, sentenza n. 9917 del 26/04/2010; Cass., Sez. III, sentenza n. 2638 del 05/02/2013).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Avvocato**

- **Condotta omissiva – accertamento nesso di causalità**
- **Giudizio prognostico meramente ipotetico**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 5478/2020 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 08/07/2021** – Giudice: Dott.ssa Casella)

In via del tutto preliminare, occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare, in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale; in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente; in terzo luogo, se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la **prova del necessario nesso eziologico** tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (tra le tante: Cass. n. 10966/2004; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 2638/2013; Cass., Sez. II, n. 1984/2016 e ancora, più recentemente, Cass. n. 4742/2019).

Ciò, in quanto, con riguardo specifico all'ultimo dei presupposti sopra indicati, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr. tra le tante, [Cass. n.22026/04](#), [Cass. n. 10966/04](#), [Cass. n. 21894/04](#), [Cass. n.6967/06](#), [Cass. n.9917/2010](#), Cass. n. 2638/13).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Avvocato**

- Condotta omissiva – accertamento nesso di causalità
- Giudizio prognostico meramente ipotetico

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 2523/2015 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 20/09/2018** – Giudice: Dott. La Mantia [A]  
e Tribunale - R.G. n. 11014/2015 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 21/09/2018** – Giudice: Dott. La Mantia [B])

Occorre sottolineare che la giurisprudenza consolidata ha precisato che *“la responsabilità professionale dell’avvocato presuppone la **prova** del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una **valutazione prognostica positiva** circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni”* (Cass. 8/11/2016 n. 22606 e nello stesso senso, tra le altre, Cass. 20/03/2018 n. 6862, Cass. 5/2/2013 n. 2638).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Avvocato**

- Decorrenza termine di prescrizione dell’azione risarcitoria
- Decorrenza termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 5478/2020 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 08/07/2021** – Giudice: Dott.ssa Casella)

Quanto all'eccezione di prescrizione, occorre osservare che, secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata: *"in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, il termine prescrizione decorre dal momento in cui la produzione del danno diventi oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito"* (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 6747 del 07/04/2016).

Inoltre, sempre secondo l'insegnamento della Suprema Corte, *"Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato"* (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. [18606](#) del 22/09/2016).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Commercialista**

- **Violazione dovere di diligenza professionale (artt. 1176, c. 2 e 2236c.c.) nella cura degli adempimenti fiscali**
- **Quantificazione del danno risarcibile**

### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 3415/2016 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 8/02/2023** – Giudice: Dott.ssa Polichetti)

Il professionista commercialista deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 c.c. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di

legge e, in genere nei casi in cui, per negligenza, imprudenza, imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'Erario.

La responsabilità del professionista, a norma dell'art. 2236 c.c., è limitata alle sole ipotesi di dolo o colpa grave qualora l'esecuzione della prestazione d'opera implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nozione che ricomprende, tra l'altro, i casi in cui sorga l'esigenza di affrontare problemi tecnici nuovi, di speciale complessità, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media o che ancora non siano stati studiati adeguatamente dalla scienza (Tribunale Milano, sez. I, 04.07.2018 n. 7514).

Nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il **danno risarcibile** è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione quale conseguenza, causalmente rilevante, dell'errore commesso dal commercialista (Tribunale Milano, sez. I, 04.07.2018 n. 7514).

### **Responsabilità professionale Commercialista**

- **Violazione dovere di diligenza professionale (artt. 1176, c. 2 e 2236c.c.) nella cura degli adempimenti fiscali**
- **Quantificazione del danno risarcibile**

### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 11273/2019 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 31/03/2021** – Giudice: Dott.ssa Casella)

Quanto alla **quantificazione del danno**, poiché è provato che gli errori e le mancanze del/della dott./dott.ssa XXX hanno determinato, nell'ambito di un pluriennale completo affidamento di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi connessi all'attività professionale

e alla contabilità personale di parte attrice, l'applicazione di sanzioni, interessi e maggiori oneri, questi esborsi sono obiettivamente imputabili al professionista.

In definitiva, deve essere riconosciuto un risarcimento danni pari alle somme versate all'Agenzia delle Entrate a titolo di sanzioni, interessi e maggiori oneri sostenuto pari ad euro XXX.

All'importo in linea capitale vanno aggiunti interessi e rivalutazione monetaria, per il principio di risarcimento integrale del danno, entrambi calcolati secondo i dettami di cui alla nota Cass. Civ., Sez. Un., 17/02/1995, n. 1712.

La rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno vanno calcolati, quanto alle sanzioni e accessori già pagati all'Erario dall'attore, dalla data del pagamento. Le somme complessivamente riconosciute vanno, ancora, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalla data della presente sentenza.

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Commercialista**

- **Incarico di rappresentanza in materia tributaria – applicabilità principi su responsabilità Avvocato**
- **(Segue) Doveri di diligenza – ripartizione onere della prova**
- **(Segue) Accertamento nesso di causalità – giudizio prognostico**

### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 8007/2019 - Sentenza n. XX/XX pubbl. il 14/04/2021 – Giudice: Dott.ssa Casella)**

Al fine di verificarne la fondatezza della pretesa attorea occorre brevemente premettere alcuni principi generali in tema di responsabilità professionale del commercialista,

evidenziando che appaiono estensibili al caso in esame i **principi** di diritto formulati in merito alla responsabilità professionale dell'avvocato, in quanto il ruolo contestato alla convenuta è quello della mancata coltivazione del giudizio davanti alla Commissione Tributaria.

In via generale si osserva che, secondo i principi di diritto espressi più volte dalla Suprema Corte in materia di responsabilità professionale *“Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176 secondo comma cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione”* (cfr. Cass. civ., n. 18612/2013).

Sul piano dell'**onere della prova**, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del prestatore di opera intellettuale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento dell'incarico; b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale; c) l'esistenza del danno; d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito che deve essere conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento dell'obbligato (art. 1223 c.c.).

In particolare, nel caso di un commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una **valutazione prognostica positiva** circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito: *“La responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente; in particolare, ove venga in rilievo l'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica*



*positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito” (da ultimo, Cass. civ., Sez. III , 06/07/2020 , n. 13873; conforme, Cass. civ. 26/04/2010 n. 09917).*

La responsabilità risarcitoria del professionista per inadempimento del contratto d’opera professionale consistente nel non aver prestato la pattuita assistenza nel contenzioso tributario esige, quindi, non soltanto la dimostrazione dell’errore professionale commesso ma, altresì, la dimostrazione di un accoglimento ragionevolmente certo od altamente probabile del ricorso, da cui sarebbe conseguita per il cliente l’utilità sperata (*chance*).

Riconosciuto l’errore e dunque l’inadempimento posto in essere dal/dalla professionista quale fonte di responsabilità, occorre individuare il danno eziologicamente collegato a tale condotta omissiva.

Occorre ricordare che la disciplina del nesso causale, in materia di responsabilità civile (diversamente da quella penale, improntata alla regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”), è informata alla regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non” (vedasi sul tema Cass. SS.UU. n. 581, dell’11.1.2008, oltre che, *ex plurimis*, Cass. civ, Sez. III, 11.2.2014, n. 3010).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Liquidatore società**

- Qualificazione dell’azione (artt. 2260 e 2276 c.c.)
- (Consequente) legittimazione attiva degli ex soci accomandanti
- Decorrenza termine di prescrizione in materia di società (art. 2949 c.c.)

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

(Corte di Appello - R.G. n. 732/2018 - Sentenza n. 86/2022 pubbl. il 27/01/2022 – Collegio: Dott.ssa Sanna, Dott.ssa Casanova, Dott.ssa Drago)

In primo luogo, occorre effettuare alcune precisazioni circa la qualificazione della domanda attrice.

Con l'azione proposta i signori XXX hanno chiesto il risarcimento dei danni al liquidatore in quanto responsabile per inadempimenti nell'esercizio delle sue funzioni, facendo così valere una responsabilità contrattuale a fronte del titolo (mandato) che lega i soci rispetto al liquidatore nominato (Cass. n. 3652/1977, Cass. n. 17441/2016 e, da ultimo, nel caso di società di persone, Cass. n. 12567/2021). Trattasi di una responsabilità che, nell'ambito della società in accomandita semplice, qual era quella di cui trattasi, si inquadra negli articoli 2276 e 2260 cod. civ.

Diversamente da quanto sostiene l'appellante, la fattispecie de qua non si inquadra nell'azione individuale del socio ex art. 2395 c.c. (applicabile anche alla società di persona), in quanto, come afferma la Suprema Corte, *"l'azione individualmente concessa ai soci per il risarcimento dei danni loro cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni suddetti non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori"* (Cass. n. 16146/2007) e, nel caso in esame, i signori XXX, accusando il liquidatore di non essersi comportato con diligenza, per non avere provveduto a riscuotere i crediti sociali, per non avere comunicato il bilancio di liquidazione ed il rendiconto, e per avere addirittura deciso in autonomia di cancellare la società dal registro delle imprese, hanno prospettato non il verificarsi di un danno direttamente cagionato a ciascuno di essi in quanto socio, ma alla società, per non avere liquidato il patrimonio sociale.

Ciò posto, sotto il profilo della legittimazione attiva, chiarito che i signori XXX hanno fatto valere una responsabilità contrattuale nei confronti del liquidatore, è evidente che essi

hanno agito in giudizio in quanto subentrati alla società XXX, estinta per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese. Né si può dire che con la cancellazione della società vi sia stata una rinuncia dei soci stessi a far valere l'azione di risarcimento dei danni verso il liquidatore per la sua condotta negligente, sia perché in base alla prospettazione dei fatti attorei la cancellazione della società in questione è avvenuta per decisione unilaterale del liquidatore e sia perché in ogni caso non si ravvisa alcuna inequivoca volontà dei soci della società estinta di rinunciare a siffatta azione (cfr. Cass. 9464/2020, Cass. 3136/2021, Cass. 6771/2021).

Inoltre, quanto all'eccezione di prescrizione, va ritenuto applicabile l'art. 2949, c. 1, c.c. (*"Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese"*). Il *dies a quo* della prescrizione deve essere individuato nella cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che a quella data il liquidatore ha cessato la propria funzione e posto che le società in accomandita semplice beneficiano, ex art. 2941, n. 7) c.c. (Corte Cost., n. 322/1998), della sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità contro gli amministratori (e quindi dei liquidatori), finché questi rimangono in carica.

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Liquidatore società**

- Applicabilità della disciplina su responsabilità dell'amministratore
- Onere della prova
- (Segue) Quantificazione del danno risarcibile

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 732/2018 - Sentenza n. 86/2022 pubbl. il 27/01/2022 – Collegio: Dott.ssa Sanna, Dott.ssa Casanova, Dott.ssa Drago)**

Sull'onere della prova in tema di responsabilità dell'amministratore di società per compimento di atti di *mala gestio* - la cui disciplina si applica anche alla figura del liquidatore - la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 12567/2021 ha recentemente ricordato che: (a) *"la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale"*; (b) tenuto conto di detto principio, la società è tenuta ad *"allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, come pure a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei predetti doveri"*. Tuttavia, nel grave caso di *"disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall'attivo della società, questa, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può dunque limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione delle dette risorse, mentre compete allo stesso amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all'estinzione di debiti sociali (come quelli eventi ad oggetto gli utili di esercizio e i compensi spettantigli) o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale"*.

In punto **risarcimento dei danni** subiti dai signori XXX occorre svolgere alcune precisazioni. È vero, infatti, che il signor XXX non ha curato la riscossione dei crediti sociali, sia di quelli già iscritti a bilancio anteriormente alla gestione liquidatoria (euro XXX) sia quelli per cui sono state emesse le fatture solo successivamente su impulso dei signori XXX (euro XXX). Tuttavia, per entrambi i gruppi di crediti i signori XXX ben avrebbero potuto ancora ottenere il pagamento dai debitori sociali in quanto: a) dal momento che è pacifico e dimostrato che la società in questione - sorse nel XXX e cessò la propria attività nel XXX - è evidente che i crediti della società non erano ancora prescritti non solo quando i signori XXX lamentarono la mancata fatturazione, ma addirittura ancora quando, nel XXX appresero, consultando la visura camerale, che la società era stata cancellata; b) riguardo al termine prescrizione, va evidenziato che i signori XXX non hanno mai prospettato circostanze che consentano di ritenere che i crediti sociali in questione (o almeno una parte di essi) godano di una prescrizione più breve rispetto al termine di prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.);

c) la Suprema Corte afferma che *“la remissione del debito, ossia l’atto estintivo dell’obbligazione per rinuncia del creditore, presuppone, conformemente all’art. 1236 c.c., (i) una effettiva volontà del creditore di non avvalersi del credito, (ii) una manifestazione inequivoca di tale volontà, (iii) nonché la comunicazione della dichiarazione di tale atto di remissione al debitore; che conseguentemente i crediti di una società commerciale estinta perché cancellata non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, occorrendo piuttosto la volontà del creditore di non avvalersi del credito, la manifestazione inequivoca di tale volontà, nonché la destinazione della dichiarazione di remissione allo specifico debitore”* (v. Cass. 9464/2020, Cass. 3136/2021, Cass. 6771/2021).

*Alla data del 25.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità professionale Notaio**

- **Violazione obbligo ex art. 49 L. 89/1913 (errata identificazione personale parte)**

#### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 4763/2013 - **Sentenza n. XX/XX pubbl. il 19/04/2016** – Giudice: Dott. La Mantia)**

Alla luce di quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali e da quelle rilasciate in sede di interrogatorio formale, deve ritenersi sufficientemente dimostrato il comportamento negligente tenuto nell’occasione che qui interessa dal notaio XXX, il/la quale, nonostante abbia dichiarato nell’atto di mutuo (doc. X) di *“essere certo”* dell’identità personale dei presenti - e quindi anche della persona intervenuta con il nome di XXX - ha omissso in realtà di chiedere alla stessa l’esibizione del documento di identità, con conseguente evidente

violazione dell'obbligo sancito dall'art. 49 L. 89/1913, così come sostituito dall'art. 1 L. 333/1976<sup>1</sup>.

Deve, inoltre, escludersi, proprio per il rilevante ruolo di garanzia svolto dal notaio e per la sua qualifica professionale, che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 49 L. 89/1913, possa rilevare un eventuale precedente accertamento compiuto dall'istituto di credito mutuante o la tipologia dei locali individuati per la stipulazione.

### **Responsabilità professionale Tutore**

- **Natura – dovere di diligenza professionale ex art. 1176, c. 2, c.c.**

#### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 6267/2018 - Sentenza n. 1979/2022 pubbl. il 10/08/2022 – Giudice: Dott.ssa Polichetti)**

Doveroso, preliminarmente, in punto di diritto, ricordare che la responsabilità del tutore verso l'incapace ha natura contrattuale: il rapporto obbligatorio intercorre tra tutore e tutelato, in conseguenza della nomina del Giudice Tutelare. La diligenza che si richiede al tutore, nell'assolvimento dell'incarico, è quella di cui all'art. 1176 c.c., avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata.

---

<sup>1</sup> Tale articolo così dispone: “*Il notaio deve essere certo dell'identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi atti a formare il suo convincimento. In caso contrario il notaio può avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, che possono essere anche i testimoni*”.

## DANNO DA SINISTRO STRADALE

- **Danno da sinistro stradale**
- **Presunzione di pari responsabilità *ex art. 2054* secondo comma c.c.**
- **Onere di prova**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 14971/2016 – Giudice Dott. La Mantia)**

La giurisprudenza ha affermato che *“in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”* (Cassazione civile, n. 23431/2014 e, nello stesso senso, Cassazione civile, n. 12444/2008).

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 3270/2019 – Sentenza n. 2440/2022 pubbl. il 27/10/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, infatti, la presunzione di colpa prevista a carico di ciascuno dei conducenti ai sensi dell'articolo 2054, comma 2 cc. ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto delle rispettive responsabilità.

Ne deriva che, anche quando sia allegata la colpa esclusiva di uno solo dei due conducenti, l'altro non per questo si libera automaticamente dalla presunzione di corresponsabilità, ma è necessario che dimostri di aver osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune

prudenza, al fine di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendo altrimenti presumersi anche il suo colpevole concorso.

L'infrazione, quindi, quand'anche grave, non dispensa l'altro conducente dal fornire prova circa la correttezza della propria condotta, né esime il giudice dal verificarla al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

L'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude quindi la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da quest'ultimo fornita la prova liberatoria.

Prova che, peraltro, non potrà derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma dovrà concretarsi nel positivo accertamento dell'assenza di ogni possibile addebito.

Tale previsione, tuttavia, non esclude che la prova liberatoria possa dirsi raggiunta anche solo indirettamente, mediante una valutazione in concreto, in relazione all'assorbente valenza causale di una condotta rispetto all'altra (Cassazione civile, n. 13672/2019; Cassazione civile, n. 9550/2009; Cassazione civile, n. 5226/2006).

Trattasi naturalmente di ipotesi in cui la condotta di uno dei conducenti è tale da elidere l'efficacia di qualsiasi altro apporto causale.

- **Danno da sinistro stradale**
- **Presunzione di pari responsabilità *ex art. 2054* secondo comma c.c.**
- **Collisione tra autovettura e bicicletta**
- **Applicabilità anche in mancanza di collisione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 6596/2018– Giudice Dott. Casella)**



Premesso che, secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di circolazione stradale la presunzione di cui al secondo comma dell'art 2054 c.c. si applica anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (Cassazione civile n. 31702/2018), detta presunzione opera anche nei casi in cui, come quello in esame, l'evento dannoso sia conseguente ad una manovra posta in essere da uno dei due veicoli per evitare l'urto, ciò in conformità a quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 3764/21, con la quale ha, appunto, valorizzato, ai fini della applicazione della presunzione, l'effettiva incidenza causale nella causazione del sinistro del veicolo, pur in mancanza di collisione (*"la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale degli stessi nella produzione dell'evento dannoso"* (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).

- **Danno da sinistro stradale**
- **Presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 secondo comma c.c.**
- **Colpa esclusiva di uno dei conducenti**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 6596/2018– Giudice Dott. Casella)**

Deve essere condiviso il principio di diritto stabilito da Cassazione civile, n. 12884/2021, secondo cui *"In materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli la presunzione di*

*eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro; ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo diretto — e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro — ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista”.*

**N.B.** *Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Diligenza del pedone investito**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 70/2019 – Sentenza n. 155/2022 pubbl. il 15/02/2022 – Giudice Dott. Alparone, Dott. Latella, Dott. Albino)**

Il pedone che si accinga ad attraversare la strada sulle strisce pedonali non è tenuto, alla stregua dell'ordinaria diligenza, a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l'intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare, potendo egli fare ragionevole affidamento sugli obblighi di cautela gravanti sui conducenti. Ne consegue che la mera circostanza che il pedone abbia attraversato la strada, sulle strisce pedonali, frettolosamente e senza guardare non costituisce da sola presupposto per l'applicabilità dell'art. 1227, comma primo,

cod. civ., occorrendo invece a tal fine che la condotta del pedone sia stata del tutto straordinaria ed imprevedibile (Cassazione civile, n. 20949/2009).

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Presunzione di colpa del conducente ex art. 2054, comma 1 c.c.**
- **Concorso di colpa del pedone danneggiato**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 12817/2018 – Giudice Dott. Casella)**

In materia di responsabilità civile da investimento di pedone la Suprema Corte ha statuito che *“la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore prevista dall’art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità tra evento dannoso e condotta umana, sicché il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l’indagine in ordine al l’eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato e, una volta accertata la pericolosità e l’imprudenza*

*nella condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, prevista dall’art. 2054 c.c.”* (Cassazione civile, n. 10352/2000), così individuando corresponsabilità del pedone nel caso di attraversamento *‘nottetempo, in zona priva di strisce pedonali’* (Cassazione civile, n. 27524/2017) e specificando che *“in materia di responsabilità civile da incidenti stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente”*.

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 6875/2017 – Giudice Dott. Casella)**

L'art. 2054 comma 1 c.c. - che obbliga il conducente del veicolo a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione "*se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*" – è applicabile anche nel caso in cui il pedone non abbia riportato alcun danno, risultando danneggiato solo il conducente del veicolo.

Ciò in quanto la presunzione di colpa posta da tale disposizione deriva dal fatto in sé della messa in circolazione di un veicolo, considerata dal legislatore quale esercizio di attività pericolosa, costituendo la norma applicazione particolare dei principi di cui all'art. 2050 c.c.

La prova di un comportamento colposo tenuto dal pedone investito, che consista nella violazione da parte di quest'ultimo di una delle norme del codice della strada (per es. attraversamento con il semaforo rosso o attraversamento improvviso della carreggiata fuori dalle strisce pedonali), da sola non è sufficiente ad escludere (ma al più per limitare) la responsabilità del conducente del veicolo investitore che, comunque, per essere esonerato da responsabilità, dovrà vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Più specificamente la Suprema Corte ha chiarito che "*in tema di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale sicché l'automobilista si trovi nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne i movimenti*" (Cassazione civile, n. 4551/2017).

In altri termini la giurisprudenza esclude la responsabilità dell'automobilista quando il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento, non evitabile da parte del conducente dell'auto per l'impossibilità oggettiva di attuare una qualche manovra di emergenza o quando ricorrano il fortuito o la causa maggiore.

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 1098/2018 – Sentenza n. 643/2021 pubbl. il 07/06/2021– Giudice Dott. Alparone, Dott. Latella, Dott. Albino)**

L'art. 2054 c.c. pone una presunzione di colpa del conducente per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo. L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito dal veicolo non è sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità, ma l'investitore per andare esente da responsabilità deve provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. All'uopo non è sufficiente provare la condotta colposa del pedone, ma occorre provare che la stessa fosse assolutamente atipica, ovvero che il suo comportamento fosse assolutamente imprevedibile, al punto da costituire la causa unica ed esclusiva dell'incidente, non evitabile dal conducente del veicolo, nemmeno ove questi avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cassazione civile, n. 8663/2017).

Nella fattispecie, l'investitore non ha dato la prova liberatoria, ovvero la prova del fatto che l'incidente non fosse evitabile con una condotta di guida più prudente.

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 1296/2017 – Sentenza n. 110/2022 pubbl. il 02/02/2022– Giudice Dott. Alparone, Dott. Morello, Dott. Marroni)**

*Sul punto, da ultimo anche Corte di Cassazione, III Sez. civile, nell'ordinanza n. 5819, pubblicata in data 28 Febbraio 2019, ha ribadito che, “nel caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente il veicolo investitore può essere esclusa solo qualora risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento. Tale esonero di responsabilità può aversi nel caso in cui il pedone tenga una condotta imprevedibile ed anormale da comportare per il conducente il veicolo l'oggettiva impossibilità di avvistarla e, in ogni caso, di considerarne tempestivamente i movimenti, come nel caso in cui il pedone si palesi repentinamente sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente nel rispetto di tutte le norme della circolazione stradale e di quelle dettate dalla comune prudenza e diligenza. In tali casi la prova liberatoria, che grava sul conducente dell'autovettura, risulta particolarmente rigorosa, e può essere esclusa anche nel caso in cui il pedone abbia improvvisamente attraversato la strada, qualora tale condotta - in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo - risulti ragionevolmente prevedibile”.*

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1 c.c.**
- **Scoppio di uno pneumatico**

**(Corte d'Appello – RG n. 737/2018 – Sentenza n. 1118/2021 pubbl. il 08/11/2021 – Giudice Dott. Alparone, Dott. Latella, Dott. Pelosi)**

Cassazione civile, n. 14958/12 ha sostenuto che *“Lo scoppio di uno pneumatico può costituire anche causa unica ed incolpevole dell'incidente ascrivibile al cd. caso fortuito il quale, se rappresenta l'unica causa che abbia determinato l'evento dannoso, è idoneo a far venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., in quanto non si può rispondere per colpa extracontrattuale di un fatto non preveduto che, secondo la comune esperienza e il normale svolgersi degli eventi, non sia neppure prevedibile. Tuttavia, lo scoppio di uno pneumatico può anche non costituire l'unica causa di un sinistro stradale, potendo concorrere con altre cause - quali l'imprudenza e l'imperizia ravvisabili nella condotta di guida ascrivibili al conducente del veicolo sotto l'aspetto della colpa. In tal caso, continuerà a sussistere la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c.”*

In altre parole, il vettore, per essere esonerato da responsabilità, ha l'onere di dimostrare anche la causa dello scoppio dello pneumatico e che questa non era né prevenibile né prevedibile e che, quindi, l'incidente non era evitabile né con una condotta di guida accorta, né con manovre di fortuna che si presentassero come le più efficaci nel caso concreto ad evitare l'evento lesivo.

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1 c.c.**

- **Terzo trasportato**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 737/2018 – Sentenza n. 1118/2021 pubbl. il 08/11/2021 – Giudice Dott. Alparone, Dott. Latella, Dott. Pelosi)**

Nell'ipotesi di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, al fine di vincere la presunzione di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c., questi deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cassazione civile, n. 12704/19).

Ciò comporta che parte attrice deve solo dimostrare che l'evento lesivo fu causato in termini oggettivi dal fatto del vettore e, quindi, dalla sua attività di trasporto, mentre non è tenuta ad individuare la precisa anomalia del servizio che determinò il sinistro (Cassazione civile, n. 7423/99).

***N.B.** Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Deduzione acconto già versato da compagnia assicuratrice**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 4485/2017 – Giudice Dott. La Mantia)**

Qualora l'ammontare complessivo del risarcimento sia superiore a quanto già versato a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice, detto acconto va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le operazioni già indicate da Cassazione civile, n. 9950/2017 e Cassazione civile, n. 6347/2014.

Occorre pertanto

(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione);

- (b) detrarre l'acconto dal credito;
- (c) calcolare gli interessi compensativi al saggio legale, ed applicato:
- (c') sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
- (c'') sulla somma che residua in conto capitale dopo la detrazione dell'acconto, per il periodo che va dal pagamento parziale fino alla liquidazione definitiva.

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Competenza territoriale**

**(Tribunale - RG n. 4374/2022 - Sentenza n. 2598/2022 pubbl. il 16/11/2022 – Giudice Dott. Tamborino)**

L'obbligazione risarcitoria da fallo illecito *ex art* 2043 e ss. c.c., trattandosi di debito di valore, non è liquida. Non è, pertanto, possibile ai fini della competenza applicare l'art. 1182 comma 3 c.p.c. applicabile solo alle obbligazioni liquide (Cassazione civile, sez. SSUU, n. 17989/2016).

Sicché, facendo applicazione dell'art. 20 c.p.c., il giudice territorialmente competente a pronunciarsi è il giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione ovvero del luogo in cui il danno si è prodotto (*forum commissi delicti*).

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Domanda di risarcimento**
- **Fallimento del proprietario del veicolo**



**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello – RG n. 454/2020 – Sentenza n. 1090/2021 pubbl. il 26/10/2021 – Giudice Dott. Alparone, Dott. Latella, Dott. Albino)**

La perdita della capacità processuale si verifica nel caso di fallimento o di altra procedura concorsuale. Detta perdita si verifica automaticamente, ai sensi dell'art. 43 legge fall., per effetto del provvedimento che dichiara il fallimento. La norma specifica che nelle controversie sta in giudizio il curatore.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cassazione civile, n. 27756/2017) quando sia proposta una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile, il fallimento del primo comporta l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti, nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato durante il processo (con conseguente interruzione e riassunzione), sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare.

*N.B. Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

- **Danno da sinistro stradale**
- **Risarcimento diretto ex art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005**
- **Litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - RG n. 1755/2020 – Sentenza n. 2724/2022 pubbl. il 01/12/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

In base alla già citata pronuncia n. 21896/2017 della Cassazione, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei

confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile.

La Suprema Corte afferma: *“Non vi sono stati, come si diceva, pronunciamenti espliciti; tuttavia questa Corte ha già, in qualche modo, sfiorato l’argomento. Vanno richiamate, in proposito: le sentenze 2 dicembre 2014, n. 25421, e 22 novembre 2016, n. 23706, nelle quali si è detto che il litisconsorzio necessario ha portata generale, anche in relazione al giudizio promosso ai sensi dell’art. 149 cit., senza tuttavia illustrarne le ragioni; nonché le ordinanze 8 marzo 2017, n. 5805, e 11 aprile 2017, n. 9276, nelle quali il problema è stato solo marginalmente affrontato, anche perché in quei giudizi il danneggiante era stato comunque chiamato in causa. Nella citata sentenza n. 25421 del 2014, in particolare, si è detto che il litisconsorzio necessario «ha la funzione di rendere opponibile all’assicurato l’accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l’eventuale regresso dell’assicuratore, nel caso in cui eventuali clausole contrattuali limitative del rischio, inopponibili al terzo danneggiato, gli avessero consentito di rifiutare l’indennizzo».*

*Per rispondere al quesito sopra delineato, è necessario compiere qualche precisazione. Innanzitutto, è bene rammentare che, come questa Corte ha già affermato, l’azione diretta di cui all’art.149 cit. non è originata dal contratto assicurativo, ma dalla legge, che la ricollega al verificarsi del sinistro a certe condizioni, assumendo l’esistenza di un contratto assicurativo solo come presupposto legittimante, sicché la posizione del danneggiato non cessa di essere originata dall’illecito e trovare giustificazione in esso, assumendo la posizione contrattuale del medesimo verso la propria assicurazione soltanto la funzione di sostituire l’assicurazione del danneggiato a quella del responsabile nel rispondere della pretesa risarcitoria (così l’ordinanza 13 aprile 2012, n. 5928). In altri termini, il sistema risarcitorio costruito dall’art. 149 e dal d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, si fonda su una sorta di accollo ex lege, a carico dell’assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull’assicuratore di quest’ultimo.*

*In sostanza, la procedura in questione determina un meccanismo di semplificazione operante a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, ovvero anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché nei limiti di cui all’art. 139 del decreto stesso (lesioni di lieve entità).*

*In tal modo il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile (v. anche la sentenza 10 agosto 2016, n. 16874). Si tratta, quindi, di una procedura che trova il proprio fondamento, oltre che nel modesto valore dei risarcimenti di cui si tratta, principalmente in una esigenza di rapidità di tutela, assicurata dalla circostanza che il danneggiato, rivolgendosi al proprio assicuratore con cui ha un rapporto contrattuale pendente, risulta agevolato proprio dall'esistenza di tale rapporto e dalla relativa conoscenza con la struttura dell'assicuratore. Occorre però tenere presente che il sistema previsto dal d.lgs. n. 209 del 2005 è, per certi versi, identico a quello preesistente; ed infatti l'art. 144, comma 3, di tale decreto dispone che, quando la vittima propone l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ha l'obbligo di convenire altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.*

*L'azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore non è diversa da quella regolata dall'art. 144 cit.; ne dà conferma in tal senso il comma 6 dell'art. 149 il quale attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente; e la possibilità che l'art. 149, comma 6, cit. conferisce all'assicuratore del responsabile di intervenire in giudizio e di estromettere l'altra impresa si collega alla posizione di accollo ex lege di cui si è detto in precedenza. La legge dice che, quando tale intervento ha luogo, la richiesta di estromissione è possibile se l'impresa interveniente riconosca la responsabilità del proprio assistito.*

*Ora, è palese che tale responsabilità, per essere oggetto di riconoscimento, deve essere già oggetto di discussione nel giudizio introdotto dal danneggiato contro il proprio assicuratore e ciò è un'ulteriore indiretta conferma dell'esistenza del litisconsorzio necessario.*

*D'altra parte, l'azione diretta di cui all'art. 144 cit. presenta tre caratteristiche essenziali: l'inopponibilità delle eccezioni, il limite del massimale ed il litisconsorzio necessario.*

*E poiché è pacifico che le prime due trovano applicazione anche nel caso di azione diretta promossa dalla vittima nei confronti del proprio assicuratore, in regime di risarcimento diretto, non si comprende perché mai a quest'ultima azione debba negarsi l'applicabilità della terza caratteristica dell'azione diretta, ovvero il litisconsorzio necessario. Giova rammentare, ad ulteriore rafforzamento dell'approdo interpretativo qui raggiunto, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 180 del 2009,*

*ha posto in luce quali siano le effettive finalità della procedura di risarcimento in questione, rilevando che essa «non rappresenta una diminuzione di tutela, ma un ulteriore rimedio a disposizione del danneggiato». La sentenza, tra l'altro, ha ricordato che il nuovo sistema non esclude le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato e che l'assicuratore di quest'ultimo «non fa altro che liquidare il danno per conto dell'assicurazione del danneggiante». In conclusione, quindi, appare al Collegio evidente che le stesse finalità individuate dalla giurisprudenza sopra richiamata in ordine all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 continuano a sussistere anche nella procedura di risarcimento diretto. È vero che il litisconsorzio necessario rischia di appesantire la procedura; ma è altrettanto vero che ciò trova un evidente bilanciamento nella necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)».*

**N.B.** *Alla data del 20.02.2023 non sussistono sentenze della Corte di Cassazione difformi.*

## INADEMPIMENTO STATO – DIRITTO UE

- Danno da ritardo nel recepimento di direttive UE
- Prescrizione

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 4-5)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 5254/2021 – Sentenza n. 1664/2022 pubbl. il 29/06/2022 – Dott. Alberto La Mantia)**

[...] si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, i quali eccepivano [...] la prescrizione dei diritti azionati [...] risulta fondata l'eccezione d'intervenuta prescrizione atteso che, in base al costante orientamento giurisprudenziale, cui questo giudice ritiene di aderire, **"il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982 n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975 n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spettante ai soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati negli anni dall'1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 l. 19 ottobre 1999 n. 370, che ha dato attuazione a tali direttive"** (Cass. n. 16104/2013 e, in senso conforme, Cass. n. 16452/2019, Cass. n. 1917/2012 e Cass. n. 10813/2011).

Ancora di recente è stato ribadito che "... a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.75/362/CEE e n.82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di

inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai «soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11 che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.

Da ciò discende che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art.11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea: nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art.11.” (Cass. Ord. n. 1676/2021).

Deve perciò ritenersi - avuto riguardo alla data di inizio di frequentazione delle Scuole di Specializzazione - **che le pretese azionate [dagli attori] siano oramai prescritte, essendo stato il presente giudizio instaurato con atto di citazione notificato nel 2021 e non avendo i medesimi attori prodotto documenti idonei a dimostrare l'avvenuta interruzione del termine decennale che qui interessa.**

**La natura contrattuale della responsabilità da inadempimento delle direttive (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 18813/2011) vale, a maggior ragione, a fare ritenere prescritto anche il diritto basato sulla frequentazione della Scuola in Malattie Infettive, iniziata prima dell'1/1/1983.**

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da ritardo nel recepimento di direttive UE**
- **Legittimazione passiva Ministero**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 3)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 5254/2021 – Sentenza n. 1664/2022 pubbl. il 29/06/2022 – Dott. Alberto La Mantia)**

[...] si costituivano la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, i quali eccepivano la carenza di legittimazione passiva del Ministero [...].

Va [...] respinta l'**eccezione di difetto di legittimazione passiva**, dato che la S.C. ha stabilito che "in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE in materia di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), l'evocazione in giudizio - oltre che della Presidenza del Consiglio dei Ministri, legittimata a stare in giudizio - anche di singoli Ministeri non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della Repubblica" (Cass., 25/3/2015, n. 6029 e, nello stesso senso, Cass. 765/2016, parte motiva).

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; si segnala a completamento Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 27/11/2018, n. 30649:

*In tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di direttive comunitarie, sussiste la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma l'evocazione in giudizio di un diverso organo statale non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, sempre che l'Avvocatura dello Stato si sia avvalsa, nella prima udienza, della facoltà di eccepire l'erronea identificazione della controparte pubblica, provvedendo alla contemporanea indicazione di quella realmente competente. In mancanza di una tale tempestiva eccezione resta, invece, preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in assenza di una tempestiva eccezione, aveva d'ufficio condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri in un giudizio promosso nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/07/2015) [One Legale Wolters Kluwer].*

- **Danno da ritardo nel recepimento di direttive UE**
- **Ragione più liquida**

**Punto di motivazione riportato testualmente (p. 8, nota 7)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 249/2019 – Sentenza n. 1253/2021 pubbl. il 16/12/2021 – Dott.ssa Carmela Alparone, Presidente; Dott.ssa Angela Latella, Consigliere; Dott. Marcello Bruno, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza n. 37/2019 del Tribunale di Genova, pubblicata il 3/1/2019 a definizione del procedimento R.G. 6919/2015)**

**In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria volto a far dichiarare non dovuta l'agevolazione di cui all'art. 33 della l. n. 338 del 2000 affermando, in accoglimento del ricorso incidentale, la decadenza della stessa dall'esercizio della pretesa impositiva, stante il carattere pregiudiziale della relativa censura). (Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019, Rv. 652184 - 01).**

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi; si segnala, a completamento Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 26/11/2019, n. 30745:**

**L'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida", gli impone, per contro, di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se non venga fatta valere con l'impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l'appello incidentale. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 08/06/2017) [One Legale Wolters Kluwer].**



- **Danno da ritardo nel recepimento di direttive UE**
- **Adeguamento triennale borse di studio medici specializzandi**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 13-14)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 178/2018 – Sentenza n. 1205/2021 pubbl. il 26/11/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere; Dott. Riccardo Baudinelli, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza n. 2188/2017 del 18/7-04/08/2017 del Tribunale di Genova)**

Con riguardo [...] alla specifica questione dell'adeguamento triennale [...] si richiama la Giurisprudenza secondo la quale: **“L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della l. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della l. n. 289 del 2002, che ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6”** (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 01).

In particolare, è stato affermato che: **“In tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del d.l. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato”** (Cass. Sez. L., Ordinanza n. 9104 del 01/04/2021, Rv. 660868 - 01).

La questione, del resto, era stata esaminata da Cass. Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016, Rv. 641191 – 0113, che in motivazione aveva compiutamente ricostruito il **quadro normativo** nei termini di seguito riportati: "... la decisione di merito adottata dalla Corte di appello - consistente nella condanna dell'Università a corrispondere ai medici attuali controricorrenti l'incremento annuale della borsa di studio annualmente percepita calcolato in base al tasso programmato di inflazione - non è conforme alla giurisprudenza di questa Corte elaborata sin dalla sentenza delle Sezioni Unite 16 dicembre 2008, n.29345. Il D.Lgs. n. 257 del 1991 ... stabilisce nell'art. 6 che: " Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all'art. 2, comma 2 in relazione all'attuazione dell'impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l'anno ... in L. 21.500.000. Tale importo viene annualmente, a partire dal 1 gennaio 1992, incrementato del tasso programmato d'inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale". L'importo della borsa di studio, rideterminato in L. 22.467.500 per il 1992 è stato poi successivamente confermato in tale misura sulla base di una serie di successive disposizioni normative ... il blocco degli incrementi della borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive evidentemente in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza 432/1997... (ivi) comprese le borse di studio di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6. ... non sono rinvenibili nelle direttive comunitarie, non autoesecutive, né una definizione della remunerazione da considerarsi adeguata né i criteri di fissazione della stessa, sicché non è dato comprendere rispetto a quale parametro una scelta limitativa degli incrementi della borse di studio in ragioni di decisioni economiche di portata generale possa esser considerata come inadempimento agli obblighi comunitari".

Da ultimo v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9103 del 01/04/2021 (Rv. 660867 - 01): **“L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicché, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto”.**

**Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi.**

- **Danno da ritardo nel recepimento di direttive UE**
- **Trattamento economico medici specializzandi**

**Punto di motivazione riportato testualmente (pp. 11-13)**

**(Corte di Appello di Genova, II Sezione Civile – RG n. 178/2018 – Sentenza n. 1205/2021 pubbl. il 26/11/2021 – Dott.ssa Leila Maria Sanna, Presidente; Dott.ssa Marina Aicardi, Consigliere; Dott. Riccardo Baudinelli, Consigliere relatore – procedimento di appello avverso sentenza n. 2188/2017 del 18/7-04/08/2017 del Tribunale di Genova)**

[...] la Giurisprudenza ha chiarito: **“La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.”** (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 - 01).

**Inoltre, la Giurisprudenza si è espressa in senso contrario al riconoscimento di un danno da inattuazione di direttiva comunitarie in relazione alle differenze di trattamento tra medici iscritti alle relative scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui**

**al d.lgs. n. 257 del 1991:** “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti; tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 - 02).

Nello stesso senso: “Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un'adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il d.lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; quest'ultima direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 1999 che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall'anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l'ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 2006-2007, è rimasta operativa la sola disciplina del d.lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8503 del 06/05/2020, Rv. 657919 - 01). Così

in motivazione<sup>12</sup>: “... il recepimento delle direttive comunitarie che hanno previsto un'adeguata remunerazione per la frequenza delle scuote di specializzazione (direttive non applicabili direttamente nell'ordinamento interno, in considerazione del loro carattere non dettagliato) è avvenuto con la legge 29 dicembre 1990 n. 428 e con il d.lgs. n. 257 del 1991 (che ha riconosciuto agli specializzandi la borsa di studio annua), e non in forza del nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione di cui al d.lgs. n. 368 del 1999. .... La previsione di un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi è infatti contenuta nelle precedenti direttive n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 (le cui disposizioni la direttiva n. 93/16 si limita a recepire e riprodurre senza alcuna modifica), e i relativi obblighi risultano già attuati dallo Stato italiano con l'introduzione della borsa di studio di cui al d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257. ... Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono pertanto ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi ... . L'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991”. [...] Se, dunque, si ritiene i) che “l'inadempimento dell'Italia agli obblighi comunitari, sotto il profilo in esame, è dunque cessato con l'emanazione del d.lgs. n. 257 del 1991”; ii) che “nella disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa”; iii) che “Il nuovo ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia introdotto con il d.lgs. n. 368 del 1999, e il relativo meccanismo di retribuzione, non possono ... ritenersi il primo atto di effettivo recepimento e adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, in particolare per quanto riguarda la misura della remunerazione spettante ai medici specializzandi, ma costituiscono il frutto di una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale, non vincolata o condizionata dai suddetti obblighi”, **si deve escludere che sia configurabile un'obbligazione risarcitoria**

**conseguente all'inattuazione delle direttive comunitarie in questione, proprio perché viene esclusa, a monte, la sussistenza del fatto produttivo del preteso danno.**

Alla data del 27.02.2023 non si ravvisano pronunce di legittimità difformi. Si segnala in quanto conforme Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 06/05/2020, n. 8503. Si segnala a completamento Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/04/2021, n. 9103:

L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro parasubordinato, sicchè, non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge, è inapplicabile l'art. 36 Cost. ed il principio di adeguatezza della retribuzione ivi contenuto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 27/04/2017) [One Legale Wolters Kluwer].

## QUERELA DI FALSO

### Querela di falso

- **Contenuto querela**
- **Onere di completezza ex art. 221 c.p.c.**

### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 8414/2017 - Sentenza n. 1856/2022 pubbl. il 22/07/2022 – Collegio: Dott.ssa Buttiglione; Dott. La Mantia, Dott.ssa Polichetti)**

È indispensabile la completa e rituale formulazione della prova testimoniale già con la proposizione della querela di falso, non potendo tale prova essere articolata successivamente, con memoria entro i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., in quanto, per espresso disposto dell'art. 221 c.p.c., la querela deve contenere, a pena di nullità, *“l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità”*, non potendo essere dedotti nuovi elementi dalla parte successivamente alla proposizione della querela stessa (Cass. n. 6383/1988).

L'enunciazione specifica delle ragioni addotte dal querelante a sostegno della falsità del documento, costituisce, infatti, presupposto imprescindibile di ammissibilità della querela, in ragione della rilevanza pubblica degli interessi connessi e in considerazione della necessità di individuare i dati costitutivi della relativa domanda.

L'obbligo di cui al citato art. 221 c.p.c., ai fini della valida proposizione della querela di falso, se non impone necessariamente *“la completa e rituale formulazione della prova testimoniale”*, richiede pur sempre *“l'indicazione di tale prova e delle circostanze che ne dovrebbero costituire l'oggetto”* (Cass. n. 1537/2001).

Non è possibile dunque avvalersi, nel giudizio di falso, di mezzi istruttori mai dedotti.

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

- **Contestazione veridicità sottoscrizione avviso di ricevimento postale**
- **Onere di proposizione querela in via principale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 8414/2017 - Sentenza n. 1856/2022 pubbl. il 22/07/2022 – Collegio: Dott.ssa Buttiglione; Dott. La Mantia, Dott.ssa Polichetti)**

Per contestare la veridicità della firma apposta sull'avviso di ricevimento dell'agente postale, bisogna proporre querela di falso, e non il mero disconoscimento della firma, trattandosi di atto pubblico e non di scrittura privata. Ciò in quanto, l'attestazione apposta sull'avviso di ricevimento dell'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a **querela di falso**, in quanto tale notificazione gode della stessa forza certificatoria della relata di notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario; ne consegue l'onere, per il destinatario dell'avviso di ricevimento, di contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione solo con querela di falso.

- **CTU e inutilizzabilità di scritture di comparazione non autorizzate**
- *Error in procedendo* – conseguente nullità CTU

**Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 8414/2017 - Sentenza n. 1856/2022 pubbl. il 22/07/2022 – Collegio: Dott.ssa Buttiglione; Dott. La Mantia, Dott.ssa Polichetti)**



Ai fini della redazione della perizia, al CTU è precluso utilizzare scritture di comparazione che egli abbia acquisito per proprio conto, ovvero non indicate dal giudice o comunque non autorizzate. Del resto, secondo l'insegnamento della Cassazione (*ex pluribus* Cass. civ., sentenza n. 9442/2018), è indispensabile, ai fini della validità della consulenza, che l'individuazione delle scritture di comparazione sia operata dal giudice e che, ove il consulente ritenga utile acquisire nuova documentazione rispetto a quella indicata, abbia l'onere di informare il giudice, il quale, previo interpello delle parti, poteva acconsentire all'utilizzazione di documenti ulteriori (art. 92 disp. att. c.p.c.).

L'utilizzo da parte del CTU di scritture di comparazione non autorizzate configura un error in procedendo tale da determinare la nullità della consulenza. Occorre pertanto disporre la rinnovazione del mezzo istruttorio, chiarendo che tale errore non è tale da inficiare la fiducia che il magistrato ripone nell'operato del consulente (v. art. 196 c.p.c.) e che, dunque, anche per ragioni di economia processuale, visto che parte del lavoro è stato svolto su scritture comunque autorizzate, non vi è motivo di sostituire il consulente.

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

## RESPONSABILITÀ CIVILE STATO ITALIANO

- **Nesso e concorso di cause**

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 274/2019 – Sentenza n. 1045/2021 pubbl. il 15/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**

L'eventuale concorso di cause non esclude il nesso, in particolare dovendosi richiamare il disposto di cui all'art. 41, primo comma, c.p. che sancisce il c.d. principio di equivalenza delle cause, pacificamente applicabile anche al settore della responsabilità civile e dell'illecito contrattuale, anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: "il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione o l'omissione e l'evento: principio secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo il temperamento previsto dallo stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni" (Cass. 9.9.2005 n. 17959; Cass. 3.5.2003 n. 6722). Si deve, quindi, concludere che il concorso di cause non preclude pertanto l'indagine sulla responsabilità del soggetto, che abbia dato luogo ad uno dei fattori genetici dell'evento. Una volta accertata la responsabilità del Ministero nella produzione dell'evento, non avrebbe comunque alcuna rilevanza l'eventuale contributo concausale di altri soggetti, anche secondo i seguenti principi ancora ribaditi dalla Corte di Cassazione: *"In materia di risarcimento del danno da fatto illecito, ove esistono più possibili*

*danneggianti, la graduazione delle colpe tra di essi ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente: ne consegue che la circostanza che il danneggiato si sia rivolto in giudizio contro uno solo degli autori del fatto annoso non comporta la rinuncia alla solidarietà esistente tra tutte le persone alle quali lo stesso fatto dannoso sia imputabile, sicché, se anche nel corso del giudizio emerga la graduazione di colpa tra i vari corresponsabili, ciò non preclude al danneggiato la possibilità di chiedere di essere integralmente risarcito da uno solo dei corresponsabili” (Cass. n. 2066/2018; nonchè Cass. n. 6939/2019 per cui “Nei casi di controversie per malattia professionale allorquando un danno di cui si chiede il ristoro è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta contribuisce alla produzione dell’evento dannoso, si configura una responsabilità solidale ai sensi dell’art. 1294 c.c. fra tutti costoro, qualunque sia il titolo per il quale ognuno di essi è chiamato a rispondere. Ed infatti sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone è sufficiente ai fini della suddetta solidarietà, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, stante i principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire”).*

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c.**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d’Appello - R.G. n. 274/2019 – Sentenza n. 1045/2021 pubbl. il 15/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**

Sul punto si può altresì richiamare la sentenza n. 18503 del 2016 della Corte di Cassazione: “Nell’impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all’interno del rapporto di lavoro,

*assume valenza decisiva l'art. 2087 del codice civile ("l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"). Adottare "tutte le misure" significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della "massima sicurezza tecnicamente possibile" in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti al di là delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica. Deve essere pure affermato, in base alla lettura costituzionalmente (art. 41, 2 comma) e comunitariamente orientata (Direttiva 89/391) dell'art. 2087 c.c. e della legislazione prevenzionale, che la natura degli interventi protettivi da adottare non sia affidata alla mera discrezionalità del datore, essendo funzionale alla più efficace tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore il rispetto di un ordine gerarchico che privilegi prima di tutto di quelli che mirano ad evitare i rischi, e poi (rispetto ai rischi che non possono essere evitati) quelli che mirino a combatterli alla fonte. Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. Escluso che chi svolga attività rischiose, che richiedano conoscenze tecniche o scientifiche, possa addurre la propria ignoranza individuale, in caso di verifica di eventi avversi, deve essere altresì negato che il criterio della "sicurezza generalmente praticata" possa consentire un abbassamento della soglia di prevenzione, in ragione di standards eventualmente non adeguati, praticati in una determinata cerchia di imprenditori, rispetto a quelli che sarebbe stato necessario adottare in ragione dello sviluppo tecnico concretamente disponibile (come afferma a proposito di mesotelioma e di amianto, la sentenza della Cass. pen. 43786/2010 richiamando l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili"). Per la protezione dall'amianto, all'epoca della condotta, oltre*

*all'art.2087 c.c., valeva quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive.*

*In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art. 4): "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti". Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro; l'art.15 che regola la pulizia dei locali ("Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori"); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi ("il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni"). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: "I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale". La norma del DPR 303/56 più importante nel caso in esame è l'art. 21, che si intitola "difesa contro le polveri" sancisce che "Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.*

*Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri".*

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno da emoderivati (prescrizione)**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 415/2009 – Sentenza n. 533/2021 pubbl. il 13/5/2021 – Giudice Ausiliario Est. Dott. Marocco)**

In materia di prescrizione del danno da emoderivati, come esaurientemente illustrato dalle Sezioni Unite n.581/2008, il principio generale è che la prescrizione inizi a decorrere “dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita come danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo” e, tale momento può farsi coincidere con la proposizione della domanda amministrativa di indennizzo, in quanto è “ragionevole ipotizzare” che, in quel momento, la vittima “deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia, che delle possibili conseguenze dannose” (vedi anche: Cass.Civ. ordinanza n. 2665 del 5.02.2018).

La proposizione della domanda di indennizzo in via amministrativa, con la quale il danneggiato fa valere una pretesa, che presuppone, oltre l'esistenza della malattia, la sua imputabilità ad una trasfusione o ad una somministrazione di emoderivati da parte di una struttura sanitaria pubblica, consente di presumere che il proponente sia consapevole non solo del proprio stato morboso, ma anche delle sue cause. Come ribadito anche nella successiva sentenza della Suprema Corte n.19997/2013, alla data di presentazione della domanda, *"la consapevolezza del danneggiato deve presumersi corrispondente all'id quod plerumque accidit e con quel grado, non già di certezza assoluta, ma di rilevante e plausibile completezza sufficiente per intraprendere un'azione per danni"*. Si tratta di un indirizzo ormai consolidato dal quale questa Corte non ha motivo di discostarsi (Cass.Civ. 12.06.2020 n. 11298; Cass.Civ. 17.11.2020 n. 26189; Cass.Civ. 28.06.2019 n. 17421; Cass. Sez. Un., 11.01.2008, n. 576; Cass., ord. 5 luglio 2011, n. 14694).

...omissis...

In assenza di eventuali atti interruttivi di diversa natura, che andranno valutati caso per caso, il *dies a quo* per la decorrenza della prescrizione in ordine alle domande presentate da ...omissis... è la data di presentazione delle istanze alla C.M.O., ai sensi della L. 210/1992, mentre il *dies ad quem* è la data di costituzione in giudizio del prescrizione, ma il contumace, cui non sia stata notificata, ne viene a conoscenza soltanto nel momento in cui si costituisce in giudizio, instaurandosi così il rapporto processuale.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Nesso causale tra contagio e emotrasfusioni**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 415/2009 – Sentenza n. 533/2021 pubbl. il 13/5/2021 – Giudice Ausiliario Est. Dott. Marocco)**

Si richiama la sentenza n. 15734 del 15 giugno 2018, con la quale la Suprema Corte ha enunciato un fondamentale principio di diritto in merito alla sussistenza della prova, nell'ambito del giudizio di risarcimento del danno, del nesso di causalità tra contrazione del virus ed emotrasfusione ove risulti già accertato dalla C.M.O. nel corso del procedimento amministrativo per l'ottenimento ex legge n. 210/1992.

La Cassazione ha evidenziato che la C.M.O. rende il proprio giudizio sul nesso causale *“quale organo dell'amministrazione della sanità, come dimostra la previsione della ricorribilità in via gerarchica contro il suo deliberato proprio al Ministero della Sanità, siccome ex D. Lgs. N. 210 del 1992 art. 5”* e da ciò consegue che il predetto giudizio, pur emesso dalla Commissione, costituisce atto riferibile ed imputabile al Ministero e come tale da esso non più discutibile. Per altro, sul punto non è senza rilievo, secondo la Suprema Corte, che, per costante giurisprudenza della stessa Cassazione, l'indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 deve essere defalcato dall'importo del danno risarcibile dal Ministero, atteso che gli importi sono dovuti dallo stesso soggetto e per il medesimo fatto lesivo.

La Corte, con la citata sentenza, ha formulato il seguente principio di diritto: *“In tema di giudizio relativo al risarcimento del danno da emotrasfusioni, promosso dal danneggiato contro il Ministero della Salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione compiuto dalla Commissione di cui al D.Lgs. n. 210 del 1992, art. 4 ed in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative del contagio ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero”* (vedi anche in senso conforme: Cass.Civ. 30.06.2020 n. 13008; Cass.Civ. 15.06.2018 n. 15734; Cass.Civ. S.U. n. 576/2008).

*...omissis...*

L'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità sul punto è che il Ministero della Salute, in base ad una pluralità di fonti normative (per l'elenco esaustivo delle quali, cfr. tra le più recenti, Cass.Civ. Sez. 3, 13.07.2018 n. 18520) è tenuto ad esercitare un'attività di



controllo e di vigilanza in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde, ai sensi dell'art. 2043 cod.civ., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (Cass.Civ. SS.UU. 11/01/2008 n. 576; Cass.Civ. SS.UU. 11.01.2008 n. 584; Cass.Civ. 14.04.2011 n. 9404; Cass.Civ. 29.08.2011 n. 17685; Cass.Civ. n. 23.01.2014 n. 1355).

Dal medesimo quadro normativo, in base al quale risultano attribuiti al Ministero poteri di vigilanza e controllo in materia, si evince come fosse già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta) dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAgin, e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592/1967; D.P.R. n. 1256/1971; L. n. 519/1973 e L. n. 833/1973), in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.

Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui valori delle transaminasi e delle GPT- indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (Cass.Civ. 20.04.2010 n. 9315).

Il dovere del Ministero della Salute di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula l'osservanza di un comportamento informato a diligenza particolarmente qualificata, specificamente in relazione all'impiego delle misure necessarie per verificarne la sicurezza, essendo tenuto ad evitare o ridurre i rischi a tali attività connessi (Cass.Civ. SS.UU. 11.01.2008 n. 571).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno Iure Hereditatis**
- **Danno terminale**
- **Compensatio lucri cum damno**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 555/2018 – Sentenza n. 80/2022 pubbl. il 26/01/2022 – C.R. Dott. Baudinelli)**

Non può essere riconosciuto il danno da invalidità permanente in conformità ai principi stabiliti dalla Giurisprudenza secondo la quale “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico ‘iure hereditatis’, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni), va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente liquidato il danno biologico "iure hereditatis" rapportandolo all'invalidità permanente totale, come se il danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014, Rv. 633123 - 01). Può quindi essere riconosciuto solo il “danno terminale” nei limiti in cui è stato definito dalla Suprema Corte nella sentenza delle SU n. 15350/2015 ...omissis... Tale importo deve peraltro essere integralmente compensato con quanto già ricevuto dagli eredi a titolo di indennizzo di cui alla L. 210/1992, come stabilito dalla Giurisprudenza (“Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili” Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8866 del 31/03/2021, Rv. 660994 - 01).

[26/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Natura extracontrattuale della responsabilità per infezioni da virus contratte da soggetti emotrasfusi
- Prescrizione quinquennale

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 555/2018 – Sentenza n. 80/2022 pubbl. il 26/01/2022 – C.R. Dott. Baudinelli)**

Se “la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale”, tuttavia il termine di prescrizione quinquennale “*decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)*” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008 Rv. 600901 – 01; Cass Sez. 3 - , Sentenza n. 17421 del 28/06/2019, Rv. 654353 – 01; Civile Ord. Sez. 6 Num. 14470 Anno 2021 Cass. civ. sez. VI n. 16217 del 18 giugno 2019).

[28/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Natura extracontrattuale della responsabilità per infezioni da virus contratte da soggetti emotrasfusi**
- **Prescrizione quinquennale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 555/2018 – Sentenza n. 80/2022 pubbl. il 26/01/2022 – C.R. Dott. Baudinelli)**

*“In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018 Rv. 649411 – 01; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 34885 del 17/11/2021, Rv. 662742 - 01).*

[27/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

# RESPONSABILITÀ DEI GENITORI, TUTORI, PRECETTORI E MAESTRI D'ARTE

## Responsabilità civile Genitori

- Danno cagionato dal figlio (maggiorrenne) incapace
- Dovere di sorveglianza
- Responsabilità civile genitori ex art. 2047, c. 1, c.c.

### Punto di motivazione riportato testualmente

(Corte di Appello - R.G. n. 898/2020 - Sentenza n. 1104/2022 pubbl. il 25/10/2022 – Collegio:  
Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott.ssa Morello)

Secondo i dettami della Suprema Corte (Cass. n. 5306/1994 e Cass. n. 1321/2016) “l'obbligo di sorveglianza sull'infermo di mente maggiorrenne, e la correlata responsabilità per i danni provocati sottraendosi a tale obbligo, può incombere su un soggetto solo per effetto ed in conseguenza di una sua libera e volontaria scelta in tal senso. La configurabilità dell'obbligo di sorveglianza, e la responsabilità per i danni commessi dall'incapace psichico sottraendosi alla sorveglianza stessa presuppongono che un soggetto (più frequentemente un genitore, ma anche un altro familiare, o un terzo non legato da rapporti di parentela), consapevole delle sue condizioni e dei rischi connessi, abbia accolto liberamente l'incapace presso di sé, assumendo spontaneamente il compito di accudirlo ma anche quello di prevenire od impedire che il comportamento di questi possa arrecare danno ad altri (cfr. già Cass. n. 3142 del 1981, e Cass. 1321/1994)”.

La Suprema Corte, con riferimento ai **genitori** più specificamente, afferma che: “in capo ai genitori dell'incapace maggiorrenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all'art. 2047 c.c. può sorgere solo per

*effetto della libera scelta di accogliere l'incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne. Si aggiungono quindi, alle ipotesi in cui la legge o il contratto pongono un obbligo di sorveglianza dell'infermo di mente in capo ad un soggetto, le ipotesi in cui tale assunzione di responsabilità è conseguenza della scelta, consapevole e volontaria, di convivere con una persona con problemi mentali assumendone la sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi. Tale assunzione di responsabilità peraltro non passa necessariamente attraverso dichiarazioni formali ma spesso si desume dalla scelta stessa di convivere con il soggetto in situazione di incapacità psichica nota a chi lo accoglie, accoglienza che porta con sé l'obbligo di prendersi cura del soggetto, di prestargli l'assistenza che il suo caso richiede e di sorvegliare affinché questi non rechi danno con le sue azioni inconsapevoli a sé, alla persona convivente o a terzi" (così Cass. 1321/1994).*

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità civile Genitori**

- Danno cagionato dal figlio (maggiorenne) incapace
- Condanna al pagamento di un'equa indennità ex art. 2047, c. 2, c.c.
- Quantificazione

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 898/2020 - Sentenza n. 1104/2022 pubbl. il 25/10/2022 – Collegio: Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott.ssa Morello)**

Quanto alla domanda di condanna dell'autore del danno al pagamento di un'**indennità** ex art. 2047, c. 2, c.c., come precisato dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza. "È opinione di questa Corte che la norma di cui all'**art. 2047 cod. civ., secondo comma, cod. civ.** preveda un'obbligazione indennitaria dell'incapace "secondaria" o "di secondo livello", che presuppone la commissione di un fatto costitutivo di danno per il terzo non altrimenti risarcibile.

*Come detto indennizzo presuppone l'accertamento di non imputabilità del fatto all'incapace, da escludersi ove sia provato che lo stato di incapacità sia stato procurato da sé medesimo ex art. 2046 cod. civ., così anche esso prescinde dall'esperimento di un'azione risarcitoria ove sia accertato o incontestato che manchi una figura cui imputare il fatto dannoso realizzato dall'incapace ex art. 2047, comma 1, cod. civ. Il diritto all'equo indennizzo, difatti, spetta anche laddove non sia rinvenibile alcun soggetto addetto alla sorveglianza dell'incapace, essendo, questa, un'ipotesi logicamente comparabile a quella, considerata nel primo comma dell'art. 2047 cod. civ., in cui il sorvegliante, chiamato a rispondere per il fatto proprio comunque direttamente ricollegabile all'incapace, ha potuto provare la sua assenza di colpa. L'art. 2047, secondo comma, cod. civ., nel sistema, predispone una tutela residuale per il danneggiato in cui si prospetta un sussidiario e complementare obbligo di indennizzo per l'incapace ove non sia rinvenibile un soggetto in grado di rispondere pienamente e civilmente del fatto a lui non imputabile, e ciò a fini solidaristici, allorché la condizione economica dell'incapace, in rapporto a quella del danneggiato, sia in grado di apportare un parziale ristoro al danneggiato senza eccessivo impoverimento dell'incapace. Da tale prospettiva solidaristica si comprende come l'obbligazione indennitaria che ne deriva sia funzionale a realizzare una tutela di secondo livello per il danneggiato che non sia in grado di ottenere un risarcimento da chicchessia. Detta tutela...presuppone l'accertamento che a nessun altro soggetto, al di fuori dell'incapace, sia riferibile il fatto dannoso" (Cass., Sez. III, sentenza n. 11718/2021).*

Dalla pur laconica dizione dell'art. 2047, comma 2, c.c. si evince che il giudice può liquidare in favore del danneggiato un'equa indennità, previo confronto delle condizioni economiche delle parti.

Inoltre, nella sentenza sopra indicata, la Suprema Corte ha affermato che non "può limitarsi la stessa spettanza dell'indennizzo in caso di non indigenza del beneficiario, perché la funzione solidaristica esclude la spettanza del ristoro in dipendenza dell'illegittimità del fatto generatore del pregiudizio e non delle condizioni personali del ristorando, le quali fungono semmai da parametro di quantificazione, ma non fino ad azzerare la prestazione".

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### Responsabilità civile Genitori

- Danno cagionato dal figlio (maggiorenne) incapace
- Sentenza penale di assoluzione per vizio totale di mente – conseguente esclusione della responsabilità civile

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 898/2020 - Sentenza n. 1104/2022 pubbl. il 25/10/2022 – Collegio: Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott.ssa Morello)**

Quanto alla domanda di condanna dell'incapace-autore del fatto illecito ex art. 2043 c.c., occorre ricordare che la sentenza penale di assoluzione, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., ha "effetto di giudicato" nel giudizio civile di risarcimento del danno anche se pronunciata col rito abbreviato se la parte civile abbia prestato il suo consenso a detto rito, come avvenuto nel caso di specie.

Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale, n. 12/2016, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. dal Tribunale di Firenze con ordinanza del 15/1/2015 afferma *"Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell'imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi - in virtù della regola generale dell'art. 2046 cod. civ. - viene persino esclusa la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell'incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria - allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo - il danneggiato sarà essere abilitato a pretendere dall'incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un'«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell'an che nel quantum, all'apprezzamento discrezionale del giudice, sulla*



*base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)".*

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità civile Genitori**

- Danno cagionato dal figlio minore
- Presunzione responsabilità genitori conviventi ex art. 2048, c. 1, c.c.
- Prova liberatoria – contenuto (art. 2048, c. 3, c.c.)

#### **Punto di motivazione riportato pressoché testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 464/2019 - Sentenza n. 1311/2021 pubbl. il 30/12/2021 – Collegio: Dott.ssa Alparone, Dott.ssa Latella, Dott. Bruno)**

Per il fatto illecito commesso dal minore, poiché quest'ultimo era appunto all'epoca del fatto minorenni, sono stati correttamente chiamati a rispondere i genitori con lo stesso conviventi.

La norma di riferimento è l'**articolo 2048 c.c.** che stabilisce la responsabilità dei genitori per il *"fatto illecito dei figli minori che abitano con essi"*.

Trattasi di una responsabilità che si presume, salvo prova contraria.

Per andare esenti da responsabilità i genitori devono fornire la **prova liberatoria** di avere impartito al figlio insegnamenti adeguati per impostare una corretta vita di relazione.

La rigorosità di tale prova si attenuava notevolmente nel caso in cui l'illecito commesso dal minore non fosse di particolare gravità (es. un abbraccio dato a un amico).

### **Responsabilità civile Genitori**

- Danno cagionato dal figlio minore
- Quantificazione danno non patrimoniale - applicazione Tabelle Tribunale di Milano

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte di Appello - R.G. n. 763/2020 - Sentenza n. 897/2022 pubbl. il 9/08/2022 – Collegio: Dott. Bruno, Dott.ssa Albino, Dott. Pelosi)**

Ciò posto, passando alla quantificazione del danno, la condotta illecita del minore viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di seguito illustrati.

Orbene, dall'espletata CTU, esauriente e congruamente motivata, come tale condivisibile, è risultata a carico del danneggiato, che all'epoca del sinistro aveva X anni, un'invalidità permanente del X%, un'invalidità temporanea parziale di X giorni al X%, di X giorni al X% e di X giorni al X%.

Il danno non patrimoniale subito dall'attore - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il *quantum* riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie - viene determinato (applicando le c.d. Tabelle di Milano 2021) sulla base del seguente calcolo:

[...]

Ne deriva che il convenuto va condannato al pagamento dell'importo complessivo di euro XXX.

Conformemente ai principi generali sui debiti di valore e in applicazione dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza (Cass. S.U. n. 1712/1995), la menzionata somma capitale riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale deve essere previamente devalutata fino alla data del sinistro (XXX) e sulla stessa, progressivamente rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

Deve, altresì, riconoscersi all'attore la somma complessiva di euro XXX (oltre ad interessi legali dai singoli esborsi al saldo), a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute a causa del sinistro, documentalmente provate e ritenute congrue nonché pertinenti dal CTU.

### Responsabilità civile Insegnante

- Danno cagionato dall'allievo
- Legittimazione passiva esclusiva M.I.U.R.

### **Punto di motivazione riportato testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 1424/2015 - **Sentenza n. XXXX pubbl. il X/02/2023** – Giudice Dott.ssa Polichetti)

Nell'ambito dell'amministrazione statale scolastica, legittimato passivo per le azioni di responsabilità derivanti da condotte di alunni e insegnanti poste in essere durante l'orario scolastico è **unicamente il Ministero**, e non i circoli didattici o i singoli istituti, in quanto questi ultimi, pur avendo autonoma personalità giuridica, restano organi della suddetta amministrazione, e l'autonomia gestionale e amministrativa di cui dispongono non impedisce di riferire a questa, nel suo complesso, e dunque al M.I.U.R., gli effetti dei loro atti, sia sotto il profilo del rapporto di servizio del personale che sotto quello della responsabilità per i fatti illeciti imputabili al personale stesso (*ex pluribus*, Cass. civ., Sez.III, sentenza n. 19158 del 6 novembre 2012).

Degli esiti della caduta, ascrivibile a responsabilità civile dell'insegnante, dedotta sia a titolo contrattuale che extra-contrattuale, parte convenuta Ministero dell'Istruzione deve essere chiamato a rispondere ex art. 61, co. 2, L. n. 312/1980 (in tema di responsabilità degli insegnanti di scuole statali, l'art. 61, comma 2, l. 11 luglio 1980 n. 312 - nel prevedere la sostituzione dell'Amministrazione, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi - esclude in radice la

possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando, quale che sia il titolo - contrattuale o extracontrattuale - dell'azione. Ne deriva, pertanto, che l'insegnante è privo di legittimazione passiva non solo nel caso di azione per danni arrecati da un alunno ad altro alunno - nella quale sia invocata, nell'ambito di un'azione di responsabilità extracontrattuale, la presunzione di cui all'art. 2048, comma 2, c.c. - ma anche nell'ipotesi di danni arrecati dall'allievo a se stesso - Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5067, Cass. civ., SS. UU., 27 giugno 2002, n. 9346).

Con l'iscrizione presso un istituto scolastico sorge un vincolo negoziale dal quale deriva l'obbligo per l'istituto di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo, durante la fruizione della prestazione scolastica in ogni sua espressione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680). La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all'uopo necessari, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso (v. Cass., 8/2/2012, n. 1769), sia all'interno dell'edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l'esecuzione della propria prestazione (v. Cass., 15/2/2011, n. 3680; Cass., 6/11/2012, n. 19160).

L'istituto scolastico è tenuto ad osservare obblighi di vigilanza e controllo con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, dovendo adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi. È in altri termini tenuto a mantenere la condotta diligente secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione (anche) alla sua capacità tecnico-organizzativa.

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità civile Insegnante**

- **Danno cagionato dall'allievo**

- Presunzione responsabilità insegnante ex art. art. 2048, c. 2, c.c.
- Prova liberatoria – contenuto (art. 2048, c. 3, c.c.)

Punto di motivazione riportato testualmente

(Tribunale - R.G. n. 13082/2016 - **Sentenza n. X/2017 pubbl. il X/02/2020** – Giudice: Dott. La Mantia

e Tribunale - R.G. n. 8339/2014 - **Sentenza n. X/2017 pubbl. il X/07/2017** – Giudice: Dott. La Mantia)

Va, anzitutto, osservato che non risulta in contestazione tra le parti e deve, quindi, ritenersi provato che le lesioni in questione siano state cagionate all'alunno .... dal suo compagno di scuola ..., per cui - non vertendosi in un'ipotesi di danno procurato dall'allievo a se stesso - la presente fattispecie rientra nella previsione dell'art. 2048 c.c.

Al riguardo, infatti, la giurisprudenza ha precisato che *"la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo"* (Cass. SS.UU. 27/06/2002 n. 9346 e, nello stesso senso, Cass. 16/06/2005 n. 12966 e Cass. n. 9337/2016).

Ne deriva, sotto il profilo probatorio, che al fine di vincere la presunzione di responsabilità gravante sull'insegnante ai sensi della predetta norma, *"non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale"* (Cass. 22/04/2009 n. 9542, Cass. 21/02/2003 n. 2657 e Cass. 9/5/2016 n. 9337).

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### Responsabilità civile Insegnante

- Danno cagionato dall'allievo
- Quantificazione danno non patrimoniale - applicazione Tabelle Tribunale di Milano
- Risarcimento danno biologico "personalizzato"

### **Punti di motivazione riportati pressoché testualmente**

(Tribunale - R.G. n. 13082/2016 - **Sentenza n. X/2017 pubbl. il X/02/2020** – Giudice: Dott. La Mantia  
e Tribunale - R.G. n. 8339/2014 - **Sentenza n. X/2017 pubbl. il X/07/2017** – Giudice: Dott. La Mantia)

Passando poi alla disamina del *quantum*, il fatto illecito viola il diritto costituzionale alla salute e quindi, ai fini risarcitori, comporta il ristoro del danno non patrimoniale unitariamente considerato, nei termini di seguito illustrati, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. datane dalla giurisprudenza (Cass. 17144/2006, Cass. 14302/2006 e Cass. 26972/2008).

Orbene, dall'espletata CTU, esauriente ed adeguatamente motivata, come tale perciò condivisibile, è risultata a carico del minore (all'epoca del sinistro di anni X) un'invalidità permanente del X%, un'invalidità temporanea parziale di X giorni al X%, un'invalidità temporanea parziale di X giorni al X% ed un'ulteriore invalidità temporanea parziale di X giorni al X% (cfr. pagg. XX dell'elaborato).

Il danno non patrimoniale subito - nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare, dal punto di vista motivazionale, e rendere così controllabile il *quantum* riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie - viene determinato applicando le Tabelle di Milano sulla base seguente calcolo:

IP (X%)	€	XXX
ITP (X gg x € XXX al X%)	€	XXX
ITP (X gg x € XXX al X%)	€	XXX
ITP (X gg x € XXX al X%)	€	XXX
Sommano	€	XXX

La somma (€ XXX) riconosciuta a titolo di inabilità permanente deve poi essere aumentata del X% (€ XXX) quale risarcimento del danno biologico c.d. "personalizzato"<sup>1</sup>, dato che la sensibile compromissione della qualità della vita subita dal minore a seguito del sinistro che qui interessa è stata dimostrata in base alle seguenti deposizioni testimoniali: ....

In sostanza, deve ritenersi che le lesioni in esame abbiano provocato nel minore un senso di vergogna e di disistima di sé, ossia conseguenze pregiudizievoli più intense rispetto a quelle che si verificano in genere in casi analoghi.

oppure

Nessun risarcimento può invece riconoscersi a titolo di danno biologico "personalizzato", atteso che sotto tale profilo il CTU (cfr. pag. X dell'elaborato) ha escluso che i postumi del sinistro abbiano inciso negativamente sulle attività svolte dal minore, determinando una significativa compromissione della qualità di vita dello stesso.

---

<sup>1</sup> Sulla richiesta personalizzazione del danno biologico, la Suprema Corte ha stabilito più volte che la perdita o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, *ex multis*, Cass. 23778/2014; Cass. 21716/2013; Cass. 11950/2013; Cass. 15414/2011; Cass. 24864/2010; Cass. 25236/2009).

Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota pronunciata n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. 24471/2014). In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cass. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 23778/2014; Cass. 24471/2014).

Ne consegue che parte convenuta va condannata alla corresponsione del complessivo importo di € XXX a favore degli attori, quale risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio.

Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2018 secondo la tabella in uso) devono essere riconosciuti gli interessi di natura compensativa previa devalutazione fino alla data del sinistro (XXXX) e rivalutazione di anno in anno (Cass. n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà inizialmente essere devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine di invalidità temporanea come accertata in sede di CTU (cfr., tra le altre, Cass. n. 10303/2012 e Cass. n. 3806/2004); spettano, inoltre, gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

Per quanto riguarda il danno di natura patrimoniale, nulla può riconoscersi agli odierni attori, avendo il CTU rilevato la mancata allegazione di "*spese mediche documentate*" (cfr. pag. X dell'elaborato)

oppure

Per quanto riguarda il danno di natura patrimoniale, agli odierni attori va inoltre riconosciuta la somma di euro XXX - oltre interessi legali dai singoli pagamenti al saldo - a titolo di rimborso delle spese mediche effettivamente sostenute e ritenute "*congrue, necessarie e pertinenti*" dal CTU (cfr. pag. X dell'elaborato).

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

### **Responsabilità civile Insegnante**

- Danno cagionato all'allievo
- Titolo responsabilità: contrattuale e/o extracontrattuale
- Ripartizione onere prova



### Punti di motivazione riportati testualmente

(Tribunale - R.G. n. 1424/2015 - **Sentenza n. XXXX pubbl. il X/02/2023** – Giudice Dott.ssa Polichetti)

Il titolo della responsabilità, nel caso di alunni che subiscano danni durante il tempo in cui dovrebbero esser sorvegliati dal personale della scuola, può essere duplice e può esser fatto valere contemporaneamente: contrattuale se la domanda è fondata sull'inadempimento all'obbligo specificatamente assunto dall'autore del danno di vigilare ovvero di tenere una determinata condotta o di non tenerla; extracontrattuale se la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (Cass. civ., 15 febbraio 2011, n. 3680, in Resp. civ. e prev., 2011, 1562, con nota di Cocchi. Cass. civ., 11 novembre 2003, n. 16947, in Enti pubbl., 2005, 627).

Sul danneggiato incombe l'onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui lo stesso era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, il che è sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'Amministrazione scolastica dimostrare di aver esercitato la sorveglianza sugli allievi con diligenza idonea ad impedire il fatto (Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 24997).

La prova di non avere potuto impedire il fatto si fonda sulla valutazione del comportamento del responsabile, che dimostri di avere adempiuto tutti i doveri ed esercitato tutti i poteri idonei ad impedire il compimento di fatti illeciti da parte del minore capace di intendere e volere (Cass. 10 febbraio 1987 n. 1427) - essendo necessaria l'imprevedibilità della condotta dell'allievo e non il semplice carattere improvviso - nonché di avere esercitato una attività di vigilanza commisurata all'età ed al grado di maturazione del minore stesso, una responsabilità, comunque, fondata, secondo la giurisprudenza, sulla *culpa in vigilando* (Cass. 22 aprile 2009 n. 9542, secondo cui «per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048

*c.c., grava sull'**insegnante** per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale». Sempre nella direzione della culpa in vigilando, Cass. 26 aprile 2010 n. 9906, statuendo in ordine alla responsabilità di una maestra di scuola materna).*

Per andare esenti da responsabilità i soggetti indicati nell'art. 2048 c.c. devono, allora, provare di avere adeguatamente vigilato sul minore, dimostrando l'adozione di tutte le misure idonee, sia sotto il profilo organizzativo che disciplinare, ad evitare il sorgere di situazioni di pericolo tali da determinare la serie causale che ha prodotto il danno.

Peraltro, è stato correttamente osservato come debba essere accertato se la condotta richiesta ma non attuata (mancata vigilanza) avrebbe in concreto potuto evitare l'evento: se anche ipotizzando il controllo da parte dell'insegnante il danno non avrebbe potuto essere evitato non vi è responsabilità dell'insegnante. Al quale fine occorre chiedersi se, in presenza di un corretto adempimento dell'obbligo di costante vigilanza, quell'evento, con quelle precise modalità fattuali sopra descritte, si sarebbe o meno ugualmente verificato.

Un tal giudizio (c.d. predittivo) sull'evitabilità dell'evento non può prescindere, da un lato, dall'accertamento delle reali ed effettive modalità dell'evento, come storicamente verificatosi (c.d. giudizio esplicativo), dall'altro, dalla ricostruzione di quale dovesse ritenersi la condotta pienamente osservante dell'obbligo di vigilanza rimasto inadempito (da operarsi anch'essa comunque con criteri *ex post* trattandosi di accertamento che attiene all'accertamento del nesso di causalità).

*Alla data del 22.02.2023 non si registrano pronunce di legittimità difformi.*

## RESPONSABILITÀ MEDICA

- Liquidazione del danno biologico
- Successione di leggi

(Corte d'Appello - R.G. n. 245/2019 – Sentenza n. 70/2022 pubbl. il 24/01/2022 – C.R. Dott. Pelosi)

*“Le norme sostanziali contenute nella L 189/12 al pari di quelle di cui alla L 24/17, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt. 138 e 139 codice assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi” (Cass. 28994/19).*

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Consenso informato
- Danno in *re ipsa* (inammissibilità della categoria)

**Punto di motivazione riportato testualmente**

(Corte d'Appello - R.G. n. 245/2019 – Sentenza n. 70/2022 pubbl. il 24/01/2022 – C.R. Dott. Pelosi)

In materia di consenso informato, la giurisprudenza afferma che *“la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute,*

*sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, rinvenibile quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. Pertanto, nell'ipotesi di omissione od inadeguatezza diagnostica che non abbia cagionato danno alla salute ma che abbia impedito l'accesso ad altri più accurati accertamenti, la lesione del diritto all'autodeterminazione sarà risarcibile ove siano derivate conseguenze dannose di natura non patrimoniale, quali sofferenze soggettive e limitazione della libertà di disporre di sé stessi, salva la possibilità della prova contraria" (Cass. 28985/19).*

*...omissis...*

Per quanto riguarda la lesione della libertà di autodeterminazione, secondo la giurisprudenza più recente, deve escludersi che il danno derivante dal trattamento medico senza consenso sia in re ipsa.

Infatti, l'inadempimento o la violazione di una norma non può di per sé legittimare il risarcimento dei danni. Il nostro ordinamento non ammette la categoria del danno in re ipsa, tipico di un sistema che attribuisce alla responsabilità civile una funzione sanzionatoria, ragion per cui, in tali sistemi, per l'accoglimento della domanda di risarcimento danni basta la prova dell'eventus damni, e, quindi, della violazione del diritto o dell'interesse tutelato.

Il ripudio della teoria del danno in re ipsa si pone in linea con quanto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite di novembre 2008, nn. 26972-5, che qualificano il danno come conseguenza, richiedendo, al fine del risarcimento, che vi sia un effettivo pregiudizio conseguente all'atto lesivo, non bastando il solo accadimento di un fatto ingiusto. Non basta, quindi, la dimostrazione dell'evento (nel caso di specie, la lesione del diritto ad essere correttamente informato), ma bisogna dimostrare quale è il danno conseguenza e, quindi, quali concrete scelte di vita sono state precluse alla parte danneggiata (Cass. 27268/21; Cass. 28985/2019; Cass. n. 9706/2020 e Cass. n. 24471/2020). In sostanza, è necessario dimostrare che l'autodeterminazione sia stata in effetti pregiudicata, perché si sarebbe direzionata in senso contrario alla realizzazione dell'operazione

Le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatesi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e, dunque, senza un consenso legittimamente prestato, devono, quindi, essere debitamente allegare dal paziente, in conformità dell'art. 112 c.p.c..

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno terminale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 543/2019 – Sentenza n. 1293/2021 pubbl. il 28/12/2021 – C.R. Dott. Bruno)**

Non spetta invece il danno c.d. "terminale", che consiste nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire, cioè nella paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali. Infatti, secondo la Cassazione, se esiste un pur minimo lasso di tempo nel quale il soggetto è rimasto in vita con la manifesta coscienza della propria morte imminente, deve essere risarcito, anche nel rispetto del diritto alla dignità della persona umana ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, il danno non patrimoniale *«che sussiste allora ineludibilmente sia sotto il profilo stricto sensu biologico sia sotto il profilo morale»*.

Se la vittima è stata cosciente della propria morte anche per un lasso di tempo brevissimo (una o due ore) ed è provata tale circostanza, agli eredi spetta allora il danno terminale patito dalla stessa (cfr. Cass. n. 18056 del 2019).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Specificità dei motivi dell'appello
- Impugnazione di sentenza fondata su una CTU

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 811/2020 – Sentenza n. 262/2022 pubbl. il 11/03/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

Il requisito della specificità dei motivi dell'appello postula che, alle argomentazioni della sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, al fine di inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. A tal fine, non basta che l'appellante si limiti a denunciare una mera erronea interpretazione o applicazione di norme di legge, ma è necessario che questi argomenti circa la rilevanza dell'errore commesso dal giudice di primo grado. Nel caso in cui, come nella specie, la sentenza si fondi su una ctu, recepita e richiamata per relationem nel suo contenuto dalla sentenza, *“Ai fini dell'integrazione del requisito della specificità dei motivi di appello richiesto dall'art. 342 cod. proc. civ., è necessario indicare le ragioni concrete per cui si richiede il riesame, indicando altresì gli errori logici e giuridici della decisione impugnata. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado abbia rigettato una domanda di accertamento di responsabilità professionale medica sulla base delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, l'appellante non può limitarsi a esprimere dissenso dalle suddette conclusioni, formulando dubbi sull'attendibilità dei criteri di valutazione scientifica impiegati, ma deve svolgere critiche che evidenzino decisive insufficienze delle argomentazioni sul piano scientifico e logico, tali da costringere il giudice di secondo grado a riesaminarle* (Cass. 7773/04; in termini analoghi, Cass. 25588/10; principi affermati ante riforma dell'art. 342 c.p.c.). La giurisprudenza (Cass. 3302/13) ha, poi, sostenuto che, nell'ipotesi in cui il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del ctu - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'appellante deve

indicare in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza, provvedendo a dettagliare in maniera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il ctu, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato ovvero avrebbero valutato erroneamente, argomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.

*“L'appellante, che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ha pertanto l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti ad infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado”.*

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Nesso causale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 811/2020 – Sentenza n. 262/2022 pubbl. il 11/03/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

Un evento dannoso (nella specie, la morte) è da considerare causato, sotto il profilo materiale, da un altro (nella specie, l'intervento chirurgico) se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della “conditio sine qua non”): ma, nel contempo, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiano eccezionali. Tale indagine deve essere compiuta ex ante, avendo riguardo alle regole statistiche e probabilistiche della miglior scienza di quel dato momento.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno iatrogeno differenziale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1045/2016 – Sentenza n. 1310/2021 pubbl. il 30/12/2021 – C.R. Dott. Pelosi)**

Nel liquidare il danno, si deve tener conto degli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Milano (che, secondo la giurisprudenza, hanno efficacia paranormativa: Cass. 8532/20). Nel caso di specie, siamo in presenza di un danno iatrogeno differenziale, che, secondo la giurisprudenza (Cass. 6341/14; Cass. 28986/19; Cass. 28990/19; Cass. 17555/20) deve essere liquidato secondo il seguente schema: a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo (risultante, cioè, dalla menomazione preesistente più quella causata dall'illecito), e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito, e convertendola in denaro; lo stato di validità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a). Il tutto, salvo il potere-dovere del giudice di ricorrere all'equità correttiva ove l'applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]



- **Infortunio lavoratori**
- **Prestazioni dell'INAIL**
- **Danno differenziale**
- **Danni complementari**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 444/2018 – Sentenza n. 424/2022 pubbl. il 26/04/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

Nel caso di infortunio non mortale, l'INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:

- a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (art. 13 d. lgs. 23.2.2000 n. 38); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidità comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidità superiori;
- b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacità di lavoro; tale danno è presunto juris et de jure nel caso di invalidità eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (art. 13, comma 2, lettera (b), d. lgs. 38/2000)
- c) eroga una indennità giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (art. 68 d.p.r. 1124/65, cit.);
- d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65).
- d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (art. 66 d.p.r. 1124/65). La giurisprudenza ha affermato che “i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito” (cass. Sez. Un. 12566/18).

In sostanza, gli importi liquidati dall'ente devono essere sottratti da quelli dovuti a titolo risarcitorio, secondo il criterio delle "poste" di danno: vale a dire, sottraendo l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano destinati a ristorare pregiudizi identici (Cass. 26117/21; Cass. 9112/19; Cass. 25618/2018, Cass. 27669/17). In questo caso, per effetto della surroga (ex artt. 1203, 1916 c.c. e 11 dpr 1124/65), a seguito del pagamento da parte dell'Istituto, si determina una successione a titolo particolare (dell'Ente) nel diritto di credito (dell'assicurato/infortunato) nei confronti dei responsabili.

Il danno subito dal lavoratore si scinde in due entità autonome, in quanto l'INAIL subentra nel diritto di credito del lavoratore nei limiti dell'indennizzo pagato.

Il danneggiato, quindi, perde la legittimazione e la titolarità del diritto al risarcimento del danno civile nei limiti, appunto, dell'indennizzo versatogli dall'Inail, mentre conserva il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale pregiudizio ulteriore rispetto a quello liquidato dall'INAIL ossia del c.d. danno differenziale.

Laddove, invece, non vi è corrispondenza tra prestazioni previdenziali Inail e risarcimento del danno, nel senso che queste non sono dirette a ristorare il medesimo bene giuridico leso, quanto liquidato dall'Inail rimane definitivamente pervenuto nel patrimonio dell'infortunato danneggiato (come in tutti gli altri casi in cui non vi sia responsabilità di terzi o del datore di lavoro). Le rimanenti voci di danno che l'infortunato ha subito (ovvero specifici pregiudizi di interessi giuridicamente tutelati con il risarcimento) e che non sono compresi nelle prestazioni previdenziali vanno a formare i c.d. "danni complementari", di cui unico titolare e legittimato ad azionarli è l'infortunato.

Nel caso in cui, poi, ad un infortunio sul lavoro, segua un aggravamento delle condizioni di salute, a causa di un errore medico, si applicano i principi di Cass. 26117/21, relativa proprio alla vicenda di un lavoratore che aveva subito un infortunio in itinere, aggravatosi poi a causa di cure mediche inadeguate.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno iatrogeno**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 444/2018 – Sentenza n. 424/2022 pubbl. il 26/04/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

In relazione ai criteri da applicare qualora il danno subito a causa dell'infortunio si cumuli con il c.d. danno iatrogeno, la Suprema Corte ha precisato che il diffalco deve essere realizzato secondo le seguenti modalità: a) stabilire la misura del danno-base (da intendersi quale danno alla salute non ascrivibile a responsabilità di alcuno) e quella dell'aggravamento; b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall'INAIL, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale; c) verificare se l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base. Nel primo caso, il risarcimento del danno iatrogeno sarà dovuto per intero; nel secondo caso, sarà dovuto solo per quel che resta, sottraendo dal danno iatrogeno la differenza tra indennizzo INAIL e danno-base. In pratica, il criterio corretto consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo INAIL rispetto al danno -base.

In altre parole, l'indennizzo INAIL deve essere previamente detratto dal danno-base e solo l'eventuale residuo andrà scomputato dal risarcimento dovuto per l'aggravamento, secondo la seguente formula:  $\text{Danno differenziale} = \text{Aggravamento iatrogeno} - (\text{Indennizzo} - \text{Danno base})$ .

Tutti i calcoli descritti prendono in considerazione i valori monetari e non le percentuali di invalidità.

Per la liquidazione dell'aggravamento sub (a) si procede stimando in denaro sia l'invalidità complessiva dell'individuo sia quella che sarebbe presumibilmente residua comunque dall'infortunio, a prescindere dall'errore medico, e sottraendo quest'ultimo importo dal primo (Cass. 28986/2019).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Duplicazione risarcitoria**
- **Personalizzazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 3/2021 – Sentenza n. 651/2022 pubbl. il 3/6/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

Orbene, non ignora il Collegio che la Suprema Corte (Cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019, ed in precedenza Cassazione civile, sez. III, 27 Marzo 2018, n. 7513), ha avuto modo di affermare che in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento di quelle attività quotidiane precluse dalla lesione (il c.d. danno dinamico-relazionale).

La Suprema Corte, giova evidenziare, ha statuito che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Corte territoriale aveva omesso di chiarire quali aspetti dinamico-relazionali della persona non fossero compresi nella valutazione del danno biologico, né in alcun modo aveva motivato un aumento così significativo, pari al 40%, a titolo di personalizzazione a fronte di un danno biologico modesto.

Ed ancora Cass. 06 marzo 2014 n. 5243 ha ribadito che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione

possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., Sez. Un., n. 26972/08).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- Assistenza sanitaria
- Causa o concausa efficiente del danno

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1029/2019 – Sentenza n. 902/2022 pubbl. il 9/8/2022 – C.R. Dott. Morello)**

Come chiarito dalla Suprema Corte l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o della visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto, avente ad oggetto una prestazione a carico dell'ente ospedaliero assai articolata definita assistenza sanitaria; tale contratto atipico e a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di ospedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) è sottoposto alle regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. (il principio era già espresso da Cass n. 9556 del 2002, e ancora recentemente ribadito da Cass. ordinanza n. 11719 del 05.05.2021). Nel 2008 (con la sentenza n. 577) intervenivano le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, precisando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per il risarcimento del danno nelle obbligazioni di comportamento non può essere identificato in qualsiasi tipo di inadempimento, ma deve esserlo soltanto quello che costituisce causa o concausa efficiente del danno.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Consenso informato**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1029/2019 – Sentenza n. 902/2022 pubbl. il 9/8/2022 – C.R. Dott. Morello)**

La giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa nel senso che: "La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute. (ex multis Cass. 2854/2015; 24220/2015; Cass. 24074/2017; Cass. 16503/2017; Cass. 7248/2018) (Cass., III Sez. civ., Sentenza N. 28985/2019).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Consenso informato**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1029/2019 – Sentenza n. 902/2022 pubbl. il 9/8/2022 – C.R. Dott. Morello)**

Il Tribunale ha ritenuto che non fosse richiesta la prova che, se correttamente informat\*, ...omissis... si sarebbe astenut\* dal sottoporsi all'intervento, in quanto tale prova è richiesta laddove il danno lamentato riguardo non il diritto all'autodeterminazione, bensì il diritto alla salute. Recentemente la Suprema Corte si è espressa nel senso che: "In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa" (Cass., III Sez. civ., Ordinanza N. 24471/2021)

[24/02/2023: sembra trattarsi di Cass. 24471/2020; non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Natura della responsabilità dei sanitari di cui si avvale la struttura ospedaliera**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 1104/2019 – Sentenza n. 1047/2022 pubbl. il 7/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**

Costituisce orientamento ormai consolidato, con riferimento alla natura della responsabilità, quello per cui la responsabilità dei sanitari di cui si avvale la struttura ospedaliera (e quindi la ASL) è di natura contrattuale, ancorché non fondata sul contratto ma sul “contatto sociale”, posto che quest’ultima risponde, alla luce della giurisprudenza consolidata applicabile ai fatti oggetto di causa (avvenuti nel 2005), a) per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall’inadeguatezza della struttura; b) per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui essa si avvale (Cass. 1620/12; Cass., Sez. Un. 577/08; Cass. 8826/07; Cass. 12362/06). (cfr. Cass. n. 28987 del 11/11/2019, 26700/2018), non avendo efficacia retroattiva, appunto in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, inerenti la responsabilità extracontrattuale neppure dei soli sanitari in quanto non applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Cass. n. 28994/2019). Conseguie che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale (cfr. Cass. n. 589/99; Cass. n. 603/2003; Cass. n. 1547/2004).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Onere della prova**
- **Nesso causale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**



**(Corte d'Appello - R.G. n. 1104/2019 – Sentenza n. 1047/2022 pubbl. il 7/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, pur qualificata la domanda nell'alveo della responsabilità contrattuale, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno e/o l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (con la conseguenza tra l'altro che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017 e Cass. 28991/2019).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Nesso causale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 866/2020 – Sentenza n. 1102/2022 pubbl. il 25/10/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

La giurisprudenza afferma che “ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il

criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione”  
(Cass. 3285/22)

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Nesso causale**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d’Appello - R.G. n. 866/2020 – Sentenza n. 1102/2022 pubbl. il 25/10/2022 – C.R. Dott. Pelosi)**

Inoltre, un evento dannoso (la patologia riscontrata) è da considerare causato, sotto il profilo materiale, da un altro (nella specie, l’intervento chirurgico), se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cosiddetta teoria della ‘condition sine qua non’): ma, nel contempo, non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano eccezionali, in quanto le cause atipiche interrompono il nesso causale.

Tale indagine deve essere compiuta ex ante, avendo riguardo alle regole statistiche e probabilistiche della miglior scienza di quel dato momento.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Consenso informato**
- **Inadempimento dell’obbligo informativo (natura)**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 802/2020 – Sentenza n. 1105/2022 pubbl. il 25/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**

L'inadempimento dell'obbligo informativo ha natura plurioffensiva, potendone seguire la lesione della libertà di autodeterminazione del paziente o la lesione del relativo diritto alla salute (Cass. civ. n. 28985/2019; Cass. ord. N. 11112/2020):

- a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente - sul quale grava il relativo onere probatorio - se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, onde non subirne le conseguenze invalidanti, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. (anche Cass. N. 24471/2020);
- b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione ogni volta che a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno in re ipsa (irrisarcibilità)**
- **Consenso informato**
- **Onere della prova**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 802/2020 – Sentenza n. 1105/2022 pubbl. il 25/10/2022 – C.R. Dott. Albino)**

Stante la irrisarcibilità di un danno in re ipsa, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi diversi dal danno alla salute eventualmente derivati il danneggiato abbia subito. In tal senso Cass. n. 24471/2020 per cui nel caso *“in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l’onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Diversamente, sebbene la condotta violativa dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell’unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non potendo affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno, è bene possibile che l’inadempimento dell’obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia esaurisca la propria funzione lesiva, inserendosi tra i fattori “concorrenti” della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute”* (cfr. Corte Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 28985 del 11/11/2019).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Valore probatorio della cartella clinica di casa di cure privata**
- **Valore probatorio della scheda della perizia medico-legale di provenienza dell’assicurazione**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 14720/2018 – Sentenza n. 1801/2022 pubbl. il 13/07/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

La giurisprudenza ...*omissis*... con riguardo ai dati anamnestici riportati in certificati di case di cura private, ha escluso trattarsi di dichiarazioni aventi efficacia di confessione stragiudiziale.

In particolare, Cassazione 2003 n. 5326, ha stabilito il seguente principio di diritto: *“Le cartelle cliniche di case di cura private costituiscono scritti provenienti da terzi estranei alla lite, idonei a fornire elementi valutativi ai fini della formazione del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oppure in difetto di contestazione (Cass. 2001 n. 8063; Cass. 2001 n. 11105, con riferimento agli scritti provenienti da terzo) ... nella specie la Corte di merito non si è data carico di verificare se i dati anamnestici risultanti dalle cartelle formassero oggetto di contestazione ed in caso affermativo se trovassero riscontro in altri elementi processuali, potendo solo in tale caso essere assunti a fonte di convincimento”* (la Cassazione annullava per l’effetto la sentenza di merito, rimettendo la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello).

Deve quindi concludersi che non può essere riconosciuta alla anamnesi raccolta in occasione del ricovero in casa di cura, valore di confessione stragiudiziale, in presenza di espressa contestazione.

Tali dati vengono riportati infatti sulla base delle dichiarazioni del paziente, che possono non essere caratterizzate da precisione, ed essere dal paziente stesso esposte in modo impreciso, disordinato o confuso, mentre è altresì dato notorio di esperienza che tali dichiarazioni non vengono abitualmente rilette al paziente.

Va ancora osservato sul punto che se il principio di diritto così espresso vale per i certificati e le cartelle delle case di cure, a maggior ragione la scheda della perizia medico-legale di provenienza dell’assicurazione ha mero valore di scrittura privata proveniente da un terzo, per cui l’anamnesi ivi contenuta non è assistita da alcuna fede privilegiata; infine, dal punto di vista processuale, è dubbio che il fiduciario dell’assicurazione convenuta possa definirsi terzo ai fini della disciplina codicistica relativa all’istituto della confessione stragiudiziale.

A fronte, infine, della contestazione di tale dichiarazione anamnestica, e della assenza di altri riscontri, non vi è luogo per attribuire valenza probatoria confessoria a quanto riferito in anamnesi.

[22/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria**
- **Legge Gelli Bianco**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 7986/2019 – Sentenza n. 1826/2022 pubbl. il 19/07/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

La Legge Gelli Bianco ha fatto chiarezza sul tema della responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria, distinguendo nettamente le relative posizioni, le quali ricadono rispettivamente all'ambito della responsabilità extracontrattuale e contrattuale, con le connesse conseguenze in tema di prescrizione, onere della prova e danno risarcibile. Di seguito si riporta la norma di riferimento:

Art.7 Legge 24/2017 (legge Gelli Bianco) – Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria:

*La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.*

*La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.*

*L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.*

*Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo.*

*Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.*

[22/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno tanatologico**
- **Danno c.d. "biologico terminale"**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 7986/2019 – Sentenza n. 1826/2022 pubbl. il 19/07/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

Quanto alla richiesta di liquidazione del danno c.d. "biologico terminale", si osserva: come noto, dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (S.U., sentenza n. 15350

del 22 luglio 2015), il danno tanatologico è indiscutibilmente entità di per sé non risarcibile: essendo il bene vita fruibile solo dal titolare, esso è insuscettibile di essere liquidato per equivalente. Pertanto, qualora il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis del danno tanatologico.

La giurisprudenza ha elaborato la categoria del c.d. danno biologico terminale. Esso consiste nel pregiudizio non patrimoniale patito dalla vittima primaria nell'intervallo di tempo intercorso tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte. Tale voce di risarcimento si produce, quindi, nella sfera giuridica della vittima che ancora non è deceduta e pertanto è trasmissibile agli eredi (a differenza del danno tanatologico).

Il danno biologico terminale rientra nel danno da inabilità temporanea considerato nel massimo della sua entità e intensità (cfr. Cass. civ., 16 maggio 2003, n. 7632). Infatti, il giudice di merito, ai fini della liquidazione del danno biologico terminale quale danno da inabilità temporanea, dovrà considerare che, sebbene temporanea, la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte.

Condizione necessaria per la risarcibilità del c.d. danno biologico terminale è che tra l'evento lesivo e la morte intercorra un considerevole lasso di tempo.

Da ultimo la Cassazione riconosce il danno biologico terminale in favore degli eredi nel caso in cui la vittima sopravviva, indipendentemente dal fatto che sia stata cosciente o meno, almeno 24 ore, soglia minima prevista affinché in ambito medico – legale sia riconosciuta l'invalidità temporanea (v. Cass. 2020 n. 21508).

[22/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno morale “terminale” o “catastrofale” o “da lucida agonia”**

**Punto di motivazione riportato testualmente**



**(Tribunale - R.G. n. 7986/2019 – Sentenza n. 1826/2022 pubbl. il 19/07/2022 – Giudice Dott. Buttiglione)**

Al danno biologico c.d. terminale può talora aggiungersi anche il danno c.d. morale “terminale” o “catastrofale” o danno da “lucida agonia” riscontrabile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente.

[23/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Obbligo di acquisire il consenso informato**
- **Nesso causale e risarcimento del danno**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 8013/2019 – Sentenza n. 1980/2022 pubbl. il 25/08/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

Come ancora recentemente affermato dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. Cassazione civile n. 15723/2022) *"l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute", giacché "nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia «ex se» una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario", mentre "nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova", gravante sul danneggiato, "del nesso eziologico tra*

*inadempimento ed evento dannoso”; tuttavia, resta inteso che, “anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione”, è “indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in «re ipsa»” (così, da ultimo, Cass Sez. 3, ord. 4 novembre 2020, n. 24471, Rv. 659760-01; in senso analogo, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28985).*

In maniera ancora più chiara ed analitica, Cassazione civile n. 27268/2021 ha chiarito che: “In tema di attività medico-chirurgica, questa Corte, con la sentenza n. 28985/2019, confermata da Cass. n. 9706/2020 e Cass. n. 24471/2020, ha affermato i seguenti principi (cui il collegio intende dare seguito): 1) la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio del diritto fondamentale all'autodeterminazione in ordine al trattamento medico propostogli e, in quanto diritto autonomo e distinto dal diritto alla salute, trova fondamento diretto nei principi degli artt. 2, 13 e 32, comma 2, Cost.; 2) sebbene l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell'unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente - che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto - non può affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno; è possibile, invece, che anche l'inadempimento dell'obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia si inserisca tra i fattori "concorrenti" della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute, dovendo quindi riconoscersi all'omissione del medico una astratta capacità plurioffensiva, potenzialmente idonea a ledere due diversi interessi sostanziali, entrambi suscettibili di risarcimento qualora sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di essi siano derivate specifiche conseguenze dannose; 3) qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale

sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse comunque prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute, se determinata dalla errata esecuzione della prestazione professionale; mentre, se egli avrebbe negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza; 4) le conseguenze dannose che derivino, secondo un nesso di regolarità causale, dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, verificatasi in seguito ad un atto terapeutico eseguito senza la preventiva informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli, e dunque senza un consenso legittimamente prestato, devono essere debitamente allegate dal paziente, sul quale grava l'onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della cd. vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit (Cass. 2847/2010 e successive conformi): al riguardo, la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione. Pertanto, i confini entro cui ci si deve muovere ai fini del risarcimento in tema di consenso informato sono i seguenti: a) nell'ipotesi di omessa o insufficiente informazione riguardante un intervento che non abbia cagionato danno alla salute del paziente e al quale è egli avrebbe comunque scelto di sottoporsi, nessun risarcimento sarà dovuto; b) nell'ipotesi di omissione o inadeguatezza informativa che non abbia cagionato danno alla salute del paziente ma che gli ha impedito tuttavia di accedere a più accurati attendibili accertamenti, il danno da lesione del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà risarcibile qualora il paziente allegghi che dalla omessa informazione siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale,

in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici”.

Nel caso di specie parte attrice nulla ha dedotto, se non la violazione in sé del diritto ad esprimere un consenso informato (ad un trattamento terapeutico che il Collegio peritale ha escluso abbia leso il diritto alla salute del paziente).

Non ha in alcun modo offerto elementi, neppure di natura indiziaria, che comprovino il fatto che se, messo in condizioni di scegliere liberamente, avrebbe rifiutato il trattamento, oppure lo avrebbe accettato ma a condizioni diverse (Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e 8828; sull’onere della prova, vedi Cass. civ., sez. III, 9 febbraio 2010, n. 2847, Cass. civ., sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2369 e Cass. civ., sez. III, 4 dicembre 2018, n. 31234) né ha dedotto i pregiudizi in concreto patiti.

Non ha detto se, per effetto della mancata formazione di un valido consenso, siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di sé, in termini psichici e fisici.

*...omissis...*

Ogni addebito merita dunque di essere rigettato (sia sotto il profilo della lesione del bene salute, sia sotto il profilo della lesione al diritto ad autodeterminarsi) perché difetta alcuna correlazione causale tra dedotto inadempimento e preteso danno e tutte le domande risarcitorie devono essere respinte.

[23/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Contratto di assistenza sanitaria**
- **Lesioni del paziente all’interno dell’ospedale**

**Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 13693/2018 – Sentenza n. 2270/2022 pubbl. il 10/10/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

Come è noto l'accettazione in ospedale del paziente (ai fini del ricovero o di visite specialistiche) determina con la struttura la conclusione di un contratto di natura atipica, incentrato su una prestazione complessa a favore dell'ammalato che può, sinteticamente, definirsi di "*assistenza sanitaria*".

Nell'ambito di tale rapporto atipico assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere "*latu senso*" alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione. Ne deriva quindi che la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all'interno dell'ospedale ha natura contrattuale.

La giurisprudenza ha più volte chiarito (v. Tribunale di Milano, sezione I Civile sent. n. 8946/1995 e Tribunale Civile di Monza del 22 ottobre 2001) che "poiché il rapporto che lega il paziente all'istituzione sanitaria, pubblica o privata che sia, ha natura contrattuale (contratto di ospedalità), l'istituzione assume un'obbligazione principale avente ad oggetto la cura del paziente, o l'accertamento diagnostico, ciò che costituisce lo scopo primario dell'operazione negoziale. L'istituzione si trova quindi vincolata da un preciso obbligo "accessorio" di salvaguardia del paziente, contro le aggressioni provenienti dalla struttura o comunque da cause rientranti nella sfera di controllo di questa. La fonte di tale obbligo, sia che risieda in un obbligo accessorio "di protezione", sia che invece debba essere rinvenuta nell'obbligo generale di buona fede, inteso in senso "integrativo" del contenuto negoziale, ha sicuramente natura e rango contrattuali, sicché è alla disciplina dell'obbligazione che si deve aver riguardo, per regolare le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.)."

In caso di inadempimento della prestazione sanitaria troverà pertanto applicazione la disciplina normativa di cui all'art. 1218 c.c. e la conseguente ripartizione dell'onere della prova.

Dunque, una volta riconosciuta l'esistenza del contratto di ospedalità tra il paziente e la struttura spetterà a quest'ultima dimostrare l'esatto adempimento, o il mancato

adempimento per causa ad essa non imputabile, di quella serie di prestazioni che sorgono in capo alla struttura in seguito all'accettazione del paziente nell'istituto di cura.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno non patrimoniale**
- **Personalizzazione**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 13693/2018 – Sentenza n. 2270/2022 pubbl. il 10/10/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

La Suprema Corte ha stabilito più volte che la perdita o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un "fatto costitutivo" della pretesa, e devono essere allegare in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

In applicazione di tali principi, la Suprema Corte, ancora di recente (Cassazione civile n. 7513/2018), ha avuto modo di precisare che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno non patrimoniale, rivalutazione e interessi**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 13693/2018 – Sentenza n. 2270/2022 pubbl. il 10/10/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

Sugli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale (già rivalutati al 2021 secondo la tabella in uso) deve essere riconosciuta ulteriore rivalutazione monetaria (che va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati, indice F.O.I.) fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi di natura compensativa, dovuti in misura legale, previa devalutazione fino alla data del sinistro e rivalutazione di anno in anno (Cassazione civile n. 1712/1995); con l'ulteriore precisazione che l'importo per l'invalidità temporanea dovrà essere inizialmente devalutato a far data dal giorno del sinistro mentre l'importo per l'invalidità permanente dovrà essere

inizialmente devalutato a far data dalla guarigione clinica, occorsa allo spirare del termine d'invalidità temporanea come accertata in sede di ctu (cfr. ex multis Cassazione civile n. 10303/2012 e Cassazione civile n. 3806/2004).

Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Consenso informato (diritto al)**
- **Trattamento terapeutico (diritto al)**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 2740/2019 – Sentenza n. 2256/2022 pubbl. il 7/10/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

In particolare la sussistenza della responsabilità del medico non può ritenersi superata dalla sottoscrizione da parte del paziente del c.d. consenso informato, in quanto quest'ultimo è destinato a fornire specifica informazione dei rischi e delle conseguenze indesiderate dell'intervento correttamente eseguito, ma non è idoneo a sopperire specifiche responsabilità od errori medici commessi, come nel caso di specie.

È ius receptum, infatti, che in tema di responsabilità medica, il diritto al consenso informato è diverso e distinto rispetto a quello al corretto trattamento terapeutico. Il primo attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico e, quindi, alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge; il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute (Cassazione civile n. 2854 del 13.02.2015)



Pertanto, dei danni patiti, come identificati dal collegio peritale e di seguito quantificati, deve certamente rispondere la struttura sanitaria convenuta che li ha colposamente cagionati.

Parte convenuta, struttura sanitaria che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, è tenuta infatti a rispondere, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle condotte colpose ascrivibili ai medici di cui si avvale per l'adempimento della prestazione sanitaria: trattandosi di responsabilità contrattuale, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, il paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Corte di Cassazione, Sez. III Civile - sentenza 26 febbraio 2020, n.5128).

Considerato il quadro sopra descritto e il mancato assolvimento della prova liberatoria da parte della convenuta, la responsabilità della struttura sanitaria deve dirsi provata.

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno non patrimoniale**
- **Personalizzazione**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Tribunale - R.G. n. 2740/2019 – Sentenza n. 2256/2022 pubbl. il 7/10/2022 – Giudice Dott. Polichetti)**

La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'allegazione e la dimostrazione di *specifiche circostanze peculiari al caso concreto*, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla

liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. sul tema Cassazione civile n. 14364/2019).

Ne consegue che la quantificazione del risarcimento varia a seconda delle prove offerte dal danneggiato, infatti:

1. la liquidazione delle “conseguenze comuni” postula unicamente la dimostrazione della sussistenza dell’invalidità;
2. per contro, la liquidazione delle “conseguenze peculiari” richiede la prova concreta del maggior pregiudizio patito.

In assenza di prova di specifiche e peculiari circostanze di fatto idonee a consentire il superamento delle conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari, il giudice non è tenuto ad alcun aumento personalizzato.

[24/02/2023: sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Prova del nesso di causalità**

**(Tribunale - R.G. n. 14739/2018 – Sentenza n. 2455/2022 pubbl. il 31/10/2022 – Giudice Dott. La Mantia)**

Alla luce di quanto appena esposto, deve, quindi, ritenersi che nel caso di specie parte attrice abbia fornito la prova a suo carico (cfr., tra le altre, Cass. n. 26907/2020) della sussistenza del rapporto di causalità materiale tra la condotta del personale OS e l’evento dannoso, mentre non sono emersi elementi sufficienti per potere ritenere, con la dovuta certezza, che l’inadempimento della struttura sia dipeso da causa ad essa non imputabile, ai sensi dell’art. 1218 C.C..

[24/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Trattamento sanitario necessario a salvaguardare la salute**
- **Consenso informato**

**(Tribunale - R.G. n. 825/2018 – Sentenza n. 2692/2022 pubbl. il 28/11/2022 – Giudice Dott. La Mantia)**

Nell'ambito del trattamento sanitario necessario a salvaguardare la salute del soggetto, sull'assenza o carenza del consenso può incidere (sotto il profilo del pregiudizio risarcibile) la prova che il paziente, ove preventivamente ed adeguatamente informato, avrebbe comunque deciso di sottoporsi all'intervento.

Nel caso invece (come appunto quello per cui è causa) di trattamento di chirurgia estetica, per sua natura non necessario, la fonte unica ed esclusiva di legittimazione del trattamento sanitario è il consenso del paziente, con la conseguenza che l'intervento chirurgico eseguito in assenza di un valido ed esaustivo consenso è *contra jus*.

In sostanza, in considerazione della finalità dell'intervento chirurgico estetico, il paziente deve essere messo in condizione dal medico di scegliere consapevolmente se sottoporsi o meno all'operazione. L'informazione che deve essere data al paziente deve quindi riguardare non solo la natura dell'intervento, le difficoltà dello stesso, gli eventuali rischi e le conseguenze prevedibili, ma anche l'effettiva possibilità di ottenere il miglioramento dell'aspetto fisico (cfr., relativamente al particolare consenso nell'ambito della chirurgia estetica, Cass. n. 29827/2019, in parte motiva).

Del resto, la S.C. ha avuto modo di precisare che *“quando ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito.*

*Infatti, con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione" (Cass. n. 12830/2014).*

[21/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]

- **Danno Iure Hereditatis**
- **Danno terminale**
- **Compensatio lucri cum damno**

#### **Punto di motivazione riportato testualmente**

**(Corte d'Appello - R.G. n. 555/2018 – Sentenza n. 80/2022 pubbl. il 26/01/2022 – C.R. Dott. Baudinelli)**

Non può essere riconosciuto il danno da invalidità permanente in conformità ai principi stabiliti dalla Giurisprudenza secondo la quale “La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico ‘iure hereditatis’, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo (sedici giorni), va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l'esito mortale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente liquidato il danno biologico "iure hereditatis" rapportandolo all'invalidità permanente totale, come se il danneggiato fosse sopravvissuto alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria

speranza di vita)” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22228 del 20/10/2014, Rv. 633123 - 01). Può quindi essere riconosciuto solo il “danno terminale” nei limiti in cui è stato definito dalla Suprema Corte nella sentenza delle SU n. 15350/2015 ...omissis... Tale importo deve peraltro essere integralmente compensato con quanto già ricevuto dagli eredi a titolo di indennizzo di cui alla L. 210/1992, come stabilito dalla Giurisprudenza (“Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno ("compensatio lucri cum damno") solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il "lucrum"; pertanto la detrazione non è limitata alle somme percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili” Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 8866 del 31/03/2021, Rv. 660994 - 01).

[26/02/2023: non sono emerse pronunce di legittimità difformi]